

RESOCONTO STENOGRAFICO

564.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	76239, 76330	Disegno di legge di conversione (Se-	
Missioni valevoli nella seduta del 18		guito della discussione):	
dicembre 1990	76392	Conversione in legge, con modifica-	
Dichiarazione di urgenza di una pro-		zioni, del decreto-legge 13 no-	
posta di legge	76239	vembre 1990, n. 324, recante prov-	
Assegnazione di un disegno di legge a		vedimenti urgenti in tema di lotta	
Commissione in sede legislativa .	76239	alla criminalità organizzata e di tra-	
Disegni di legge:		sparenza e buon andamento dell'at-	
(Autorizzazione di relazione orale) .	76324,	tività amministrativa (5225).	
	76331	PRESIDENTE . .	76240, 76245, 76250, 76264,
(Proposta di assegnazione a Commis-			76271, 76272, 76273, 76283, 76324, 76331,
sione in sede legislativa) . .	76324, 76330		76333, 76334, 76335, 76336, 76337, 76339,
(Trasferimento dalla sede referente			76340, 76341, 76342, 76343, 76344, 76345,
alla sede legislativa)	76240		76346, 76347, 76348, 76349, 76350, 76351,
			76352, 76353, 76354, 76355, 76356, 76357,
			76358, 76359, 76360, 76361, 76362, 76363,
			76364, 76365, 76366, 76367, 76368, 76369,
			76370, 76371, 76372

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PAG.	PAG.
ALAGNA EGIDIO (PSI), <i>Relatore</i> 76245, 76324, 76360, 76361, 76363, 76365, 76366	ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (<i>approvato dal Senato</i>) (5276).
ANDREANI RENÈ (Misto) 76343, 76344, 76346, 76347, 76348, 76352, 76359	PRESIDENTE 76372, 76373
BARGONE ANTONIO (PCI) 76271, 76345	GEI GIOVANNI (DC), <i>Relatore</i> 76372
BEEBE TARANTELLI CAROLE (Sin. Ind.) . 76336, 76354, 76357	SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 76373
BIONDI ALFREDO (PLI) 76240	
CASINI CARLO (DC) . . . 76355, 76361, 76363, 76372	Proposte di legge:
D'ONOFRIO FRANCESCO (DC) 76339	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 76392
FIANDROTTI FILIPPO (PSI) 76371	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 76324
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 76341, 76344, 76349, 76353	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 76240
FRACCHIA BRUNO (PCI) 76367	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . . 76342	Interrogazioni e una interpellanza:
GARGANI GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della II Commissione</i> 76352, 76362, 76366, 76372	(Annunzio) 76392
GORGONI GAETANO (PRI) 76336, 76353, 76362, 76363, 76364	
GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.) 76352	Interrogazioni urgenti sul terremoto verificatosi nella Sicilia orientale (Svolgimento):
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) . 76273, 76337, 76362	PRESIDENTE . . 76374, 76382, 76383, 76384, 76385, 76386, 76387, 76388, 76389
LABRIOLA SILVANO (PSI) 76371	AMODEO NATALE (PSI) 76386
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 76340, 76344, 76345, 76351, 76357, 76359, 76363, 76369	CECCHETTO COCO ALESSANDRA (Verde) . 76387
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) 76272, 76339	GRILLO SALVATORE (PRI) 76382
MELLINI MAURO (FE) 76368	LATTANZIO VITO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> . . 76377
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 76351, 76359	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 76384, 76385
RIZZO ALDO (Sin. Ind.) 76271, 76349, 76362, 76366	RALLO GIROLAMO (MSI-DN) 76383
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 76361	RIZZO ALDO (Sin. Ind.) 76388
RUSSO FRANCO (Misto) 76273, 76334, 76337, 76344, 76345, 76350, 76355	SANFILIPPO SALVATORE (PCI) 76385
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 76264	
SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) 76358	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 19-22 dicembre 1990:
VAIRO GAETANO (DC) 76365, 76370	PRESIDENTE . . 76324, 76325, 76326, 76327, 76328, 76329, 76330
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 76272	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 76326
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 76250, 76333, 76363	BATTISTUZZI PAOLO (PLI) 76329
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 76271, 76279, 76344, 76346, 76352, 76353, 76358, 76361, 76362, 76365, 76366, 76367	CALDERISI GIUSEPPE (FE) 76328
	CAPRIA NICOLA (PSI) 76329
Diseño di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):	GITTI TARCISIO (DC) 76328
S. 2513. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31	QUERCINI GIULIO (PCI) 76325
	RUSSO FRANCO (Misto) 76327
	SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN) 76326

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

	PAG.		PAG.
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:		Sull'ordine dei lavori:	
(Annunzio)	76392	PRESIDENTE	76373
		GITTI TARCISIO (DC)	76373
Per un richiamo al regolamento:		Votazioni nominali	76357, 76379
PRESIDENTE	76374	Votazioni segrete	76335, 76342, 76344,
GORGONI GAETANO (PRI)	76374	76345, 76346, 76347, 76348, 76353, 76356,	
		76357, 76360, 76364, 76365, 76367, 76371	
Sindacato ispettivo:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Ritiro di un documento)	76393	mani	76389
(Trasformazione di un documento) .	76393		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La seduta comincia alle 9,35.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 7 dicembre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonferroni, Guglielmo Castagnetti, Cristofori, de Luca, Facchiano, Marte Ferrari, Gottardo, Romita, Rossi di Montelera, Emilio Rubbi, Raffaele Russo e Scalfaro sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventitrè come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Dichiarazione di urgenza
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare della sinistra indipendente ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

DE JULIO ed altri: «Modifica e integrazione della legge 17 maggio 1988, n. 172, con riguardo ai compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (5267).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 5267.

(È approvata).

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

alla III Commissione (Esteri):

S. 2523. — «Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5318) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la II Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei deputati GARGANI; CASINI CARLO; VIOLANTE ed altri; DEL PENNINO ed altri: «Norme sui consigli giudiziari, sulla temporaneità degli uffici direttivi e monocratici e sulla reversibilità delle funzioni» (2415-736-852-2242-2705) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali iniziata nella seduta del 6 dicembre scorso e continuata nella seduta di ieri.

È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor ministro, onorevoli colleghi, signor Presidente: ho invertito l'ordine dei «fattori», cioè dei soggetti a cui indirizzo il mio intervento, perché desidero parlare rivolgendomi soprattutto al ministro ed agli uomini di governo, ma anche ai parlamentari ed alla Presidenza, in quanto rappresentanti di un Parlamento che nemmeno quattro anni fa — e poi successivamente — si è espresso quasi all'unanimità su modifiche di norme riguardanti il rapporto fra il cittadino e lo Stato per quanto riguarda il tema forse più essenziale di tutti, quello concernente i delitti e le pene.

La convivenza civile richiede che il monopolio legittimo della forza di cui lo Stato è titolare venga esercitato in modo tale da corrispondere ad esigenze di carattere generale, a condizioni valutate in un'epoca storica — potremmo dire sul crinale della storia — in modo tale da parlare nel presente per il futuro, avendo dietro di sé gli insegnamenti del passato.

Nel caso specifico, si tratta di un passato recente e difficile, affrontato in quest'aula e fuori di essa con grande dignità di fronte ai problemi dell'emergenza vera, che fu l'emergenza del terrorismo. Ho parlato dai nostri banchi molte volte su questi temi e mi rivolgo a persone che stimo, alle quali sono affezionato anche personalmente, e che so ispirate nella loro storia da grandissimi valori; non ho l'abitudine di cambiare opinione su tali argomenti per il fatto di essere più o meno d'accordo su certi aspetti in determinati momenti. Quindi, posso parlare liberamente; del resto, siamo anche in pochi e, così, posso intrattenermi in una sorta di colloquio, forse un soliloquio in vicinanza ed in contatto con importanti uomini di governo e con soggetti estremamente significativi della vita politica, culturale ed accademica del nostro paese.

In questa materia non vi possono essere ipocrisie né motivazioni che non siano estremamente sincere e slegate dalle convenienze politiche.

La prima ipocrisia da evitare è quella di credere che si possa modificare lo stato della situazione italiana in materia di or-

dine pubblico, o — sarebbe meglio dire — di disordine pubblico, usando determinati strumenti. Mi riferisco ad uno stato di violazione delle leggi e di incontrollabilità che nel nostro paese si verifica in alcune aree geografiche, particolarmente colpite, ma anche in altre aree nelle quali insistono fenomeni mafiosi determinati da sopravvivenze o coesistenze di soggetti che, per la loro comunanza regionale, di interessi o di cointeressi, costituiscono un'*enclave* nella quale la prepotenza mafiosa, 'ndranghetosa e camorristica ha la possibilità di esprimersi non in termini di generalità, ma di capacità di incidere sulla generalità di coloro che sono diversi rispetto a questi problemi criminali e criminogeni. Ciò avviene sempre con grande pericolosità e qualche volta, proprio per la atipicità, con maggiore virulenza e maggiore forza.

Un poeta inglese dice che quanto capita in fondo ci somiglia. Credo che accada molte volte che l'accettazione di stati di fatto possa essere considerata coerente con una situazione alla quale la gente piano piano si adatta. Sui sussidiari si leggeva che Mitridate, essendo molto furbo, si era abituato ai veleni, non fidandosi di quelli che gli stavano intorno e gli somministravano le cibarie. Non so se con questo tipo di autotutela egli abbia migliorato la propria condizione di vita, ma esistono certamente situazioni che consentono a taluni di accettare quello che in altre circostanze potrebbe apparire inaccettabile e quasi esiziale.

Credo che avere l'ipocrisia di poter modificare le situazioni locali pensando dal di dentro, con le voci meste e dolenti del «di dentro», con un'impostazione che colpisce soltanto la marginalità ridotta che si trova, come si dice, in vincoli, cioè in stato di detenzione, parlando al di fuori, fornendo una pedagogia attuativa di migliori effetti per quanto si è determinato all'interno di un carcere ed inducendo la condizione e la conduzione di coloro che si trovano in carcere, sia un'illusione ed anche un'ipocrisia.

Lo dico con tutto il rispetto per chi ha responsabilità di conduzione. Per l'equilibrio dei poteri, la differenza tra chi sta in

Parlamento come deputato (ed esercita quindi una funzione di controllo, di stimolo, di indicazione) e chi invece ha il diritto-dovere di svolgere l'azione di governo (cioè di direzione, di scelta tra le varie realtà attuative da concretizzare) è molto forte. Tuttavia mi permetto di rilevare da questo banco, avendo avuto anche l'onore di sedere più di una volta sui banchi del Governo, che in questa materia occorre essere estremamente franchi. Dobbiamo affermare (e lo dico da liberale; non so se i miei amici e colleghi liberali presenti nel Governo lo abbiano detto: se non lo hanno detto hanno fatto male e se lo hanno detto lo hanno fatto poco fermamente) che non si possono determinare migliori condizioni modificando in questo momento la «legge Gozzini», così come richiesto, che per altro potrà essere migliorata da questa Assemblea. Se si vuole, si possono soltanto apportare aggiustamenti, razionalizzazioni, ma non si può andare contro una situazione indicata nel 1986 e che nel nuovo codice ha avuto una prospettazione che credo faccia onore alla civiltà giuridica del nostro paese.

Si rileva che la situazione è grave e che di conseguenza vi si deve porre rimedio: ecco quando dall'ipocrisia si passa alla mancanza — mi permetto di sottolinearlo — di nesso di causalità tra ciò che si vorrebbe produrre e l'effetto che si dovrebbe e potrebbe determinare.

Non credo assolutamente che il rigore applicato, in ipotesi, in famiglia nei confronti del figlio discolo che sta in casa ed è soggetto più di un altro alla disciplina familiare (ammesso che vi sia) possa migliorare l'altro figlio, ancora più discolo, che sta fuori e che non avrebbe un migliore esempio per il suo ravvedimento futuro dalle punizioni del primo, in casa o in cattività. A mio giudizio si tratta di un gravissimo errore di prospettiva. Se permettete, parlo anche come avvocato, come testimone della vita altrui e sollecitatore, mi auguro, qualche volta, di ravvedimenti attutiti di soggetti che nella vicenda processuale hanno rivisto il modo di rapportarsi con la collettività: ebbene, sorprendendo me stesso (non avevo questa opinione nel

1984 e prima del varo della legge Gozzini, nel 1986 non ero particolarmente entusiasta), ho riconosciuto che si è verificato qualcosa di importante. Le maniche della toga degli avvocati sono larghe, come del resto quelle dei giudici (la foggia è la stessa), ma non è detto che la visione illuministica di una pena catartica, capace di migliorare i soggetti, di elevarne le qualità, possa determinare di per sé, pur nell'altezza delle aspirazioni, comportamenti conseguenti dello stesso tipo. Non l'ho mai creduto.

Devo invece rilevare che mi sono ravveduto, superando i miei dubbi e qualche scetticismo anche di mestiere. Mi sono ravveduto perché molte volte ho visto che proprio la scommessa fruttifera sulla capacità di scegliere meglio dopo aver scelto il peggio non è stato soltanto un qualcosa indicato dalle statistiche, che possono essere inquinate. Certo, è molto facile che il 50 per cento dell'1 o del 2 per cento di coloro che escono dal carcere scappi e che si tratti di soggetti più pericolosi di chi statisticamente non figura. Se si corre l'alea di non tornare in carcere, di non riprendere la posizione di detenuto scegliendo la «libertà», in questo caso in senso negativo, evadendo dalle proprie responsabilità e non corrispondendo alla fiducia riposta, è logico, è naturale che vi sia una grossa posta, ed è facile che essa sia in funzione di situazioni che riguardino il soggetto in termini di pericolosità o di non adattamento alla reciprocità della fiducia accordatagli dallo Stato. Tuttavia questo elemento riguarda semmai il modo in cui è stata compiuta la selezione delle scelte.

Pertanto da questo punto di vista si tratta di un fenomeno da controllare sul piano della discrezionalità, che talvolta è troppo vasta; comunque vi è una mancanza di accertamento che rende meno controllabile il moto di miglioramento e di adattamento in relazione ad una modifica della situazione psicologica ed anche criminale per cui il soggetto che ha subito una pena può decidere di doversi sottrarre ad essa.

Credo che su questo punto si debba, non dico congratularci con noi stessi, ma effet-

tuare una necessaria riflessione, trattandosi di una legge approvata a grandissima maggioranza, quasi all'unanimità da questa Camera e dal Senato della Repubblica.

Chiedo al ministro Vassalli, all'onorevole Scotti, al sottosegretario Ruffino, a tutti noi che stiamo affrontando questi argomenti, se lo sforzo di autoconvincimento e di superamento delle differenze esistenti tra noi (sul piano ideologico, politico e della storia personale di ciascuno) per arrivare ad un estuario così largo e sereno con il provvedimento a suo tempo adottato, debba essere sciupato nel nome di una emergenza di ritorno che non ha alcuna possibilità di essere controllata in questo modo. Proponeteci qualche altra cosa: sarebbe forse più giusto chiedere la militarizzazione delle zone in cui lo Stato non ha la forza di intervenire, piuttosto che incrudelire solo un povero detenuto e non avere altra possibilità se non quella di sfogare su di lui l'impotenza dello Stato. Sarebbe quasi più giusto che ci proponeste questo; vi risponderemmo negativamente, ma comprenderemmo una linea che propugnasse un'azione efficiente e dura, un gladio capace di abbattersi su coloro i quali hanno la responsabilità di gestire non solo la politica ma l'economia del nostro paese in casa e in trasferta, utilizzando i proventi del loro maleficio in modo tale che esso si distribuisca anche al di fuori delle aree della stessa criminalità cosiddetta organizzata, organizzando una «non criminalità» apparente che è una criminalità sostanziale che mina anche i rapporti economici e sociali e la lealtà delle contrattazioni.

Se vi è un'emergenza, se non bastano gli alti commissari (alti di nome soprattutto), se non sono sufficienti le iniziative che vengono assunte in quelle consuete riunioni nelle quali i notabili si riuniscono con divise e alamari per dirsi tutto ciò che ci si deve dire, allora credo si possa sinceramente ritenere che sia inidoneo adottare misure soltanto nei confronti di chi si trova in stato di detenzione, allungando i termini per poter giungere ad ottenere il salario della speranza, un salario duramente rea-

lizzato attraverso una convivenza nell'ambito della quale si attivano le capacità di stare insieme per poter uscire dalla situazione carceraria e riacquistare una socialità e una presenza nel lavoro, una confidenza, *cum fideo* che in latino significa comune fiducia; per riacquisire quella dignità che l'articolo 27 della Costituzione consente al cittadino di recuperare attraverso l'emenda, in una visione del rapporto di se stesso con la propria coscienza e con la collettività.

D'altra parte, quando si applicano i benefici — che non si negano quasi mai a nessuno — della sospensione condizionale della pena e della non menzione, non si punta proprio sulla capacità del recupero?

Quando si parla di microcriminalità, essa è tale per chi non la subisce, ma è criminalità vera e propria per chi ne è vittima. Non sono tra coloro i quali ritengono che non debba essere severamente punito chi compie scippi, chi aggredisce, anche chi disturba rendendo invivibili le periferie del nostro paese. Questo non è un problema che potete affrontare soltanto con le sanzioni, ma con un migliore utilizzo delle forze di polizia e con una più adeguata dislocazione del personale sul territorio, esprimendo una capacità di prevenzione che non viene attuata.

Parlo a nome del gruppo liberale e in qualità di parlamentare e di esponente politico di un partito il quale, pur facendo parte della maggioranza di Governo, non si sente vincolato, poiché su questi temi non credo debbano esservi situazioni di maggioranza cogenti, camicie di forza che determinino un assoggettamento ad opinioni che pur rispetto, ma che contrasterò se dovessero dimostrarsi tali da modificare un rapporto al quale sono profondamente legato.

La Commissione ha fatto tanto; debbo dar atto al relatore, onorevole Alagna, ed al presidente della Commissione, onorevole Mastrantuono, di aver fatto nell'ambito della maggioranza tutto ciò che era possibile per eliminare dal decreto-legge quanto era più stridente. Ma credo che quando cominceremo a valutare gli emen-

damenti, dovremo lavorare insieme in modo totalmente distaccato dalla logica e dalla disciplina di partito e di maggioranza.

Dobbiamo fare della conversione in legge di questo provvedimento un'occasione per lavorare meglio insieme, non per divaricarci su questioni comuni, che non appartengono né alle logiche di partito né a quelle di collegamento nel Governo.

Mi chiedo se vi sia l'ipocrisia, anzi la buona volontà mascherata da qualche velleitarismo, di credere che si possano modificare le cose corrispondendo ad un'esigenza della pubblica opinione che comunque non accontenteremo mai. L'Italia è un paese molto strano: quando vi sono problemi in casa nostra, ciascuno vuole il massimo di garanzia, mentre quando le cose capitano agli altri, si ritiene che le stesse garanzie non debbano essere applicate. Ma la forza di uno Stato non sta nel seguire ciò che la voce pubblica reclama, ma ciò che la ragione dello Stato (che non è la ragion di Stato) impone.

Occorre quindi una coscienza vigile che non accetti di dare soddisfazione a chi, mentre si rade alla sala «Bella Napoli», dice: «A qualcuno bisognerebbe tagliare la testa». Queste sono cose che non possiamo accettare; tanto meno possiamo credere sia possibile che si verifichino nei confronti di chi, essendo detenuto in espiazione di una pena, fa in modo che la propria vita in carcere sia ispirata da una speranza garantita dalla Costituzione, che pertanto dobbiamo assicurare con misure e parametri certi.

Qualche giorno fa, dai banchi del Movimento sociale italiano, ho sentito il collega Franchi declamare l'assoluta certezza della pena. Abbiamo elaborato un nuovo processo penale; abbiamo tentato di fare tutto quanto era possibile per ottenere un processo che fosse il più immediato ed il più giusto. Quello elaborato è senz'altro un giusto processo, che deve però essere dotato di adeguati strumenti, recuperando nel contempo le coscienze degli uomini di diritto che l'altro giorno hanno scioperato.

Io non sono stato d'accordo con questo

sciopero: ero invece d'accordo con lei, ministro Vassalli, poiché non si può procedere con una impostazione in negativo dei rapporti tra avvocati e magistrati, che pure hanno combattuto insieme per migliorare le condizioni della giustizia nel nostro paese. Mi sia permesso di affermare che si è trattato di una fuga dalle responsabilità; mi dispiace dirlo, ma è così.

L'altro giorno mi sono recato a Palazzo di giustizia per una piccola cosa; «una ottima» giudice mi ha fatto, giustamente dal suo punto di vista, aspettare fino a mezzogiorno perché prima era «in agitazione». Quando ha smesso di «agitarsi» si è mostrata molto cortese, ma ho saputo che in realtà i fascicoli relativi alla causa che mi interessava li aveva a casa e che nemmeno ricordava il fascicolo che conteneva i nomi dei personaggi legati ad un evento estremamente importante. Di conseguenza, tra le memorie e le dolcezze perdute, sono emerse le cose che si potevano fare in modo migliore. Attualmente negli uffici i documenti spesso non sono a disposizione di chi li chieda per consultarli, al fine di un chiarimento reciproco.

Ma allora il problema non riguarda solo i mezzi e gli strumenti, ma anche il modo di lavorare. Si tratta di una tematica più grave che va affrontata con concretezza. Il ministro ha in passato posto il problema della «priorità» tra misure attuative e necessità di dare un colpo di acceleratore; in quella circostanza io fui dalla parte di coloro che erano per la seconda soluzione, perché in certi momenti bisogna superare il dosso. Quando la strada diviene più pianeggiante o addirittura in discesa, per lavorare meglio si può magari utilizzare il freno delle correzioni.

Dobbiamo realizzare un processo rapido ed immediato, magari facendo ricorso anche a sanzioni severe: i giudici non hanno a disposizione solo i minimi di pena, ma possono decidere se dare o meno le attenuanti generiche. Ad esempio, io sono uno dei pochi che recentemente non hanno visto applicate le attenuanti generiche. Ma non sono qui a piangere: me ne dorrò in Cassazione. È importante però

sottolineare che le pene non debbono essere necessariamente minime.

Se si stabilisce quindi che nel rapporto tra delitto e pena vi è la valutazione severa del giudice, nel momento in cui la pena poi sarà quantificata — brutta parola! — si dovranno stabilire anche le modalità con le quali il cittadino condannato potrà godere di benefici grazie all'attendibilità ed alla probità conquistate all'interno del carcere.

Il fatto che il detenuto possa uscire dal carcere e contattare qualcuno non deve portare ad incrudelire la legge nei confronti di coloro che invece sono disponibili a rispettare le regole e non deve portare ad assumere un atteggiamento che mi permetto di definire controriformista e quindi preoccupante. Infatti, con la legge in questione, che è velleitaria ed ipocrita, non siamo in grado di modificare le situazioni che riguardano la giustizia e l'ordine pubblico.

Desidero anticipare fin d'ora che nel corso dell'esame degli articoli di questo decreto-legge voterò in favore di ogni emendamento che mi parrà giusto e in grado di modificare il provvedimento. Non mi sentirò per questo considerato meno affidabile da parte della maggioranza o delle solidarietà politiche che mi sono usuali perché le scelte devono essere fatte prescindendo dalle comodità di appartenenza.

Nonostante la stima e l'affetto che nutro nei confronti dei colleghi della maggioranza competenti in materia, non ho voluto partecipare alle loro riunioni, perché non credo che sui problemi della giustizia e dei diritti del cittadino vi possa essere una «questione» di maggioranza; vi sono solo questioni di coscienza, di diritto, che attengono ad un livello di civiltà del nostro ordinamento e delle nostre istituzioni, dalle quali non è giusto recedere.

Sono convinto, onorevole ministro Vassalli, che dentro di sé lei la pensa come me; sono convinto che anche lei non ritiene questa legge, se modificata, in grado di rappresentare una remora a non compiere atti criminosi e criminogeni per chi abbia avuto la fortuna di poter uscire dal car-

cere. D'altra parte, nelle coscienze dei colleghi della maggioranza, persino in uomini rigorosi e severi come Casini, mi pare di aver colto un sentimento di equilibrio e non di squilibrio.

Pertanto, signor ministro, onorevoli colleghi, se ci sforzeremo di modificare il contenuto del decreto-legge al nostro esame per renderlo meno vessatorio e comunque per non spegnere la luce della speranza che abbiamo acceso insieme, io mi schiererò dalla parte di coloro che crederanno sia possibile modificare le cose senza infierire sugli uomini. Se pensiamo a quanti processi sono a carico di ignoti, a quante vicende non hanno séguito, se verifichiamo quanti sono i criminali contro i quali nemmeno si inizia l'azione penale, se constatiamo quante volte il cittadino addirittura rinuncia alla pretesa punitiva, al diritto di chiedere la giusta sanzione nei confronti di chi ha violato la legge perché non ha accesso neanche ai commissariati, alla fine è solo sul microscopico residuo di coloro che hanno avuto la «disgrazia» di essere condannati che si incrudelisce la legge, e lo Stato, facendo la faccia feroce, realizza non i figli di Beccaria ma quelli dei Borboni.

Ritengo che tutto questo sia un errore, che sia «passatista» e non all'altezza dello sforzo fatto insieme finora. Inoltre, se a distanza di tre o quattro anni dall'approvazione della «legge Gozzini» o a distanza di un anno o poco più dalla riforma del codice di procedura penale un Governo, che ha avuto il merito di operare queste scelte e una maggioranza allargata, che ha avuto la responsabilità di proporle, fanno marcia indietro, siamo di fronte ad un fatto politicamente rilevante, ad una prova macroscopica di imprevidenza e di improvidenza.

Se su un tema come questo, che riguarda la dignità del cittadino nei confronti di se stesso e della collettività, abbiamo operato una scelta così importante, imponente e qualitativa dalla quale si recede, allora è necessario assumere provvedimenti politici diversi.

I ministri dell'interno e di grazia e giustizia, i capigruppo delle maggioranze vec-

chie e nuove che si sono formate dovrebbero guardarsi allo specchio e domandarsi se abbiano sbagliato ieri o se stiano sbagliando oggi. È una comodità che ci prendiamo quella di credere, con una grida manzoniana, di poter risolvere il problema della giustizia nel nostro paese? Questa è la domanda che mi pongo in maniera autocritica.

Basta una quota modestissima, anche pari ad un seicentotrentesimo, di responsabilità all'interno di un Parlamento per far sì che qualunque cosa si dica sia almeno la prova della fiducia nei confronti degli altri, dell'attendibilità che si attribuisce alle istituzioni, del valore (derivante anche dalla nostra esperienza personale) di essere sinceri quando si parla dei delitti e delle pene, di ciò che l'uomo non dovrebbe fare e dovrebbe quindi temere. Affinché il non fare appartenga alla morale oltre che al diritto e il temere appartenga alla giustizia anziché alla paura, credo che sia necessario fare uno sforzo per migliorare il provvedimento in esame.

Occorre razionalizzare taluni aspetti del decreto-legge affinché non si pensi che lo Stato italiano applica una misura così elastica, così aleatoria, così alternativa nella diversità delle opzioni da non rappresentare una scelta sicura, di diritto, ma semplicemente una scelta dettata dalla convenienza. Mi auguro che non sia così. Ho parlato con molta sincerità ed anche con qualche venatura di malinconia; quando in persone come noi, che si sono occupate di questi problemi per tanti anni, vengono suscitate riflessioni di questo genere, vuol dire che qualcosa deve essere cambiato, non in peggio ma in meglio (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*, Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, sono fermamente convinto che il compito di un relatore sia sempre arduo,

se è vero che deve attenersi al dibattito svoltosi in Commissione e in aula e che deve dare una visione della discussione nel suo complesso unificante e coerente con lo spirito delle normative dibattute in Parlamento.

Non ho difficoltà ad affermare che la sintesi che oggi il relatore deve fare nello svolgimento del compito assegnatogli è alquanto difficile ed ardua rispetto al provvedimento di cui stiamo discutendo ormai da alcune settimane. Dal dibattito che si è svolto prima in Commissione in sede referente e poi in aula è risultata evidente una volontà di maggioranza, di una maggioranza che va al di là di quella di Governo, di apportare sostanziali modifiche al decreto-legge emanato il 13 novembre scorso. Ma, a prescindere dalle responsabili e più o meno condivisibili parole pronunciate in quest'aula dall'onorevole Biondi, a me è sembrato e sembra che non vi siano dubbi sulla necessità ed urgenza, nonché sulla stessa costituzionalità del decreto legge *de quo*.

Anzi, a prescindere dalle due votazioni effettuate, l'una sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e l'altra sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ho colto anche la volontà largamente maggioritaria della Camera di concludere al più presto possibile l'iter del provvedimento, volontà della Camera che deriva (perché non dirlo?) soprattutto dall'esame che si è fatto dei primi tre articoli del provvedimento (cioè del capo I), concernente la cosiddetta «legge Gozzini».

La necessità e l'urgenza di intervenire derivano dal fatto che attualmente, poiché il decreto-legge sta producendo i suoi effetti, restrizioni notevoli sono state apportate alle regole che disciplinano il sistema carcerario. Tante di quelle agevolazioni alternative alla detenzione a carcere, che, come ricordava il collega Biondi, sono state introdotte prima nel 1975 con la modifica dell'ordinamento carcerario e successivamente, in modo più consistente, con il varo nel 1986 della cosiddetta «legge Gozzini», non possono essere più godute dalla popolazione carceraria.

E quando parlo di popolazione carceraria, mi riferisco evidentemente a coloro i quali sono stati condannati con sentenza passata in giudicato ed hanno già espiato un determinato periodo di pena, cioè ai detenuti considerati dalla giustizia colpevoli. Da qui, ripeto, derivano la necessità e l'urgenza di intervenire immediatamente. In un sistema democratico, in uno Stato democratico, gli uomini non si dividono in categorie di «serie A» e di «serie B» e poiché sono ormai prossime le festività natalizie, non è giusto sottrarre ad alcuno la speranza di congiungersi, anche temporaneamente, con la propria famiglia, con i propri affetti, con i propri cari; ciò non sarebbe umano e comprensibile.

Nella volontà di una larga maggioranza della Commissione e dell'Assemblea di Montecitorio io ho colto (l'ho già detto nella mia relazione e lo ribadisco ora nella replica) il riflesso dell'allarme sociale che fatti emblematici intervenuti nell'ultimo periodo hanno creato nell'opinione pubblica. Ma dalla discussione è emersa anche l'esistenza di una certa forma di disinformazione che la stampa (vorrei dire volutamente) ha cercato di ingenerare nell'opinione pubblica. Quando ai non addetti ai lavori si prospettano fatti molto gravi che possono essere facilmente assimilati ai tragici episodi che si sono verificati nel periodo più crudo del terrorismo; quando l'opinione pubblica, che non può e non deve essere competente dei problemi della giustizia, è portata a giudicare fatti di barbarie e di efferatezza quali quello dell'assassinio del giudice Livatino perpetrato ultimamente ad Agrigento, è facile che si ingeneri confusione.

L'opinione pubblica è frastornata — è soprattutto su questo punto che intendo soffermarmi — da provvedimenti contraddittori di una corte d'assise che concede, al fine di consentire il completamento degli studi universitari, gli arresti domiciliari ad uno degli autori morali dell'assassinio del generale Giorgieri e, contemporaneamente, nega la stessa misura nei confronti di un altro imputato dello stesso delitto.

L'opinione pubblica non fa differenzia-

zione tra la scarcerazione e gli arresti domiciliari, perché ritiene che in fin dei conti la misura degli arresti domiciliari costituisce una scarcerazione dell'imputato o del detenuto definitive. Ebbene, non c'è dubbio che l'opinione pubblica di fronte a fatti del genere è frastornata ed è portata a colpevolizzare, nel caso in oggetto, la cosiddetta «legge Gozzini», quella legge che ha portato, come tutti abbiamo detto, la speranza e la pace sociale non solo nelle carceri ma soprattutto in tutto il paese.

Onorevole Presidente, onorevoli ministri, debbo ribadire in questa sede che a seguito dei fatti sconcertanti e vergognosi di Gela non si rendono necessarie alcune modifiche delle leggi ordinarie vigenti. Signor ministro dell'interno, possono essere altresì necessari esami dettagliati ed oculati delle leggi, anche se a volte ciò è superfluo e retorico, da parte delle Commissioni parlamentari o di quella che ormai può chiamarsi «supercommissione» parlamentare bicamerale dell'antimafia. Ma vi è poi bisogno di una maggiore certezza da parte delle forze dell'ordine perché non è concepibile, anche per chi conosce la situazione caotica ed incresciosa in cui versano attualmente alcune regioni d'Italia, che possano verificarsi criminali simili a quelli accaduti a Gela.

Ho detto e ripeto: la strage compiuta a Gela alcuni giorni fa da parte di assassini privi di qualsiasi scrupolo, anche se, come sembra, di giovane età, sta a dimostrare che le forze dell'ordine non controllano il territorio. Anzi — ahimé — risulta addirittura che il territorio è sotto il controllo delle forze della malavita e della criminalità organizzata ed eversiva. Ed a ciò il Governo deve porre rimedio subito e per questo non ha bisogno di alcuna legislazione speciale.

Ecco perché, dal dibattito è emerso che spesso e volentieri (per non dire sempre) l'allarme sociale ed il turbamento che si sono creati hanno distolto l'opinione pubblica da quella che è giusta interpretazione ed anzi ne hanno favorita volutamente una errata. Sto parlando della cosiddetta «legge Gozzini», sulla cui efficacia ed opportunità a me pare che non vi possano

essere dubbi; né è pensabile che rispetto ad essa si possa tornare indietro. Il danno sarebbe incommensurabile.

Dalla discussione svoltasi in Commissione e in aula è emerso un dato inequivocabile: la scelta compiuta dal Parlamento in ordine alla «legge Gozzini» (come hanno sottolineato tutti i colleghi intervenuti ed in particolar modo l'onorevole Biondi) è stata giusta ed opportuna.

Inoltre sia i direttori delle case circondariali di Palermo, di Roma e di Milano (i quali ci hanno fornito una visione geograficamente completa del panorama carcerario italiano), sia il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, Amato (che ci ha fornito dei dati statistici molto precisi), ci hanno confermato l'utilità della «legge Gozzini».

Signor Presidente, ho sempre affermato che le statistiche, se esaminate nella loro generalità, rappresentano un valido supporto della «legge Gozzini». Infatti nel quinquennio 1986-90 su 112.513 detenuti che hanno beneficiato della legge solo 1.719 sono evasi, cioè l'1,53 per cento. Però di fronte a questa considerazione di fondo, che dà contezza della positività e dell'efficienza della legge, è allarmante un dato settoriale specifico. Vi è infatti qualcosa che nell'applicazione della legge Gozzini non ha funzionato. Lo stesso Amato ha ribadito che la legge è buona, deve rimanere, ma necessita di alcune modifiche.

Il dato emblematico, signor Presidente, ministro Scotti, si riferisce ai reati commessi da coloro che sono evasi. Su 1.719 evasi, il 23,48 per cento era stato ritenuto colpevole di delitti mafiosi, il 9,50 per cento di reati connessi al traffico ed al commercio di droga, l'8,15 per cento di reati ex articolo 630 del codice penale, cioè sequestro di persona a scopo di estorsione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sommando le tre percentuali rileviamo che circa il 40 per cento — per l'esattezza il 41,13 per cento — dei detenuti evasi era stato giudicato colpevole di reati per droga, per sequestro di persona e per delitti di mafia.

Questo è un dato allarmante, un dato che

deve far riflettere il Parlamento; è un dato indubitabile che con senso di responsabilità, a prescindere dalle inevitabili e illegittime differenze di opinioni di un Parlamento democratico, deve indurci ad una emenda, anche e soprattutto perché è stato fornito dal massimo dirigente degli istituti di prevenzione e pena. Ripeto: è evaso ben il 41,13 per cento di quanti sono stati ritenuti colpevoli di reati estremamente allarmanti, proprio di quei reati oggetto di questo decreto-legge, in particolare del suo articolo 1 così come modificato da un emendamento presentato dal gruppo comunista ed approvato dalla maggioranza della Commissione. Ciò sta a dimostrare che della legge Gozzini, che rimane un valido e necessario strumento legislativo, che deve continuare a svolgere i suoi positivi effetti nell'ambito dell'amministrazione carceraria e della giustizia in genere, qualcosa deve essere modificato.

E quindi non mi meraviglia, così come ho già detto nella mia relazione, che ormai da tempo ci si sia indirizzati alla modifica di alcuni aspetti di detta legge. Del resto, con la stessa amplissima maggioranza con la quale è stata approvata tale legge, nel marzo scorso è stata approvata anche la nuova legge antimafia, la legge n. 55 del 1990. In quel momento il legislatore non era sollecitato dall'allarme sociale o da quella turbativa che hanno creato i fatti di sangue di cui ho parlato od ancora dalle interpretazioni discutibili ed opinabili di alcuni magistrati della Corte d'assise nella concessione o meno degli arresti domiciliari agli assassini del generale Giorgieri. Ebbene la Camera, la Commissione giustizia, il Parlamento quasi all'unanimità ha licenziato la legge n. 55 al cui articolo 13 è espressamente stabilito che non possono essere concessi i premi previsti dalla legge Gozzini se prima non vengono acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Il Parlamento ha, dunque, votato una legge con la quale viene limitato il potere del magistrato nel concedere i cosiddetti permessi premio a chi si trovi nella astratta condizione di poterne godere se non risulti avere collegamenti con la mafia.

Non mi scandalizzerei, allora, se con il

decreto-legge, soprattutto dopo l'approvazione di alcuni emendamenti in Commissione in sede referente, in definitiva ridimensioniamo la possibilità dell'elargizione delle pene alternative previste dalla legge Gozzini, sulla base dello spirito informatore dell'articolo 13 della legge n. 55. Tra l'altro questa norma, a prescindere dalle differenti posizioni politiche, mi pare non possa essere critica né messa in dubbio perché qualsiasi uomo di buon senso non può che essere d'accordo sul fatto che un permesso premio, la concessione degli arresti domiciliari o della semilibertà, l'affidamento al lavoro sociale all'esterno non sono consigliabili per chi, in espiazione di pena, non dimostri di avere interrotto i suoi collegamenti con la delinquenza organizzata: si tratterebbe in concreto di un incentivo a tornare a commettere, una volta fuori dal carcere, nuovi delitti di stampo mafioso con i vecchi complici.

L'indirizzo assunto dal Parlamento quasi all'unanimità nel marzo scorso è stato ribadito dalla approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge n. 4637 in materia di sequestri di persona, in quanto l'articolo 7 di tale provvedimento recita testualmente: «Nei confronti dei condannati per il delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo, per quello di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti e per quelli commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale i permessi premio, la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la riduzione della pena per la liberazione anticipata non possono essere concessi, salvo che sia accertata la cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o della scelta eversiva o di criminalità».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che circa questo aspetto il provvedimento al nostro esame, nel testo emendato a larga maggioranza in sede referente, si indirizzi nell'alveo della nuova legisla-

zione varata nell'ultimo periodo, soprattutto con la legge n. 55 del marzo 1990, la cosiddetta Rognoni-La Torre-bis, riferendosi specificamente alle misure antimafia. Si tratta, peraltro, di un indirizzo accolto in materia di sequestri di persona come già detto da ampi versanti parlamentari, ben al di là della maggioranza.

Considerata la questione in questi termini, non v'è da scandalizzarsi ed anzi occorre affermare che il provvedimento in esame, con le modifiche apportate in Commissione, centra l'obiettivo di rispettare i principi che sono alla base della legge Gozzini, essendo nostra intenzione non retrocedere dall'indirizzo garantista e nuovo, assunto in questa legislatura con l'approvazione del nuovo codice di procedura penale, che reca il nome del ministro Vassalli, un uomo — lo dico senza indulgere ad elogi — che, grazie alla propria cultura e professionalità, grazie al modo composto e responsabile con cui ha diretto il Ministero di grazia e giustizia, ha avuto l'onore e la possibilità — di questo nessuno può nutrire dubbi — di portare una valida produzione legislativa assai rilevante all'esame di un Parlamento che nel passato — nessuno può negarlo — era stato latitante riguardo ai problemi della giustizia.

GIULIO MACERATINI. Permesso premio!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Guardiamo le cose da un punto di vista generale, Maceratini. Debbo darti atto che anche da parte tua, oltre a espressioni di viva e costruttiva critica, sono venuti consensi al nuovo indirizzo che abbiamo potuto assumere in Commissione grazie allo sforzo di tutti. Come dicevo, abbiamo oggi la possibilità di emendare il decreto-legge su questo punto, modificando soprattutto alcuni suoi presupposti grazie al vasto accordo raggiunto tra alcuni gruppi.

In primo luogo vorrei fare riferimento alla irretroattività della norma: a prescindere dal fatto che si tratti di norma sostanziale, procedurale o di comportamento non vi è dubbio che, se dovesse trattarsi di norma retroattiva, lederebbe quanto meno nello spirito la Costituzione, in riferimento

all'articolo 25 che non prevede la retroattività della norma penale.

Infatti, la Commissione in sede referente ha modificato l'articolo che riguarda il congelamento per 5 anni della legge Gozzini, perché implicava la retroattività della legge.

Per quanto riguarda l'interpretazione di norme procedurali (che la Commissione non ha trattato e che il Comitato dei nove ha deciso di approfondire), come quelle contenute all'articolo 2 del decreto-legge, che prende in considerazione il combinato disposto degli articoli 274 e 275 del nuovo codice di procedura penale, inerenti all'esigenza di custodia cautelare obbligatoria, contraddicendo lo spirito del nuovo codice di procedura penale (che ha abolito in effetti l'obbligatorietà del mandato di cattura), si è rilevato che con l'articolo 2 si avrebbe una presunzione di colpevolezza relativa, salvo prova contraria (una presunzione, quindi, non *iuris et de iure* ma *iuris tantum*) e si verificherebbe soprattutto un'inversione dell'onere della prova sulla motivazione del provvedimento di carcerazione preventiva. Anche a tale riguardo sussistono molte possibilità di incontro e non ritengo sia da scartare l'emendamento presentato dal gruppo comunista che, non stravolgendo l'indirizzo del nuovo codice, chioserebbe l'articolo 275 aggiungendo al comma 3 (che recita: «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata») la seguente proposizione: «nonché quando, per specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, debba ritenersi che lo stesso mantenga collegamenti con la criminalità organizzata».

Anche in questo caso, signor Presidente, onorevoli colleghi, ritorniamo allo spirito della nuova legge anti-mafia — n. 55 del 1990 — e del suo articolo 13 che ha limitato, come ho avuto modo di dimostrare, la sfera di applicazione della legge Gozzini per quanto riguarda i colpevoli che non abbiano interrotto i loro collegamenti con la delinquenza organizzata.

Oltre a questo elemento vorrei affrontare la questione della trasparenza sulle

autonomie locali, specificamente sulla revisione dello stesso articolo 19 che verrebbe — così come formulato dal decreto-legge — ad essere in contrasto, per una legislazione che definirei schizofrenica, con lo spirito e la sostanza della riforma della legge sugli enti locali, la recente legge n. 142 e la legge n. 241, approvate da questo Parlamento nel giugno scorso, e con gli emendamenti presentati (in un primo tempo dal sottoscritto nella sua qualità di relatore) e oggi dalla maggioranza di Governo, i quali hanno trovato ampi consensi nella stessa opposizione. Tali emendamenti si indirizzano verso un criterio che dovrebbe dare la possibilità al prefetto di un solo controllo di legittimità che, allo stato, viene riconosciuto alle minoranze nei consigli comunali e provinciali.

In definitiva, credo che sussista la possibilità di pervenire alla ratifica entro 60 giorni di questo decreto-legge che consentirà di dare fiducia e pace sociale non solo ai cittadini, ma soprattutto a coloro i quali sono sottoposti ai rigori della legge nelle carceri italiane e, quindi, anche alle loro famiglie.

Il decreto in discussione deve essere convertito immediatamente, prima delle festività natalizie, affinché i benefici della legge Gozzini possano essere goduti da tutti quei condannati che risultino non avere collegamenti con la mafia e la delinquenza organizzata. Ritengo opportuno — come ho già sostenuto poc'anzi — garantire la pace sociale anche nelle carceri, che sono luoghi di espiatione e di pena. Oltre a questa pace sociale deve essere garantita la speranza per il recluso di una sua risocializzazione attraverso le misure alternative della detenzione di cui alla legge Gozzini.

In conclusione, onorevole Presidente, ritengo che le modifiche apportate al decreto-legge, attualmente all'esame di questa Camera, ci consentiranno di approvare una legge che, come è doveroso in uno Stato democratico, tenga conto degli articoli 25 e 27 della Costituzione, una legge che risponda ad una concezione democratica e moderna della pena che deve tendere — come è scritto e consacrato nel detto articolo 27 della Carta costituzionale —

alla rieducazione del condannato ed alla sua risocializzazione.

Con questo spirito il relatore ritiene di aver offerto il proprio modesto contributo per giungere ad una visione unificante di una materia delicata e complessa soprattutto per il difficile momento nel quale ci troviamo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, cercherò di rendere questa mia replica non troppo lunga dati i tempi e lo slittamento ad oggi, nonostante l'importanza del decreto-legge e della sua conversione in legge e la rilevanza e l'ampiezza della discussione sulle linee generali che si è testé conclusa.

Non mi dilungherò eccessivamente per tre intuibili ragioni. Innanzitutto perché molte cose sono state già dette in Commissione giustizia nelle importanti sedute che sono state dedicate a questa materia, sia pure ad una parte soltanto dell'articolato, con più ampi sviluppi nel corso della discussione generale che precedette quell'esame.

In secondo luogo perché il sottoscritto si occuperà soltanto delle parti penali e parapenali del provvedimento lasciando la materia amministrativa alla competenza del ministro dell'interno.

Infine perché ormai, esaurita la discussione e la votazione sulle questioni di urgenza e di necessità e su quelle pregiudiziali di costituzionalità variamente sollevate, la discussione più interessante sarà quella sugli emendamenti, alla quale il Governo parteciperà doverosamente esprimendo il proprio punto di vista, che sarà — senza che in questo momento io possa ancora assumere alcun impegno — orientato alla duplice esigenza di rivendicare le ragioni di fondo del provvedimento attualmente in vigore e di tenere conto delle posizioni della maggioranza dell'Assemblea in quanto non stravolgano i contenuti essenziali del provvedimento stesso e non rinneghino le ragioni che ne sono alla base.

Tuttavia, qualche considerazione essenziale di ordine generale mi deve essere consentita, sia per ribadire quanto ebbi l'onore di spiegare in Commissione, sia per esprimere molto sommessamente e rapidamente le posizioni del Governo quanto alla costituzionalità del provvedimento; si tratta di questioni che se — come ho già detto — sono state formalmente risolte con il voto, potranno aleggiare nella discussione sul merito e sulle quali il Governo non ha, per la consuetudine vigente in questa Camera, avuto la facoltà di interloquire nella sede propria. Questa non è una specie di rivalsa avvocatizia ma la testimonianza dell'alta considerazione in cui il Governo tiene alcuni argomenti sviluppati dalle opposizioni, oltre che dello scrupolo con il quale il Governo stesso, nel momento in cui adotta l'eccezionale iniziativa del legiferare, si fa carico anche di questi aspetti.

La necessità di provvedere con alcune misure urgenti contro la crescita ogni ora più allarmante della criminalità organizzata ed anche di impressionanti fatti criminali non è stata, all'epoca del decreto e prima di esso, posta in rilievo soltanto dalla reazione di una pubblica opinione estremamente allarmata e reattiva ad episodi mostruosi e a libertà o semilibertà inaccettabili. Come ebbi già occasione di rilevare nel mio intervento in Commissione giustizia il 5 dicembre scorso, le misure sono state sollecitate in numerose sedi istituzionali, che gioverà ricordare rapidamente.

In data 24 settembre il Presidente della Repubblica, indirizzandosi al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, con messaggio inviato anche ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ricordava come recenti episodi avessero confermato il carattere straordinario della situazione della giustizia, dell'ordine e della sicurezza pubblica, specialmente in alcune zone del paese, e ricordava che tutto ciò imponesse a suo avviso l'adozione non di provvedimenti eccezionali ma di misure straordinarie politiche, amministrative e legislative che, pur ponendosi nell'ambito della Costituzione e dei prin-

cipi europei sui diritti dell'uomo, mettessero in grado di fronteggiare più adeguatamente la crescita di una terribile criminalità.

In relazione a ciò, il Presidente stesso promuoveva un incontro con gli uffici direttivi della magistratura di tre regioni d'Italia, al fine di ascoltare anche i loro suggerimenti. All'iniziativa aderivano il Presidente del Senato ed il Presidente della Camera, mentre il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura organizzava gli incontri. All'inizio di questi ultimi, il 12 novembre, il Presidente della Repubblica ribadiva testualmente la necessità dell'adozione da parte del Governo di provvedimenti urgenti in materia legislativa, esecutiva ed organizzativa.

A sua volta, nel suo discorso di apertura degli incontri, che si svolsero lo scorso mese, il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura indicava, tra i temi più attuali ed urgenti, quelli di un più efficace coordinamento informativo ed operativo tra le forze di polizia e tra queste e l'ordine giudiziario, meccanismi e procedure di più attenta valutazione dei benefici previsti per i detenuti, l'adozione di sistemi più efficaci per la protezione dei pentiti nonché misure più incisive per impedire infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni locali: tutte cose alle quali il Governo ha appunto inteso provvedere sia con il decreto-legge oggi in esame sia con i quasi contestuali disegni di legge, nel cui quadro il decreto-legge va considerato.

In modo particolare, per quanto riguarda il settore della giustizia, non posso non ribadire che il decreto in corso di conversione si inserisce in un più ampio contesto di iniziative governative assunte quest'anno e volte a far fronte ai problemi posti dalla criminalità organizzata.

Tra queste meritano, in particolare, di essere rammentate: il disegno di legge n. 4637, presentato il 1° marzo 1990 — testé ricordato dall'onorevole Alagna —, recante disposizioni concernenti nuove misure per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona. In secondo luogo, le modifiche all'ordinamento giudiziario apportate con il «pacchetto» del luglio

scorso, approvato nella scorsa settimana dalla Commissione parlamentare dei «quaranta», ed ormai pronto nella sua veste di decreto-legislativo: si tratta di misure che in largo modo vengono incontro alle esigenze prospettate in sede di parere dalla Commissione affari costituzionali di questa Camera, nonché dai capi degli uffici direttivi delle magistrature meridionali nel corso degli incontri a cui mi sono prima riferito. In terzo luogo, il gruppo di disegni di legge da ultimo approvati in sede di Consiglio dei ministri, fra i quali assumono particolare rilievo ai fini che qui interessano quelli concernenti: nuove disposizioni in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia; attenuanti in tema di collaborazione per reati di criminalità organizzata; modifiche in tema di durata della custodia cautelare; durata delle indagini preliminari. Né è da escludere — al contrario, ciò può essere ipotizzato — che altre proposte vengano accolte fra le numerose indicate dalla magistratura, segnatamente da quella siciliana nei ricordati incontri dello scorso mese di novembre.

Con riferimento a tali incontri mi corre però l'obbligo di precisare — come del resto è noto agli insigni parlamentari presidenti delle Commissioni permanenti o bicamerali interessate, che a quegli incontri hanno presenziato — che particolare accento è stato posto, perfino in toni di dichiarata sorpresa per l'insufficienza dell'iniziativa del Governo, sulla crescita della criminalità come frutto di una stagione legislativa «allegria e spensierata, causa non ultima dello stato di irrecuperabilità dell'ordine pubblico in Sicilia e, più in generale, nel meridione»: parole testualmente pronunciate dal presidente della corte d'appello di Palermo il 13 novembre, che invocava anche di porre finalmente fine a quella stagione. Le trascrizioni si trovano nei fascicoli all'uopo raccolti dal Consiglio superiore della magistratura e già pervenuti per quanto riguarda le trascrizioni delle magistrature siciliane.

A proposito delle modifiche introdotte dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge alla cosiddetta legge Gozzini, il

presidente della corte d'appello di Caltanissetta — dove è noto quali tassi di criminalità siano stati raggiunti — lamentava nella stessa mattinata del 13 novembre di essere rimasto deluso nell'apprendere che la sospensione riguarda soltanto autori di reati eccezionalmente gravi e non, invece, la generalità dei soggetti legittimati a beneficiarne. «Affermo — egli aggiungeva — che la legge in questione (la legge Gozzini) salvo eccezionali casi che giustificano la sua sopravvivenza ha dato non una cattiva, ma una pessima prova e merita quindi di essere abrogata o, quanto meno, sospesa». Sempre a proposito della cosiddetta legge Gozzini, il già citato presidente della corte d'appello di Palermo ebbe in quella circostanza a rimproverarmi per aver detto due giorni prima, in una visita ai detenuti del carcere di Poggioreale in Napoli, che purtroppo, di fronte a gravi episodi di criminalità, il Governo aveva dovuto adottare le misure di cui discutiamo. Quel «purtroppo» egli proprio non si sentiva di perdonarmelo.

ALDO RIZZO. È opinione personale, ministro.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, ma si tratta di sedi istituzionali e di persone chiamate ad esprimersi in quelle sedi.

ALDO RIZZO. È la meno competente a parlare, forse.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Potrei citare ancora quello che si disse da parte di altri magistrati in quella circostanza a proposito degli arresti domiciliari o di altre misure alternative alla custodia in carcere per gli imputati di reati sia gravi sia minori («per i delinquenti qualificati — fu testualmente detto — quanto per quelli comuni»). Si segnalò — testualmente — «l'esigenza, avvertita non solo dagli operatori, ma dall'intera collettività sociale, di impedire, con misure giustamente rigorose e rispettose delle legittime aspettative degli onesti, che persone

pronte ad ogni genere di delitti continuino a circolare indisturbate, pronte a ripetere le loro gesta, ovvero per una via o per l'altra acquistino la libertà subito dopo essere state arrestate, con grave beffa delle forze di polizia, o al più impedire che esse siano autorizzate a soggiornare comodamente, con risibile limitazione della libertà, nella propria abitazione».

L'attuale decadimento complessivo dell'ordine e della sicurezza pubblica veniva considerato come originatosi quando le porte del carcere sono state aperte a tutti, salvo a pochissimi, e si invocava ancora la soppressione o almeno la sospensione *sine die* delle attuali norme concernenti le misure alternative alla custodia in carcere.

Anche un presidente di tribunale in provincia di Catania disse testualmente: «La pena inflitta con sentenza passata in giudicato deve essere scontata interamente e nella casa di reclusione. Niente sconto di pena, permessi, licenze o arresti domiciliari, tutte misure frutto di perdonismo tipicamente italiano. È vero che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, ma la rieducazione deve avvenire in carcere. Se le strutture carcerarie sono inadeguate si migliorino e si attrezzino; ma rimangano il solo luogo ove il condannato possa trascorrere i suoi giorni, trattato con umanità ma pur sempre consapevole del male fatto alla collettività. Si eviterebbe così anche lo sconcerto» — e qui dunque entriamo nel campo del trattamento degli imputati — «che provano le persone offese dal reato e con esse l'intera collettività, dovuto alla brevità del tempo che solitamente trascorre la consumazione del reato e l'esodo dal carcere».

Si andava, come si vede, assai al di là del diritto penitenziario, invocandosi da taluno la revisione delle norme considerate troppo larghe concernenti la sospensione condizionale della pena e il perdono giudiziale, da ricondursi quanto meno nei limiti del codice Rocco, che furono modificate, come è noto, nel 1974.

Tutti, poi, invocavano quel maggiore coordinamento delle forze di polizia che il Governo ha inteso realizzare in parte con il

decreto-legge in oggetto e in parte con il pacchetto *ex* articolo 7, della legge delega dello scorso luglio, sul quale recentemente si è espressa favorevolmente pur con qualche proposta di modificazione, la Commissione parlamentare dei «quaranta».

Per obiettività, avendo citato taluno di detti interventi, sento il dovere di aggiungere, anche se si tratta di cose a tutti note, che i suddetti magistrati segnalavano anche come causa di impunità e del correlato allentamento della prevenzione generale dei reati le difficoltà frapposte dalle norme del codice o dall'ordinamento giudiziario (soprattutto per quanto riguarda le procure circondariali presso le preture e l'accresciuto loro carico di lavoro rispetto a quello del tribunale), le carenze strutturali (segnatamente l'insufficienza del personale, gli organici non soltanto non coperti ma troppo ridotti, gli eccessi di permessi sindacali al personale ausiliario e quant'altro). Ma un punto ricorrente fu l'attacco a un sistema penale troppo orientato su una impostazione definitiva, con accento tutt'altro che favorevole, come garantista.

A questo punto mi sembrerebbe già giustificata l'urgenza del provvedimento realizzato dal Governo, tenendo conto non di punti di vista estremi ma di un allarme diffuso. L'onorevole Rodotà, come del resto altri, ha sostenuto in questa aula e fuori l'inopportunità, anzi l'illegittimità di intervenire con decreti-legge in materia di libertà personale. Mi limito a ricordare che questa è invece una costante del periodo repubblicano, non meno che di quello precedente, come si potrebbe dimostrare con una elencazione che qui sarebbe troppo lunga. Del resto pochi conoscono questa realtà meglio dell'onorevole Rodotà che, se non sbaglio, era tra in consiglieri del ministro della giustizia nella primavera del 1974, quando fu varato il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, poi convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che per la prima volta con i suoi primi articoli introdusse, intendendo anche reagire a sconcertanti scarcerazioni, modifiche fortemente restrittive, per l'aumento dei ter-

mini e per la previsione di sospensione dei termini stessi, all'articolo 272 del codice di procedura penale in materia di scarcerazione automatica. Eppure, per altro verso, quella del citato decreto-legge del 1974 rimane la riforma più importante che abbia subito la parte generale del codice Rocco da sessant'anni a questa parte.

Con decreto-legge furono modificati — lo ricordo a me stesso — il regime delle circostanze, quello del concorso di reati, quello della continuazione, quello della recidiva e quello della sospensione condizionale della pena. Ma quando si tratta di attaccare l'attuale Governo la memoria dei precedenti storici subisce degli svaniamenti.

Vorrei terminare questo mio esordio dedicato a richiamare alcune delle spinte istituzionali a cui il Governo ha inteso rispondere, ricordando anche il documento elaborato dalla Commissione parlamentare antimafia approvato definitivamente in 19 settembre 1990. In esso era contenuta una serie di proposte alla gran parte delle quali — interpellato nel corso di un'audizione — ritenni di essere in grado di rispondere favorevolmente. Una parte di esse hanno formato oggetto dei disegni di legge già presentati a questo ramo del Parlamento; altre hanno formato oggetto del presente decreto-legge; per altre ancora intendiamo procedere utilizzando l'articolo 7 della legge-delega del 16 febbraio 1987, n. 81.

Ritengo opportuno affrontare fin da ora un argomento che in Commissione si è rivelato fonte di perplessità e che è stato ripreso anche in quest'aula; esso riguarda il nuovo regime proposto per le intercettazioni telefoniche nei casi dei processi per i reati più gravi; e dico più gravi perché — senza indugiare ora in un'illustrazione che potrà essere effettuata nel momento in cui passeremo all'esame degli emendamenti, quando si affronterà questo tema — risulta chiaramente dalla disamina dell'articolo 267 del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 266, che la modifica concernente le intercettazioni telefoniche non riguarda tutti i reati ma solo quelli più gravi. Mi riferisco all'articolo 17 integrante il capo settimo del decreto-legge e

concernente appunto le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Contro tale articolo ha sferrato un attacco l'onorevole Rizzo. Per ora mi limito a dire che, valutando attentamente i confini segnati dalla legge-delega ora citata, avremmo effettivamente potuto operare con le procedure di cui all'articolo 7. Però, data l'urgenza che ci veniva prospettata e considerando che la Commissione dei «quaranta» era in quel periodo ancora gravata dell'esame di una serie di modificazioni quanto mai complesse e numerose risalenti alla fine di luglio e che per giunta noi avevamo aumentato il suo lavoro con proposte di proroga e altre modifiche concernenti le indagini preliminari nei processi secondo il vecchio rito tornati ai pubblici ministeri, abbiamo ritenuto di dover procedere con un provvedimento di immediata efficacia.

Si noti che le citate conclusioni della Commissione antimafia — che abbiamo attentamente seguito e in un certo senso attuato — segnalavano l'urgenza della situazione; inoltre in rapporto alle evoluzioni della tecnica e della criminalità organizzata il tema delle intercettazioni telefoniche manteneva ancora un notevole rilievo e per tale motivo abbiamo ritenuto di dover provvedere con decreto-legge. Se la Camera dovesse considerare necessaria al riguardo una riflessione ulteriore, il Governo può disporsi a trarne rispettosamente le conseguenze.

Credo opportuno passare ora agli altri aspetti di costituzionalità del provvedimento in esame anch'essi oggetto della discussione che si è svolta in quest'aula oltre che nelle Commissioni.

Intendo in particolare rispondere ai rilievi mossi sulla base degli articoli 3 (egualianza), 25 (irretroattività della legge penale) e 27 della Costituzione che concernono le parti del provvedimento di competenza del dicastero di grazia e giustizia.

La sospensione dei benefici di cui alla legge n. 663 del 1986 non viola alcuno dei citati principi costituzionali, a prescindere dalla sorte che potrà incontrare la sospensiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 nel seguito del dibattito.

Per quanto riguarda l'articolo 3 della Costituzione, è da rilevarsi che il provvedimento incide con efficacia limitata nel tempo su taluni istituti dell'ordinamento penitenziario in relazione a delitti di estrema gravità. Sicché da un lato non possono certo dirsi sospese nella loro integrità le previsioni che il legislatore, con propria scelta discrezionale, ha ritenuto di dettare per disciplinare le modalità di esecuzione della pena, funzionali al tendenziale recupero del condannato, mentre dall'altro è fin troppo evidente che la concessione di benefici che mirano alla risocializzazione possano e debbano trovare un calibrato temperamento in funzione della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza collettiva, anch'essi valori di rango costituzionale.

Quanto poi alla segnalata disparità di trattamento tra condannati, in rapporto alla pretesa retroattività del provvedimento ed alla violazione dei principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, i sospetti di incostituzionalità mi sembrano fondarsi su premesse metodologicamente dubbie. Le modifiche all'ordinamento penitenziario, infatti, oltre a non riguardare istituti di diritto sostanziale, come tali vincolati dal precetto dell'irretroattività (mi permetto di ricordare la famosa sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1982, che prese come riferimento un contesto di eccezionalità analogo a quello in cui si colloca l'attuale decreto), incidono su una fase — quella dell'espiazione della pena — rispetto alla quale la data del commesso reato si connota come un elemento normativamente inerte.

Ove così non fosse, si dovrebbe postulare l'esistenza di un vincolo costituzionale a mantenere inalterato tutto il quadro normativo concernente la disciplina dell'intero procedimento penale, degli istituti relativi all'esecuzione della pena e dei provvedimenti di carattere amministrativo (ad esempio i regolamenti carcerari) esistenti al momento della consumazione dell'illecito, quasi ad evocare una sorta di aspettativa costituzionalmente garantita per chi delinque a fruire di benefici o provvidenze

di vario genera qualificati, cristallizzati e intangibili, purché vigenti alla data in cui il delitto è stato consumato.

Questa tesi non mi pare fondata; come è noto, il decreto-legge (in particolare il comma 2 dell'articolo 3) esclude ogni retroattività rispetto a coloro che dei benefici già usufruiscano, non invece per coloro che hanno solo l'aspettativa di poterne usufruire in futuro.

Neppure pertinenti appaiono le segnalate censure di disparità di trattamento o di contrasto del decreto con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione. Quanto al primo profilo, infatti, il differente regime si fonda su ragionevoli presupposti che ruotano attorno alla specifica natura dei reati per i quali è intervenuta la condanna, mentre per ciò che concerne la funzione rieducativa della pena non può certo affermarsi che l'intervento normativo, specie nell'attuale quadro offerto della criminalità organizzata, assuma connotazioni tali da svilire i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena più volte affermati anche con riferimento alla fase esecutiva dalla stessa Corte costituzionale: si pensi, tra le altre, alla sentenza del 15 ottobre 1987, n. 343.

Onorevoli colleghi, non può dimenticarsi che la rieducazione non è esclusa né intaccata una volta che rimangano in vigore gli istituti della liberazione anticipata a seguito degli sconti di pena di buona condotta (fatti salvi dal decreto-legge per tutti i detenuti, senza distinzione) e della liberazione condizionale, considerata dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto soltanto nel periodo minimo di espiazione della pena, portato dalla metà a due terzi, e unicamente per i condannati per delitti gravi o gravissimi, ai quali si è prima accennato.

D'altra parte, la liberazione condizionale ha rappresentato per trent'anni, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 27 della Costituzione, l'unico istituto atto ad assicurare un trattamento del detenuto che fosse premessa al suo recupero sociale, e nessuno ebbe mai a dubitare della sua sufficienza a realizzare gli scopi voluti dalla Costituzione. Così come nessuno vorrebbe

oggi discutere la costituzionalità della relativa previsione (articolo 176 del codice penale), che pone come condizione per la concessione del beneficio che il liberando non debba avere più di cinque anni di pena da scontare.

Si tratta di un limite, come io stesso ebbi a scrivere in uno studio del 1951, che si giustifica solo in nome di una esigenza di generale prevenzione in possibile conflitto con l'esigenza rieducativa, che potrebbe ritenersi soddisfatta anche con la fine dell'esecuzione della pena quando il quinquennio debba ancora trascorrere.

La realtà è che tutte le funzioni della pena debbono convivere e che è essenziale, dal punto di vista del rispetto della Costituzione, che la finalità rieducativa non sia né annullata né preclusa.

A questo punto sembra superfluo aggiungere che la pubblica opinione è insorta, negli anni trascorsi, in nome dell'esigenza di una prevenzione generale dei delitti e di una prevenzione speciale che tengano anche conto della pericolosità del soggetto, nonché della necessità di impedire che questi commetta nuovi delitti, magari mentre usufruisce del beneficio processuale o penitenziario, della misura alternativa o in regime processuale di custodia cautelare o in regime penitenziario di detenzione. Ed è insorta, nei mesi carichi di allarme e qualche volta di indignazione che hanno preceduto l'emanazione del decreto-legge, soprattutto contro un sistema penale e processuale che nel suo complesso finiva per apparire troppo permissivista. È questo un termine usato per molto tempo da quella stessa stampa che ha trovato poi da ridire sull'iniziativa del Governo, seguendo quei moti ondulatori a cui siamo ormai abituati e ai quali ha così bene accennato ieri pomeriggio l'onorevole Scalfaro, e comunque tale da non assolvere né alle esigenze di prevenzione generale né a quelle della prevenzione speciale.

Prima di giungere alle ragioni specifiche del provvedimento in esame, specialmente per quanto attiene al suo capo I, vorrei rapidamente aggiungere — poiché mi sono soffermato sulle pretese ragioni di

incostituzionalità — qualche sommessa osservazione sulle «condizioni» contenute nel parere di costituzionalità espresso dalla I Commissione di questo ramo del Parlamento dopo l'approfondita e pregevole discussione svoltasi il 4 dicembre scorso (alla quale assistette per il Governo il senatore Ruffino).

Nelle «condizioni» è stato detto, per quanto attiene al capo I, che si dovrebbe prevedere un diverso regime per il cosiddetto pentitismo. All'articolo 9, primo capoverso, si chiede che si specifichi, con riferimento all'espressione «chiunque lascia portare», l'esatta fattispecie che si intende sanzionare. Al capo VI, che si verifichi il coordinamento tra le forze di polizia e le disposizioni da esso previste. Va segnalato, per altro, che le lettere *b*) e *c*) si riferiscono a norme elaborate dal Ministero dell'interno, anche se il relativo testo è stato in varia misura concordato con il nostro Ministero.

Pertanto, da quanto si evince da tali «condizioni», si direbbe che il tenore degli interventi e la natura dei rilievi mossi al provvedimento nel corso della seduta della I Commissione hanno riguardato, più che aspetti di costituzionalità, profili inerenti al merito. Tra questi vanno iscritti gli autorevoli inviti del presidente-relatore a completare il provvedimento, stabilendo una nuova definizione del segreto bancario, nonché previsioni intese ad assicurare la mobilità dei magistrati, la temporaneità degli uffici direttivi e una sospensione giurisprudenziale delle disposizioni concernenti la possibilità per i magistrati di essere collocati fuori ruolo (lettera *g*) delle «condizioni».

Tali aspetti propositivi sono stati però evidenziati dal presidente Labriola come carenze del provvedimento atte a determinarne una illegittimità costituzionale per omessa disposizione. È una tesi che mi permetto di ritenere discutibile e che nella fattispecie potrebbe finire per determinare una troppo rilevante eterogeneità tra legge di conversione e decreto-legge, con dubbi profili circa i rapporti tra Governo e Parlamento.

Il che tuttavia non significa che le ri-

chieste di integrazione della manovra contro la criminalità organizzata, e più in generale per una più efficiente giustizia, non siano fondate nel merito. A talune di esse il Governo ha già dato risposta e continuerà ad assecondare gli sforzi già in corso presso il Parlamento in questa direzione sia per quanto attiene ai magistrati fuori ruolo e una loro maggiore mobilità, sia per quanto concerne il segreto bancario e più in generale la persecuzione dei flussi di denaro di provenienza delittuosa, sia infine per quanto concerne il trattamento dei pentiti.

Per quanto riguarda questi ultimi, oggetto per altro di differenti valutazioni in Commissione giustizia e in questa stessa aula nel corso della discussione sulle linee generali testé conclusasi, ricordo che il Governo ha predisposto e inviato a questo ramo del Parlamento due importanti disegni di legge, concernenti l'uno un tema di competenza del mio ufficio legislativo, e cioè la previsione di specifiche circostanze attenuanti per la collaborazione processuale, e l'altro di competenza del Ministero dell'interno, attinente alla protezione dei pentiti e delle loro famiglie.

Nulla vieta che tutte o alcune delle disposizioni di questi disegni di legge entrino a far parte, attraverso emendamenti parlamentari, del provvedimento oggi in discussione; in particolare, penso che ciò potrebbe avvenire per l'articolo 2 del primo dei due disegni di legge ora menzionati, sempre che venisse confermato l'attuale testo del decreto-legge.

Il suddetto articolo 2 (relativo all'inapplicabilità di disposizioni speciali) stabilisce che quando ricorrano le circostanze indicate nell'articolo 1 (quelle che determinano, per la maggior parte dei reati gravissimi, la sospensione dei benefici e, per altri reati, l'innalzamento del tetto minimo per usufruire degli stessi) non si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 8 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324. È vero che ciò riguarda il testo del decreto-legge, ma la materia potrebbe essere presa in considerazione anche in un quadro normativo diverso, come quello che fu proposto ad un certo momento dalla maggioranza della

Commissione e che riscontro negli emendamenti oggi presentati.

Era ad un certo punto sembrato che quanto ho detto dovesse avvenire con l'emendamento 1.013, presentato dal relatore onorevole Alagna, volto ad introdurre l'articolo 58-*quater* della legge penitenziaria. Tale emendamento è stato presentato in Commissione giustizia la sera del 5 dicembre scorso e su di esso il senatore Ruffino, a nome del Governo, ha espresso parere favorevole; ma un voto contrario — piuttosto sorprendente se si pensa che la proposta di un trattamento speciale per i collaboratori della giustizia proveniva dalla magistratura cosiddetta impegnata nella lotta alla criminalità organizzata e dalla stessa Commissione parlamentare antimafia — ne provocò la bocciatura. Se taluno ripresenterà questo emendamento a tempo debito, il Governo esprimerà il proprio punto di vista a seconda della sua formulazione.

Voglio tuttavia rilevare — e concludo sulle questioni di costituzionalità — che non mi sembra che la mancata previsione nel decreto-legge di un diverso regime penitenziario per i pentiti presenti aspetti di incostituzionalità, come sembra ventilato nelle osservazioni che hanno accompagnato il parere espresso dalla I Commissione. Il tema, evidentemente delicato, attiene, a nostro avviso, al merito delle scelte discrezionali del legislatore, non potendosi ritenere irragionevolmente discriminatorio, per uguale disciplina di casi diversi, un sistema che, mentre riserva alla collaborazione effetti sul piano sanzionatorio, tratta poi allo stesso modo i condannati per taluni delitti in relazione a specifici istituti dell'ordinamento penitenziario.

Ugualmente non fondato sembra il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie sollevato in merito alla espressione «chiunque lascia portare un'arma», che compare nell'articolo 9 del decreto-legge. Infatti, anche a voler prescindere dai criteri piuttosto ampi che hanno informato la giurisprudenza costituzionale in tema di determinazione della norma penale (potrei ricordare, tra le tante, la sentenza n. 156 del 1988), va osser-

vato che l'espressione «censurata» riproduce quella che figurava nell'abrogato articolo 702 del codice penale, rispetto al quale in 35 anni non furono mai sollevati dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza del precetto. Mi permetto quindi di suggerire che siano lasciate inalterate le norme del decreto-legge per questa parte, anche sotto il profilo di merito.

Passo ora a qualche osservazione molto sommaria sulle linee fondamentali della parte penalistica del provvedimento in esame, rinviando altre considerazioni sulle singole disposizioni al momento in cui dovrò esprimere il parere del Governo sugli articoli e sui relativi emendamenti.

Una caratteristica fondamentale del decreto-legge è il ritorno ad un certo automatismo, almeno per talune misure, o comunque a restrizioni legali volte a limitare il potere discrezionale, oggi indubbiamente amplissimo, dei giudici (non solo di quelli della cognizione, ma anche quelli dell'esecuzione, cioè i magistrati della sorveglianza) e ad invertire in un punto cruciale, attinente alla libertà personale dell'imputato, le direttive della legge-delega e in tal modo il sistema attuato in esecuzione di essa dal codice penale.

Noi non intendiamo in alcun modo (sia ben chiaro) abrogare la «legge Gozzini» o capovolgerne completamente l'impostazione. Ricordo che quando il ministro Scotti (qui presente) intervenne in un dibattito svoltosi al Senato, molto recentemente (leggo da un resoconto del 21 novembre 1990), osservò: «Il problema non è di rovesciare l'impostazione propria di tale legge, si tratta piuttosto di accertare il permanere dei legami del condannato con le organizzazioni criminose; e in questo campo si è ultimamente giunti a ritenere che possano individuarsi elementi idonei a provare la sussistenza ovvero la cessazione di tali rapporti. E una grande importanza riveste una corretta interpretazione da fornire alle norme ivi contenute». Il Governo, infatti, non si è mosso con l'intenzione di una sostanziale abrogazione o rimozione della legge n. 663 del 1986. Debbo però riconoscere che si è mosso nella prospettiva di una svolta rispetto all'automatismo

(o comunque all'automatismo divenuto tale nella pratica) nell'applicazione di quella legge.

Le ragioni di tale svolta sono presto dette e sono intuibili: lo scarso affidamento, almeno in alcuni casi (che sono ovviamente i più gravi, ma non solo quelli) che hanno suscitato maggiore allarme e maggiori reazioni di intolleranza, nella potestà discrezionale del magistrato e in talune sue valutazioni, e più in generale l'esigenza di liberarlo dalla responsabilità di decisioni gravi ed impegnative, foriere di conseguenze sotto ogni aspetto, e nelle quali può non essere giusto lasciarlo sempre solo, soprattutto quando la criminalità si fa ogni giorno più minacciosa, più insidiosa, più organizzata, più pericolosa.

In Commissione ho citato un esempio significativo in materia di permessi premio. Mi permetterò di ripeterlo in questa sede e ne citerò poi un altro in materia di concessione degli arresti domiciliari.

Tutti ricordano lo scandalo sollevato dalla stampa nella scorsa primavera e la correlativa indignazione delle vittime dei sequestri di persona per l'evasione, durante un permesso premio, dei coniugi Angelini Giuliano e Petroncini Loredana (la seconda arrestata di nuovo nei giorni scorsi in un paese straniero e pertanto oggi sottoposta a richiesta di estradizione da parte dell'Italia), che erano stati condannati ad alte pene per il sequestro a scopo di estorsione della giovane Cristina Mazzotti, finito tragicamente. Ebbene, io volli controllare (era legittimo) come fosse stato svolto l'accertamento che nel frattempo l'articolo 13 della legge n. 55 del 1990 aveva imposto proprio per la concessione dei permessi premio. Costatai che nei documenti forniti dalla questura e dai carabinieri in applicazione della suddetta norma risultava che non emergevano elementi tali da poter escludere l'esistenza dei collegamenti dei suddetti detenuti con la criminalità organizzata e che, una volta richiesti dal magistrato di sorveglianza ulteriori elementi, le autorità di pubblica sicurezza avevano risposto di non poterne fornire. Il giudice, allora, rovesciando letteralmente per via interpretativa il conte-

nuto della norma (ho qui con me gli atti), concesse il beneficio sulla base della motivazione che il rapporto dell'autorità di sicurezza non forniva elementi tali da poter affermare il collegamento con la criminalità organizzata.

Quanto detto è solo un esempio per sottolineare che il Governo è stato determinato ad elaborare le misure contenute nel decreto al nostro esame anche dall'incertezza o dall'eccessiva discrezionalità con cui è stata applicata la «legge Gozzini», tanto più che in questa materia si potrebbe parlare di una interpretazione di legge, per quanto manifestamente infondata perché letteralmente antagonista del testo del provvedimento, insindacabile in sede disciplinare e forse difficilmente sindacabile anche in altre sedi, ancorché naturalmente il sistema delle impugnative viga in tutto il suo valore; sistema delle impugnative che per altro, rispetto alle reazioni che spesso si determinano su certi provvedimenti, sembra non sia un sufficiente sedativo.

Non farò altre considerazioni per non rendere troppo lungo il discorso. A questo punto, vorrei citare l'esempio di cui prima ho parlato a proposito della misura degli arresti domiciliari.

È vero che la direttiva n. 59 della legge-delega stabilisce il divieto di disporre la custodia in carcere se con l'applicazione di altre misure di coercizione personale possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari, e che in conformità di tale direttiva gli autori del codice hanno dovuto stabilire, con il comma 3 dell'articolo 275, che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata, ma è anche vero che l'articolo 274 del codice di procedura penale, in conformità di altra indicazione contenuta nella direttiva n. 59 della legge-delega, ha indicato sotto «esigenze cautelari» anche quella della tutela della collettività, con specifico riferimento al pericolo della commissione, da parte dell'imputato, di altri gravi delitti o di delitti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per il quale si procede.

Ebbene, questa regola, in una con l'ob-

bligo di motivazione (principio generalissimo del nostro diritto processuale penale), è stata ripetutamente violata, in certi tribunali, con la conseguente libera circolazione del detenuto, o meglio con la sua permanenza in casa, divenuta, questa, spesso la più comoda sede per spaccio di droga o per per l'organizzazione di delitti di criminalità organizzata, a cominciare dalle estorsioni.

Di recente, spintovi da precise proteste e da indicazioni di organismi responsabili locali, allarmati per la crescente diffusione della criminalità, facente notoriamente capo ad individui imputati di gravi reati e posti tuttavia agli arresti domiciliari (se non addirittura in libertà), nonché dai rilievi che al riguardo erano stati fatti anche dalla Commissione parlamentare antimafia, nella sua relazione, sulle risultanze dell'indagine di un suo gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in una determinata regione del Mezzogiorno (mi riferisco alla relazione approvata nel luglio 1989), ebbi ad ordinare una ispezione su questa denunciata situazione.

Tale ispezione ha sollevato le proteste della sottosezione dell'Associazione nazionale magistrati, trasmesse recentemente dal Consiglio superiore della magistratura, perché si sarebbe osato fare un'indagine che lambiva il merito delle insindacabili decisioni giurisdizionali. Ebbene, tale ispezione ha rilevato una standardizzata concessione degli arresti domiciliari ad imputati pericolosi e con una motivazione giuridicamente inesistente e ripetuta in formulette stereotipate che ho sotto gli occhi e che posso mettere a disposizione del Parlamento.

Ora, la situazione di questo importante centro del Mezzogiorno si è ripetuta, alcuni giorni fa, a Gela. In proposito si può leggere — per quel che può valere — sul *Corriere della Sera*, stampata a caratteri cubitali, la famosa ricorrente espressione: «Noi denunciemo: i boss tornano liberi». È questa la situazione in cui ci troviamo in materia di arresti domiciliari e di altre misure alternative alla custodia in carcere.

Allora si vorrà pure considerare la validità delle ragioni che hanno indotto il Governo a cercare di mettere fine, con decreto-legge, a certi abusi, ricreando sbaramenti che un tempo esistevano e che il progresso delle concezioni in materia di libertà personale, unitamente ad un eccesso di responsabilità addossate alla magistratura, aveva portato progressivamente ad abolire, con gli effetti che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.

Il Parlamento dirà se le misure scelte dal Governo siano tutte e in quale misura appropriate. Tuttavia l'esigenza di provvedere esiste; esiste l'esigenza di certi limiti nel tempo e nella fiducia; esiste la necessità di controlli più approfonditi e cogenti sulla persistenza dei legami con la criminalità organizzata e sui criteri e le modalità dell'accertamento.

È anche stato detto dagli onorevoli deputati che il decreto-legge, pur intitolato alla lotta contro la criminalità organizzata, non concernerebbe soltanto quest'ultima. Può darsi, anche se in minima parte. Non sarebbe tuttavia la prima volta e il fatto non inciderebbe sulla legittimità del decreto nel suo insieme. Ma poiché la critica è stata fatta con particolare riguardo ai delitti indicati negli articoli 1 e 2, sarebbe bene dire che anche gli omicidi, le rapine aggravate (di cui al comma terzo dell'articolo 628) e le estorsioni aggravate (di cui al comma secondo dell'articolo 629), reati contemplati dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in relazione alle cui condanne sono stabiliti non già la sospensiva, ma taluni «tetti» prima del raggiungimento dei quali i benefici non possono essere concessi (così come è stabilita nell'articolo 2 la priorità della custodia in carcere per le corrispondenti imputazioni), molto spesso sono espressione di criminalità organizzata e pericolosa.

Le rapine e le estorsioni con armi sono mezzi tipici della criminalità mafiosa, soprattutto le seconde, e gli stessi omicidi (basterebbe pensare a quelli tra faide rivali che imperversano in alcune regioni d'Italia) lo sono molto spesso. Infine la gravità del delitto nel pensiero di molti è cosa che ancor male si concilia con la prematura

messa in libertà sia degli imputati sia dei condannati.

Mi avvedo di essere così passato, come forse era inevitabile, da considerazioni di ordine generale ad un accenno ai singoli articoli del decreto-legge, segnatamente agli articoli 1 e 2 cui si collega l'articolo 3. Non aggiungo altro perché su di essi vi sarà modo di intervenire in sede di discussione sull'articolato. Passo invece rapidamente agli altri capi di mia competenza, ancorché competenza tutt'altro che esclusiva.

Rari rilievi sono stati mossi agli articoli 4 e 5 costituenti il capo II. L'abolizione, persino con effetto retroattivo, della nullità derivante dalla mancata apposizione del sigillo sui provvedimenti relativi alla custodia cautelare di cui all'articolo 292 del codice era indispensabile, sia perché alcuni uffici avevano dimenticato o trascurato di munirsi del sigillo presso la zecca, nonostante una circolare ministeriale del 1988, sia perché le decisioni della Cassazione (da me attentamente vagliate), che avevano salvato alcuni provvedimenti dalla nullità, lo avevano fatto con argomenti attinenti ad altri aspetti del diritto processuale, non quindi contestando la nullità come tale della mancanza del sigillo o della firma dell'ausiliario, ma contestando la carenza di interesse dell'impugnazione da parte degli impugnanti in un caso di specie e l'incompetenza funzionale in altro caso. Simili decisioni non avevano però mai investito il problema nel senso di negare la validità della dichiarazione di nullità. Era pertanto necessario intervenire.

Devo peraltro rilevare che mancanza di nullità non significa venir meno della prescrizione (lo dico all'onorevole Mellini), che viene mantenuta. Anche il codice vigente all'articolo 124 mutua dal precedente articolo 154 il principio basilare per il nostro ordinamento processuale secondo cui i magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporti nullità od altra sanzione processuale. Inoltre i dirigenti devono vigilare sull'osservanza

delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare. Quindi, contemporaneamente al decreto-legge abbiamo rinnovato per circolare l'invito agli uffici giudiziari che ne fossero tuttora privi di munirsi del sigillo presso la zecca.

Anche per quanto attiene agli articoli 6, 7 e 8, costituenti il capo III del decreto, sono stati mossi vari rilievi. È stata censurata come incongrua e casuale la disposizione dell'articolo 6 sugli aggravamenti di pena per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Devo però rilevare che la cosa non è nuova, è soltanto il frutto di una revisione dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed è direttamente funzionale alle linee che hanno ispirato il decreto. Non può revocarsi in dubbio, a mio avviso, che la realizzazione di reati, la maggior parte dei quali connotati dalla violenza o dalla minaccia e posti in essere da chi è stato già giudicato pericoloso in sede di procedimento di prevenzione, debba assumere connotazioni di marcato disvalore, restando altrimenti frustrata la stessa ragion d'essere delle misure di prevenzione.

Critiche di indeterminatezza o di scarsa efficacia sono state mosse alle disposizioni del Capo IV in materia di armi. Si tratta di norme proposte dal Ministero dell'interno e dettate da esigenze di ordine pubblico. Le previsioni concernenti le armi clandestine, per altro, mi sembrano direttamente riconducibili al tema della criminalità organizzata, trattandosi di fattispecie in sé indicative di collegamenti con ambienti specializzati della malavita.

Generici rilievi di indeterminatezza e di inutilità sono stati mossi alle aggravanti stabilite nel Capo V in tema di impiego di minorenni nel crimine. La relazione al disegno di legge di conversione chiarisce le ragioni che hanno indotto a inasprire il regime sanzionatorio. Va aggiunto che il triste fenomeno dell'utilizzazione di minorenni o di non imputabili per la realizzazione di illeciti costituisce una realtà fin troppo nota e che ha raggiunto, specie in talune zone, livelli assolutamente intollerabili. Ciò determina per le organizzazioni criminali più agguerrite l'agevole reperi-

mento di manovalanza e la penetrazione sempre più intensa ed estesa all'interno del tessuto sociale. E neppure va sottaciuto il pericolo di effetti emulativi che possono generarsi tra gli stessi giovani davanti a coetanei che, malgrado l'età, dispongono di cospicue risorse economiche frutto dell'illecito, donde il rischio di un'ulteriore espansione del fenomeno con devastanti effetti per i fanciulli indotti al crimine e per lo stesso ordine collettivo. Da qui la necessità di un intervento che miri precipuamente a rendere meno conveniente lo strumentale e abietto impiego di soggetti che non sono in condizione di sottrarsi a suggestioni o blandizie.

Con le norme contenute nel Capo IX del decreto-legge si sono dovuti correggere ovvero regolare in modo più puntuale taluni aspetti operativi, emersi in sede di applicazione e interpretazione, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che costituisce la più globale riforma del sistema delle misure di prevenzione e degli istituti connessi dopo la legge Rognoni-La Torre del 1982. In questo senso, tali interventi, dettati da ragioni di necessità e di urgenza, non possono non essere parziali giacché si rivolgono proprio all'eliminazione di specifiche e individuate conseguenze distorsive, legate ad altrettanto specifici istituti quali la certificazione antimafia, la disciplina — e questo soprattutto mi interessa — dei rapporti fra giudizio penale e giudizio di prevenzione, la configurazione della cessione del contratto di appalto.

Nessuna anomalia sembra dunque ravvisabile in tali interventi, essendo logica la necessità di correttivi e miglioramenti allorché si introduce una riforma di ampia portata, modificando istituti strutturati precedentemente e in tempi diversi. Quindi, le critiche alla parzialità dell'intervento normativo urgente in materia non mi sembrano fondate, essendo proprio l'intendimento — di qui la scelta dello strumento adoperato dal Governo — quello di delimitare strettamente le modifiche in rapporto a quanto rappresentato, in modo talvolta pressante, dai più diretti interessati: operatori economici per la materia delle certificazioni, autorità giudiziaria

per la parte dei procedimenti, enti ed amministrazioni pubbliche per la regolamentazione unitaria di appalti e concessioni pubbliche.

È materia questa sulla quale comunque risponderà alle critiche il ministro dell'interno. A me preme ricordare il punto della modifica della regolamentazione dei rapporti fra procedimento di prevenzione e procedimento penale, contenuto nell'articolo 26 del decreto-legge che abroga una disposizione della pur recente legge n. 55 del 1990. Si è voluto con questo avviare ad una preoccupante conseguenza negativa della disciplina della sospensione del procedimento di prevenzione, introdotta *ex novo* nella legge n. 55, che è stata messa in luce dagli organi giudiziari dei territori maggiormente interessati dal fenomeno mafioso. Pensate che pochi giorni fa, in una riunione presso la CGIL, un alto magistrato contestava e rimproverava al Governo di non aver provveduto con il suo decreto-legge a questa scissione tra il procedimento di prevenzione e il procedimento penale. Certo, la formulazione dell'articolo 26, se si considerano gli articoli richiamati, può apparire non abbastanza chiara, ma il Governo ha provveduto sul tema proprio con il decreto-legge.

Come dicevo, la questione è stata messa in luce dagli organi giudiziari i quali insistevano particolarmente affinché si eliminasse la sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione del procedimento penale. E noi lo abbiamo fatto.

Questa ampia applicazione della sospensione, che è difficilmente evitabile in concreto, poiché per individuare la ricordata influenza (quella di cui all'articolo abrogato della legge del 1955) è sufficiente una pur modesta identità e concessione dei fatti e di oggetto di accertamento in sede penale e in sede preventiva, avrebbe finito per implicare — secondo queste magistrature — una pratica inapplicabilità dello strumento preventivo, proprio dove esso si rileva più utile, ed avrebbe potuto altresì tradursi nella successiva, verosimile, inapplicabilità delle misure di prevenzione,

perfino in situazioni di condanna penale, dato che il trascorrere del tempo necessario alla completa definizione del giudizio penale avrebbe eliminato il presupposto dell'attualità della pericolosità del soggetto proposto per la misura.

Tutto questo è stato egregiamente colto nella relazione dell'onorevole Alagna, svolta con grande perspicuità in Commissione, sottolineando correttamente anche l'opzione per il pieno ripristino del principio di assoluta indipendenza dei due procedimenti penale e di prevenzione.

Vi è stata in Commissione una osservazione dell'onorevole Bargone in merito alla questione, pure sollevata da alcune magistrature, della competenza che si dovrebbe conferire a procuratori della Repubblica diversi da quelli presso il tribunale con sede nel capoluogo di provincia. A tale riguardo faccio presente che il Governo ha presentato un emendamento del seguente tenore: «Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dal divieto dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al Tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata».

Anche questa proposta, che — ripeto — non figura nel testo del decreto-legge, ma in un emendamento tempestivamente dal Governo e sottoposto ora all'esame del Comitato dei nove (interrottosi ieri notte e che dovrà riprendere), recepisce le indicazioni provenienti da più uffici giudiziari, nonché quelle formulate in Commissione dall'onorevole Bargone, e mira a valorizzare la completezza e la profondità delle indagini finalizzate alla proposta di applicazione della misura preventiva da parte del pubblico ministero; con superiore probabilità di positivo esito, quindi, in virtù della maggiore aderenza di quel pubblico ministero, del luogo di dimora, al contesto ed alla realtà operativa nel cui inteso si muove il soggetto passibile della misura. Si

tratta del resto di una soluzione del tutto analoga a quella adottata dal legislatore in relazione ai procedimenti di competenza della Corte d'assise. Vedasi l'articolo 238 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dove si prevede che sia il procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove è radicata la competenza per le indagini, anziché quello presso il tribunale della sede della corte, a partecipare al dibattimento: ciò in aderenza al principio generale per il quale, tendenzialmente, il pubblico ministero delle indagini deve seguire l'iter del procedimento (queste sono osservazioni governative in ordine al progetto definitivo delle norme di coordinamento del codice di procedura penale).

Desidero concludere con una considerazione di carattere generale i riferimenti ai singoli articoli, avendo compiuto una disamina della parte del testo di mia competenza, sempre limitatamente alle esigenze imposte dalla discussione cui sono stato chiamato a replicare, nel quadro degli argomenti affrontati in Commissione e riproposti in Assemblea.

È stato osservato che la legislazione penale e quella di pubblica sicurezza hanno subito negli ultimi tempi troppe oscillazioni e che anche con questo decreto-legge (che peraltro — non mi stanco di ripeterlo — fa parte di una manovra in cui rientrano i numerosi disegni di legge presentati e le modifiche ex articolo 7 della legge delega) il Governo dimostra di non avere una strategia, anzi neanche una politica legislativa.

A queste critiche, entro certi limiti, si potrebbe riconoscere un fondamento — personalmente, non da oggi, avverto un sentimento di rivolta contro il continuo mutare della legislazione fondamentale, contro le corse in avanti, seguite da marce indietro, contro l'instabilità e l'incertezza —, anche se queste valutazioni non investono integralmente il codice di procedura penale come tale, per il quale il legislatore aveva previsto, nell'articolo 7 della legge delega, un periodo sperimentale di tre anni: caso mai esse investono alcuni istituti introdotti dalla legge delega.

La realtà è che questo moto sussultorio ed ondulatorio dura ormai da almeno 20 anni: basterebbe pensare alle vicende della custodia cautelare e segnatamente a quelle della scarcerazione automatica; alla legislazione denominata dell'«emergenza», inseritasi nel corso dei lavori per i nuovi codici penali ispirati a principi in parte opposti e in parte diversi; ai continui ritocchi dalla legislazione in materia di misure di prevenzione dal 1965 ad oggi, intercalata da leggi liberali come quella sui tribunali della libertà del 1982 o quella del luglio 1984, n. 398.

Come ha giustamente ricordato ieri pomeriggio in quest'aula l'onorevole Scalfaro, la certezza del diritto — bene indubbiamente sempre più lontano — poggia anche sulla stabilità della legislazione. È ora quindi di uscire da logiche emergenziali e di trovare un assetto definitivo che riesca ad equilibrare le sempre eternamente conflittuali esigenze della difesa sociale o della tutela della collettività, da un lato, e della tutela delle libertà fondamentali dell'uomo, dall'altro.

Ora, anche questo decreto e il cammino che esso avrà nel Parlamento sono una via per un più attento confronto di queste esigenze ed una premessa, spero, per ritrovare equilibri da troppo tempo perduti.

Ho concluso, ma devo rispondere ad una domanda rivolta ieri sera dall'onorevole Violante in conclusione di seduta, analoga a quella formulata, anche se non in modo così formale, dall'onorevole Aldo Rizzo nel suo intervento di ieri sera. La domanda riguarda le intenzioni del Governo in relazione ad un possibile ritiro del decreto-legge. Devo dire che tale richiesta è prematura e che comunque non sono in grado di rispondere per ragioni da un lato istituzionali e dall'altro sostanziali: istituzionali perché il decreto-legge è opera collegiale del Governo ed io non ho ancora potuto da ieri sera interpellare il Governo nella sua collegialità; sostanziali perché tutto dipende da quali emendamenti verranno approvati dalla Camera, facendo sempre salva la considerazione della posizione che assumerà il Senato della Repubblica

nel cui calendario questo provvedimento figura iscritto prima di Natale.

Finora nella materia cui si riferisce specificatamente la domanda vi sono, come è noto, tre posizioni; quella del Governo che prevede un divieto temporaneo o una sospensione (se si vuole chiamare così); quella preannunciata con gli emendamenti presentati in Commissione — alcuni dei quali approvati la sera in cui era presente il senatore Ruffino —, e comunque ripresentati in Assemblea, in cui viceversa si sostituisce un sistema congiunto di elevazione dei minimi per la concessione di determinati benefici, associato alle indagini sull'appartenenza alla criminalità organizzata del soggetto; la terza che ripudia invece l'istituzione di un minimo periodo di pena prima del quale non possono essere concessi certi benefici, che è la posizione dell'opposizione comunista, che consiste semplicemente nel volere l'accertamento dell'inesistenza di legami con la criminalità organizzata.

Se vicesse in aula quest'ultimo emendamento il Governo non potrebbe non rimanere sulle proprie posizioni ritenendolo insufficiente a sopperire ai bisogni che sono alla base del decreto-legge; se viceversa avesse prevalenza l'altro — sul quale il Governo pensa di rimettersi all'Assemblea prendendo atto con soddisfazione del grande lavoro costruttivo compiuto dalla maggioranza — il provvedimento potrebbe essere rivisto. Ma allo stato la domanda è proposta in un momento in cui il Governo, non sapendo quale sarà il voto del Parlamento, non è ancora in grado di rispondere, a prescindere delle ragioni istituzionali e di competenza collegiale alle quali ho dovuto fare prima riferimento.

Comunque, il ritiro richiesto — se ho colto bene — riguarda solo la posizione del comma 1 dell'articolo 1 e la retroattività e non l'intero decreto-legge, sul cui complesso il Governo indubbiamente rimarrà fermo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per l'interno.

VINCENZO SCOTTI. *Ministro dell'interno.*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungerò poche considerazioni a quelle del collega Vassalli, su alcuni aspetti che attengono alle mie specifiche responsabilità di Governo.

Nell'intervento svolto presso la Commissione giustizia ho già avuto modo di sottolineare come le disposizioni di questo decreto-legge corrispondano alla finalità di adeguare alcuni strumenti di lotta alla delinquenza mafiosa e camorristica e siano dettate dalla consapevolezza di dover fronteggiare ciò che può, senza enfasi, essere definita una vera e propria guerra, divenuta sempre più impegnativa per le forze dell'ordine, in presenza dell'insostenibile pressione esercitata dalla delinquenza mafiosa e camorristica sia sulla società sia sulle istituzioni.

In Commissione ho ricordato — e intendo ribadirlo in questa sede — che l'intervento dello Stato, oltre ai settori tipici dell'ordine pubblico e della giustizia, deve necessariamente rivolgersi ad altri campi di azione ed interessare materie ed ambiti diversi da quelli nei quali tradizionalmente si esplica l'azione di prevenzione e di repressione delle attività delle organizzazioni delinquenziali.

Una strategia complessiva di attacco alla mafia ed alla camorra non può quindi esaurirsi in un solo provvedimento di legge — per quanto esso possa risultare articolato e strutturato — e neppure in singole azioni repressive. Di qui nasce l'esigenza di definire sempre meglio l'insieme degli interventi con la proposta di altre misure che costituiscano un completamento ed un logico sviluppo dei contenuti normativi del decreto-legge.

Ritengo che il confronto che si svolgerà nel corso di questa settimana presso la Commissione antimafia potrà risultare utile a tale fine.

Ricordo che il Governo ha presentato alcuni disegni di legge importanti come quello riguardante i pentiti, quello per la tutela dei minori giudicati a rischio e in particolare quello in materia elettorale e di controllo degli atti amministrativi con l'istituzione di nuove sezioni della Corte dei conti.

Ricordo altresì che erano già stati presentati — lo ha segnalato poc'anzi il relatore — altri provvedimenti prima ancora della emanazione di questo decreto-legge. Tuttavia, ritengo che alla luce della tragica attualità di alcuni recenti episodi criminali, di cui l'efferata strage di mafia avvenuta a Gela il 27 novembre scorso rappresenta uno degli esempi più agghiaccianti, tali iniziative possono doverosamente essere recuperate, come la gravità della situazione richiede, allo scopo di estendere, nella maniera più incisiva possibile, il raggio della risposta contro il crimine, colpendo soprattutto quelle manifestazioni in cui si sostanziano le forme più perniciose attraverso le quali si alimenta, anche indirettamente, l'esistenza stessa delle cosche criminali.

Ho già preannunciato che le norme sul riciclaggio, anche dopo le decisioni comunitarie di ieri, saranno adottate dal Governo con un provvedimento di urgenza. Ritengo che in quella sede — vale a dire nel testo del decreto-legge che il Governo emanerà — potranno essere valutate ed accolte molte delle proposte di emendamento qui avanzate, che rispondano obiettivamente ad una logica di completezza dell'azione repressiva non solo sul versante della formazione del denaro sporco, ma anche in quello del reimpiego e del riutilizzo dello stesso.

Per quanto mi riguarda, credo che potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire con alcuni emendamenti — come è stato in parte già fatto — talune norme contenute nel disegno di legge presentato dal Governo in materia di sequestri di persona. Credo che queste ultime potrebbero formare oggetto di un apposito capo nel quale siano inserite le principali disposizioni del provvedimento, tra le quali vorrei ricordare quella relativa al cosiddetto blocco dei beni della vittima del sequestro e dei suoi stretti congiunti e quella sulla prefigurazione di una nuova fattispecie incriminatrice per coloro i quali, seppure a conoscenza di elementi o circostanze relative al sequestro, si sottraggano all'obbligo di collaborare con gli organi inquirenti. Vorrei infine ricordare la previsione di

uno sconto di pena per coloro che, pur concorrendo al delitto, abbiano fornito un contributo di eccezionale rilevanza per la liberazione dell'ostaggio.

Analogamente, credo che non avrò obiezioni — se il Parlamento lo riterrà opportuno — a recepire in questo decreto-legge le norme essenziali relative ai pentiti, soprattutto per quanto attiene alla loro protezione, nonché le norme concernenti la predisposizione di un filtro più rigoroso per l'accesso alle cariche elettive nelle regioni e negli enti locali, in modo da arginare efficacemente i pericolosi tentativi di inserimento e di condizionamento che la delinquenza organizzata pone costantemente in atto, soprattutto allo scopo di controllare la gestione delle risorse destinate a servizi ed opere di interesse della collettività locale.

Vorrei infine accennare alle iniziative poste in atto recentemente sul fronte della lotta alla mafia, riferendomi in particolare alla cosiddetta «linea verde» istituita il 29 novembre scorso allo scopo di stimolare la collaborazione dei cittadini nell'acquisizione di notizie utili per le indagini connesse all'eccidio di Gela. Desidero richiamare l'attenzione su questa iniziativa perché corrisponde agli impegni di promuovere forme di intervento che risultino anche collegate ad un processo di maturazione e di crescita civile di tutto il paese, in particolare di quelle zone del territorio nazionale che vengono definite «a rischio».

Non a caso le attività promozionali di questa iniziativa, opportunamente definita dall'Alto commissario per la lotta alla mafia con la collaborazione di esperti in psicologia della comunicazione, puntano su una sollecitazione che pone l'accento sulla necessità di interrompere e spezzare gravi forme di condizionamento e di comportamento omertoso, se non addirittura connivente, subite ed imposte in un clima di intimidazione e di ricatto. Devo dire che finora non sono mancati risultati che possono sicuramente definirsi incoraggianti.

La trasmissione delle notizie ricevute ed opportunamente filtrate alle questure ed ai reparti dell'Arma ha assicurato una tem-

pestiva, mirata e coordinata azione di polizia che ha portato all'acquisizione di elementi circostanziati in ordine ai gravi fatti di sangue verificatisi a Gela ed all'arresto di soggetti gravemente indiziati. Altre positive segnalazioni hanno consentito di rintracciare e catturare pericolosi latitanti ed hanno arricchito, con vari ed analitici elementi di prova, i gravi indizi a carico di altri soggetti sospettati di appartenere a cosche mafiose.

Sul tema di un più stretto raccordo tra istituzioni e società civile e di forze morali e religiose in essa presenti, penso che sia necessario realizzare una sede di incontro e di verificare per azioni convergenti. Tale stretto raccordo è la condizione indispensabile per far fronte ad una illegalità diffusa nelle regioni meridionali e lottare con maggiore efficacia contro forme di pressione che sono divenute inaccettabili sulle istituzioni e sulla società.

Mi consentano poi gli onorevoli colleghi di richiamare brevemente la situazione dei catturandi e dei ricercati, il cui arresto è stato indicato proprio nel corso di questo dibattito parlamentare come una delle misure più efficaci per portare avanti una mirata azione repressiva del crimine organizzato.

Riferendomi all'anno in corso, metto conto rilevare che, con l'impegno coordinato degli apparati investigativi e sulle direttive date dal mio predecessore, il numero dei ricercati per motivi di giustizia, tra i quali non meno di 300 pericolosi latitanti, sia diminuito di circa 4 mila unità. Tra gli elementi di primo piano arrestati dalle forze dell'ordine spiccano i nomi di boss di cosche mafiose prevalentemente originari delle regioni meridionali, di esponenti del *gotha* del narcotraffico, di pericolosi *killers* professionisti, nonché di responsabili di sequestri di persona a scopo estorsivo. Trasmetterò al Parlamento i dati analitici relativi a tale situazione e l'indicazione specifica di tutti gli interventi compiuti in questo periodo.

Va inoltre ricordato che, a coronamento di un eccezionale sforzo investigativo conseguente all'uccisione del giudice Rosario Livatino, sono stati catturati in Germania il

5 ottobre scorso i pregiudicati siciliani Domenico Pace e Paolo Amico, gravemente indiziati di essere gli autori materiali del barbaro omicidio del magistrato e che proprio oggi vengono riportati nel nostro paese per essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nell'ambito delle operazioni coordinate tra le varie forze dell'ordine, come ho già ricordato in precedenza, vorrei segnalare che il giorno successivo alla strage compiuta nel comune di Gela sono stati individuati i relativi esecutori materiali e che due di essi sono stati tratti in arresto. Infine, occorre richiamare l'operazione che ha consentito la cattura in Giugliano del noto boss latitante Lorenzo Nuvoletta, capo dell'omonimo clan camorristico, e quella a Casal di Principe, che ha portato all'arresto del boss Francesco Schiavone e di altri cinque appartenenti al clan di Mario Iovine.

Tutto questo testimonia come le forze dell'ordine mantengano costante il loro impegno per assicurare la continuità dei risultati investigativi e l'efficacia della controffensiva dello Stato contro la cruenta azione delle cosche criminali.

Onorevoli colleghi, gli interventi che si sono succeduti nel dibattito, oltre ad occupare prevalentemente l'ambito delle modifiche all'ordinamento penitenziario, hanno investito altresì disposizioni del decreto-legge che pure assumono rilievo nel quadro delle misure che il Governo intende contrapporre all'aggressione mafiosa ed al pericolo che essa rappresenta ormai per la stessa convivenza civile e per lo sviluppo di vaste aree del Mezzogiorno. Mi riferisco, in particolare, alle valutazioni, talvolta anche critiche, che sono state espresse in merito alle norme in materia di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, alle disposizioni modificative della disciplina delle certificazioni antimafia ed a quelle relative al coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria.

Per quanto attiene all'articolo 18 del decreto-legge, del quale pure nel corso di questo dibattito è stata rilevata la scarsa incisività, se non — da parte di qualcuno

— l'inutilità, desiderio ribadire che l'obiettivo che il Governo intende perseguire con l'inserimento di tali norme non è certamente quello di comprimere gli spazi di autonomia degli enti locali né quello di sottrarli alle specifiche responsabilità loro attribuite dall'ordinamento vigente. Si è invece mirato, in ciò raccogliendo anche indicazioni e suggerimenti provenienti da varie sedi istituzionali fortemente impegnate nelle aree cosiddette a rischio e sul fronte della lotta alla criminalità, a mettere a disposizione delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle più esposte e comunque scarsamente attrezzate anche sul piano tecnico in presenza di rilevanti risorse straordinarie che vengono loro attribuite, il necessario supporto di strutture qualificate per la gestione delle procedure inerenti alla realizzazione delle opere pubbliche. La stessa formulazione della norma dimostra che vi è stata la preoccupazione del Governo di non interferire nelle competenze primarie degli enti locali — cioè, la scelta delle opere che devono essere compiute — e che l'intento che si è assecondato è stato piuttosto quello di consentire che l'amministrazione interessata possa avvalersi della collaborazione di strutture specializzate, liberamente determinandosi a tale scelta.

È un completamento dell'indicazione della legge sulle autonomie che distingue nettamente le responsabilità politiche da quelle di gestione e di manipolazione del denaro. Tuttavia, devo ribadire nuovamente in questa sede, come ho detto in Commissione, che sulla formulazione tecnica dell'articolo siamo disponibili ad accogliere tutti quei miglioramenti che possano muoversi nella linea di non lasciare soli gli enti locali nello svolgimento di determinare attività sottoposte ad una pressione camorristica e mafiosa da tutti giudicata estremamente rilevante.

Allo stesso obiettivo di assicurare la massima trasparenza ed efficienza della amministrazioni locali e dell'amministrazione pubblica in genere corrispondono le successive norme contenute nel medesimo capo. In particolare sull'articolo 19 anche in quest'aula sono emersi

da più parti rilievi critici alla formulazione della norma, incentrati sia sul profilo del suo presunto contrasto con il sistema di controlli previsti dall'ordinamento delle autonomie locali sia sui riflessi applicativi di tali disposizioni, — che si è detto — finirebbero con l'appesantire l'azione dei prefetti, sottraendo risorse ed energie sul fronte diretto dell'impegno che richiede la lotta alla delinquenza organizzata. Ciò anche in considerazione dell'eccessiva ampiezza dell'area di intervento attribuita all'autorità prefettizia.

Vorrei qui ribadire preliminarmente che l'articolo 19 non configura, neppure in modo indiretto, una forma di ingerenza nel sistema dei controlli, quale quello delineato dalla normativa vigente. Viceversa si è inteso attivare, di fronte a specifiche pressioni mafiose o camorristiche, uno strumento di stimolo rivolto ad ottenere, se si vuole, l'esame o il riesame di atti deliberativi da parte dell'organo ordinario di controllo, che resta comunque legittimato all'esercizio di tale funzione. Nei sensi predetti si è perseguito il proposito di concretare un sistema integrato di interventi dei vari soggetti istituzionali, ciascuno dei quali operante nella sfera delle proprie attribuzioni, finalizzato all'obiettivo di fondo di apprestare livelli più efficaci di difesa contro i tentativi di infiltrazione e di inquinamento delle attività delle amministrazioni locali.

Tuttavia non posso non raccogliere positivamente le indicazioni emerse dal dibattito, che costituiscono un utile contributo per un intervento migliorativo della formulazione della norma, che non ne alteri l'essenziale impostazione originaria. Mi auguro pertanto che attorno alle proposte emendative che al riguardo sono state formulate — anche grazie al proficuo lavoro del relatore, il collega Alagna — possa congratularsi la convergenza, il più possibile ampia, dei gruppi parlamentari.

Relativamente, poi, alle modifiche della legge antimafia contenute nel decreto-legge, mi è parso di cogliere che l'osservazione di maggior peso si riferisca all'estensione dei controlli soggettivi riguardanti

l'obbligo della certificazione antimafia. Vorrei anche qui ricordare, come ho avuto modo di riferire in Commissione, che l'allargamento dell'ambito delle fattispecie per le quali si richiede la preventiva acquisizione del certificato trae origine dalla necessità, segnalata anche dagli organi più direttamente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, di evitare che, in pendenza di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, soggetti indiziati di appartenenza alla mafia possano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, attingendo a risorse finanziarie pubbliche.

Per altro l'estensione della sfera dei destinatari dell'obbligo della certificazione antimafia risponde anche all'esigenza di una più puntuale individuazione dei soggetti che nell'ambito di strutture societarie e consortili a carattere imprenditoriale detengano effettivi poteri di gestione e di indirizzo.

Da questo punto di vista sarebbe necessario proprio far riferimento alle persone fisiche che possiedono pacchetti di azioni di società interessate ai lavori pubblici. In questo senso le modifiche proposte dal Governo si presentano del tutto coerenti con il sistema già delineato dalla legislazione antimafia e si propongono di rafforzare e di migliorare gli strumenti che l'ordinamento attualmente offre per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento.

Certamente il Governo non si è limitato a questi specifici interventi normativi, ma, nella consapevolezza che il fenomeno mafioso va aggredito su più livelli, ha sottoposto all'esame del Parlamento (l'ho già detto in precedenza) un intero ventaglio di misure legislative che fa leva su un'organica normativa a favore dei collaboratori della giustizia, su una serie di significative modifiche alla legge elettorale in materia di ineleggibilità e decadenza dei pubblici amministratori, su appositi provvedimenti per fronteggiare i casi di deviazione minore, nonché su misure tese al controllo e alla repressione del riciclaggio del denaro sporco, per il quale l'originario disegno di legge dovrà essere superato dalle normative di urgenza.

Mi pare pertanto che non trovi riscontro nel dato concreto che ho fin qui esposto, e che testimonia l'impegno del Governo, l'osservazione assai riduttiva secondo la quale l'insieme delle misure anticrimine costituirebbe una risposta inadeguata e ancora insufficiente ai problemi rappresentati dall'offensiva della delinquenza organizzata.

Ho già detto che nessuna misura in sé è risolutiva, ma l'insieme di esse e uno stretto raccordo con la società civile possono dare contributi favorevoli.

Desidero sottolineare infine una questione su cui si è soffermato il dibattito in Parlamento. Mi riferisco al coordinamento delle forze dell'ordine, al controllo del territorio, al rilievo dell'attività investigativa: su questi terreni stiamo operando in via amministrativa e avremo in sede di Commissione antimafia un confronto, sulla base della relazione che è stata messa a punto dall'apposito comitato.

In questa sede faccio riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 15 e 16 del decreto in materia di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria. A questo proposito devo precisare che l'obiettivo che si intende perseguire con le disposizioni citate è essenzialmente quello di realizzare strutture altamente specializzate nelle investigazioni rivolte verso i fenomeni di criminalità organizzata. Tali servizi, mentre a livello centrale fanno capo alle singole forze di polizia e si raccordano tra loro al fine di non disperdere il patrimonio informativo e l'apporto di conoscenza in possesso di ciascuna delle tre forze, a livello periferico configurano un modulo interforze che, affiancandosi alle esistenti strutture di polizia giudiziaria, è posto a disposizione del pubblico ministero, il quale se ne può avvalere per meglio coordinare le attività di indagine.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo mio breve intervento desidero ringraziare quanti, nella diversità delle rispettive posizioni, sono intervenuti nel dibattito, offrendo un contributo di idee costruttivo che sicuramente non mancherà di apportare ai contenuti del prov-

vedimento integrazioni e modifiche migliorative, nei modi e nelle forme che la Conferenza dei capigruppo definirà.

A nome del Governo auspico quindi che il provvedimento possa essere esaminato da questa Assemblea e possa essere approvato con eguale sollecitudine anche dal Senato. Auspico inoltre che si possa passare in questo ramo del Parlamento all'esame degli altri provvedimenti proposti nei quali si compendia la manovra complessiva delineata in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Richiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi sulle norme sulla decadenza, la sospensione e l'ineleggibilità degli amministratori locali. Se tutto ciò non troverà posto in questo decreto, auspico che la materia sia esaminata rapidamente e che insieme alla Commissione antimafia si possa anche formulare un codice di autoregolamentazione, da trasmettere ai partiti, affinché oltre alla legge sia posto in essere su questo terreno un comportamento rigoroso e severo da parte delle forze politiche nel Mezzogiorno. (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione:

«1. Il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). — 1. Salvo quanto disposto dall'arti-

colo 209 del codice penale, i permessi premio, l'ammissione al lavoro all'esterno, nonché le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti di criminalità organizzata, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 630 del codice penale, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato.

3. In casi di particolare gravità, e quando i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali, le informazioni sono acquisite per il tramite del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia se si tratta di persona condannata a pena detentiva per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, fermo restando quanto stabilito da detto articolo l'assegnazione al lavoro al-

l'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni»,

ART. 1-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, le parole: «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolosi».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi premio è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto,

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno dieci anni»;

ART. 1-quater.

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime

di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Avverto che gli articoli aggiuntivi Franchi 1.01 e 15.05 sono stati ritirati dai presentatori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Avverto altresì che i seguenti articoli aggiuntivi, non essendo strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, sono inammissibili: Violante 21.04, Rizzo 21.05, Violante 21.06, Rizzo 21.07, 21.08, 21.09, 21.010 e 21.011, Bargone 21.013, Recchia 21.014, Umidi Sala 21.015, Sapio 25.01 e Bargone 26.02.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, altri colleghi chiederanno, se sarà possibile, una valutazione su alcune questioni; io vorrei invece soffermarmi sugli emendamenti dei quali sono il primo firmatario, concernenti il sistema elettorale, cui ha fatto per altro riferimento, se non ho capito male, anche il ministro dell'interno.

In linea di stretto rigore, la Presidenza e gli uffici hanno perfettamente ragione; ma desidero richiamare l'attenzione della Presidenza, estremamente cortese, e del ministro dell'interno, che è competente in materia, sul fatto che sia noi sia il collega Rizzo prospettiamo un'ipotesi relativa alle questioni connesse all'ineleggibilità. Non v'è dubbio che il rapporto tra amministratori e criminalità attenga strettamente alla trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, tanto è vero che uno dei capi del provvedimento concerne proprio questo tema.

D'altra parte, lo stesso ministro dell'interno, nella sua stringata ma lucida replica, ha sottolineato la connessione tra gli interventi in materia di criminalità e quelli in tema di ineleggibilità. Sotto tale profilo, pur comprendendo le ragioni per le quali la Presidenza e gli uffici hanno espresso il loro parere, mi permetterei di chiedere, se è possibile, una breve riflessione su questi temi, magari nel pomeriggio. In altri termini, si dovrebbe stabilire se sia possibile dichiarare l'ammissibilità degli emendamenti in questione.

Ribadisco che altri colleghi interverranno su differenti questioni.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dall'onorevole Violante. Uno specifico capo del decreto-legge in esame concerne la trasparenza e la correttezza amministrativa; e noi riteniamo che quando si affrontano simili tematiche ineluttabilmente emerga l'intreccio che purtroppo si verifica tra mafia ed amministrazione, anzi tra mafia e pubblici amministratori.

In tema di trasparenza dell'azione amministrativa, credo sia fondamentale individuare norme che possano garantire la correttezza, ad esempio allontanando dagli enti locali i pubblici amministratori che siano colpiti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Riteniamo di essere perfettamente in tema.

Per altro, se non erro, il ministro dell'interno ha indicato chiaramente ed opportunamente che le cause di ineleggibilità hanno immediatamente rilevanza sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Anche a me sembra pertanto opportuno un momento di riflessione: sarebbe molto importante, signor ministro, se, approfittando di tale occasione, potessimo emanare norme che indichino chiaramente che il Parlamento italiano vuole ottenere la massima chiarezza con riferimenti al vergognoso nodo che lega la mafia ai pubblici amministratori.

ANTONIO BARGONE. Chiedo anch'io di parlare per un richiamo al regolamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Mi è stato riferito che l'inammissibilità relativa al mio articolo aggiuntivo 21.013 sarebbe causata dall'indeterminatezza del riferimento alle informazioni ed ai dati da memorizzare nel centro di elaborazione da istituire.

Desidero richiamare l'attenzione della Presidenza e degli uffici sul fatto che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

nell'articolo aggiuntivo Recchia 21.014 si precisa in modo chiaro ed inequivocabile che questi dati sono relativi al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si precisa — dicevo — che tali dati sono acquisiti dal centro di elaborazione istituito presso il Ministero del tesoro, proprio come previsto dal mio articolo aggiuntivo 21.013. L'articolo 30 fa riferimento in modo chiaro alle caratteristiche ed ai requisiti dei dati che devono essere inseriti nel centro elaborazione.

Invito pertanto il Presidente e gli uffici a valutare la possibilità di considerare ammissibile il mio articolo aggiuntivo 21.013.

PRESIDENTE. Avverto che sui richiami al regolamento testé sollevati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un deputato per gruppo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, non conosco le ragioni per le quali taluni articoli aggiuntivi siano stati dichiarati inammissibili. Tuttavia personalmente ritengo che la materia in essi contenuta sia utile e debba essere considerata omogenea rispetto agli obiettivi che persegue il decreto-legge. Si tratta per altro di materia compresa in un disegno di legge già approvato dal Governo e credo all'esame del Parlamento, che ritengo particolarmente utile, insieme alle norme sui pentiti, per predisporre un provvedimento omogeneo in grado di combattere la criminalità organizzata.

Qualora la Presidenza non dovesse rivedere a sua posizione, mi auguro vi sia almeno l'impegno delle forze parlamen-

tari per chiedere una corsia preferenziale per l'esame di questo disegno di legge.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, anche noi riteniamo ammissibili gli articoli aggiuntivi relativi alle condizioni di eleggibilità nei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, poiché ci sembra che l'eccezione della diversità della materia — del cosiddetto diverso *petitum*, come si direbbe in gergo curiale — non sussista.

Se è vero infatti che il provvedimento al nostro esame reca disposizioni urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, mi sembra che gli articoli aggiuntivi presentati siano del tutto pertinenti, se non addirittura dovuti, e diano un segnale di volontà di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni locali.

Onorevole ministro, il nostro gruppo ha presentato una mozione sulla situazione esistente, che ci permetterà di confrontarci con il Governo sulla base degli accertamenti effettuati dopo il 7 maggio dalla Commissione antimafia. Tuttavia, in questa sede, nel momento in cui si intendono predisporre normative per stimolare la trasparenza della pubblica amministrazione, mi sembra che gli emendamenti in discussione abbiano pieno diritto di cittadinanza e debbano essere dichiarati ammissibili, poiché la materia in essi contenuta è attinente agli intendimenti dichiarati dal Governo nel decreto legge e a quelli che la Camera ritiene di far propri e di portare avanti, con concretezza e con immediatezza, per rispondere alle istanze dei cittadini.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, intuisco benissimo le motivazioni — riguardanti probabilmente l'unitarietà della materia che dovrebbe caratterizzare i decreti-legge — che hanno spinto la Presidenza a dichiarare inammissibili taluni articoli aggiuntivi. Tuttavia, se la Presidenza fosse coerente dovrebbe negare (se mai ne avesse il potere: ma potrebbe tuttavia farlo come avvertimento politico-istituzionale) la discussione di decreti-legge riguardanti norme di diversa natura, come quello al nostro esame. Ma nel momento in cui il Governo costringe le Camere a discutere di materie così eterogenee, la Presidenza dovrebbe rivedere il proprio giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge.

Per quanto possa valere il parere di un gruppo parlamentare, ho comunque chiesto di parlare per dichiarare che i verdi ritengono sia giusto porre in discussione gli articoli aggiuntivi relativi ai criteri di ineleggibilità, nonché quelli riguardanti le procedure elettorali, per rendere trasparente il rapporto tra partiti ed elettori. Mi pare che così facendo raccoglieremmo anche una indicazione del ministro Scotti, che vede in questa materia uno strumento fondamentale per impedire le infiltrazioni mafiose all'interno della vita politica e, attraverso i partiti, nella stessa vita istituzionale.

Per quanto può valere il parere di un gruppo parlamentare, ribadisco che noi verdi siamo per l'ammissibilità degli articoli aggiuntivi.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Abbiamo contestato, Presidente e colleghi, la legittimità del decreto-legge per vari motivi, ma senza fortuna, perché il Parlamento ha dato torto alla nostra piccolissima minoranza.

Visto che il decreto-legge è stato accettato così com'era, sulla base di un ampio

ventaglio di argomenti che solo per una minima parte rispondono ai criteri di straordinaria necessità ed urgenza, e visto che, come tutti sappiamo, il problema non si presenta soltanto per la «legge Gozzini» o per altre modifiche proposte, anche noi pensiamo che sarebbe bene considerare il rapporto tra mafia e organizzazione politica, che da tanti settori viene denunciato come uno degli aspetti più pericolosi della delinquenza organizzata.

Siamo quindi pienamente d'accordo sulla proposta che è stata avanzata e ci associamo alla richiesta di ritenere ammissibili gli emendamenti, affinché su di essi si possa discutere, eventualmente per accettarli.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che si sta discutendo un decreto-legge e che, in materia, il comma 8 dell'articolo 96-bis è assolutamente preciso. Esso infatti recita che «il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge», imponendo una valutazione più rigorosa di quella richiesta in via generale dall'articolo 89 il quale dà facoltà al Presidente di negare l'accettazione di emendamenti o articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti «affatto estranei» all'oggetto della discussione.

Non voglio entrare nel merito della questione, sulla quale penso si possa riflettere ulteriormente. Credo peraltro che, se non per tutti, almeno per la gran parte degli emendamenti dichiarati inammissibili vi sia l'assoluta certezza che si tratti di materia estranea. Bisogna infatti tener conto che ciò che definisce un provvedimento legislativo non è il titolo, bensì il suo contenuto.

Ciò premesso e tenuto conto delle osservazioni svolte dai deputati intervenuti, la Presidenza si riserva di approfondire la questione dell'ammissibilità degli emendamenti presentati agli articoli 21 e seguenti e di riesaminare, eventualmente, le decisioni adottate.

Passiamo all'articolo 1 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

CAPO I.

PERSONE IMPUTATE O CONDANNATE
PER PARTICOLARI DELITTI.

ART. 1.

«1. L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi ai condannati per taluno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422 e 630 del codice penale;

b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis;

c) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;

d) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Le persone indicate nel comma 1 non possono essere ammesse al lavoro all'esterno, né possono essere loro concessi permessi premio.

3. I condannati per taluno dei delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale non possono essere affidati in prova al servizio sociale, salvo quanto previsto dall'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la semilibertà può essere loro concessa, in caso di condanna a pena temporanea, solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena. Le stesse persone possono essere ammesse al lavoro all'esterno e possono usufruire dei permessi premio solo dopo aver scontato metà della pena o, se condannate all'ergastolo, quindici anni di pena.

4. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 176 del codice penale e dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, il condannato alla pena della reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1 e 3 non può essere ammesso alla liberazione condizionale se non ha scontato almeno due terzi della pena inflittagli».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi nei confronti delle persone imputate di reati riferibili ad attività mafiosa e camorristica o per essi condannate anche in via non definitiva, tutti i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.

1. 01.

Franchi, Tremaglia.

All'articolo 1 del disegno di legge sono altresì riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 1. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 1. 4.

Russo Franco, Cecchetto Coco,
Andreani.

Sostituirlo con il seguente:

1. Non possono essere concessi i benefici dei permessi premio, della semilibertà e della riduzione della pena per la liberazione anticipata, né possono essere ammessi al lavoro all'esterno, se non abbiano

prima espiato almeno due terzi della pena irrogata e se non sia stata accertata la cessazione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o della scelta eversiva o di criminalità, ai condannati per i seguenti delitti:

a) per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale:

1) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

2) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

3) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

4) 286 (guerra civile);

5) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

6) 416-bis, comma quarto (associazione di tipo mafioso);

7) 422 (strage);

8) 575 (omicidio volontario semplice o aggravato dalle circostanze di cui agli articoli 576 e 577);

9) 628, ultimo comma (rapina aggravata);

10) 629, comma secondo (estorsione aggravata);

11) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

12) 648-bis (limitatamente alla sostituzione di denaro o valori rivenienti da sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope);

b) per i delitti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti rispettivamente dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (disposizioni per il controllo delle armi da guerra);

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e so-

stanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove ricorrano le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

2. È vietata, per i delitti di cui al comma 1, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il beneficio della liberazione anticipata è limitata ai semestri successivi all'espiazione in istituto di due terzi della pena inflitta in sentenza.

4. Allo stesso trattamento sono assoggettati detenuti in esecuzione di provvedimento di cumulo ancorché le pene comprese per uno dei reati ostativi all'applicazione del beneficio siano a qualsiasi titolo estinte.

5. Il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è abrogato.

6. Tutti coloro che per qualunque delitto, diverso da quelli indicati al comma 1, sono stati condannati ad una pena superiore ai dieci anni non potranno usufruire dei benefici di cui al medesimo comma, se non abbiano concretamente espiato in istituto almeno la metà della pena effettivamente irrogata.

7. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui ai commi 1 e 4 i permessi premio sono concessi dal tribunale di sorveglianza.

8. Ai fini della decisione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è necessario il parere motivato del prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni. In casi di particolare gravità e quando i collegamenti potrebbero essere tenuti con organizzazioni operanti in ambito non locale, il prefetto sente il Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

9. I condannati ai sensi degli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater.

1. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 58-bis della legge 16 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«ART. 58-ter. — (Condannati per particolari delitti). — 1. L'ammissione al lavoro esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi di cui all'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, ai condannati:

a) per i delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale;

b) per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

c) per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;

d) per i delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria richiede il motivato parere del prefetto della provincia del luogo in cui il condannato è ristretto. Il parere è espresso sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La decisione è comunque adottata decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta».

Conseguentemente:

All'articolo 1-bis, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 4-bis con le seguenti: articolo 58-bis;

all'articolo 1-ter, al comma 3, al capoverso, lettera c), sostituire le parole: articolo 4-bis con le seguenti: articolo 58-ter;

all'articolo 1-quater, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: articolo 4-bis con le seguenti: articolo 58-ter;

all'articolo 1-quater, al capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: articolo 4-bis con le seguenti: articolo 58-ter;

all'articolo 3, al comma 2, sostituire le parole: articolo 4-bis con le seguenti: articolo 58-ter.

1. 2.

Mastrantuono, Nicotra, Casini Carlo.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 209 del codice penale, i permessi premio, l'ammissione al lavoro esterno, nonché le misure alternative alla detenzione non possono essere concessi ai condannati per taluno dei seguenti delitti, se sono stati acquisiti elementi tali da provare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 422, 630 del codice penale;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis;

d) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nel caso sia stata inflitta condanna superiore a dieci anni,

e) delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. 5.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani, Tessari.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: nonché le misure alternative alla detenzione con le seguenti: la semilibertà e la detenzione domiciliare.

1. 6.

Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole da: per delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale fino al fine del comma con le seguenti: per taluno dei seguenti delitti, se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva:

a) delitti di cui agli articoli 285, 286, 422, 630 del codice penale;

b) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

c) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis;

e) delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale;

f) delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti di cui agli articoli 273 e 274 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale e illecita partecipazione ad esse), 288 (arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizi di uno stato estero), 294 (attentato contro i diritti politici del cittadino);

h) delitti di cui agli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); dei delitti di cui agli articoli 426 (inondazione, frana o valanga), 428 (naufragio, sommersione o disastro aereo), 430 (disastro ferroviario), 432 (attentato alla sicurezza dei trasporti), 434 (crollo di costruzioni), 437 (rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della salute pubblica),

i) dei delitti di cui agli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 (falsità in atti di pubblico ufficiale).

1. 7.

Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

* 1. 8.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere le parole: per delitti commessi per finalità di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

* 1. 9.

Maceratini, Valensise, Trantino.

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: di eversione dell'ordinamento costituzionale inserire le seguenti: per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci.

1. 10.

Maceratini, Valensise, Trantino.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità con le seguenti: dopo che sono stati acquisiti elementi che consentano di valutare l'insussistenza dell'attualità.

1. 11.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire la parole: se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità con le seguenti: se non sono stati acquisiti elementi di prova sull'attualità.

1. 12.

Maceratini, Valensise, Trantino.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità con le seguenti: se non risultino elementi probanti dell'attualità.

1. 13.

Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: da escludere con le seguenti: da provare dinanzi al magistrato.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 14.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

1. 15.

Mellini, Tessari, Calderisi, Stanzani Ghedini.

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire le parole: per il tramite del comitato provinciale con le seguenti: presso organi giudiziari e di polizia e richiedendolo, se del caso, il parere del comitato provinciale.

1. 16.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini, Ciccio-messere.

Al comma 1, al capoverso 2, sostituire le parole: di abituale dimora del condannato con le seguenti: di residenza del condannato o, se già ammesso al lavoro esterno o alla semilibertà, in relazione al luogo ove lavora il condannato.

1. 17,

Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni entro trenta giorni dall'invio della stessa, dopo di che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono secondo le informazioni in loro possesso. Le informazioni vengono acquisite alla prima richiesta di uno dei benefici di cui al capo 1 e devono essere richieste nuovamente solo qualora insorgano elementi concreti che lo richiedano.

1. 18.

Tessari, Andreani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1. 19.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

3. Nei casi di delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso, le informazioni sono acquisite per il tramite del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni entro trenta giorni dall'invio della stessa, dopo di che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono secondo le informazioni in loro possesso.

1. 20.

Tessari, Andreani.

Al comma 1, al capoverso 3, sostituire le parole: le informazioni sono acquisite per il tramite del con le seguenti: è richiesto, se del caso, il parere del.

1. 21.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Cicciomessere, Azzolina,
Stanzani Ghedini.

Al comma 1, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica fa parte anche il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

1. 22.

Rizzo.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Franchi 1.01 è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi

riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Voglio innanzi tutto ringraziarla a nome del mio gruppo, Presidente, per aver cortesemente previsto la possibilità di una ulteriore valutazione in ordine agli emendamenti dichiarati inammissibili.

Per quanto riguarda il merito, voglio brevemente rilevare che non intendiamo riaprire una polemica sulle diverse strategie di lotta al crimine organizzato. Già i colleghi Finocchiaro Fidelbo e Bargone, che sono intervenuti prima di me, hanno espresso le nostre posizioni su questo punto; io quindi intendo soffermarmi rapidamente sul problema che ha più appassionato i colleghi in Commissione e in aula: le modifiche della cosiddetta legge Gozzini e di altre parti del capo in esame del decreto-legge, che si riverberano direttamente o indirettamente sul sistema penitenziario.

Innanzitutto, voglio sottolineare come sia stato probabilmente colto dalla collettività intera un dato di distonia nel decreto-legge al nostro esame, e in generale nella manovra di politica penale portata avanti dal Governo. Mi riferisco al fatto che sia stata calcata così tanto la mano sulle persone detenute. E ciò per una ragione molto semplice: sia la sospensione dell'efficacia dei benefici, sia la retroattività della norma finiscono sostanzialmente con il gravare su coloro che sono stati leali, cioè su quei detenuti che, osservando la legge, sono tornati in carcere. A questo punto, proprio in quanto osservanti della legge stessa vengono ad essere caricati di effetti veramente pesanti, essendo chiaro che coloro che sono evasi non possono evidentemente essere soggetti ad un tale tipo di misure.

Questo è il primo aspetto che volevo evidenziare. In sostanza, al detenuto che, promettendo determinati comportamenti, ha assunto con lo Stato un impegno di lealtà ed ha osservato gli obblighi presi si fa scontare, con la sospensione della concessione dei benefici, il fatto di aver rispettato la legge!

Tutti hanno colto questo aspetto: organizzazioni di carattere libertario, movimenti della Chiesa cattolica, movimenti religiosi non cattolici e tutti coloro che si occupano in termini seri e costruttivi dei problemi del carcere.

D'altra parte credo che un limite di strategia sia emerso dal voler concentrare sulle pene tutto l'impegno in materia penale o gran parte di esso. La manovra sulla pena può dare buoni risultati solo se inserita in un contesto complessivo di interventi; quando finisce con l'essere la manovra prevalente, certamente i risultati non possono essere positivi. Ciò anche perché, nell'ambito del nostro ordinamento (come credo ai colleghi e alle colleghe non sfugga), ormai si intrecciano in modo assolutamente confuso tre filosofie completamente opposte. Vi è innanzi tutto una filosofia di prevenzione generale, che si ritrova anche nel decreto-legge che stiamo esaminando laddove, all'articolo 6, si aumentano le pene per i soggetti che hanno commesso determinati reati in quanto sottoposti a misure di prevenzione. Vi è poi un filone utilitaristico (che ha trovato spazio nel codice di procedura penale con l'introduzione del patteggiamento e di altre previsioni), che frustra naturalmente la *ratio* della prevenzione generale. Vi è in ultimo un filone umanitario (di cui è ad esempio espressione la legge Gozzini), che viene sacrificato dall'articolo 1 del decreto-legge.

Mi pare che, considerando l'intreccio di queste tre filosofie, ci troviamo di fronte a contraddizioni difficilmente superabili. Soltanto il mettere mano con serietà alla struttura complessiva della pena nel nostro ordinamento potrà tirarci fuori dalle secche in cui siamo.

Vi è però un punto su cui a mio avviso occorre riflettere, e cioè su come la manovra oggi venga ad essere congegnata nel provvedimento al nostro esame. E richiamo su questo punto l'attenzione dei ministri e dei colleghi. Abbiamo un primo tipo di sbarramento, che noi condividiamo, che riguarda i soggetti i quali mantengano rapporti con il crimine organizzato. Si dice che se un soggetto mantiene

rapporti con il crimine organizzato non è equo che goda di una misura di libertà. E questo mi pare che sia un dato indiscutibile, anche perché (come è già stato ricordato in questa sede) coloro che evadono con frequenza gli obblighi connessi alla «legge Gozzini» non sono i detenuti comuni, ma quelli inseriti in organizzazioni criminali di tipo mafioso o relativi al traffico di stupefacenti o a sequestri di persona. È giusto quindi affermare — ripeto — che se il detenuto mantiene rapporti con il crimine organizzato non deve beneficiare delle misure di libertà. Questo è un discorso serio.

Però poi si introducono altre due previsioni, sulle quali noi abbiamo molti dubbi. Innanzi tutto si elevano i tetti base del periodo minimo di pena da scontare per poter essere ammessi al beneficio. Ad esempio, l'ammissione al lavoro esterno, che oggi non è condizionata al fatto di aver scontato un periodo minimo della pena, viene ad essere condizionata all'espiazione di un terzo della pena. E ancora, il beneficio dei permessi premio, al quale oggi si può accedere dopo aver scontato un quarto della pena, viene reso ammissibile da questo provvedimento, in relazione ad un certo numero di reati, solo nel caso in cui si sia scontata almeno metà della pena. Infine, il beneficio della semilibertà, di cui oggi si può godere dopo aver scontato almeno metà della pena, potrà essere concesso, se verrà approvato il testo formulato dalla Commissione, soltanto quando si saranno scontati almeno due terzi della pena. Tutto ciò anche quando non si hanno più rapporti con il crimine organizzato. Se infatti si hanno rapporti con il crimine organizzato, in base all'articolo unico non c'è scampo.

Io mi chiedo quindi quale sia la *ratio* dell'elevazione del tetto minimo di pena da scontare. Una volta stabilito infatti che il detenuto non ha rapporti con il crimine organizzato, e quindi ha sostanzialmente rotto il rapporto criminale che lo ha portato a commettere reati di particolare gravità, per quali motivi si eleva il tetto della sanzione da scontare prima di poter usufruire dei benefici previsti dalla legge?

Questo francamente finora non è stato spiegato.

Non è poi stato spiegato nemmeno un altro dato (e qui passo al secondo ordine di valutazioni critiche), e cioè che l'elevazione è molto più ampia di quanto in realtà non si pensi, poiché quel quarto, quella metà, quei due terzi non vanno valutati sulle pene attuali: altri capi del provvedimento, nel testo che è stato presentato, aumentano in modo significativo le pene.

Nella normativa viene indicata una trentina di fattispecie criminose. Orbene, quando il numero di queste fattispecie è così elevato, potrebbe essere possibile aggiungerne o toglierne alcune, anche se tale modo di operare sulle circostanze aggravanti risulterebbe a mio avviso alquanto cervellotico.

L'articolo 6 del decreto eleva le pene da un terzo alla metà, per alcuni soggetti, con riferimento a specifici delitti. Vi è poi l'articolo 8, che prevede un'altra aggravante (la pena è aumentata da un terzo alla metà), un po' singolare, per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis. Se un soggetto commette, essendo inserito in un'associazione criminale, un sequestro di persona o un'estorsione, non viene caricato di questa aggravante, in quanto non ha commesso un reato per agevolare l'attività delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale. Chi invece commette un reato anche minimo di favoreggiamento dell'associazione incorre in questo tipo di aggravante. È ovvio che la norma dev'essere in ogni caso riscritta, perché nel testo attuale non sta in piedi. Anzi, colgo l'occasione per dire che noi preferiremmo che i testi che provengono dal Consiglio dei ministri mostrassero una maggior cura formale ed un maggior rispetto ordinamentale. La Camera infatti, viene indotta a fare un'operazione che forse non sarebbe di sua competenza, bensì di competenza degli uffici legislativi dei ministeri.

Vi sono dunque una serie di reati che possono determinare due tipi di aggravanti. A questo punto, voi capite bene che

quel quarto, quella metà o quei due terzi a cui si fa riferimento vanno computati su una pena enormemente più elevata rispetto a quella attuale.

Questa tripla manovra, così congegnata, non ci convince affatto. In altri termini, non ci convince affatto l'elevazione così significativa dei massimi edittali; né ci convince l'elevazione dei tetti delle pene (soltanto dopo aver scontato queste si ha la possibilità di fruire dei benefici). Invitiamo pertanto la Camera a rivedere complessivamente tale operazione.

Riteniamo che sia giusto e serio, perché una manovra nei confronti della criminalità va fatta, che del beneficio non godano persone come Liggio, Greco e via dicendo, cioè quei fieri banditi che mantengono rapporti con la criminalità organizzata.

Colgo l'occasione per segnalare un equivoco grave in cui era caduto il decreto, sospendendo per cinque anni i benefici per tutti i detenuti. La sospensione infatti riguardava sia coloro che mantenevano i rapporti con la criminalità organizzata, sia i dissociati ed i pentiti. Quindi anche coloro che avevano tenuto un comportamento leale di riconoscimento degli errori compiuti e di collaborazione con lo Stato dovevano fare i conti con una logica del genere. Parallelamente, il Governo aveva presentato un disegno di legge con il quale si stabiliva una riduzione di pena per i pentiti. Francamente, non saprei dire se all'interno di una manovra del genere vi sia una logica unitaria!

Torniamo pure alla questione di fondo. Chiediamo che la Camera impedisca la concessione delle misure alternative soltanto nei casi in cui sia permanente un rapporto organico con la criminalità. Negli altri casi non vi è assolutamente bisogno di una disposizione del genere, perché il soggetto ha interrotto quei rapporti e quindi gli va data fiducia.

Vi è poi una seconda operazione che proponiamo, sulla quale il ministro di grazia e giustizia ha sollevato ieri alcune obiezioni, in seno al Comitato dei nove. Tale operazione concerne i reati commessi da appartenenti ad associazioni per delinquere. Oggi, in sostanza, c'è un meccanismo, nato

per temperare alcuni effetti eccessivamente penalizzanti del codice Rocco, che è diventato di premio per la grande criminalità organizzata. Infatti, mentre il soggetto (magari mal difeso) che commetta, al di fuori di un'organizzazione e di una pianificazione criminale, una serie di reati finisce con l'essere sottoposto al cumulo materiale delle pene, cioè alla somma aritmetica delle singole condanne subite, colui che commetta, in una ben pianificata organizzazione criminale e in una ben solida associazione per delinquere (mafiosa o meno), un serie di reati, grazie ai benefici di cui all'articolo 81 del codice penale rischia soltanto la pena prevista per il reato più grave, aumentata, in pratica di alcuni giorni, o al massimo di alcuni mesi.

Noi allora proponiamo che, qualora i reati siano commessi all'interno di una associazione per delinquere, venga stabilito che la pena dev'essere pari a quella prevista per il reato più grave, aumentata sino alla metà.

In altri termini, occorre fortemente distinguere l'intervento repressivo nei confronti delle grandi organizzazioni criminali da quello repressivo dei fatti di criminalità da strada. In proposito, stamane il collega Biondi ha giustamente richiamato la nostra attenzione su un problema grave: spesso per il cosiddetto delitto da strada il cittadino viene in pratica a patire una pena sostanzialmente più pesante di quella prevista per un grave crimine. Il grave crimine colpisce poca gente, mentre la criminalità da strada colpisce larghe fasce sociali. Ma il punto qual è? La «Gozzini» nei confronti della piccola criminalità ha funzionato, nel senso che gli autori di questi reati non evadono!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Sono i mafiosi quelli che evadono!

LUCIANO VIOLANTE. È giustissimo differenziare, ma se vogliamo farlo, differenziamo anche sul piano penale! Ecco il motivo per cui abbiamo proposto di modificare l'articolo 81, aumentando le pene in quella direzione.

Chiediamo ai colleghi di valutare questa operazione e soprattutto di considerare che la tripla operazione (rapporti con la criminalità organizzata, aumento dei cosiddetti tetti per accedere al beneficio di legge, aumento delle pene) rischia di essere eccessivamente oppressiva, di far scattare all'interno delle carceri meccanismi di ingovernabilità, senza assicurare alcun ordine. Colleghi, sapete molto meglio di me che nel momento in cui il carcere diventa duro si instaura un clima di insicurezza sociale. Non è assolutamente vero che un carcere duro dia sicurezza: il carcere duro fa nascere al suo interno pesanti nuclei criminali i quali si associano, non avendo nulla da perdere, e coordinano con maggior vigore le azioni da compiere all'esterno.

Abbiamo l'impressione che occorre rivedere complessivamente la materia. Noi sosteneremo questa tesi, ovviamente non riteniamo di avere necessariamente ragione, ponendo all'attenzione dell'aula questo particolare problema.

Per quanto riguarda poi la sorte del decreto-legge, mi pare evidente che sia molto difficile che esso possa essere convertito in legge (qualunque sia la posizione di ciascuno di noi) prima della scadenza. Oggi il ministro della giustizia (e noi naturalmente rispettiamo la sua posizione) ha affermato non essere in grado di recepire l'orientamento qui manifestato. Ciò ci stupisce, in quanto la posizione dell'esecutivo era chiara da più di una settimana. In sostanza, mi pare che il problema si porrà in questi termini: riusciremo forse ad approvare le modifiche alla «legge Gozzini» eliminando il meccanismo del congelamento e quello della retroattività. Se il Governo ritiene dover ripresentare il decreto, lo invito a reiterarlo prima della scadenza, recependo le modifiche introdotte dalla Camera, ed in particolare abrogando i principi del congelamento e della retroattività, principi non ammissibili.

Poiché il resto della manovra, al di là di quella relativa al permanere dei rapporti con il crimine organizzato, avrà vigore per il futuro, dati soprattutto i tempi della giustizia, ho l'impressione che avremo tempo

per esaminare la questione con maggior cura. Questa è la ragione per la quale non vi è alcun motivo di elevare ora i tetti perché si possa beneficiare delle misure alternative alla pena.

Da ultimo vorrei segnalare al ministro della giustizia una notizia che ci è giunta da poco. Sembra che nel carcere di Salerno vi sia stato un pestaggio di detenuti. Il fatto che nel momento in cui si parla di restrizione della «legge Gozzini» riprendano pratiche che ritenevamo superate nei rapporti tra agenti di custodia e detenuti ci allarma non poco. Sappiamo che quando gli agenti di custodia compiono azioni del genere (se veramente sono state compiute) lo fanno non spontaneamente, ma indotti da scelte più generali. Abbiamo già presentato un'interrogazione al riguardo; pregherei tuttavia il ministro di assumere le opportune informazioni e di tranquillizzare la Camera, alla ripresa dei lavori pomeridiani, o sull'infondatezza della notizia (ne saremmo ben lieti), o in ordine alle iniziative che sono state assunte per fare in modo che i responsabili siano puniti e per impedire che questi rapporti violenti nelle carceri possano estendersi ad altri istituti (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avverto che all'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 1-bis. 1.

Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi, Ciciomessere.

Sopprimerlo.

* 1-bis. 2.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani. Tessari.

Sopprimerlo.

* 1-bis. 3.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Recchia, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 81 del codice penale è inserito il seguente:

«Quando una delle violazioni riguarda un delitto di associazione per delinquere, l'aumento di pena non può essere inferiore alla metà».

1-bis. 4.

Recchia, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Violante, Fracchia, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: di non oltre cinque anni con le seguenti: di un periodo non superiore a cinque anni.

1-bis. 5.

Bargone, Sinatra, Orlandi, Beebe Tarantelli, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, avverto che all'articolo 1-ter, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 1-ter. 1.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Sopprimerlo.

* 1-ter. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Fracchia, Violante, Orlandi, Sinatra, Ciconte, Beebe Tarantelli, Rizzo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«Nei casi in cui si renda opportuno, viene disposto l'accompagnamento o la sorveglianza».

1-ter. 3.

Pazzaglia, Maceratini, Valensise, Trantino.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I commi 1 ed 1-bis dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai condannati che hanno tenuto una condotta particolarmente apprezzabile e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a sette giorni per consentire di coltivare interessi affettivi e familiari, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente i quindici giorni in ciascun anno di espiazione.

1-bis. Il giudice di sorveglianza dispone ogni accertamento che ritenga opportuno specie sulla insussistenza di legami del condannato con la criminalità organizzata».

2. I commi 3, 7 e 8 dello stesso articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975 sono abrogati.

1-ter. 4.

Pazzaglia, Valensise, Maceratini, Trantino.

Al comma 1, alle parole: socialmente pericolosi premettere le seguenti: che risultano.

1-ter. 5.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Bargone, Beebe Tarantelli.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: salvo quanto previsto dalla lettera c).

1-ter. 6.

Tessari, Andreani.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1-ter. 7.

Tessari, Andreani.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno metà con le seguenti: almeno un terzo.

1-ter. 8.

Russo Franco, Andreani, Cecchetto Coco.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1-ter, avverto che all'articolo 1-quater, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

*1-quater. 1.

Tessari, Andreani.

Sopprimerlo.

*1-quater. 2.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani.

Sopprimerlo.

*1-quater. 3.

Bargone, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Recchia, Beebe Tarantelli.

All'articolo 1-quater sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non possono essere ammessi alla liberazione condizionale salvo che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Si osservano le disposizioni previste nel comma 2 dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti ed i limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

1-quater. 01.

Casini Carlo, Mastrantuono, Nicotra.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 21 (come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), nel comma 4 dell'articolo 30-ter (aggiunto dall'articolo 9 della citata legge n. 663 del 1986) e nel comma 2 dell'articolo 50 (come sostituito dall'articolo 14 della citata legge n. 663 del 1986), concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati al comma 1, al capoverso, dell'articolo 1 del presente articolo, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'au-

torità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate al comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

1-quater. 03.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Il secondo comma dell'articolo 30-ter e il secondo comma dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

1-quater. 05.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Bargone, Fracchia.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«ART. 47. — *Affidamento in prova al servizio sociale.* — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera i due anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo eguale a quello della pena ancora da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta collegialmente, per almeno tre mesi, sia in fase di espiazione di pena che in sede di custodia cautelare in un istituto, quando fondatamente si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del reo e che questi si

astenga dal commettere altri reati. Ove sussistano tali condizioni il beneficio può essere concesso anche in mancanza di carcerazione, purché si sia fatto luogo ad una osservazione collegiale della personalità per pari tempo.

3. La domanda è presentata dopo l'emissione del mandato di carcerazione al tribunale di sorveglianza competente del luogo ove è avvenuta la condanna.

4. Il tribunale di sorveglianza dispone ogni accertamento che ritenga opportuno per la decisione, specie sulla insussistenza di legami del condannato con la criminalità.

5. All'atto dell'affidamento sono anche comunicate al condannato le prescrizioni che il soggetto dovrà rispettare relativamente ai rapporti col servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al lavoro, al divieto di frequentare determinati locali e determinate persone, al divieto di uscire dalla dimora in determinate ore del giorno.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il

comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione di esso».

1-quater. 06.

Pazzaglia, Valensise, Maceratini, Trantino.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«12. Il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni. Ai fini dell'ammissibilità si deve far riferimento alla pena irrogata in sentenza escludendo qualunque causa estintiva parziale della pena».

1-quater. 02.

Casini Carlo, Binetti, Mastrantuono.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, dopo le parole: «sanitari territoriali» sono aggiunte le seguenti: «o che richiedano continuata degenza ed assistenza di familiari».

2. Il numero 4) del comma 1 dello stesso articolo 47-ter è abrogato.

3. Il comma 4 del citato articolo 47-ter è abrogato.

1-quater. 07.

Pazzaglia, Maceratini, Valensise, Trantino.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. L'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«ART. 51-*bis*. — (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). — 1. Quando, durante l'attivazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il giudice di sorveglianza revoca la misura concessa.

2. Nel caso di detenzione domiciliare la stessa misura è mantenuta, ove il cumulo delle pene inflitte non superi i due anni di reclusione.

3. Gli articoli 52, 53 e 53-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati».

1-quater. 08.

Pazzaglia, Maceratini, Valensise, Trantino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. Al condannato a pena detentiva che ha dato costante prova di partecipazione all'opera di rieducazione, dopo aver scontato un terzo della pena è concessa la detrazione di trenta giorni per ogni anno successivo di pena scontata, a condizione che permanga la partecipazione all'opera di rieducazione».

2. Il comma 4 dello stesso articolo 54 è abrogato.

1-quater. 09.

Pazzaglia, Valensise, Maceratini, Trantino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. All'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I termini di cui al comma 1 sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 276, 280, 285, 286, 289-*bis*, 416-*bis*, 422, 630, 648-*bis* (limitatamente alla sostituzione di denaro o valori rivenienti dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) del codice penale, e per i delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2. All'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 3-*bis* i limiti complessivi di cui al comma 4 sono aumentati del cinquanta per cento, salvo le proroghe di cui all'articolo 305 del codice di procedura penale».

1-quater. 04.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

Articolo 1-quinquies.

1. Dopo l'articolo 58-*bis* della legge 26 luglio 1985, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 58-*ter*. 1. L'ammissione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi, per un periodo di cinque anni dal fatto, al condannato che, anche prima dell'esecuzione della pena, abbia posto in essere una condotta punibile a

norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica inoltre, per un periodo di cinque anni dal provvedimento di revoca, al condannato nei cui confronti, anche prima dell'esecuzione della pena, sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 47, del sesto comma dell'articolo 47-ter o del primo comma dell'articolo 51.».

1-quater. 010.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies

1. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1985, n. 354, inserire il seguente:

«ART. 58-ter

(Divieto di concessione di benefici)

1. L'ammissione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ponga in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica inoltre al condannato nei cui confronti, anche prima dell'esecuzione della pena, sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 47, del sesto comma dell'articolo 47-ter o del primo comma dell'articolo 51.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni da quando è stata posta in essere la condotta indicata nel comma 1 o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.».

1-quater 0. 15.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Dopo l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1985, n. 354, è inserito il seguente:

«ART. 58-ter. 1. L'ammissione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dal fatto, al condannato che, anche prima dell'esecuzione della pena, abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica inoltre, per un periodo di tre anni dal provvedimento di revoca, al condannato nei cui confronti, anche prima dell'esecuzione della pena, sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 47, del sesto comma dell'articolo 47-ter o del primo comma dell'articolo 51».

1-quater. 011.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. Del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica previsto dall'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fa parte anche il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

2. Dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica previsti dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, fanno parte anche i direttori degli istituti penitenziari della provincia.

1-quater. 012.

Vairo.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1. All'articolo 18 della legge 1° aprile

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

1981, n. 121, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Ministero dell'interno ed è composto da un sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza e dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.».

1. 014.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1-quater aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies.

1-quinquies. Le disposizioni degli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano a coloro nei cui confronti sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

1-quater. 013.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Recchia, Violante, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1-quater, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 2. 7.

Rizzo.

Sopprimerlo.

* 2. 8.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stenzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 2. 9.

Russo Franco, Cecchetto Coco, Andreani, Tessari.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché, quando, per specifiche modalità o circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato deve ritenersi che lo stesso mantiene collegamenti con la criminalità organizzata».

2. 10.

Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Violante, Recchia, Fracchia, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 3, 4 e 5.

2. 11.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Al comma 1 sostituire le parole: nel comma 1 dell'articolo 1 con le seguenti: nel primo capoverso dell'articolo 1.

2. 16.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole da: salvo che siano acquisiti fino alla fine del comma.

2. 12.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Al comma 1, sostituire le parole da: salvo che siano acquisiti fino alla fine del comma con le seguenti: quando non siano acquisiti elementi sufficienti a far ritenere adeguata altra forma cautelare.

2. 13.

Mellini, Tessari, Calderisi, Stanzani Ghedini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti di imputati per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 14.

Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi, Azzolina, Stanzani Ghedini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono fatti comunque salvi i provvedimenti che dispongano misure cautelari diverse emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. 15.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Ciciomessere, Azzolina, Stanzani Ghedini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: c-bis) evasione prevista dall'articolo 385 del codice penale.

2. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque, godendo dei benefici della legge 26 luglio 1975, n. 354, come

modificata della legge 10 ottobre 1986, n. 663, viola le norme della legge stessa, non è più ammesso ad usufruire di alcun altro beneficio.

2. 2.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La liberazione anticipata può essere concessa dopo che sia stata espiata la quantità di pena prevista con la presente legge quale condizione per l'ammissione ai benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 359, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

2. 3.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma quarto dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è abrogato.

2. 4.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I condannati ai sensi degli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

2. 5.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata per i delitti di cui ai commi precedenti, la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale,

mentre i permessi premio sono concessi dal tribunale di sorveglianza che, ai fini della decisione per la concessione dei benefici di cui al comma 1, acquisisce il parere motivato del prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che deve essere espresso, a pena di decadenza entro trenta giorni. In casi di particolare gravità, e quando i collegamenti potrebbero essere tenuti con organizzazioni operanti in ambito non locale, il prefetto sente il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. 6.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, contenuti nel presente capo si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni non si applicano ai provvedimenti già emessi alla data medesima».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Al comma 1, sostituire le parole: articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater con le seguenti: articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, comma 2.

3. 2.

Nicotra, Casini Carlo, Mastrantuono.

Al comma 2, sostituire le parole: ai delitti di cui agli articoli 73 e 80 con le seguenti: ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80.

3. 3.

Casini Carlo, Mastrantuono, Nicotra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni altra norma riguardante gli istituti disciplinati dai precedenti articoli è abrogata.

3. 4.

Andreani, Cecchetto Coco, Russo Franco.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'articolo 677 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 677 — (Competenze per territorio) — 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, ovvero, nel caso di più condanne, del luogo in cui fu pronunciata la condanna più grave o, in caso di pari gravità, al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato ha scontato la maggior parte di pena.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima».

3. 01.

Casini Carlo, Binetti, Fumagalli Carulli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dai seguenti:

«4. Il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno è proposto dalla direzione dell'istituto ed è adottato con ordinanza del tribunale di sorveglianza che valuta le condizioni di ammissibilità e l'opportunità della misura in relazione al programma di trattamento di cui all'articolo 13.

4-bis. Al comma 5 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sono soppresse le parole: «Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno».

3. 02.

Casini Carlo, Binetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I condannati, affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),

possono essere ammessi in ogni tempo alla detenzione domiciliare quando le condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato detentivo».

3. 03.

Casini Carlo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, dopo le parole: «di semilibertà» sono aggiunte le seguenti: «, di liberazione condizionale».

2. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«51-quater. (Revoca dalle misure alternative). 1. Quando il tribunale di sorveglianza revoca l'affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale deve rideterminare pene da espiare.

2. Il periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione va considerato come pena espiata in una misura non inferiore ad un quarto e non superiore alla metà, tenuto conto della gravità delle violazioni che hanno causato la revoca delle misure alternative».

3. 04.

Casini Carlo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è già sostituito dall'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«54. (Liberazione anticipata). 1. Al condannato a pena detentiva che abbia data prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detenzione di quarantacinque giorni per

ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stadio di custodia cautelare o di detenzione domiciliare, mentre non è valutato il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale o in liberazione condizionale.

2. Ogni decisione in materia di liberazione anticipata deve essere comunicata dal tribunale di sorveglianza all'organo che cura l'esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 659, comma 1, del codice di procedura penale.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo».

3. 05.

Casini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «e) la data e la sottoscrizione del giudice»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis: L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

4. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;».

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«e) la data e la sottoscrizione del giudice».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato».

4. 1.

Mastrantuono, Nicotra, Casini
Carlo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e) la data e la sottoscrizione del giudice; con le seguenti: e) la data e la sottoscrizione del giudice.

4. 3.

Il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 5. 1.

Guidetti Serra.

Sopprimerlo.

* 5. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO III.

AGGRAVANTI PER REATI COMMESSI
DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
DI PREVENZIONE O PER REATI CON-
NESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE

ART. 6.

«1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

“Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-*bis* in relazione all'articolo 640, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona

sottoposta ad una misura di prevenzione”».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 6. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 6. 4.

Guidetti Serra.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo il secondo comma dell'articolo 81 del codice penale è inserito il seguente:

«Quando una delle violazioni riguarda un delitto di associazione per delinquere, l'aumento di pena non può essere inferiore alla metà».

6. 5.

Recchia.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637 *con le seguenti:* degli articoli 338, 353, 378, 379, 416, 416-*bis*, 424, 435, 513-*bis*, 575, 605, 611, 628, 629, 630, 632, 635.

6. 6.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero: 416 inserire le parole: primo comma.

6. 7.

Guidetti Serra.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero: 416 inserire le parole: secondo comma.

6. 8.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero: 612 inserire le parole: secondo comma.

6. 9.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero: 629 inserire le parole: secondo comma.

6. 10.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, dopo il numero: 635 inserire le parole: secondo comma.

6. 11.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: in relazione all'articolo 640.

6. 1.

Casini Carlo, Mastrantuono, Nicotra.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.

6. 12.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: nella misura prevista per i recidivi dall'articolo 99, secondo comma, del codice penale.

6. 13.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: sono raddoppiate con le seguenti: sono aumentate nella stessa misura.

6. 14.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: ad una misura di prevenzione con le seguenti: con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

6. 2.

Nicotra, Mastrantuono, Casini Carlo.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, infine, le parole: con provvedimento definitivo.

6. 15.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione con le seguenti: se il fatto è commesso da una persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

6. 16.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

“ART. 9 — Le pene stabilite dalla legge per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono raddoppiate, se i fatti sono commessi da persona sottoposta ad una misura di prevenzione".».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 7. 3.

Guidetti Serra.

Sopprimerlo.

* 7. 4.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Al comma 1, al capoverso sopprimere le parole: dalla legge.

7. 1.

Mastrantuono, Casini Carlo, Nicotra.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: se i fatti sono commessi la persona sottoposta a misura di prevenzione con le seguenti: se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

7. 2.

Casini Carlo, Nicotra, Mastrantuono.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: da persona sottoposta con le seguenti: da persona che al momento sia sottoposta.

7. 5.

Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi,
Azzolina. Ciciomessere.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, infine, le parole: con provvedimento definitivo.

* 7. 6.

Guidetti Serra.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, infine, le parole: con provvedimento definitivo.

* 7. 7.

Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi,
Azzolina, Ciciomessere.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: se i fatti sono commessi da persona sottoposta a misura di prevenzione con le seguenti: se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

7. 8.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per i delitti commessi per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 8. 4.

Guidetti Serra.

Sopprimerlo.

* 8. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Al comma 1, sostituire le parole da: commessi per agevolare, fino a: pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

8. 1.

Nicotra, Mastrantuono, Casini
Carlo.

Al comma 1, sostituire le parole: per agevolare le associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale con le seguenti: avvalendosi dell'appartenenza alle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o per realizzarne le finalità.

8. 6.

Mellini, Tessari, Calderisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.

8. 7.

Guidetti Serra.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 8.

Guidetti Serra.

Sopprimere il comma 2.

* 8. 9.

Mellini, Tessari, Calderisi, Stan-
zani Ghedini, Zevi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Quando circostanze diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale

concorrono con la circostanza aggravante di cui al comma 1, non si applica, relativamente a quest'ultima, l'articolo 69 del codice penale e gli aumenti o le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8. 2.

Mastrantuono, Casini Carlo, Nicotra.

Alla rubrica del capo III, premettere la parola: Circostanze.

8. 3.

Nicotra, Casini Carlo, Mastrantuono.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare comunque le attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le alte pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

8. 01.

Gorgoni, Del Pennino.

Dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

1. Quando la circostanza attenuante re-

vista dall'articolo 8-bis è stata applicata per effetto di false o reticenti dichiarazioni, è ammessa la revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

8. 02

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8, ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

ART. 9.

«1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

“Art. 20-bis. — (*Omessa custodia di armi*). — Chiunque consegna o lascia portare a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica per chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le

cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel comma precedente giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

9. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. — (*Omessa custodia di armi*). — 1. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, una delle armi indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 ovvero munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, delle munizioni e degli esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente.

3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio

dell'attività venatoria, si applica la pena dell'ammenda fino a lire un milione.

4. Quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano le armi, le munizioni e gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni».

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

9. 1.

Casini Carlo, Nicotra, Mastrantuono.

Sopprimere il comma 1.

9. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Azzolina, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 2.

9. 4.

Mellini, Tessari, Calderisi, Stanzani Ghedini, Zevi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà

o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

10. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

“g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluso quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;”».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 11. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 11. 3.

Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Bargon, Beebe Tarantelli, Recchia.

Al comma 1, al capoverso, sostituire la

parola: escluso quello previste *con la seguente:* escluse quelle previste.

** 11. 1.

Mastrantuono, Casini Carlo, Nicotra.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: escluso quelle previste *con le seguenti:* escluse quelle previste.

* 11. 4.

Il Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complessivo degli emendamenti riferiti all'articolo 11, ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La licenza di porto d'armi lunghe da fuoco può essere rilasciata per difesa nei casi di dimostrato bisogno ovvero di uso di caccia ovvero per uso di tiro o sportivo. Quando è rilasciata la licenza per uso di caccia o quella per uso di tiro o sportivo, il porto dell'arma è consentito nei luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'attività venatoria. Per il trasporto dell'arma lunga nei luoghi predetti non è richiesto l'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 34”».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di uso di caccia *con le seguenti:* per uso di caccia.

12. 1.

Casini Carlo, Nicotra, Mastrantuono.

Sopprimerlo.

12. 2.

Mellini, Tessari Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. 1. — Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco per uso di caccia ovvero per uso di tiro o sportivo. Il porto d'arma è consentito nei luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'attività venatoria.

2. Per il trasporto dell'arma lunga nei luoghi predetti non è richiesto l'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 34.

3. Il prefetto ha facoltà di concedere, nel caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia la lunghezza inferiore a centimetri 65».

12. 3.

Fracchia, Recchia, Ciconte, Orlandi, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO V.

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI

ART. 13.

«1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

13. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 13, ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il n. 4) è sostituito dal seguente:

“n. 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza”».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

14. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuor del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale nella

commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza».

14. 1.

Casini Carlo, Nicotra, Mastrantuono.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 112 primo comma del codice penale dopo il n. 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per chi fuori dai casi preveduti in numeri precedenti ha concorso nel reato con persona non imputabile o non impunitibile».

14. 4.

Fracchia, Orlandi, Finocchiaro
Fidelbo, Recchia.

Alla rubrica del capo V, premettere la parola: Circostanze.

14. 2.

Mastrantuono, Casini Carlo, Nicotra.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VI.

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

ART. 15.

«1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizza-

zione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

15. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di prevenire e reprimere le attività di mafia e di camorra è istituito il «Comando unico interforze antimafia» che dispone direttamente di personale selezionato, di apparati e mezzi delle varie Forze di polizia, di speciali dotazioni finanziarie ricavate dai bilanci delle predette Forze, con giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2. Il comandante è scelto tra il personale militare o civile dei Ministeri della difesa o dell'interno ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposte, anche difformi, dei responsabili dei predetti Dicasteri.

3. Il comandante nominato presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica di assolvere fedelmente e inflessibilmente al compito affidatogli, procede senza indugio alla nomina del proprio stato maggiore, dura in carica per tre anni dalla data del giuramento.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana i provvedimenti di attuazione del presente articolo entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, previa consultazione dei casi delle Forze interessate e sentiti i Ministri da cui dipendono.

15. 2.

Franchi, Tremaglia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nelle attività investigative, relative ai reati di criminalità organizzata, il coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia è assicurato, a livello nazionale e decentrato, dai Servizi della Direzione Centrale della Polizia Criminale, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Gli uffici centrali e territoriali dei predetti servizi assumono una strutturazione interforze. Le strutture centrali e territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che attualmente provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione dell'attività di contrasto del crimine organizzato, confluiscono negli organismi previsti dal comma 1 del presente articolo. Alla riorganizzazione dei predetti Servizi provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze.

3. Gli organi e i servizi di polizia giudiziaria delle diverse forze di polizia sono tenuti, immediatamente comunque non oltre ventiquattro ore dalla notizia per delitti di criminalità organizzata, a darne avviso agli uffici centrali e a quelli periferici della predetta Direzione Centrale.

4. Con riferimento al settore delle indagini di iniziativa, il Ministro dell'interno è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento dell'attività di coordinamento investigativo di tutti gli organi e i servizi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

15. 3.

Pacetti, Recchia, Bargone, Violante, Ferrara, Sinatra, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Beebe Tarantelli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Al comma 1 sostituire la parola: interprovinciali con la seguente: circondariali.

15. 4.

Maceratini, Valensise, Trantino, Pazzaglia.

Sopprimere il comma 2.

15. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Le attività investigative relative ai sequestri di persona a scopo di estorsione sono assicurate in sede centrale e periferica da nuclei interforze la cui direzione interforze è costituita dagli organi che attualmente provvedono al coordinamento interno ad ogni amministrazione.

15. 01.

Pacetti, Violante, Recchia, Barbieri, Ferrara, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. In ogni provincia sono attuati, sotto la direzione tecnico-operativa del questore, piani di pattugliamento coordinato dal territorio, che assicurino l'efficace azione di prevenzione attraverso una razionale e unitaria gestione delle risorse.

2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovranno essere rispettate le esigenze di:

a) partecipazione equilibrata delle diverse forze di polizia, in relazione alle aliquote di personale e mezzi tecnici impiegati;

b) rotazione delle zone di pattugliamento assegnate alle singole forze;

c) valorizzazione professionale nell'impiego degli addetti, connessa alla tendenziale specializzazione dei singoli corpi.

15. 02.

Barbieri, Violante, Pacetti, Recchia, Orlandi, Ciconte, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Ferrara, Beebe Tarantelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del corpo della guardia di finanza, dal Direttore Generale degli Istituti di prevenzione e pena».

15. 03.

Beebe Tarantelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-quinquies.

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dai direttori degli Istituti di pena che hanno sede nella provincia».

15. 04.

Beebe Tarantelli.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo, applicando l'articolo 217 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e secondo le procedure e con le conseguenze ivi previste, dichiara lo stato di guerra interno nei territori di attività mafiosa e camorristica. Nelle zone a più alto rischio dove la situazione interna presenta particolare gravità, il Governo si avvale dell'articolo 5 del codice penale militare di guerra con quanto ne deriva in materia di competenze, di procedure e di pene.

2. Le misure di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a tre anni.

3. Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge di concessione del presente decreto il Governo emana i provvedimenti necessari per l'individuazione dei territori e delle zone di cui al comma 1 del presente articolo per quanto necessario in relazione all'applicazione dell'articolo 217 del citato testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 5 del codice penale militare di guerra.

15. 05.

Franchi, Tremaglia.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Franchi 15.05 è stato ritirato dai presentatori.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 15, ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del

Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dell'articolo 15, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a delitti di criminalità organizzata.

2. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

16. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 1.

16. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 2.

16. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Le sezioni di polizia giudiziaria, istituite presso ogni Procura della Repubblica, hanno una composizione interforze.

4. La responsabilità della sezione è attribuita ad un commissario della Polizia di Stato o ad un ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, secondo le modalità del regolamento previsto dal precedente articolo 153.

16.4.

Pacetti, Bargone, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Beebe Tarantelli.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Il numero 3 del primo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«3. Gli ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza, privi di competenza territoriale, ivi compresi gli uffici per la ricerca e la cattura di latitanti di particolare pericolosità, aventi speciali compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

16. 01.

Ferrara, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo, Violante, Pedrazzi
Cipolla, Pacetti, Beebe Tarantelli, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 16, ricordo che l'articolo 17 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VII.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

ART. 17.

«1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2”».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 17. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 17. 4.

Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nei procedimenti penali per reati riguardanti la criminalità organizzata, a modifica di quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre l'intercettazione è concessa quando essa è necessaria per lo svolgimento delle indagini, e sussistano indizi sufficienti sulla esistenza del reato.

2. La durata della intercettazione può essere fissata sino a quaranta giorni e può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

17. 5.

Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 267. — (*Presupposti e forme del procedimento*). — 1. Il pubblico ministero con proprio decreto dispone l'intercettazione telefonica di cui all'articolo 266 indicando le modalità e la durata delle operazioni quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.

2. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente, ovvero avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine dell'operazione».

17. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi».

2. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di

urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2».

17. 2.

Nicotra, Mastrantuono, Casini Carlo.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) nel comma 4 è aggiunto il seguente periodo: il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

17. 6.

Il Governo.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

17. 01.

Fracchia, Bargone, Violante, Recchia.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 17, ricordo che l'articolo 18 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 18.

«1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal Presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile e diretta da un funzionario di questo ufficio.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 18. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

18. 3.

Ferrara, Barbieri, Recchia, Finocchiaro Fidelbo, Bargone,
Sinatra, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sostituire la parola: possono, con la seguente: debbono.

18. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Sopprimere il comma 2.

* 18. 4.

Barbieri, Orlandi, Sinatra, Recchia, Beebe Tarantelli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 18, ricordo che l'articolo 19 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 41 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comitato regionale di controllo procede al riesame degli atti deliberativi indicati nell'articolo 45 della medesima legge, ancorché divenuti esecutivi, quando il prefetto ne faccia motivata

richiesta; in sede di riesame il Comitato si pronuncia anche sugli eventuali vizi di eccesso di potere rilevati e, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è tenuto ad inviare al prefetto copia della decisione adottata.

2. Ai fini indicati nel comma 1 il prefetto acquisisce gli atti deliberativi ed ogni altra documentazione ad essi attinente presso le amministrazioni e gli organi competenti che sono tenuti a rilasciarne copia».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 19. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 19. 3.

Rizzo.

Sopprimerlo.

* 19. 4.

Ferrara, Bargone, Violante, Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Barbieri, Pacetti, Beebe Tarantelli, Recchia.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettera a), sono altresì sottoposte al controllo preventivo di legittimità su motivata richiesta del prefetto, secondo le modalità ed i termini previsti dallo stesso comma».

2. All'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2, sono comunicate ai capigruppo consiliari e, per

quanto concerne le delibere di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 2, anche al prefetto».

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il prefetto può acquisire elementi di valutazione dagli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18.

19. 1.

Nicotra, Casini Carlo, Fumagalli Carulli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 19, ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti degli uffici interessati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché veri-

fiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, informando il commissario del Governo e i ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

20.1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascun commissario di Governo, il comitato regionale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito regionale, nonché di informazione e di consulenza del commissario del Governo per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge. Detto comitato può articolarsi per aree sub-regionali od essere costituito in ambito provinciale.

2. Il comitato provinciale è presieduto, per delega del commissario di Governo, dal prefetto.

3. Il comitato regionale è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle

amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione o nella provincia.

4. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il commissario del Governo o il prefetto delegato può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti degli uffici interessati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, rappresentanti degli enti locali interessati ai problemi da trattare.

5. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Dagli accertamenti richiesti e dall'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

6. Il commissario del Governo o il prefetto delegato, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, informando il commissario del Governo e i ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 e in riferimento alle finalità del presente articolo.

7. Il commissario del Governo nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato regionale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di volta in volta interessati mediante relazione sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al

comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

8. Il prefetto delegato vigila sulle determinazioni adottate dal comitato provinciale e riferisce al commissario del Governo e ai ministri di volta in volta interessati.

20. 2.

Barbera, Recchia, Ciconte, Ferrara, Fracchia, Orlandi, Paccetti, Bargone, Sinatra, Barbieri, Beebe Tarantelli.

Sopprimerlo.

20. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 4.

20. 4.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Sopprimere il comma 5.

20. 5.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 20, ricordo che l'articolo 21 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-1995 una somma, non superiore al 40 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, l'ammontare delle

risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

21. 1.

Poggiolini.

Sopprimerlo.

* 21. 2.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Al comma 1, sopprimere le parole: una somma non superiore al 40 per cento dei.

Conseguentemente, allo stesso comma 1 sostituire le parole: da destinare a con le seguenti: destinandone il 40 per cento alla costruzione di alloggi per i.

21. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Cicciomessere, Azzolina,
Stanzani Ghedini.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

2. Il voto di preferenza è espresso con l'indicazione del numero d'ordine del candidato.

3. Ogni diversa indicazione ed ogni indicazione ulteriore rispetto a quella numerica rende nullo il voto.

21. 04.

Violante, Ferrara, Recchia, Bar-
gone, Finocchiaro Fidelbo,
Fracchia, Ciconte, Beebe Ta-
rantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

21. 05.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-ter.

1. Per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, l'atto di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato deve essere corredato da una dichiarazione autocertificante che non si è sottoposti a procedimento per misura di prevenzione o all'esecuzione di una misura di prevenzione dalle quali risulti:

a) se si è sottoposti a procedimento per misura di prevenzione;

b) se si è sottoposti all'esecuzione di una misura di prevenzione;

c) se si è destinatari di una comunicazione di garanzia per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti di criminalità organizzata, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 630 del codice penale.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste, gli uffici competenti a ricevere le liste dei candidati provvedono a rendere pubblica, con le stesse modalità prescritte per la pubblicazione delle liste, tanto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni dei candidati di cui al comma prece-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

dente, quanto i casi di candidati che abbiano reso dichiarazione positiva.

3. L'omessa o falsa autocertificazione è causa di ineleggibilità.

21. 06.

Violante, Ferrara, Recchia, Fracchia, Pacetti, Bargone, Barbieri, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Beebe Tarantelli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

a) coloro che sono stati condannati, anche se con sentenza non passata in giudicato, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per un delitto concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, la detenzione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale connesso alla commissione di taluno dei predetti reati ovvero per un reato commesso nella qualità o con abuso della qualità di pubblico ufficiale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuno dei delitti indicati nella lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio o se sono stati sottoposti alla misura coercitiva degli arresti domiciliari o della custodia in carcere o in un luogo di cura, salvo che non sia stata emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere o di proscioglimento;

c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 757, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

21. 07.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

ART. 21-ter.

1. Se alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 21-bis sopravviene dopo la elezione, essa comporta la decadenza dalla carica regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. La decadenza si estende a qualsiasi altro incarico al quale il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale è stato eletto dal consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

21. 08.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-quater.

1. Le disposizioni previste dagli articoli 21-bis e 21-ter si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di competenza della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, di competenza della giunta comunale o del sindaco, di competenza di assessori regionali, provinciali o comunali ovvero di competenza di organi dei consorzi fra enti locali, di aziende municipalizzate comunali e provinciali, di unità sanitarie locali, di comunità montane o di qualsiasi altro ente, istituto, azienda che sia dipendente, sottoposto a controllo o vigilanza ovvero sovvenzionato, in tutto o

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

in parte, dalla regione, dalla provincia o dal comune.

21. 09.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-quinquies.

1. La disposizione prevista dall'articolo 21-bis cessa di avere efficacia nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

21. 010.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«ART. 21-sexies.

1. Chiunque accetta la candidatura per la elezione a consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, pur sussistendo nei suoi confronti una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 21-bis, è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

2. Il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, decaduto dall'incarico in forza di quanto disposto dall'articolo 21-ter, se non dà immediata comunicazione della intervenuta decadenza al consiglio dal quale fa parte, è punito con la pena da uno a quattro anni di reclusione.

3. Chiunque nomina un soggetto ad alcuno degli incarichi previsti dall'articolo 21-quater, in violazione alle disposizioni contenute nello stesso articolo, è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

4. Chiunque essendo decaduto dall'incarico ricoperto, in forza di quanto disposto dall'articolo 21-quater, non ne dà immediata comunicazione all'ente o organo che ha proceduto alla elezione o nomina, è

punito con la pena da uno a quattro anni di reclusione.

21. 011.

Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis

1. Qualsiasi operazione di pagamento o di riscossione di valore superiore a lire 20 milioni deve essere effettuata con mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dai titoli di credito o valori non nominativi.

2. In difetto, tutti i soggetti che intervengano nell'operazione sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda corrispondente al valore della quota indebitamente effettuata dell'operazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni effettuate con l'intervento degli enti creditori e degli altri soggetti obbligati all'identificazione della clientela a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

4. Al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile sono aggiunte, infine, le parole: «ovvero con accredito irrevocabile sul conto corrente postale o bancario del creditore, con effetto dalla data dell'accredito medesimo o da quella della sua valuta, se posteriore».

21. 012.

Umidi Sala, Finocchiaro Fidelbo, Ciconte, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Recchia, Bellocchio, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis

1. È istituito presso il Ministero del te-

soro un centro elaborazione dati per le funzioni di cui al presente articolo.

2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati previsti ai successivi articoli 21.014, 21.015 e 21.016, nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nel comma 4, secondi i criteri e le modalità fissati ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, è costituita una commissione tecnica, presieduta da un dirigente superiore del Ministero del tesoro, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma 2 e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predette divengono esecutivi con l'approvazione degli stessi da parte del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia.

4. L'accesso alle informazioni e a dati conservati negli archivi magnetici del centro e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza nonché all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

5. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 4 per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla prevenzione e repressione della criminalità. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni e dei dati all'interno della pubblica amministrazione, fuori dei casi indicati nel comma 4.

6. Le informazioni e i dati conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie.

7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo, dell'esistenza di

informazioni o dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione di quelli incompleti. Il tribunale decide con ordinanza in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione del tesoro e il pubblico ministero.

8. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti nel comma 4, nonché per la correzione o cancellazione delle informazioni e dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

9. Chiunque comunica o fa uso di informazioni e dati in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi.

21. 013.

Bargone, Umidi Sala, Violante,
Bellocchio, Finocchiaro Fi-
delbo, Sinatra, Recchia,
Beebe Tarantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis

1. Le informazioni e dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono acquisiti dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 21. 0.13, in conformità con procedure sta-

bilite nel comma 8 del medesimo articolo.

21. 014.

Recchia, Umidi Sala, Bellocchio, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Chiunque nel territorio dello Stato esercita una o più delle attività indicate al n. 6 dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia ed al CED di cui all'articolo 21-sexies, in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. Analoga comunicazione deve essere data per le variazioni e per la cessazione dell'attività.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'inadeguatezza alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con la multa da lire 5 milioni e, nei casi più gravi, con la reclusione da tre a sei mesi e la confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato.

4. La reclusione e la confisca seguono in ogni caso la condanna dei soggetti sottoposti a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alla condanna conseguono l'interdizione dalle professioni e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, la decadenza delle imprese e delle professioni della sentenza, a spese del condannato, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

6. Chiunque partecipa direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in un soggetto di cui al comma 1 avente forma societaria in misura superiore al 2 per cento del corrispondente capitale, o in misura superiore all'uno per cento nel caso di società e alla Banca d'Italia entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite, nonché al CED di cui all'articolo 21-sexies in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere analogamente comunicate entro dieci giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale medesima.

7. L'omissione o il ritardo della comunicazione di cui al comma 6 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 50 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

8. I portatori delle azioni o quote, per le quali non è stata effettuata la comunicazione prevista nel comma 6, non possono esercitare l'inerente diritto di voto, ma le predette azioni o quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci e può essere proposta anche dalla Banca d'Italia.

9. Nei soggetti di cui al comma 1 aventi forma societaria le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono sottoposti a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

c) sono stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni legislative concernenti l'attività finanziaria;

2) alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria o valutaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

10. L'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 9 determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio di amministrazione della società ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia, gli amministratori sono puniti a norma dell'articolo 2623 del codice civile.

11. Entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati devono presentare al consiglio di amministrazione o organo equivalente della società la documentazione comprovante l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 9.

12. Qualora amministratori, sindaci e direttori generali vengano a trovarsi anche successivamente in una delle situazioni di cui al comma 9 si osservano le disposizioni del comma 10.

13. I modelli e le formalità per le comu-

nicazioni di cui ai commi 1 e 6 sono approvati con deliberazione della Banca d'Italia, estende l'applicazione delle disposizioni del presente articolo ai soggetti, differenti da quelli di cui al comma 1, che svolgono professionalmente attività tali da comportare l'effettuazione di operazione in contanti singolarmente o complessivamente rilevanti.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza, con effetti almeno equivalenti, ai sensi di altre disposizioni legislative.

21. 015.

Umidi Sala, Recchia, Violante,
Bargone, Orlandi, Finoc-
chiaro Fidelbo, Bellocchio,
Beebe Tarantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis.

ART. 21-bis.

1. Chiunque nel territorio dello Stato contrae obbligazioni o stipula contratti di valore non inferiore a lire 50 milioni deve preventivamente rilasciare alle controparti, che ne sottoscrivono copia per presa visione e conoscenza, una dichiarazione scritta in cui attesta:

a) le proprie complete generalità e codice fiscale;

b) l'insussistenza a proprio carico di procedimento o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

c) se stia contraendo o stipulando per conto o nell'interesse di altri soggetti e, in caso affermativo, se non si tratta di contratto preliminare, le complete generalità e il codice fiscale di questi ultimi, nonché l'insussistenza a carico dei medesimi di

procedimenti o provvedimenti di cui alla lettera b).

2. Se il soggetto contraente o stipulante ovvero il soggetto terzo di cui al comma 1, lettera c), è una persona giuridica, le insusistenze di cui al comma 1, lettera b) e c), devono essere attestate relativamente al legale rappresentante e agli altri eventuali componenti il consiglio di amministrazione, o organo equivalente, nonché ai componenti il collegio sindacale, o organo equivalente.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta, a pena di nullità, confermente al modello stabilito con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

4. Il limite di importo di cui al comma 1 può essere modificato con le medesime modalità di cui al comma 3, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

5. Le medesime disposizioni si applicano anche allorquando, per la natura e la modalità delle obbligazioni e dei contratti, si può ritenere che essi, ancorché posti in essere in momenti diversi ed inferiori singolarmente al limite stabilito, costituiscono non di meno parti di un'unica obbligazione o un unico contratto.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere conservate per la durata di dieci anni da tutte le parti contraenti o stipulanti.

7. Chi contrae obbligazioni o stipula contratti senza avere proventivamente ottenuto dalle controparti la dichiarazione di cui al presente articolo è punito con la reclusione da tre mesi e un anno e la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni, aumentata in ogni caso del valore dell'obbligazione o del contratto. Questi ultimi sono annullabili in qualsiasi momento dietro domanda degli altri contraenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche italiane che, direttamente o indi-

rettamente, contraggono obbligazioni o stipulano contratti con altri soggetti italiani fuori del territorio dello Stato.

10. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono acquisiti dal CED di cui all'articolo 21-sexies in conformità con le procedure stabilite nel comma 8 del medesimo articolo.

21. 016.

Pedrazzi Cipolla, Umidi Sala, Bargone, Recchia, Finocchiario Fidelbo, Fracchia, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis.

ART. 21-bis.

1. Il legale rappresentante e il personale incaricato delle operazioni degli enti creditizi e degli enti finanziari di cui al n. 6 dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 devono fare denuncia all'autorità giudiziaria, o ad altro soggetto obbligato alla denuncia a quest'ultima, quando si trovano in presenza di situazioni o condizioni tale da fare presumere, anche per l'evidente sproporzione fra l'entità dell'operazione e la manifesta capacità economica di chi la effettua ovvero per l'anomalia o la straordinarietà dell'operazione medesima, la provenienza dei relativi mezzi di pagamento dai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Ai soggetti che hanno fatto in buona fede la denuncia di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 595, 648-bis e 648-ter del codice penale; la denuncia stessa non costituisce violazione di divieti alla comunicazione di informazioni imposta in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, né comporta per il denunciante responsabilità penale o civile di alcuna natura.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la reclusione da tre mesi a un anno.

4. Se al personale incaricato delle operazioni non sono state impartite per iscritto le istruzioni occorrenti alla compiuta valutazioni delle situazioni o condizioni indicate nel comma 1, al superiore gerarchico a cui tale adempimento sarebbe spettato si applica la pena della reclusione di cui al comma 3 e la multa pari al valore dell'operazione. Gli enti di appartenenza rispondono civilmente della predetta multa e sono obbligati a esercitare l'azione di regresso verso il responsabile.

21. 017.

Umidi Sala, Recchia, Bargone, Violante, Finocchiaro Fidelbo, Bellocchio, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis.

ART. 21-bis.

1. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione di denaro o di valori indicata nell'articolo 648-bis del codice penale, sia avvenuta attraverso operazioni bancarie, ne dà comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza.

2. Il Governatore, quindi dà comunicazione all'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti eventualmente adottati.

21. 018.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Sinatra, Umidi Sala, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al capo IX, all'articolo 22 premettere il seguente:

ART. 21-bis.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio

1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, previste dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario dove ha la residenza o il domicilio l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso comunque indicate nel precedente articolo 1, anche se non vi è stato preventivo avviso, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

21. 01.

Gorgoni, Del Pennino.

Al capo IX, prima dell'articolo 22, premettere il seguente:

ART. 21-bis.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto e dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata».

21. 019.

Governo.

Al capo IX, all'articolo 22 premettere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto

dall'articolo 2, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«7. Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere iniziato ovvero proseguito su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del questore nei cui circondari e territori era il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite e ne costituiscano il reimpiego».

21. 02.

Gorgoni, Del Pennino.

Al capo IX, all'articolo 22 premettere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

«Il tribunale provvede, in camera di consiglio con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia. Tuttavia il rappresentante del pubblico ministero, che ha presentato la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, può partecipare al procedimento in luogo del procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, purché ne abbia fatto richiesta e la partecipazione sia stata disposta dal procuratore generale presso la

corte d'appello avendola ritenuta opportuna».

21. 03.

Gorgoni, Del Pennino.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 21, ricordo che l'articolo 22 del decreto-legge è del seguente tenore:

CAPO IX.

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE
ANTIMAFIA

ART. 22.

«1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricordandone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione”».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 22. 3.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 22. 4.

Rizzo.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:.

22. 1.

Casini Carlo, Mastrantuono, Nicotra.

Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: di rinnovo attuativi o comunque conseguenti con le seguenti: di rinnovo, attuativo o comunque conseguenti.

* 22. 2.

Mastrantuono, Nicotra, Casini Carlo.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: provvedimenti di rinnovo attuativi o comunque conseguenti, con le seguenti: provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti.

* 22. 5.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 22, ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i commi 1, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le

abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un provvedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze.”;

“4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezioni I e II, del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorziati operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trat-

tasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato".

"6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 23. 4.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Stanzani Ghedini.

Sopprimerlo.

* 23. 5.

Rizzo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

23. 8.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi,
Azzolina.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.

23. 9.

Mellini, Calderisi, Azzolina, Tes-
sari, Stanzani Ghedini.

Al capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: sezioni I e II, e con le seguenti: sezione II.

23. 6.

Governo.

Al comma 1, al capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e degli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione.

23. 1.

Gorgoni, Del Pennino.

Al comma 1, al capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate.

23. 2.

Nicotra, Viscardi, Gorgoni, Sa-
nese, Ricci, Righi, Bian-
chini.

Al capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: per i quali la certificazione è richiesta o le amministrazioni, con le seguenti: per i quali l'autorizzazione è richiesta e le amministrazioni.

23. 7.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 9, lettera d), le parole: «il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il valore complessivo dell'operazione non superi i cinquanta milioni di lire».

1-ter. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sosti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

tuire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10».

1-quater. All'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-*bis*. La certificazione antimafia non è richiesta per l'esecuzione di procedimenti relativi alla concessione di contributi o finanziamenti agevolati per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55, sia già intervenuta l'adozione del provvedimento concessorio».

23. 3.

Nicotra, Gorgoni, Mastrantuono, Righi, Viscardi, Bianchini, Sanese, Ricci, Serra Giuseppe.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 23, ricordo che l'articolo 24 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimendo.

24. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 24, ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

25. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il pagamento dei certificati allegati agli stati di avanzamento dei lavori è subordinato alla verifica, da parte del committente, sul puntuale adempimento di tutti gli obblighi di carattere sociale, di cui al comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

25. 2.

Sapio, Bargone, Recchia, Finocchiario Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Sinatra, Ciconte.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*.

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del lavoro e il Ministro della sanità, con proprio decreto determina i criteri e le modalità per la formazione e la gestione di piani di sicurezza dei cantieri tenendo conto delle direttive comunitarie in materia.

2. Il piano deve essere articolato per fasi lavorative e deve far parte del capitolo di appalto.

3. Con lo stesso decreto il Ministro prescriverà i casi nei quali il Piano di Sicurezza deve essere adottato anche nell'atti-

vità edificatoria privata, come ulteriore condizione per il rilascio della concessione edilizia.

25. 01.

Sapio, Recchia, Bargone, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 25, ricordo che l'articolo 26 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

A questo articolo, nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

26. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. *Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione sono sostituite con le seguenti: il quale può promuovere, qualora non sia già in corso, il procedimento per l'applicazione.*

26. 2.

Rizzo.

A questo articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Fermo le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di tutelare o di ristabilire l'ordine pubblico entro la criminalità mafiosa o camorristica, di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona».

26. 01.

Franchi, Tremaglia.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, già stabilita dalle singole disposizioni, le violazioni finanziarie previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516, anche se commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

2. Nelle ipotesi di violazione finanziarie accertate e per le quali il relativo rapporto non è stato ancora trasmesso all'autorità giudiziaria, nonché nelle ipotesi di procedimenti penali pendenti si applicano gli articoli 39 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

26. 02.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Fracchia, Violante, Rizzo.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Nelle cooperative di produzione e lavoro costituite in prevalenza da soci detenuti possono essere eletti alle cariche sociali soci non lavoratori.

26. 03.

Orlandi, Beebe Tarantelli, Recchia, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Rizzo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 26, ricordo che l'articolo 27, ultimo del decreto-legge, è del seguente tenore:

«1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

A questo articolo nel testo del Governo, accettato dalle Commissioni, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

27. 1.

Mellini, Tessari, Calderisi, Zevi, Stanzani Ghedini.

Avverto che all'articolo unico del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di

conversione, uno o più decreti legislativi che, eliminando le condizioni di cui agli articoli 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, consentano all'amministrazione finanziaria di richiedere agli enti finanziari come definiti dal n. 6 dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di contribuenti specificamente individuati.

2. Nell'esercizio della delega occorrerà prevedere:

a) specifiche garanzie sulla riservatezza delle informazioni acquisite, con applicazione dell'articolo 326 del codice penale, come sostituito dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in caso di violazione del segreto d'ufficio, nonché una regolamentazione delle richieste che, anche dal punto di vista quantitativo, non intralci l'attività degli enti creditizi o finanziari interessati;

b) l'applicazione di sanzioni amministrative fino a lire 5 milioni in caso di rifiuto espresso a fornire i dati, le notizie e i documenti di cui al comma 1;

c) l'applicazione della pena della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a lire 15 milioni in caso di reticenza o falsità dei dati, delle notizie e dei documenti di cui al comma 1.

3. Le presenti norme delegate verranno emanate su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dis. 1. 0.1.

Bellocchio, Umidi Sala, Bargonè, Recchia, Violante, Finocchiaro Fidelbo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

agli articoli del decreto-legge, nonché sull'emendamento presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo una sospensione dell'esame del provvedimento sino alla ripresa pomeridiana, per consentire al Comitato dei nove, che ha interrotto i propri lavori nella tarda serata di ieri, di completare l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo di poter accedere a tale richiesta, onorevole relatore.

Rinvio pertanto il seguito del dibattito alla ripresa pomeridiana.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze):

S. 281-821-1962. — Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri e PIZZOL ed altri: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private» (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5272) (*con parere della I, della II, della III, della V, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*),

alla VII Commissione (Cultura).

S. 2519. — «Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1º marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (5279) (*con parere della I, della V e della VIII Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

S. 1176-1521-1705-1803-bis. — PROPOSTE DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BERLINGUER e GIANOTTI e GIANOTTI ed altri e disegni di legge: «Riforma dell'ENEA» (*approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione del Senato*) (5290) (*con parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La V Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 2509. — «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di Finanza pubblica 1991-1993» (*già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica*) (5107-ter-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta, in attesa che giunga in aula il Presidente della Camera per annunciare il calendario dei lavori.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 13.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

**Calendario dei lavori dell'Assemblea per
il periodo 19-22 dicembre 1990.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto ho predisposto,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 19-22 dicembre:

Mercoledì 19 (pomeridiana); giovedì 20 (antimeridiana e pomeridiana); venerdì 21 (antimeridiana e pomeridiana) ed eventualmente sabato 22 dicembre (antimeridiana):

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 5225 (lotta alla criminalità organizzata);

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 310 del 1990 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (5276) *(approvato dal Senato - scadenza 1° gennaio)*;

Esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» (5107-ter/B) *(già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (collegato alla manovra finanziaria)*,

Esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» (5108/B) *(già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (collegato alla manovra finanziaria)*;

Seguito esame votazione finale del disegno di legge recante: «Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia» (4852) *(approvato dal Senato)*;

Seguito esame votazione finale del disegno di legge recante: «Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali» (4730) *(approvato dal Senato)*;

Seguito esame degli articoli ed eventuale votazione finale dei progetti di legge recanti: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (61 ed abbinati);

Esame e votazione finale dei disegni di

legge recanti: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (5012/B) e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)» (5106/B) *(già approvati dalla Camera e modificati dal Senato)*.

La Camera riprenderà i suoi lavori nel pomeriggio di martedì 8 gennaio, con lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. Nello stesso giorno si riunirà la Conferenza dei presidenti di gruppo per decidere sul nuovo programma e sul calendario dei lavori. Vorrei precisare che in tal modo sarà possibile intervenire, orientativamente entro l'11 gennaio, anche se vi fossero novità — che ci auguriamo siano positive e non negative — per quanto riguarda la situazione nel Golfo Persico.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Signor Presidente, ho già avuto modo di esprimere nel corso della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo la contrarietà e l'opposizione a questo calendario del gruppo comunista. Ricordo che nella giornata di ieri avevo richiesto con una lettera — e ho motivato tale richiesta stamani in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo — che il Presidente del Consiglio dei ministri venisse in questi giorni, prima delle festività natalizie, in aula per rispondere ad interpellanze ed interrogazioni sulla vicenda Gladio.

Su tale mia richiesta si è registrato il consenso di tutti i gruppi di diversi versanti dell'opposizione e il rifiuto dei capigruppo della maggioranza e del rappresentante del Governo, onorevole Sterpa.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Ritengo opportuno sottolineare la gravità della motivazione addotta per giustificare tale rifiuto. Si è sostenuto infatti che non era opportuno svolgere questo dibattito in aula in coincidenza o in tempi troppo ravvicinati rispetto all'incontro previsto presso il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato da parte del Capo dello Stato. Tale motivazione ci è sembrata — lo voglio ribadire — gravissima.

Le interpellanze e le interrogazioni che giacciono, alcune da molto tempo altre da meno, alla Camera non possono essere oggetto e materia né del lavoro di inchiesta della «Commissione stragi» né, tanto più, del suddetto Comitato. Infatti, queste trattano oggetti e materie di carattere squisitamente politico. Ad esempio, vi è una interpellanza del gruppo comunista — che vede come primo firmatario l'onorevole Occhetto — che chiede al Presidente del Consiglio di riferire che cosa sia avvenuto nelle riunioni del Consiglio di gabinetto prima e, poi, del Consiglio dei ministri svoltesi tra il 5 ed il 7 di dicembre. Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri è stato modificato l'orientamento assunto due giorni prima dal Consiglio di gabinetto. Sottolineo che il Presidente del Consiglio informò in quella data la stampa di una lettera del Capo dello Stato.

Sottolineo altresì che su questa modificazione di orientamento si è registrata una dissociazione formale dei ministri socialisti nel Consiglio dei ministri, che è stata poi resa pubblica.

Si è pertanto aperta una questione politica sulla quale riteniamo opportuno che il Capo del Governo venga a rispondere di fronte alle Camere e sulla quale è assolutamente impensabile che il Capo dello Stato possa in alcun modo, intervenire presso quel Comitato o presso qualunque altra sede.

Per tali ragioni il gruppo comunista ha insistito affinché questo dibattito si svolgesse subito, attenendo esso ad una questione politica aperta...

PRESIDENTE. Onorevole Quercini, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIULIO QUERCINI. Dicevo che di fronte al rifiuto opposto abbiamo espresso la nostra contrarietà al calendario, contrarietà, che mi sono permesso, rubando venti secondi al tempo a mia disposizione, di ribadire in quest'aula.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, consideriamo molto grave l'opposizione della maggioranza ad iscrivere all'ordine del giorno le interpellanze e le interrogazioni relative alla vicenda Gladio.

Non basta, a nostro avviso, l'impegno a discutere nel mese di gennaio la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Vi sono infatti questioni molto gravi, che attengono ai rapporti tra gli organi costituzionali, che non rientrano tra le competenze del suddetto Comitato.

Vi è inoltre da registrare, signor Presidente, l'inammissibile ritardo nella trasmissione al Parlamento dei documenti sulla vicenda Gladio sulla quale, peraltro, si è detto di aver tolto il segreto di Stato.

A questo punto ogni sospetto è legittimo, compreso quello di una inammissibile manipolazione di tali documenti e di un loro vaglio inteso a stralciare quelli più imbarazzanti.

Per queste ragioni chiediamo che si discuta in Parlamento al più presto e che i documenti vengano inviati immediatamente al Parlamento senza manipolazioni e senza stralci (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso un parere negativo sul calendario dei lavori, anche se non sul merito e sulle modalità con le quali è stato elaborato, salvo una

riserva che potrà comunque essere rimossa in corso d'opera circa l'opportunità, che a mio avviso sussisteva, di prevedere l'esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato subito dopo quello concernente il decreto sulla criminalità organizzata.

Al di là di ciò, mi sono associato alle considerazioni relative all'opportunità di discutere in questa sede del problema Gladio ed avevo suggerito di prevedere lo svolgimento del relativo dibattito nella giornata di domani, subito dopo la votazione da parte del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Questa proposta non è stata accolta ed il fatto ha una sua gravità dal punto di vista politico. In Italia tutti discutono di Gladio, dal Presidente della Repubblica a Spadolini, dal Presidente del Consiglio ai segretari dei partiti che appaiono sulle televisioni e sui giornali; l'unico luogo istituzionale dove non se ne è discusso è la Camera dei deputati, ed occorre sottolinearlo.

Ho avanzato le mie riserve sul calendario e le ribadirò in un altro momento, anche per quanto riguarda il merito dei problemi. Ho già detto nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo che la nostra parte politica si trova del tutto in disaccordo con l'andamento dell'informazione nel nostro paese. Mi sono dimesso da componente della Commissione di vigilanza sulla RAI ed ho presentato al posto di polizia di Montecitorio un esposto-denuncia alla procura della Repubblica sulle responsabilità, di ordine non solo formale, dei direttori delle testate televisive e radiofoniche della RAI.

Aspetto di conoscere sulla questione il parere del Presidente della Camera, al quale ho inviato le mie dimissioni chiedendo un suo intervento in modo da poter definire gli ulteriori comportamenti che il nostro gruppo assumerà. Ritengo comunque di dover denunciare una situazione caratterizzata da un'intollerabile distorsione dell'informazione e da un completo silenzio sulle posizioni assunte dal Movimento sociale italiano su alcuni problemi.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, mi associo alla protesta dei colleghi che mi hanno preceduto per il fatto che la maggioranza impedisce la discussione della vicenda Gladio nell'aula della Camera.

So benissimo che esistono organi del Parlamento — come il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi — che stanno affrontando alcune questioni relative al caso Gladio, per quanto è di loro competenza. Tuttavia, altri problemi di natura politico-istituzionale non sono di competenza di tali organi. Vorrei ricordare, a titolo di esempio, che nel nostro paese è esistito un doppio Stato, nel senso che vi era un organo che aveva il compito di difendere le istituzioni dall'«assalto del voto» dei cittadini e di impedire l'ingresso al Governo di forze politiche ritenute illegittime non dal Parlamento ma da una struttura segreta e militare.

Si tratta di valutare da parte del Parlamento, e solo di quest'ultimo, la legittimità o meno di tale struttura. Può farlo in una discussione con il Presidente del Consiglio? Evidentemente no, me ne rendo ben conto. Tuttavia, esistono questioni di indirizzo che a mio avviso solo la Camera ed il Senato potrebbero definire. Ne cito ancora una sola a titolo di esempio: il famoso comitato dei cinque saggi.

Presidente, lei ritiene possibile che l'esecutivo nomini cinque saggi che fungano da organo di consultazione del Parlamento, l'unico organo abilitato a giudicare la legittimità costituzionale o meno delle procedure istituzionali nel nostro paese?

Già questa sola questione dovrebbe far insorgere la Camera. In proposito, chiedo se la Presidenza della Camera — come mi auguro — non veda in tale episodio una lesione dei poteri sovrani di questo ramo del Parlamento e del Parlamento in generale.

Signor Presidente, qui nessuno mette in discussione il nome del Presidente della Repubblica Cossiga, anche se è lui stesso a metterlo in discussione con i suoi continui interventi, ma non possiamo mettere a tacere il Parlamento su una simile questione.

Concludendo, non ritengo opportuno — anche se lei, signor Presidente, insieme con i presidenti dei gruppi parlamentari, su questo specifico problema ha mostrato maggiore disponibilità — spostare al periodo tra l'8 e l'11 gennaio la discussione sulla vicenda del Golfo Persico. Se qualcosa possiamo fare, ciò potrà avvenire in questi giorni, mentre ritengo abbastanza inutile discutere una serie di leggi che in questo arco di tempo la Camera non potrà assolutamente approvare, a cominciare dalla cosiddetta riforma — o controriforma — della «legge Gozzini».

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo opposti e ci opponiamo a questo calendario per varie ragioni.

Una prima motivazione attiene anche al decreto cosiddetto di lotta alla criminalità e di modifica alla «legge Gozzini». Riteniamo che la situazione attuale in relazione al provvedimento avrebbe forse dovuto comportare un diverso atteggiamento da parte del Governo, nel senso di un ritiro e dell'emanazione di un nuovo decreto-legge. Credo che, in presenza di molti emendamenti presentati in particolare dai maggiori gruppi e dallo stesso gruppo della democrazia cristiana, difficilmente la discussione potrà giungere a conclusione ed al voto finale entro i tempi previsti. Quindi, l'adozione di un nuovo decreto da parte del Governo avrebbe rappresentato a mio parere la strada migliore, anche in considerazione del numero enorme di provvedimenti — e di quale natura! — che la Camera dovrà esaminare nei tempi ristretti a disposizione da oggi alla giornata di sabato.

Un altro motivo di opposizione, signor Presidente, riguarda la questione Gladio. Qui alla Camera l'Assemblea non ha mai discusso di questo tema: credo che far passare un altro mese sostanzialmente senza alcuna discussione rappresenti, per chi voglia — al di fuori di strumentalizzazioni di sorta — perseguire la ricerca della verità sui fatti, un fatto piuttosto grave. Certamente, un'ulteriore discussione dovrebbe tenersi al momento della presentazione delle relazioni, ma credo che, alla luce degli avvenimenti di cui siamo a conoscenza, un dibattito parlamentare dovrebbe essere previsto nei prossimi giorni.

Una terza motivazione signor Presidente, riguarda l'inserimento nel calendario del provvedimento recante interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali. Si tratta di un disegno di legge di grande rilevanza, sulla base del quale saranno stanziati quasi diecimila miliardi. Probabilmente sulla questione delle partecipazioni statali dovremo discutere in maniera molto più approfondita, cercando di percorrere altre strade, forse quella delle dismissioni per quanto concerne la produzione di panettoni (e non so se anche di orchidee!), cui l'ENI si è dedicato. Credo, inoltre, che sia abbastanza emblematico il fatto che la decisione sia stata presa mentre funzionari del Ministero delle partecipazioni statali stazionavano nell'anticamera della Conferenza dei presidenti di gruppo. Credo che si tratti di una situazione poco simpatica e, lo ribadisco, piuttosto emblematica.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signora Presidente, fino a poco fa ho partecipato con lei e con gli altri colleghi alla Conferenza dei presidenti di gruppo e devo rilevare che il dibattito che si sta svolgendo è abbastanza singolare, in quanto — come lei potrà confermare, signora Presidente — in quella sede non si è affatto discusso sulla ammissibi-

lità o inammissibilità del sindacato ispettivo del Parlamento in pendenza del lavoro di indagine o di inchiesta da parte delle Commissioni. Sostenere questo è dire qualcosa che non si è realizzato nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Inoltre, collega Russo, non è neppure vero che la maggioranza si sia opposta o si opponga ad un dibattito sulla questione Gladio. Piuttosto, si è discusso sui modi più opportuni per organizzare ed introdurre questo dibattito, e lo si è fatto con grande serietà, come merita la questione, da ogni punto di vista.

Si è ritenuto che il dibattito potesse utilemente svolgersi in presenza innanzitutto della relazione preannunciata, la cui presentazione avverrà a brevissimo termine, del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Il Governo e gli esponenti dei gruppi di maggioranza, compreso quello che rappresenta, hanno già dato la loro disponibilità ad avviare il confronto su un documento che conterrà anche indicazioni relative ad atti sui quali è stato tolto il segreto di Stato, in modo da consentire un dibattito che davvero vada nella direzione della ricerca della verità e non continuamente delle sedi di propaganda.

Signor Presidente, desidero riconfermare le nostre posizioni e le chiedo che prossimamente, appena pervenuta la relazione del Comitato richiamato, nella Conferenza dei presidenti di gruppo si provveda ad inserire nel calendario, ai sensi del regolamento, il dibattito sull'argomento in questione.

NICOLA CAPRIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA CAPRIA. Signor Presidente, non devo aggiungere nulla a quanto ha detto con grande puntualità l'onorevole Gitti poc'anzi.

Tuttavia, in ordine a questioni così importanti, ad affermazioni per certi versi assolutamente gratuite, corre l'obbligo di una precisazione. Nessuno, certamente non noi, intende ostacolare le ricerche e le

indagini relative alla vicenda Gladio. Vogliamo invece assumere una posizione di spinta produttiva, costruttiva; per tale ragione abbiamo aderito e siamo stati sostenitori dell'impostazione, del metodo adottati. Nessuno può pensare che ciò configuri prevaricazioni né tanto meno comportamenti non ortodossi rispetto ad un esatto atteggiamento, coerente con il nostro regolamento.

Intendo sottolineare — per questo ho preso la parola — che anche noi intendiamo rivolgere una richiesta in merito alla documentazione richiamata. Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha chiesto tutti i documenti in materia, a cominciare da quelli relativi agli *omissis*. Anch'io sollecito che venga tempestivamente esaudita tale richiesta. Per altro non vedo come gli organi competenti possano sfuggire al dovere di fornire risposte adeguate.

PAOLO BATTISTUZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO BATTISTUZZI. Presidente, desidero solo contribuire anch'io — mi pare doveroso — a riassumere quanto avvenuto nella riunione dei presidenti di gruppo, per evitare interpretazioni non ortodosse.

Ho sostenuto, come ho fatto anche in altre sedi in questo periodo, che un dibattito sulla vicenda Gladio, per il rilievo che va assumendo, soprattutto nelle ultime settimane, sia irrinunciabile. Riteniamo che non si debba andare alla ricerca di frammenti di verità, ma che si debba tendere ad una visione globale del problema che — lo ripeto ancora una volta — richiede necessariamente valutazioni di natura costituzionale e politica sulle deviazioni ed anche sugli *omissis*, per poter fornire una risposta seria. Ogni soluzione inframezzata, fatta di discussioni parziali e talvolta contingenti, limitate ad alcuni aspetti particolari, finirebbe solo per aumentare la confusione, senza che si approdi alla verità.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Concludo sollecitando ancora una volta che nei primi giorni del prossimo anno si inserisca nel calendario il dibattito sul problema in oggetto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non intendo dare una risposta a tutti i deputati che sono intervenuti, anche perché mi sembra che l'insieme degli interventi abbia rappresentato adeguatamente il dibattito che si è svolto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Desidero solo aggiungere, senza entrare nel merito degli argomenti svolti, che mi auguro anch'io che, nel tempo più breve possibile, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato predisponga tempestivamente la relazione sulla «vicenda Gladio», che era stata annunciata, in modo tale da consentire all'Assemblea di affrontare una questione sulla quale si discute diffusamente e che sta molto a cuore a tutti gli italiani.

Per quanto riguarda le sue dimissioni, onorevole Servello, da componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, vorrei farle notare — del resto abbiamo già avuto modo di parlarne insieme — che, come lei sa bene, esiste un precedente di dimissioni dalla Commissione da parte di un suo collega, l'onorevole Baghino, anni or sono. In quella circostanza, in sostituzione del collega ricorsi alla nomina del presidente del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, onorevole Pazzaglia. Questa volta è proprio il presidente del gruppo a dare le dimissioni e quindi mi troverei nelle condizioni, qualora le accettassi subito, di dover rinominare lei, onorevole Servello, il che non sarebbe del tutto comprensibile. Pertanto, le chiedo qualche giorno di tempo per riflettere sulla questione e valutare in quale modo possa essere risolta. Non essendo quindi state ancora accolte le sue dimissioni, per il momento lei è ancora membro della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza nei servizi radiotelevisivi.

Avverto che il calendario sarà stampato e distribuito.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,25
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Amodeo, Piero Angelini, Arnaboldi Biondi, Bonino, Colucci, Ebner, Fausti, Fornasari, Francese, Franchi, Grippo, Lenoci, Patria, Rebullà, Ricciuti, Sacconi, Sangalli, Sarti, Segni, Silvestri, Quercioli e Zolla sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono quarantasei, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 2247.— Senatori IANNELLO ed altri: «Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (5309) (*con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 2535.— «Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (5302)

(con parere della I, della V e della VII Commissione).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5108/B).

Pertanto, la VI Commissione permanente (finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 5225.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge nel testo della Commissione:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi».

2. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice

di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso di osservano le disposizioni del comma 2».

3. Il comma 4 dell'articolo 4 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

17. 7.

La Commissione.

Al comma 1 dell'articolo 18, sostituire le parole: un funzionario di questo ufficio con le seguenti: un dipendente regionale o statale con qualifica dirigenziale, in servizio o in quiescenza. La nomina del dirigente statale avviene previa intesa con il Ministero dal quale lo stesso dipende.

18. 5.

La Commissione.

Prego il relatore, onorevole Alagna, di esprimere il parere della Commissione dapprima sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18 del decreto legge.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Signor Presidente, ricordo anzitutto che l'emendamento Franchi 1.01 è stato ritirato dai presentatori. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Melini 1.3 e Russo Franco 1.4, nonché sull'emendamento Gorgoni 1.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Mastrantuono 1.2.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Russo Franco 1.5, Tessari 1.6 e 1.7, sugli identici emendamenti Russo Franco 1.8 e Maceratini 1.9, nonché sugli emendamenti Maceratini 1.10, Mellini 1.11, Maceratini 1.12, Tessari 1.13, Russo Franco 1.14, Mellini 1.15 e 1.16, Tessari 1.17 e 1.18, Mellini 1.19, Tessari 1.20 e Mellini 1.21. Formula un cortese invito all'onorevole Rizzo affinché ritiri il suo emendamento 1.22. Esprime inoltre parere contrario sugli identici emendamenti Mellini 1-bis.1, Russo Franco 1-bis.2 e Finocchiaro Fidelbo 1-bis.3, nonché sull'emendamento Recchia 1-bis.4. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Bargone 1-bis.5.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Russo Franco 1-ter.1 e Finocchiaro Fidelbo 1-ter.2, sugli emendamenti Pazzaglia 1-ter.3 e 1-ter.4, Orlandi 1-ter.5, Tessari 1-ter.6 e 1-ter.7, Russo Franco 1-ter.8, sugli identici emendamenti Tessari 1-quater.1, Russo Franco 1-quater.2 e Bargone 1-quater.3. Il parere è invece favorevole sugli articoli aggiuntivi Casini Carlo 1-quater.01 e Gorgoni 1-quater.03.

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Finocchiaro Fidelbo 1-quater.05 e Pazzaglia 1-quater.06. Invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-quater.02 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Il parere è ancora contrario sugli articoli aggiuntivi Pazzaglia 1-quater.07, 1-quater.08 e 1-quater.09, sugli articoli aggiuntivi Gorgoni 1-quater.04, 1-quater.010 e 1-quater.011. La Commissione invita poi l'onorevole Vairo a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1-quater.012, altrimenti il parere è contrario. Accetta l'articolo aggiuntivo 1-quater.015 del Governo e raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1-quater.014. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fracchia 1-quater.013.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rizzo 2.7, Mellini 2.8 e Russo Franco 2.9, nonché sugli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 2.10 e Mellini 2.11. Raccomanda l'approvazione del

proprio emendamento 2.16 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mellini 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Gorgoni 2.1.

Per quanto riguarda il successivo emendamento Gorgoni 2.2, la Commissione invita i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Gorgoni 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Il parere della Commissione è contrario anche sull'emendamento Gorgoni 3.1, mentre è favorevole sugli emendamenti Nicotra 3.2 e Casini Carlo 3.3. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Andreani 3.4 ed invita i presentatori degli articoli aggiuntivi Casini Carlo 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 4.2 e favorevole sull'emendamento Mastrantuono 4.1 la cui approvazione assorbirebbe l'emendamento 4.3 del Governo. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Guidetti Serra 5.1 e Mellini 5.2, sugli identici emendamenti Mellini 6.3 e Guidetti Serra 6.4, nonché sugli emendamenti Recchia 6.5, Guidetti Serra 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Casini Carlo 6.1 e contrario sugli emendamenti Guidetti Serra 6.12, Mellini 6.13 e 6.14. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.16 che, se approvato, assorbirebbe l'emendamento Mellini 6.15, ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento Nicotra 6.2, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Guidetti Serra 7.3 e Mellini 7.4, parere favorevole sull'emendamento Mastrantuono 7.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.8. Anche se l'approvazione di quest'ultimo assorbirebbe i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, la Commissione invita comunque i presentatori a ritirare l'emendamento Casini

Carlo 7.2, altrimenti il parere è contrario ed esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 7.5. Invita, infine, i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Guidetti Serra 7.6 e Mellini 7.7, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 8, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Guidetti Serra 8.4 e Mellini 8.5, parere favorevole sull'emendamento Nicotra 8.1 e parere contrario sugli emendamenti Mellini 8.6 e Guidetti Serra 8.7, nonché sugli identici emendamenti Guidetti Serra 8.8 e Mellini 8.9. Il parere è favorevole sugli emendamenti Mastrantuono 8.2, Nicotra 8.3, nonché sugli articoli aggiuntivi Gorgoni 8.01 e 8.02.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 9.2, parere favorevole sull'emendamento Casini Carlo 9.1 e parere contrario sugli emendamenti Mellini 9.3 e 9.4. Il parere è altresì contrario sull'emendamento Mellini 10.1 e sugli identici emendamenti Mellini 11.2 e Fracchia 11.3. Sugli identici emendamenti Mastrantuono 11.1 e 11.4 del Governo il parere è invece favorevole. La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Mellini 12.2; se questo non fosse approvato, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Casini Carlo 12.1, altrimenti il parere è contrario, ed esprimo parere contrario sull'emendamento Fracchia 12.3, così come sull'emendamento Mellini 13.1.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 14.3. Il parere è invece favorevole sull'emendamento Casini Carlo 14.1. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Fracchia 14.4 e parere favorevole sull'emendamento Mastrantuono 14.2.

Il parere è contrario sugli emendamenti Mellini 15.1, Franchi 15.2, Pacetti 15.3, Maceratini 15.4 e Mellini 15.5. Il parere è altresì contrario sugli articoli aggiuntivi Pacetti 15.01 e Barbieri 15.02. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Beebe Tarantelli 15.03, invito la presentatrice a ritirarlo (anche perché lo ritengo assorbito), altrimenti il parere è contrario. La Com-

missione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Beebe Tarantelli 15.04. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Franchi 15.05, i presentatori hanno già comunicato che intendono ritirarlo.

La Commissione esprime parere contrario anche sugli emendamenti Mellini 16.1, 16.2 e 16.3 e Pacetti 16.4. Il parere è altresì contrario sull'articolo aggiuntivo Ferrara 16.01.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Mellini 17.3 e Rizzo 17.4, nonché sugli emendamenti Rizzo 17.5 e Gorgoni 17.1. Per quanto riguarda l'emendamento Nicotra 17.2 e l'emendamento 17.6 del Governo, essi verrebbero assorbiti dall'emendamento della Commissione 17.7, la cui approvazione la Commissione raccomanda all'Assemblea. Il parere sugli stessi è comunque contrario. La Commissione esprime parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo Fracchia 17.01.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Mellini 18.2 e Ferrara 18.3, nonché sugli emendamenti Gorgoni 18.1 e Barbieri 18.4. La Commissione ha poi presentato un ulteriore emendamento, il 18.5, di cui raccomanda all'Assemblea l'approvazione.

A questo punto, signor Presidente, debbo fermarmi, in quanto ho espresso il parere sugli emendamenti presentati sino all'articolo 18, esaminati dal Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, nell'esprimere il parere del Governo non potrò essere così sintetico come lo è stato il relatore, onorevole Alagna. Mi limiterò tuttavia a richiamare quegli emendamenti sui quali il parere del Governo non è del tutto uniforme a quello poc'anzi espresso dal relatore.

Dirò subito che il giudizio del Governo non è conforme a quello del relatore dell'emendamento Mastrantuono 1.2, concernente il nuovo testo dell'articolo 58-ter

della legge 16 luglio 1975, n. 354. Su tale emendamento il Governo non si associa al parere favorevole espresso dal relatore ma si rimette all'Assemblea e ciò in conformità a quanto ha fatto in Commissione il 5 dicembre a proposito degli articoli 1-bis e seguenti che furono approvati dalla Commissione di merito, a modifica del testo governativo.

Prendo atto che l'emendamento Gorgoni 1-*quater*.010 risulterebbe assorbito dall'opposizione dell'emendamento 1-*quater*.015 del Governo del quale raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1-*quater*.014 della Commissione, il Governo preferisce rimettersi all'Assemblea, dopo gli accordi raggiunti tra il Ministero di grazia e giustizia e quello dell'interno.

In ordine all'emendamento Casini Carlo 9.1, il Governo, anziché esprimere parere favorevole, si rimette all'Assemblea facendo osservare la locuzione «lascia portare un'arma» è contenuta già nell'articolo 702 del codice penale e quindi non meritava tutte le critiche di cui è stata fatta oggetto.

Circa l'emendamento Mellini 12.2 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, il Governo si rimetta all'Assemblea. Il Governo condivide il parere favorevole del relatore sull'emendamento Casini Carlo 14 e contrario sull'emendamento Fracchia 14.4.

Sull'emendamento Maceratini 15.4 il Ministero di grazia e giustizia, da me rappresentato, desidera rimettersi all'Assemblea, anziché esprimere parere contrario, come ha fatto il relatore. Effettivamente, la parola «interprovinciali» potrebbe non contemplare tutte le esigenze di coordinamento che interessano l'autorità competente nel campo della polizia giudiziaria.

Sull'articolo aggiuntivo Barbieri 15.02, il relatore ha espresso parere contrario. Il Governo (e in particolare il Ministero di grazia e giustizia da me rappresentato) preferisce rimettersi all'Assemblea. In effetti, su tale emendamento il Ministero dell'interno ha espresso parere contrario. Personalmente ho delle perplessità e non essendo possibile al rappresentante del

Ministero dell'interno esprimersi in questo momento, preferisco rimettermi all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicotra 17.2, il Governo si rimette all'Assemblea, ritenendo che il testo del decreto-legge sia altrettanto valido rispetto alla proposta degli onorevoli Nicotra ed altri. Il Governo si rimette altresì all'Assemblea sull'emendamento 17.7 della Commissione, concernente le intercettazioni telefoniche.

Infine, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti del Governo, l'articolo aggiuntivo 1-*quater*.015, gli emendamenti 11.4 (identico all'emendamento Mastrantuono 11.1) e 17.6 e nell'accettare gli emendamenti della Commissione 2.16, 6.16, 7.8 e 18.5, concordo per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Avverto che su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Franchi 1.01 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mellini 1.3 e Russo Franco 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desidero motivare, per un obbligo di coerenza e lealtà nei confronti dei colleghi del gruppo comunista, le ragioni che sono alla base dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dai verdi.

Come i colleghi del gruppo comunista e gli altri colleghi della Commissione giustizia ricordano, i verdi si erano astenuti sull'emendamento del gruppo comunista dal quale è derivata l'attuale stesura dall'articolo 1. La decisione di presentare un emendamento soppressivo di tale articolo deriva tuttavia dal fatto che il testo in esame contiene alcune parole non comprese nell'emendamento comunista, che recitava testualmente: «Solo se siano stati acquisiti elementi tali da accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità or-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

ganizzata o eversiva». L'introduzione delle parole «tali da escludere» muta infatti radicalmente il senso del primo comma.

Riteniamo impossibile che una qualsiasi persona o un qualsiasi organo possano escludere, a meno che non siano prodotte prove all'infinito, l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata del soggetto considerato. Se il testo in esame fosse accolto, ci troveremmo in presenza della previsione di una sorta di «prova diabolica», che non consentirebbe la contestazione di elementi certi, trattandosi di escludere e non di provare qualcosa.

Per i suddetti motivi, mentre in Commissione ci eravamo astenuti sull'emendamento del gruppo comunista, a nostro parere migliorativo dell'articolo 1 del decreto-legge, il successivo stravolgimento del testo, derivante dall'introduzione delle parole «tali da escludere» in luogo delle parole «tali da accertare» (dizione quest'ultima che si solito regola la prova penale), ci ha indotti a presentare in nostro emendamento interamente soppressivo, mentre ci saremmo astenuti sull'emendamento comunista qualora la modifica in oggetto non fosse stata introdotta.

Rilevo che un nostro successivo emendamento propone di ripristinare il testo del primo comma secondo l'emendamento presentato in Commissione dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mellini 1.3 e Russo Franco 1.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

NINO CARRUS. Presidente, la prego di accertare che tutte le Commissioni siano state sconvocate!

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, le assicuro che sono state date disposizioni in tal senso dalla Presidenza. Ho disposto un

accertamento per verificare che tutte le Commissioni siano state sconvocate.

Attendo ancora un attimo prima di dichiarare chiusa la votazione perché c'è ancora una Commissione che, nonostante i ripetuti inviti, è riunita.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 46.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 43 risultano assenti, resta confermato il numero di 43 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	291
Maggioranza	146
Voti favorevoli	30
Voti contrari	261

Sono in missione 43 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gorgoni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	314
Votanti	313
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	24
Voti contrari	289

Sono in missione 43 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mastrantuono 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, chiedo ai colleghi di prestare attenzione un attimo di attenzione per comprendere bene i contenuti dell'emendamento in esame.

A differenza del testo della Commissione, questo emendamento include nel gruppo dei reati per i quali, di fatto, diventa difficile se non impossibile accedere ai benefici previsti dalla cosiddetta legge Gozzini una serie di reati gravi che non sono strettamente connessi con le aree criminali per le quali la legge ha fallito. Il direttore degli istituti di prevenzione pena, fornendoci alcuni dati statistici nel corso di una recente audizione, ci ha dimostrato che un quarto dei mafiosi, un 9 per cento di sequestratori e un 7 per cento dei più grossi trafficanti in permesso premio non sono ritornati in carcere.

Oltre al resto, esiste un effettivo problema di applicazione della «legge Gozzini» a queste categorie di reati. L'emendamento in esame riguarda anche i reati gravi come l'omicidio, la rapina aggravata e l'estorsione aggravata che tuttavia non sono necessariamente connessi con la criminalità organizzata. Sappiamo che per queste categorie la legge in questione ha funzionato, in quanto il tasso di rientri in carcere dei condannati per tali reati è uguale a quello medio.

Inoltre, c'è una cosa che dovete sapere, colleghi, prima di votare l'emendamento Mastrantuono 1.2. Non dispongo di statistiche relative all'intero sistema penitenziario; tuttavia i direttori delle carceri di Opera e di Rebibbia, nonché il presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze mi hanno confermato che queste categorie di reati comprendono l'80 per cento dei detenuti definitivi.

Quindi, l'approvazione dell'emendamento 1.2 escluderebbe con tutta probabi-

lità — in quanto sarà difficilissimo fornire una prova dell'inesistenza di contatti attuali con l'ambiente criminale — l'80% di detenuti dall'applicazione della legge Gozzini. Io credo che razionalità voglia che quando una legge non funziona la si cambi, ma non ho capito perché bisogna modificare una legge che, a detta di tutte le persone che frequentano e operano nelle carceri, ha funzionato benissimo. Ciò è vero anche a livello statistico: la percentuale di mancati rientri dopo i permessi è la più bassa in Europa (1,53 per cento); inoltre, chi ha frequentato un carcere sa che i detenuti hanno creduto nella promessa che era stata loro fatta, secondo la quale il carcere avrebbe potuto essere un luogo anche di speranza. I detenuti hanno creduto che in qualche modo la classe politica e la società civile dessero loro fiducia, alla quale hanno risposto. Mi sembra quindi altamente irrazionale cambiare ora la legge Gozzini, quando non ve ne è alcun bisogno (*Applausi dei deputati della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Il gruppo repubblicano si asterrà nella votazione di questo emendamento.

La ragione è semplicissima: è stato respinto un emendamento repubblicano alternativo a quello del Governo ed anche il testo originario di quest'ultimo è stato stravolto, riducendo in larghissima misura il rigore che nel testo dell'esecutivo e in quello proposto dai repubblicani era considerato necessario per fronteggiare un'ondata di criminalità che fino a ieri tutte le forze politiche gridavano a gran voce di voler combattere.

L'approvazione dell'emendamento in esame, pur segnando un passo in avanti, rappresenta comunque un arretramento rispetto all'emendamento presentato dal gruppo repubblicano. Per tale ragione, ci asterremo nella sua votazione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, si dice sempre che il Parlamento deve deliberare con cognizione dei fatti.

I dati cui si richiamava la collega Beebe Tarantelli parlano in modo assai chiaro. Si può dissentire sull'impostazione seguita da alcuni di noi nell'ambito di questo confronto parlamentare a difesa della legge Gozzini; si può cioè concordare sul fatto che quest'ultima vada comunque modificata. Tuttavia, dobbiamo chiederci quale finalità si intenda raggiungere; Carole Beebe Tarantelli ricordava giustamente i dati forniti dal direttore Nicolò Amato, il quale ha messo in luce che, nell'applicazione della legge Gozzini, vi è una grande contraddizione.

Infatti, mentre tutti i cittadini detenuti che hanno usufruito di un beneficio sono rientrati in carcere, tranne l'1,53 per cento, alcune categorie di condannati — specificamente quelli per reati di mafia, di grande spaccio di stupefacenti ma non per terrorismo — fanno balzare questa percentuale intorno al 20 per cento.

Non condivido la volontà di modificare la legge Gozzini, ma, se ciò deve avvenire, il Parlamento intervenga al fine di correggere la possibilità, per coloro che sono legati alla grande criminalità, di usare i benefici per evadere dal carcere. Non ha quindi senso, onorevole Mastrantuono ed onorevole Casini, reintrodurre la previsione relativa ad una vasta categoria di reati (rapina, estorsione, omicidio), poiché i condannati per questi delitti normalmente rientrano in carcere dopo i permessi.

Giustamente, invece, l'emendamento del gruppo comunista, che oggi è il perno dell'articolo 1, restringe la previsione alle grandi categorie della criminalità organizzata e dei delitti, cioè alla mafia ed allo spaccio di stupefacenti, estendendo la disciplina purtroppo anche al terrorismo, che invece dovrebbe essere escluso, non soltanto perché il fenomeno è superato, ma anche perché tutti i cosiddetti terroristi

sono sempre rientrati in carcere, con una percentuale di evasione dello 0,36 per cento, addirittura al di sotto della media dell'1,53 per cento. Ciò nonostante, a mio parere, l'emendamento Mastrantuono 1.2 vuole restaurare lo spirito del decreto-legge governativo, ricorrendo al parere del prefetto piuttosto che escludere per cinque anni i destinatari della normativa dai benefici della legge Gozzini. Si tratta di un'impostazione sbagliata, perché il prefetto non potrà sapere se chi ha commesso una rapina — magari per comprarsi una dose di eroina — o chi ha effettuato un'estorsione sia legato alla criminalità organizzata o meno. Tant'è vero che di solito per queste categorie di reati non occorre essere organizzati in grandi bande. Dunque, si tratta di un emendamento fortemente contraddittorio, che non potrà raggiungere l'obiettivo che si prefigge.

Dal momento che l'emendamento 1.2 mira a sostituire l'articolo 1, ritengo che esso sia da respingere, in maniera da salvaguardare il nucleo fondamentale della legge Gozzini, correggendola in fase di attuazione con riferimento ai criminali legati alla grande criminalità organizzata.

Per queste motivazioni invito dunque la Camera a respingere l'emendamento Mastrantuono 1.2, salvaguardando l'articolo 1 nel testo formulato dalla Commissione.

In conclusione, l'emendamento degli onorevoli Mastrantuono, Nicotra e Casini Carlo è evidentemente migliorativo del testo del Governo; tuttavia esso non rappresenta una proposta di modifica tale da ottenere il voto favorevole mio e del mio gruppo. Mi auguro che ciò valga anche per l'intera Camera, poiché quella proposta si contrappone ad un emendamento assai più ragionevole, quale quello formulato dal gruppo comunista e successivamente fatto proprio dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Nel dichia-

rare l'astensione dal voto sull'emendamento 1.2, desidero al contempo esprimere il mio punto di vista sullo spirito di questa serie di disposizioni che attengono alla modifica della cosiddetta legge Gozzini.

Si tratta di uno spirito diretto ad alterare e rovesciare il contenuto di quella legge, agendo sotto due profili. Innanzitutto, si tende a subordinare la concessione dei benefici alla prova, che l'interessato deve dare con i propri mezzi, in ordine alla pericolosità sociale (è una prova diabolica, poiché è impossibile dimostrare che non si è più come prima e che non si conservano determinati contatti). In realtà, la prova dovrebbe essere ricercata al contrario, in modo che spetti alle persone preposte la valutazione di un comportamento legato a determinati effetti materiali.

In secondo luogo, si cerca di rovesciare il contenuto della «legge Gozzini» attraverso un inasprimento generale delle pene. Già molti colleghi hanno fatto osservare che non corrisponde al vero il fatto che vi siano numerose evasioni grazie alle norme che consentono di scontare pene alternative. Questo di per sé sarebbe un argomento molto importante.

Mi sembra, tuttavia, che non sia stato detto in maniera sufficiente ed adeguata che la controprova andrebbe effettuata tenendo conto dei cosiddetti «rientri». Ma le disposizioni in questione sono state elaborate non solo valutando il profilo ricordato, ma anche per consentire e verificare il reinserimento sociale della persona che ha violato la legge. Questo discorso va fatto quando si modificano norme nella materia. Non si può pensare di cambiare una legge senza che sia stata compiutamente applicata: intendo cioè riferirmi al fatto che avrebbero dovuto essere approntati tutti gli strumenti e le modalità che il legislatore in quella occasione aveva previsto per consentire che si perseguissero le finalità del provvedimento.

Dico cose molto banali e certamente anche ovvie, ma che non sono state tenute in considerazione. Quando si parla di affidamento in prova, si tende a centellinarne le modalità, ad esempio innalzando i ter-

mini relativi alla sua concessione. Faccio osservare che occorrerebbe che la gente potesse essere effettivamente affidata in prova: si tratta dell'affidamento al servizio sociale, che deve essere funzionante, con esperti e strumenti che permettano all'interessato di studiare, di operare, di lavorare, di avere una vita sociale, quindi rapporti con gli altri consociati, in modo che il reinserimento non sia una vana e vacua parola, contenuta nei nostri codici. L'istituto in questione non viene, infatti, mai applicato.

Colgo l'occasione — non avendo avuto modo di farlo in precedenza — per attirare l'attenzione sulla insensatezza delle norme al nostro esame, che tendono a modificare determinate situazioni senza che si sia accertato cosa non sia stato applicato, attuato, in riferimento alle finalità perseguite dalla legge Gozzini. Successivamente ci soffermeremo anche sulle altre norme.

Aggiungo — e il discorso vale per l'emendamento al nostro esame e per altri successivi — che in astratto sono state prese in considerazione alcune categorie di reati; si è pensato che si dovesse valutare in astratto, lo ripeto, la gravità di alcuni reati. Se è vero che taluni delitti generano un notevole allarme, è anche vero che la loro gravità deve essere rapportata alla probabilità, alla frequenza del loro verificarsi. Il fatto che avvengano eccezionalmente, una volta tanto, quale tipo di pericolo può rappresentare? Da quanti anni nel nostro paese non vi è stata una sentenza passata in giudicato in cui si condanna un soggetto, ad esempio, per saccheggio o per guerra civile? Quando mai! Che senso ha, allora, se non quello di fare bassa demagogia, richiamare certi reati e raggrupparli, tanto per dare la sensazione che siamo forti e interveniamo nei confronti della criminalità organizzata?

Sottolineo questo aspetto: il ragionamento non vale in senso positivo, ma ci si potrebbe anche domandare che male faccia fissare particolari disposizioni attinenti alla guerra civile. È una questione di metodo, di correttezza, di sistematica. A me pare che tutto ciò, se non vi è la dovuta

obiettività e serietà, non possa che ledere la rispettabilità delle nostre istituzioni.

Aggiungo ancora, in tono minore, considerata la gravità della questione, che sembra che i reati siano presi da una sorta di sacchetto. Mi chiedo ad esempio perché, per quanto riguarda l'articolo 630 del codice penale, relativo al sequestro di persona a fini di estorsione, non vi siano determinate previsioni. Nel testo originario alcune statuizioni valevano per la rapina, per l'estorsione, dimenticando...

PRESIDENTE. Onorevole Guidetti Serra, ha ampiamente superato il tempo a sua disposizione.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Per quanto riguarda questo articolo manca dunque una distinzione delle ipotesi e la semplice associazione mi sembra dovrebbe essere esclusa. Al primo, al secondo e al terzo comma sono previste ipotesi gravi, lo capisco, ciò non impedisce che vengano valutate nel senso e sotto il profilo da me indicati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole D'Onofrio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la discussione su questa parte del decreto-legge ponga a tutti noi un grave problema per stabilire quale debba essere l'orientamento da seguire. La materia non si presta ad essere disciplinata con lo strumento del decreto-legge; non era accoglibile la formulazione iniziale del testo e non lo è pienamente quella redatta dalla Commissione giustizia. Ritengo tuttavia che anche l'emendamento Mastrantuono 1.2 non offra certezza in merito ai risultati finali da conseguire.

Mi sembra che, in relazione alla casistica dei reati in base ai quali i detenuti possono richiedere l'applicazione dei benefici di legge, la legge Gozzini abbia dimostrato la possibilità di un utilizzo positivo degli strumenti in essa contenuti, non solo per

quanto riguarda le mancate evasioni, ma anche rispetto alla recidiva che rappresenta il contributo più consistente alla riduzione della criminalità in progressione di tempo.

Sotto questo profilo l'approvazione dell'emendamento in questione comporterebbe la reintroduzione di una serie di reati per i quali non sarebbe possibile fare ricorso alle misure molteplici introdotte dalla legge Gozzini, mentre è preferibile adottare una soluzione che, andando oltre il testo proposto dalla Commissione, consenta un'utilizzazione dei provvedimenti conferenti alla legge in questione a determinate condizioni.

Sono le ragioni per cui ritengo di dover votare contro l'emendamento Mastrantuono 1.2, pur valutando non del tutto soddisfacente il testo della Commissione. Mi auguro pertanto che nell'ulteriore corso dell'iter parlamentare si tenga conto, con maggiore equilibrio complessivo, dei risultati effettivamente riscontrati nell'applicazione della legge. In relazione a questi, qualora si renda opportuno, si proceda a modificare la legge Gozzini nei termini dovuti, senza dare la sensazione impropria, che in troppi settori della stampa è emersa, che a tale legge viene ricondotto l'incremento della criminalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, desidero illustrare le ragioni su cui si fonda l'emendamento 1.2 di cui sono primo firmatario, che non intende minimamente stravolgere i principi di base che hanno informato la legge Gozzini. In effetti si tiene conto degli errori emersi nell'applicazione della legge e di quelli che sono non soltanto dati statistici, forniti dal direttore generale degli istituti di detenzione e pena, ma elementi oggettivi di pericolosità, poiché attengono alla presenza di determinati soggetti sul territorio.

Ritengo che l'emendamento costituisca un punto di novità rispetto al testo del Governo, poiché tiene conto dell'esigenza,

espressa da più parti, di non abolire i principi di fondo introdotti con la legge Gozzini, nonché delle esigenze di sicurezza della collettività che devono essere coniugate con il principio della speranza del detenuto.

Credo inoltre che una norma non possa essere valutata nelle sue singole parti, ma debba essere considerata nella sua complessità. Sostanzialmente, l'emendamento in questione esprime il principio di collegare la concessione dei benefici alla mancanza di acquisizione degli elementi che possono escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva. È un principio, onorevole D'Onofrio, non introdotto con questo provvedimento, ma che risale addirittura alla stessa legge Gozzini, che con l'articolo 47-ter esclude l'ammissione al regime di detenzione domiciliare tutti i detenuti quando è accertata l'attualità dei collegamenti con la criminalità.

La norma in oggetto si muove su una linea di tendenza che sostanzialmente risale alla legge Gozzini: si tenta di valutare la pericolosità sociale senza riferirla al ravvedimento del detenuto, ma ai collegamenti con la criminalità organizzata.

Si sostiene che alcuni reati (ad esempio quelli previsti dagli articoli 575 e 628 del codice penale) non richiedono diretti collegamenti con la criminalità organizzata, ma io credo che anche tali reati esprimano una potenzialità oggettiva di connessione con la criminalità. Per questo l'emendamento in esame prevede non l'esclusione automatica dei benefici ma l'accertamento di determinati requisiti, come ad esempio l'assenza di dati dai quali emergano connessioni con la criminalità organizzata.

Altro elemento importante è rappresentato dal parere del prefetto della provincia in cui il condannato è ristretto. Il prefetto, in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e di presidente dell'apposito comitato, esprime un parere motivato che si aggiunge a quelli del direttore degli istituti di prevenzione e pena e del giudice di sorveglianza.

La norma in questione tende pertanto a recuperare i principi sanciti dalla legge

Gozzini, tentando di coniugarli con la sicurezza della collettività. Si tratta di un tema più volte sottolineato in Parlamento, considerato anche dall'articolo 13 della legge n. 55, sia pure limitatamente ai permessi premio.

Sono queste le ragioni per le quali il nostro gruppo sosterrà il mio emendamento 1.2, volto a dare speranza ai carcerati e nel contempo a realizzare la sicurezza della collettività. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento Mastrantuono 1.2, proposto dalla maggioranza che si è divisa sul testo della Commissione a seguito dell'approvazione dell'emendamento comunista, per altro piuttosto diverso dalla formulazione dell'articolo 1 ora in esame.

A nostro avviso, il problema è piuttosto semplice. Sono d'accordo con il collega D'Onofrio quando ritiene che sullo sfondo vi sia la supervalutazione della legge Gozzini: solo chi non ha studiato minimamente il problema può credere che tale provvedimento possa ritenersi responsabile della mancata lotta alla criminalità organizzata.

Come ho già rilevato in altre sedi, ci si può al riguardo limitare ad una battuta: poiché non siamo capaci di punire chi delinque fuori dal carcere, puniamo più severamente chi è detenuto. Si tratta di due comportamenti ontologicamente diversi, considerati però unitariamente in ossequio alla demagogia imperante, alla quale non ci vogliamo piegare.

Se anche per una piccolissima percentuale (che possiamo ritenere non superiore all'1, 2 per cento) la legge Gozzini può essere in qualche modo considerata un incentivo all'aumento dei fenomeni connessi alla criminalità, è evidente che occorre affrontare separatamente la criminalità che, in relazione a specifici reati, sia presuntivamente molto pericolosa da tutto ciò

che invece costituisce il mondo carcerario, che non può essere ricondotto alla stessa pericolosità. Tant'è vero che le cifre testimoniano che su una popolazione carceraria di 34 mila detenuti, coloro che sono interessati a fenomeni particolarmente pericolosi ed allarmanti non sono più di 4 mila.

Ma anche in questo ambito occorre fare delle distinzioni, poiché non si può considerare pericoloso chi è appartenuto a quel mondo — per fortuna ormai alle spalle — della trasgressione politica degli anni '70 e '80 alla stessa stregua di chi attualmente è collegato alle organizzazioni criminali e mafiose.

In Commissione si era tentato, da un lato, di individuare una fascia di personaggi a rischio nei confronti dei quali non potevano essere applicati i benefici della legge Gozzini e, dall'altro, di enucleare tutte le fattispecie criminose per le quali i principi di rieducazione del detenuto potevano essere preservati.

Ebbene, con l'emendamento Mastrantuono 1.2 si fa di nuovo di ogni erba un fascio; si torna ad incorrere in un errore che provocherà sostanzialmente la paralisi della legge Gozzini, con effetti certamente negativi per la sicurezza e la tranquillità delle carceri, senza per altro raggiungere l'obiettivo della lotta alla criminalità organizzata.

Inoltre, approvando l'emendamento in questione, in base alle norme regolamentari della Camera, vedremo bloccata ogni possibilità di migliorare ulteriormente il testo della Commissione, dal momento che tutta una serie di emendamenti presentati verrà necessariamente ritenuta preclusa.

Sono quindi motivi politici, e di politica criminale, oltre che regolamentari, che ci suggeriscono di votare contro l'emendamento Mastrantuono 1.2 e che ci impongono di chiedere ai colleghi un'ulteriore riflessione affinché altri si uniscano al nostro voto contrario. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Mastrantuono 1.2, innanzitutto perché il testo già approvato dalla Commissione, sia pure in sede referente, raccoglie più compiutamente le indicazioni che sono emerse in questi giorni nel paese e in Parlamento.

Non voglio riprendere qui considerazioni già svolte in precedenza, in particolare dai colleghi Franco Russo e Guidetti Serra; tuttavia, vorrei sottolinearne l'importanza. In primo luogo, ci si chiede come mai alcuni reati e non altri vengano individuati per far scattare i benefici contenuti nella legge Gozzini, compresi, i reati per i quali «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva».

Comprendo bene le ragioni sostenute dall'onorevole Mastrantuono, ma credo che, se venisse approvato questo emendamento, anche il rapinatore diciottenne autore di una rapina con una pistola giocattolo, anche il balordo che compie un'estorsione da solo, quindi senza alcun collegamento con la criminalità organizzata, sarebbero soggetti a questo a tipo di disciplina. Il che, se può non influire al momento della concessione del beneficio in sé, sicuramente influisce nell'istruttoria di tale procedura, perché il compito assegnato al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica distoglierebbe questo organo da altri e più importanti compiti che su di esso gravano.

Inoltre, se il fine del decreto-legge è quello di colpire la criminalità organizzata, occorre calibrare al massimo gli articoli e gli emendamenti da approvare, in modo da ottenere uno strumento utile e funzionale, evitando che si crei un appesantimento dei compiti degli organi deputati all'applicazione della legge e quindi un rallentamento nell'azione di contrasto alla mafia.

Voglio svolgere infine un'ultima osservazione. L'emendamento approvato dalla Commissione ci sembra più rispondente e rispettoso dello spirito della legge Gozzini. In proposito, condividiamo alcune argomentazioni che sono state addotte

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

dall'onorevole Guidetti Serra e dallo stesso onorevole D'Onofrio. Richiamiamo inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che il secondo comma dell'articolo in questione prevede un motivato parere del prefetto. Ebbene, non vorremmo che si introducesse nel nostro ordinamento un intervento di questo genere, perché significherebbe ancorare un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali al parere di una autorità amministrativa.

Crediamo che sia importante il compito di informazione che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica può svolgere per delineare la personalità del soggetto e calibrarne la pericolosità sociale. Pensiamo invece che la formulazione proposta dagli onorevoli Mastrantuono ed altri con l'emendamento 1.2 realizzerebbe una rottura del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, desidero ricordare che l'onorevole D'Onofrio ha parlato in dissenso dal gruppo della democrazia cristiana, mentre io esprimo il parere favorevole dello stesso gruppo sull'emendamento Mastrantuono 1.2.

Siamo favorevoli a tale emendamento in quanto esso stravolge affatto la legge Gozzini. Alcuni colleghi intervenuti prima di me hanno detto che esso elimina del tutto la speranza, a differenza della legge Gozzini che viene definita da tutti (e tale è in realtà) la «legge della speranza». Non è così, signor Presidente e onorevoli colleghi. In realtà, l'emendamento che ci apprestiamo a votare si pone esattamente nella linea della legge Gozzini, cercando di completarla e modificarla là dove non prevede un controllo della pericolosità sociale di particolari categorie di condannati.

Sotto questo profilo, in ordine al controllo della pericolosità sociale il condannato per criminalità mafiosa avrà un trattamento equivalente al condannato per

omicidio, estorsione o rapina aggravata. Lo scopo della modifica proposta, dunque, è l'introduzione di una disciplina che, fedele alla legge Gozzini, comporti però un maggiore controllo, che attualmente non è possibile. Tale controllo verrà attuato attraverso un'autorità particolare (invito i colleghi a leggere attentamente l'emendamento in esame), il prefetto, il quale dovrà a sua volta sentire il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Non solo: l'emendamento cerca anche di venire incontro alle richieste dell'opinione pubblica che sollecita un maggiore rigore per particolari categorie di reati. Ecco perché ai condannati per taluni delitti si applica il trattamento previsto dall'emendamento in esame. Per queste ragioni, signor Presidente, invito tutti i deputati del mio gruppo a votare a favore dell'emendamento Mastrantuono 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mastrantuono 1.2, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	353
Astenuti	12
Maggioranza	177
Voti favorevoli	171
Voti contrari	182

(La Camera respinge — Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

mento Russo Franco 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	145
Voti contrari	208

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tessari 1.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Signor Presidente, io ritengo che al capoverso 1 del comma 1 sia opportuno sostituire le parole «nonché le misure alternative alla detenzione», che è una dicitura generica, con le parole «la semilibertà e la detenzione domiciliare».

Colgo anche l'occasione per ricordare ai colleghi che questa mattina, per conto del comitato per la difesa della legge Gozzini, ho presentato e depositato presso la Presidenza una petizione con oltre 4 mila firme a difesa del diritto e della speranza.

Hanno firmato questa petizione-appello magistrati appartenenti al Consiglio superiore della magistratura, nonché presidenti di tribunali di sorveglianza, pretori ed altri magistrati, associazioni quali quella del movimento popolare, persone come Don Luigi Ciotti e Franco Passuello, vicepresidente nazionale delle ACLI, molte altre associazioni, e ancora operatori penitenziari e operatori sociali quali direttori di carceri (come Renato Tedesco, direttore del carcere di Rebibbia e Daniela Cognetti, direttrice del carcere femminile di Rebibbia), criminologi, vigilatrici, brigadieri, educatori, infermieri, operatori penitenziari, assistenti sociali, psicologi, operatori

di comunità terapeutiche, molti avvocati e ancora giornalisti, nonché operatori del mondo della Cultura e del mondo del lavoro, politici e sindacalisti.

Leggerò alcuni brani di questo appello per evidenziarne il senso. Così recita la petizione presentata: «La legge Gozzini ha dato risultati notevoli riguardo alla sicurezza nelle carceri, ma anche sul piano della prevenzione e della sicurezza sociale. Grazie ad essa molti condannati hanno potuto svolgere fuori dal carcere attività di pubblica utilità, di solidarietà ed assistenza verso i più deboli, i bisognosi, gli emarginati». E ancora la petizione recita: «Nonostante i rari episodi che hanno suscitato un'ingiustificata campagna di attacco alla legge Gozzini, a cui sono state imputate anche scarcerazioni che con quella legge nulla avevano a che vedere, resta il fatto che il 99 per cento dei detenuti usciti in permesso hanno rispettato la fiducia loro concessa facendo rientro in carcere.

La percentuale dei mancati rientri è diminuita rispetto all'anno scorso ed è di molto inferiore alle medie europee che sono del 3 per cento. Inoltre, nei paesi della CEE i tetti massimi di pena previsti dal codice sono inferiori da un terzo alla metà rispetto all'Italia». «Il 13 novembre» — continua la petizione — «il Governo ha deciso per decreto di congelare per cinque anni una legge approvata all'unanimità dal Parlamento, sospendendo per un periodo così lungo l'articolo 27 della Costituzione, svuotando il significato e gli scopi della riforma penitenziaria, gettando i detenuti in un tunnel senza uscita».

La petizione così conclude: «Ci appelliamo al Parlamento, ai *mass media*, agli operatori della giustizia e del carcere ed anche ai detenuti al loro senso di responsabilità, alla non violenza, perché sia riaffirmata un'importante conquista di civiltà. Difendiamo la legge Gozzini per far vivere il diritto, per non uccidere la speranza». Sono quattromila le firme che sono state depositate quest'oggi presso la Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Tessari 1.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tessari 1.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	331
Maggioranza	155
Voti favorevoli	131
Voti contrari	200

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tessari 1.7.

RENÈ ANDREANI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Andreani.

Passiamo agli identici emendamenti Russo Franco 1.8 e Maceratini 1.9.

FRANCO RUSSO. Ritiro il mio emendamento 1.8, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Franco Russo.

GIULIO MACERATINI. Anch'io ritiro l'emendamento 1.9, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, raccomando ai colleghi l'approvazione di questo emendamento, perché esso ha un'importanza nevralgica.

La norma di cui stiamo discutendo esclude dai benefici della cosiddetta legge Gozzini talune categorie di reati, tra i quali rientrano anche quelli commessi con finalità di terrorismo. Ci si è però dimenticati di ciò che era detto perfino nel testo originario presentato dal Governo, cioè che non tutti i reati aggravati dalla finalità di terrorismo sono ostativi nei confronti dei benefici. Diversamente, anche un semplice reato di ingiuria, o di lesioni o di danneggiamento aggravato dalla finalità di terrorismo (reati che comportano, come è intuitivo, pene modeste) potrebbero incorrere nell'impedimento dei benefici di cui alla cosiddetta legge Gozzini.

Noi proponiamo pertanto che l'impedimento dei benefici in questione valga per quei reati con finalità di terrorismo che siano particolarmente gravi, tali cioè da essere puniti con la pena dell'ergastolo o, in alternativa, con una pena edittale non inferiore ai cinque anni nel minimo o ai dieci anni nel massimo. In caso contrario puniremmo indiscriminatamente tutti coloro che a seguito di una trasgressione politica, tra l'altro avvenuta molti anni or sono, abbiano commesso reati particolarmente tenui. Si tratta pertanto di un emendamento che a questo punto della discussione appare assolutamente necessario, per cui ci auguriamo con tutto il cuore che la Camera colga la sua importanza e lo approvi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. In considerazione delle argomentazioni addotte dal collega Maceratini, il gruppo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

comunista voterà a favore dell'emendamento 1.10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Franco. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Per dar senso e completezza all'articolo 1 ed avendo ritirato il mio emendamento 1.8, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo verde sull'emendamento Maceratini 1.10, che ben specifica verso quali categorie occorra intervenire con maggiore severità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	150
Voti contrari	183

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	320
Astenuto	1
Maggioranza	161

Voti favorevoli 129

Voti contrari 191

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 1.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. L'esigenza di prevedere che i magistrati siano in condizione di valutare in termini positivi i requisiti per la concessione dei benefici previsti dalla legge Gozzini, escludendo da essi coloro che pacificamente o anche in modo problematico risultino collegati con la criminalità organizzata, suggerisce di votare a favore del nostro emendamento, la cui approvazione ripristinerebbe la credibilità legislativa del testo in esame.

La formulazione attuale è incomprensibile, prevedendo che per ottenere i benefici siano prodotte prove autenticamente diaboliche, trattandosi di prove negative. Insistiamo invece perché si applichi il criterio della prova positiva, rispondente ai principi sui quali si fonda il nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Maceratini 1.12, che contiene una formulazione identica a quella da noi proposta con un emendamento in Commissione. Si tratta di prevedere una prova positiva, evitando che la norma risulti restrittiva e basata su una prova diabolica, quale quella dell'esclusione dell'attualità dei collegamenti, che restringerebbe molto l'ambito dei soggetti ammessi a godere dei benefici della legge Gozzini.

Ritenendo che il testo proposto dall'emendamento Maceratini 1.12 ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

sponda maggiormente allo spirito della legge Gozzini, voteremo dunque a favore dello stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	143
Voti contrari	183

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tessari 1.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Ritengo importante introdurre la formulazione contenuta nell'emendamento 1.13, presentato insieme con l'onorevole Tessari, che concerne un aspetto fondamentale del provvedimento in esame e prevede di sostituire le parole «se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità» con le parole «se non risultino elementi probanti dell'attualità».

Il testo in esame non prevede infatti la prova dell'attualità del collegamento con la malavita, bensì quella della rottura di tale collegamento. In tal modo si chiede al condannato di assumere, per ottenere i benefici in oggetto, un atteggiamento attivo di rottura del vincolo associativo ov-

vero di collaborare con la giustizia: si tratta di un ulteriore invito al pentitismo ed, essendo io contrario a tale impostazione, ho presentato insieme al collega Tessari una diversa formulazione del testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi per 30 secondi. Siamo nella seguente situazione: l'ipotesi considerata è quella che, esistendo legami con la criminalità organizzata, i benefici di cui alla legge Gozzini non possano essere accordati. Questo è giusto.

Ora, in base al testo del decreto-legge, dev'essere il detenuto ad offrire la prova che non ha contatti con la criminalità organizzata; prova difficilissima da conseguire, al punto che qualcuno ha parlato di prova diabolica. Invece, l'emendamento Tessari 1.13 è molto serio, perché propone che, quando è provata la sussistenza di rapporti con la criminalità organizzata, non si concedano i benefici previsti dalla legge Gozzini.

Ci sembra che ciò risponda a principi di equità e di garantismo, e che quindi si debba votare a favore dell'emendamento Tessari 1.13.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tessari 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	318
Astenuti	2

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Maggioranza	160
Voti favorevoli	124
Voti contrari	194

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 1.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	319
Astenuti	4
Maggioranza	160
Voti favorevoli	43
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	37
Voti contrari	294

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167

Voti favorevoli	30
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tessari 1.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Signor Presidente, ritengo opportuno sostituire le parole al comma 1 del secondo capoverso «di abituale dimora del condannato» con le seguenti: «di residenza del condannato o, se già ammesso al lavoro esterno o alla semilibertà, in relazione al luogo ove lavora il condannato». Nel corso dei mesi passati, infatti, abbiamo avuto modo di visitare numerosi carceri e di parlare con diversi magistrati di sorveglianza. Da tali visite abbiamo riscontrato che la maggior parte delle volte dai commissariati di polizia e dai carabinieri arrivano vecchie informative. Con la nuova dicitura, proposta con l'emendamento Tessari 1.17, si riuscirà ad avere nuove informazioni nei luoghi in cui lavora il detenuto in semilibertà, o che comunque goda di alcuni benefici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tessari 1.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	35
Voti contrari	291

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tessari 1.18.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Signor Presidente, ritengo opportuno aggiungere al comma 1 del secondo capoverso le parole «entro 30 giorni dall'invito della stessa,» proprio perché si corre il rischio che il magistrato non decida mai, in attesa dell'arrivo delle informazioni.

È quindi appropriata la proposta contenuta nell'emendamento Tessari 1.18, con la quale si prevede una risposta alla richiesta di informazioni «entro 30 giorni dall'invio della stessa». Per queste ragioni invito tutti i colleghi a votare a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tessari 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	327
Astenuti	11
Maggioranza	164
Voti favorevoli	26
Voti contrari	301

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	324
Votanti	323
Astenuti	1
Maggioranza	162
Voti favorevoli	20
Voti contrari	303

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tessari 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

LUCIANO GUERZONI. L'onorevole Scarlato ha diritto a votare per tre volte?

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, intende avanzare un rilievo...

LUCIANO GUERZONI. No, signor Presidente; tuttavia prima c'è stato uno scarto di cinque voti. E c'è chi vota tre volte!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	308
Astenuti	14
Maggioranza	155
Voti favorevoli	28
Voti contrari	280

(La Camera respinge).

Voglio ricordare ai colleghi di attenersi rigorosamente alle disposizioni relative alla votazione; il voto deve essere espresso personalmente.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	27
Voti contrari	283

Sono in missione 40 deputati.

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 1.22.

Chiedo all'onorevole Rizzo se acceda all'invito a ritirarlo rivoltagli dalla Commissione e dal Governo.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1.22, in quanto il suo contenuto è ripreso nell'articolo aggiuntivo 1.014 della Commissione, che opportunamente individua questa disposizione come articolo autonomo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzo.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mellini 1-bis.1, Russo Franco 1-bis.2 e Finocchiaro Fidelbo 1-bis.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 1-bis, nonché dei successivi articoli 1-ter e 1-quater, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il testo dell'articolo 1 che è stato approvato prescrive che si compia un'indagine più attenta sulla pericolosità sociale dei condannati per reati attinenti a delitti di criminalità organizzata, o comunque commessi per finalità di terrorismo, o ancora per reati di tipo associativo che riguardino il traffico di stupefacenti, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge Gozzini.

Il nucleo di questo nuovo concetto di accertamento della pericolosità sociale è dato dal collegamento o meno del soggetto condannato con le organizzazioni criminali. Una volta affermato questo nuovo principio — che modifica il concetto di pericolosità sociale sul quale finora il magistrato di sorveglianza doveva basarsi per decidere se concedere o meno i benefici — ed una volta che abbiamo ancorato questo giudizio ad un criterio estremamente restrittivo, come quello previsto dall'articolo 1 del decreto-legge (che cioè occorre acquisire elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata); in altre parole, una volta che abbiamo dato al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare realmente con una gran massa di informazioni, mediante la relazione che gli viene trasmessa dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ed una volta che abbiamo costretto — per così dire — il giudizio sull'accoglimento o meno della richiesta di ammissione ai benefici a requisiti così rigidi e precisi, il meccanismo introdotto dagli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater (che va nel senso di allungare il periodo di pena da scontare per essere ammessi ad altri benefici) ci pare una cautela non soltanto eccessiva, ma esuberante rispetto al fine che ci proponiamo.

Non dobbiamo per altro dimenticare che negli articoli successivi questo decreto prevede anche un particolare aumento di pena per alcuni reati collegati all'attività criminale di stampo mafioso, e comunque ad attività criminali esercitate in forma organizzata.

Ora, se mettiamo insieme queste tre forme di cautela — quelle precise e funzionali rispetto al fine già dettate dall'articolo 1, quelle che prevedono l'allungamento del periodo di pena trascorsa e quelle che aggravano le pene al fine di evitare, per esempio, che approfittando di un indulto o di un patteggiamento si arrivi a poter fruire dei benefici pur avendo commesso un reato grave, ma avendo avuto in concreto una pena irrogata abbastanza breve — ebbene, se mettiamo in rapporto tutte queste misure, otteniamo un sistema

che reca effetti di ingiustizia che i colleghi possono cogliere con grande evidenza.

Crediamo che l'efficacia delle norme che stiamo discutendo vada misurata rispetto al fine e che si debba necessariamente evitare, anche per considerazioni già echeggiate in quest'aula, ogni eccesso di cautela che non sia funzionale al fine, impedendo soprattutto che dall'applicazione delle norme che approveremo derivino ingiustizia ed iniquità (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 1-bis, poiché ritengo che esso sia profondamente in contraddizione con l'articolo 1 del decreto-legge, che l'Assemblea ha voluto confermare respingendo l'emendamento Mastrantuono 1.2.

L'articolo 1-bis può essere definito contraddittorio poiché a mio parere l'Assemblea ha agito con grande saggezza salvaguardando con voto segreto il nucleo fondamentale della legge Gozzini, e cioè non toccando i tetti di pena da raggiungere per poter usufruire di determinati benefici. In altri termini, non modificando l'articolo 1, la Camera ha voluto dire che solo per talune categorie di condannati, per i quali si verifichi la sussistenza di legami con la criminalità organizzata, i benefici previsti dalla legge Gozzini non vanno concessi. Mi sembra una posizione abbastanza ragionevole, anche se io non l'ho condivisa fino in fondo; tra l'altro, essa risponde alle sollecitazioni provenienti anche dall'amministrazione penitenziaria, al fine di evitare che talune categorie di condannati legati alla criminalità organizzata possano usufruire dei benefici per evadere.

All'articolo 1 abbiamo posto come vincolo l'inesistenza di legami con la criminalità organizzata, evitando quindi di riferirci al titolo del reato. In questo si trova la contraddizione insita nella formulazione dell'articolo 1-bis, che la Commissione ha voluto aggiungere al testo governativo del

decreto. In realtà, mi pare che l'articolo 1 sia già sufficiente per venire incontro ai problemi che l'applicazione della legge Gozzini ha creato.

L'articolo 1-bis, al comma 1, stabilisce che, per una persona condannata a pena detentiva per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis del provvedimento in esso richiamato (mi riferisco all'articolo 416-bis del codice penale, relativo al terrorismo e al traffico di droga), solo sulla base del titolo del reato, e non per l'attualità del collegamento con la criminalità organizzata, scatta un aumento della pena da scontare per usufruire della possibilità del lavoro all'esterno.

Onorevoli colleghi, a me pare che debba essere mantenuto solo l'articolo 1 e che debbano essere soppressi gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater. A mio giudizio l'articolo 1 è sufficiente ad assicurare la corretta applicazione della legge Gozzini e al contempo è molto garantista, mentre non lo è l'articolo 1-bis. Quest'ultimo si richiama semplicemente al titolo del reato, senza verificare l'attualità del collegamento con l'attività organizzata; mi sembra pertanto che aggiunga una qualcosa che non è positivo, ma anzi estremamente negativo.

Invito il relatore, onorevole Alagna, a valutare in questa sede l'opportunità di mantenere gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater. Basterebbe semplicemente quanto stabilisce l'articolo 1. Rivolgo un invito formale all'onorevole Alagna a rivedere in Assemblea la sua posizione sull'articolo 1-bis. Se si accetta la mia proposta avremo apportato alla legge Gozzini modifiche che tengono conto delle preoccupazioni del Governo e del relatore senza tuttavia stravolgere l'impianto attraverso l'innalzamento dei tetti per poter usufruire di alcuni benefici (in questo caso mi riferisco al lavoro all'esterno).

Pregho la Presidenza di invitare l'onorevole Alagna ad esprimere il suo punto di vista, senza ovviamente costringerlo ad intervenire. Mi farebbe piacere sapere se egli, dopo il voto dell'Assemblea, non ritenga di dover ritirare l'articolo 1-bis (anche se non so proceduralmente come ciò possa avvenire).

Certo, se anche il relatore invitasse l'Assemblea ad esprimersi favorevolmente sulla soppressione dell'articolo 1-bis avremmo raggiunto un buon risultato, salvaguardando le ragioni dei cittadini detenuti e dell'opinione pubblica, che si sente in pericolo per taluni fatti dipendenti da una errata applicazione della legge Gozzini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poco fa è stato respinto, con la decisiva astensione dei sei colleghi repubblicani, l'emendamento Mastrantuono 1.2, che mirava a dare un certo rigore alla disciplina relativa ai permessi premio, alla libertà condizionale e agli altri aspetti della legge Gozzini.

I repubblicani volevano maggior rigore ma, con la loro astensione, hanno consentito il passaggio di una norma di minore rigore, quale quella voluta dalla Commissione con il voto decisivo dei comunisti. Prendiamo atto di questa situazione. L'Assemblea è sovrana; tuttavia, colleghi repubblicani, all'opinione pubblica queste cose devono essere fatte conoscere.

Il gruppo della DC è contrario alla soppressione dell'articolo 1-bis, il quale recita (dobbiamo tenerne conto): «I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15». Non vi è quindi alcuno stravolgimento della legge Gozzini. Tuttavia si stabilisce che per esser assegnati al lavoro esterno, equivalente ad una semilibertà, occorre espiare almeno una parte della pena. Vogliamo dare certezza in merito all'espiazione della pena, come chiede tutta l'opinione pubblica. Con l'articolo 1-bis è offerta la possibilità di venire incontro alle esigenze dell'opinione pubblica, dei tutori dell'ordine ed anche, credo, di un Parlamento che vuole stabilire un certo giusto rigore senza stravolgere, ripeto, la legge Gozzini. Si dà così certezza in materia di espiazione della pena.

Per tale ragione siamo contrari alla soppressione dell'articolo 1-bis e sosteniamo il suo mantenimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, è chiaro che a questo punto l'Assemblea manifesta incertezza perché ha la sensazione di essere «tirata» da tutte le parti, e lo sforzo compiuto dai componenti della Commissione per far comprendere appieno il significato del voto non sempre è coronato dal successo.

Occorre tuttavia mettersi d'accordo. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è presentatore di una proposta di legge la quale, senza inseguire prove diaboliche — quali quelle richieste dall'articolo 1 — prevede l'elevazione dei limiti di pena da espiare prima di poter godere dei benefici introdotti dalla legge Gozzini. Questa è un'impostazione chiara e precisa: fino a quando il detenuto non avrà scontato quella parte di pena non potrà accedere a certi benefici.

In questa sede si sta operando un'operazione di altro genere, alla quale noi non ci possiamo piegare. Con l'approvazione dell'articolo 1 infatti si è stabilito che i detenuti condannati per determinati delitti debbano restare in carcere senza godere di taluni benefici, a meno che non offrano la prova positiva di non avere più collegamenti con le organizzazioni criminali (e sappiamo quanto ciò sia obiettivamente difficile, e spesso praticamente impossibile).

Successivamente si vuole stabilire che in ogni caso certi limiti di pena debbono essere raggiunti prima che si possa accedere ai benefici che con l'articolo 1 abbiamo reso di fatto inutilizzabili.

Pertanto il nostro gruppo — che, ripeto, è presentatore di una proposta di legge che eleva i tetti previsti dalla legge Gozzini — voterà a favore dell'abrogazione dell'articolo 1-bis. Se infatti fosse stata nostra intenzione abrogare questa legge

avremmo tenuto ben altro comportamento.

A questo punto anche per la Camera l'abrogazione dell'articolo 1-bis diventa una necessità, poiché dobbiamo conferire un minimo di serietà al testo di legge che ci apprestiamo a votare, mentre stiamo procedendo in un modo deplorabile, che, per quanto ci riguarda, non accettiamo. Per tale motivo voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Mi unisco all'invito formulato dal collega Franco Russo che il relatore Alagna valuti l'opportunità del mantenimento dell'articolo 1-bis.

Inoltre desidero ricordare che già nella legge del 1975 la norma concernente il lavoro all'esterno del carcere era stata concepita non come un'alternativa alla detenzione, ma come uno strumento eccezionale, da utilizzare anche nel caso di imputati per i quali il direttore del carcere o il magistrato ritenessero di dover salvaguardare l'attività lavorativa, evitando fallimenti di aziende o famiglie sul lastrico.

Anche per questo motivo sono favorevole alla soppressione dell'articolo 1-bis.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, ci stiamo accingendo ad una votazione che, come le precedenti, concerne materie delicatissime, che attengono ai diritti di libertà personale dei cittadini. Dati gli incidenti che continuamente si verificano in quest'aula, le chiedo di dare esecuzione alla decisione, preannunciata in questa sede dalla Presidente Iotti, che si prelevino le tessere lasciate sui banchi. Si vota su questioni che attengono alla libertà personale. Non è quindi accettabile che possa sorgere il sospetto che i voti espressi possano essere in qualche modo truccati: ne va della onorabilità e del rispetto di tutti

(Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente).

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, desidero nuovamente richiamare tutti i colleghi al rigoroso rispetto delle disposizioni emanate in questa materia dalla Presidenza.

Debbo per altro farle presente che occorre tenere nel debito conto le difficoltà pratiche che si incontrano al riguardo. Voglio infine darle assicurazione che, nel caso siano segnalate irregolarità, la Presidenza si riserva di effettuare gli opportuni controlli.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, il collega Nicotra ha già espresso il parere del gruppo democristiano sul tema in esame. Io vorrei che l'Assemblea riflettesse sul fatto che l'emendamento Mastrantuono 1.2 è stato bocciato: il testo deliberato a maggioranza in Commissione deve pertanto ritenersi prevalente.

Gli emendamenti in questione mirano alla soppressione di norme che in qualche modo rappresentano un corollario dell'articolo 1, poiché disciplinano i requisiti per poter usufruire dei premi e del lavoro esterno. Per tale motivo, raccomando all'Assemblea un minimo di coerenza e di omogeneità; altrimenti otterremo risultati negativi.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, credo che l'intervento dell'onorevole Gargani sia assolutamente irrituale, oltre che sbagliato nel merito.

Colleghi, abbiamo già deciso che non usufruiscono dei benefici previsti dalla legge Gozzini i detenuti che siano collegati

con la criminalità organizzata, e abbiamo stabilito l'inversione dell'onere della prova. Ora si intende addirittura elevare i tetti di pena, solo raggiunti i quali sarà possibile godere dei benefici, anche se non si è in collegamento con la criminalità organizzata.

Si tratta di una manovra a tenaglia nei confronti dei detenuti che hanno fino ad ora osservato le regole. La riteniamo pertanto inaccettabile, e personalmente, mi dispiace che il presidente della Commissione giustizia sostenga questa tesi. (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. I repubblicani avevano già anticipato in Commissione che non avrebbero approvato l'emendamento Mastrantuono 1.2, ritenendolo un passo indietro sia rispetto al testo del Governo, sia rispetto a quello da essi stessi elaborato. Ma il fatto che tale emendamento non sia stato approvato dall'Assemblea non è dipeso dall'astensione del nostro gruppo, ma dallo sfilacciamento della maggioranza, che si è gradualmente allontanata dal testo del Governo, nonostante le ripetute sollecitazioni anche del ministro guardasigilli, sia in aula sia in Commissione.

I consensi registrati dall'opposizione vanno ben al di là della sua consistenza in aula; il che significa che hanno votato nel medesimo modo anche larghi settori della maggioranza. L'esito della votazione non deve pertanto addebitarsi ai repubblicani, ma al resto della maggioranza, che è apparsa sfilacciata.

Nel ripresentare il decreto-legge il Governo dovrà pertanto tenere conto della volontà maggioritaria della Camera, che si è espressa in favore di un maggior rigore e per una riformulazione più rigorosa della normativa vigente, secondo quanto i repubblicani ed il resto della compagine governativa hanno per altro dichiarato in passato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mellini 1-bis.1, Franco Russo 1-bis.2 e Finocchiaro Fidelbo 1-bis.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	168
Voti contrari	184

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Recchia 1-bis.4 deve intendersi riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Pogo ora in votazione l'emendamento Bargone 1-bis.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Franco 1-ter.1 e Finocchiaro Fidelbo 1-ter.2.

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo comunista chiedo la votazione segreta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista chiede l'abrogazione dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Commissione, per le stesse ragioni da noi sostenute quando abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo 1-bis.

Vorrei che i colleghi riflettessero, in occasione della votazione di questi emendamenti, sul sistema mostruoso che stiamo per mettere in piedi. Siamo di fronte ad una riforma della legge Gozzini che ancora la possibilità di concessione dei benefici all'accertamento della pericolosità sociale valutata sulla base del collegamento con le organizzazioni criminali, e ad un'inversione dell'onere della prova in ordine all'accertamento di tale pericolosità sociale, secondo un criterio estremamente selettivo e preciso.

Abbiamo consentito al magistrato di sorveglianza di accertare la pericolosità sociale avendo a disposizione un gran numero di informazioni qualificatissime. Si è anche previsto un aumento delle pene tale da evitar che il soggetto che abbia commesso un reato particolarmente grave possa vedersi in concreto erogata una pena lieve, così da essere ammesso ai benefici previsti dalla legge Gozzini (sia pure con il filtro di cui abbiamo già parlato nel caso in cui abbia collegamenti con la criminalità organizzata).

L'aumento del periodo di pena scontata per poter chiedere i benefici è un ulteriore elemento che stravolge completamente l'idea del trattamento penitenziario che è stata alla base della legge Gozzini e che ha trovato più volte conferma non solo in quest'aula, ma anche nelle sentenze della Corte costituzionale. Ecco perché ci opponiamo al contenuto dell'articolo 1-ter e voteremo in favore della sua soppressione.

Vogliamo evitare di costruire un sistema mostruoso nel quale, nei fatti, l'applicazione della legge Gozzini diventerà soltanto uno strumento residuale. Non vogliamo vanificare ogni sforzo fatto dall'intero Parlamento per applicare l'articolo 27 della Costituzione mediante una legge che regoli il trattamento penitenziario. Questa era l'intenzione della legge Gozzini che noi, sulla base dell'esperienza e di fronte all'emergenza criminale, con grande senso di responsabilità stiamo tentando di adeguare (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, colleghi, secondo me la misura in questione è irrazionale; e spiegherò i motivi della mia posizione, in quanto vorrei che i colleghi si rendessero conto di ciò che ci apprestiamo a votare.

L'articolo 1-ter costituisce una modifica della legge Gozzini per tutti i detenuti. Ritengo che si possa modificare una legge varata quattro anni fa solo se l'esperienza ha dimostrato che non funziona. Noi abbiamo appena introdotto modifiche alla legge Gozzini con riferimento alle categorie per le quali ha funzionato male; non capisco in base a quale criterio vogliono ora modificarla per la parte in cui ha funzionato!

Le misure che ora vengono applicate dai tribunali di sorveglianza consentono al detenuto, a seconda della sua personalità, di reinserirsi in maniera graduale nella vita all'esterno. Il detenuto ottiene dei permessi, prima brevi poi più lunghi, in modo da poter gradatamente riallacciare i contatti con la realtà esterna. Come ha detto molto bene un detenuto, si comincia ad immaginare di nuovo un futuro, del quale si diventa responsabili nel momento in cui si tratta di ritornare in carcere dopo un permesso, quando si accede al lavoro esterno e, infine, quando si ottiene la semi-libertà.

Siamo di fronte ad una riforma approvata dal Parlamento che non è stata attuata in modo adeguato. Per fare un esempio, con riferimento al personale carcerario solo di recente si è arrivati a coprire più della metà degli organici previsti. Nonostante non siano stati utilizzati fondi adeguati per attuare questa riforma, essa, a differenza di altre, ha funzionato sia nelle sue finalità, sia a livello statistico (mi riferisco al fatto che i detenuti rientrano in carcere).

Mi sembra molto irrazionale introdurre adesso delle modifiche: la legge si deve modificare se ci si accorge che non funziona; altrimenti, si manderebbe alla popo-

lazione carceraria un messaggio estremamente negativo. Bisogna che i detenuti avvertano di aver meritato la fiducia accordata loro: è in questo modo che essi vivono la legge Gozzini. Noi invece non ci fidiamo, e innalziamo i tetti delle pene, e non per le categorie a rischio, ma per tutti! Ritengo che questo sia un modo un po' schizofrenico di legiferare, del quale non vi è bisogno.

In conclusione, credo che dovremmo sopprimere l'articolo 1-ter.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo reagire di fronte all'accusa di irrazionalità mossa all'articolo 1-ter introdotto dalla Commissione, in quanto ritengo che sia vero esattamente il contrario. Mi accorgo ogni giorno di più che il diritto non è di semplice lettura; occorre leggere e rileggere le leggi per cominciare a capirle. Per esempio, il testo dell'articolo 1 che è stato approvato a seguito della reiezione dell'emendamento della maggioranza è irrazionale e, forse contro le stesse intenzioni dei suoi promotori, finisce per rendere più pesante la disciplina.

Infatti, mentre prima prevedevamo (lo dico perché resti a verbale ai fini di eventuali correzioni) determinate categorie di reati gravissimi ai quali si applicava il regime più serio, ora si dice che il regime di maggior rigore si applica ai delitti di criminalità organizzata. Vorrei sapere quali siano questi delitti...

LUCIANO VIOLANTE. Quelli del codice! Sei stato relatore, Casini!

CARLO CASINI. Non vi è alcun richiamo al codice!

Mi domando, ad esempio, se l'associazione a delinquere rientri nei delitti di criminalità organizzata o no. Se vi rientra, un'associazione a delinquere per spacciare assegni a vuoto è sottoposta a questo regime di rigore. Mi domando quale sia

allora la ragione per cui si è escluso dal regime di rigore l'omicidio. Io ritengo sia giusto che tra i reati sottoposti al regime più rigoroso vi sia anche quello previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, cioè l'associazionismo di tipo mafioso. Se però ci si richiama ad argomenti di carattere particolare, devo dire che anche nelle organizzazioni mafiose vi possono essere poveracci che delinquono per ricatto e povertà. E allora perché escludiamo l'omicidio?

Per quanto riguarda questo articolo, bisogna ricordare a mio avviso ciò che più volte abbiamo detto durante la discussione sulle linee generali. L'irretroattività della norma, cioè la non applicazione della norma in questione a coloro che sono già detenuti al momento della sua entrata in vigore per quanto riguarda l'innalzamento dei limiti di pena, come previsto dall'articolo 3 (bisogna tener conto dell'articolo 3 perché si tratta di un contesto unitario), fa sì che non sorga alcuna questione per coloro che già sono stati condannati. La norma di rigore ha infatti uno scopo di prevenzione generale, cioè stabilisce (rispondendo ad un'esigenza molto sentita) che per certi gravissimi reati non ci si può illudere che la pena possa comunque essere evitata: almeno una parte di essa dev'essere espiata. Si tratta ovviamente di delitti molto gravi.

Già ora la legge Gozzini prevede, come condizione per accedere ai permessi premio, che si sia scontato almeno un quarto della pena; ebbene, noi proponiamo che tale tetto venga innalzato da un quarto ad un terzo. Che cosa c'è di scandaloso in questo? Mi pare che la razionalità imponga di respingere gli emendamenti soppressivi Russo Franco 1-ter.1 e Finocchiaro Fiddelbo 1-ter.2 (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni sull'arti-

colo 1-ter partendo dalle riflessioni dell'onorevole Casini.

Il collega Casini sa meglio di me che nella cosiddetta legge Gozzini, ma anche nella legge del 1975, erano già previsti (e lo sono tuttora) dei tetti, relativamente alla parte di pena già scontata, per poter usufruire dei vari benefici. Vorrei anzi ricordare all'onorevole Casini e agli altri colleghi che i tetti erano ben congegnati. Per poter usufruire dei permessi bisognava aver espiato almeno un quarto della pena. Era poi possibile usufruire della liberazione anticipata (i famosi 45 giorni) e ancora accedere a quanto previsto dall'articolo 176 del codice penale, cioè godere della concessione della libertà condizionale. Quindi la legge Gozzini, anche per quanto riguardava i tetti relativi al periodo minimo di espiazione della pena, era e rimane a mio avviso una legge ben congegnata.

Come ho già detto, i permessi premio potevano essere concessi dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena, la semilibertà dopo l'espiazione di almeno metà della pena. Vi era poi la possibilità di accedere ad altri benefici, in modo da rendere flessibile l'esecuzione della pena stessa.

L'Assemblea ha poc'anzi approvato l'articolo 1, che dà la possibilità al magistrato di sorveglianza, qualora sia verificata l'esistenza di legami fra la criminalità organizzata e il detenuto, di non concedere mai i benefici della legge Gozzini.

L'articolo 1-ter prevede invece un automatismo per cui chi è condannato per taluni titoli di reato, cioè quelli previsti comunque dall'articolo 1, deve raggiungere un tetto minimo di pena più elevato rispetto agli altri. Ciò senza evidentemente tener conto che per la concessione dei benefici è già previsto il vincolo della verifica della sussistenza o meno dei legami con la criminalità.

Non ha senso quindi sovrapporre tale verifica alla previsione di un tetto minimo di pena espiata diverso da quello previsto per i condannati per altri reati. A mio avviso, tale disposizione lederebbe il principio di uguaglianza. Poiché infatti è stato salvaguardato il nucleo centrale della legge Gozzini, stabi-

lendo che si fa riferimento non al titolo del reato ma al comportamento in carcere, non cioè alla fattispecie astratta ma al caso concreto, a me pare che l'Assemblea dovrebbe compiere un atto di razionalità (anche per chi poi dovrà interpretare ed applicare questa legge) sopprimendo l'articolo 1-ter. Ciò anche perché — ripeto — la legge Gozzini prevede già dei tetti, cioè il *quantum* di pena da espiare per poter accedere a certi benefici.

A me pare che l'articolo 1 sia talmente razionale, onorevole Casini, che nei vostri emendamenti (diventati poi 1-bis, 1-ter ed 1-quater) avete dovuto far riferimento all'articolo 4-bis per poter innalzare il tetto della pena. Ne consegue che l'obiezione sollevata poc'anzi dall'onorevole Casini non ha ragion d'essere. Diversamente, gli estensori degli articoli 1-bis, 1-ter ed 1-quater avrebbero dovuto trovare un'altra formulazione per poter rendere stringente e razionale il loro stesso enunciato; evidentemente hanno ritenuto la norma dell'articolo 1 ben congegnata e tale da venire incontro alle loro esigenze di sicurezza della società, salvando contemporaneamente il nucleo della cosiddetta legge Gozzini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 1-ter.1 e Finocchiaro Fidelbo 1-ter.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	351
Votanti	349
Astenuti	2
Maggioranza	175
Voti favorevoli	161
Voti contrari	188

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 1-ter.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, confesso che dopo l'andamento delle votazioni precedenti questo nostro emendamento perde alquanto di significato.

La nostra proposta era quella di concedere i permessi premio. Ma in caso di necessità o di doverosa cautela dinanzi alla potenziale pericolosità della persona che doveva godere del beneficio, sottolineavamo anche l'opportunità di stabilire una forma di accompagnamento o di sorveglianza del detenuto «ammesso» al permesso premio.

Con le doppie limitazioni che sono state introdotte, questi accorgimenti potrebbero apparire eccessivi. Riteniamo tuttavia che la previsione dell'accompagnamento o della sorveglianza, anche in costanza di permesso premio, rappresenti comunque un segnale di civiltà. In altre parole, l'eventuale pericolosità potenziale del detenuto potrebbe non essere di ostacolo alla concessione di permessi premio, a patto che si provveda ad una sorveglianza o ad un suo accompagnamento. Potrebbe essere questa l'occasione perché certe misure siano recepite nel nostro ordinamento.

Sulla base di queste motivazioni invito i colleghi ad approvare l'elemento Pazzaglia 1-ter.3.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Pazzaglia 1-ter.3 è stata chiesta la votazione nominale. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1-ter.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	20
Voti contrari	306

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pazzaglia 1-ter.4.

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo lo scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 1-ter.4 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	39
Voti contrari	284

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 1-ter.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, ho presentato questo emenda-

mento a seguito di un rilievo mosso da un presidente di un tribunale di sorveglianza. La dizione «socialmente pericolosi» è troppo generica. Quando si vogliono assumere informazioni su un presunto pregiudicato e si interpellano i carabinieri della città in cui vive, costoro rispondono sovente che trattasi di individuo socialmente pericoloso. Con la dizione «che risulta socialmente pericoloso», si specifica che quella persona è oggi socialmente pericolosa. Si tratta di una piccola cosa che potrebbe evitare possibili confusioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Orlandi 1-ter.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 1-ter.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tessari 1-ter.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 1-ter-8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Tessari 1-quater.1, Russo Franco 1-quater.2 e Bargone 1-quater.3.

FRANCESCO SERVELLO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale chiedo lo scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Servello.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente,

vorrei innanzitutto chiedere una spiegazione al collega Casini. L'articolo 274 del codice penale fa riferimento alla categoria della criminalità organizzata, per cui il testo che tra un po' voteremo è perfettamente coerente con il codice di procedura penale.

Per quanto riguarda gli emendamenti che ci accingiamo a votare, essi sopprimono una maggiore elevazione del «tetto» di pena, scontata la quale si può accedere ai benefici di legge. Per usufruire della semilibertà si vorrebbe che la pena minima da scontare sia elevata dalla metà — che già mi sembra sufficientemente alta — ai due terzi, sempre che non si abbiano rapporti con la criminalità organizzata.

Riteniamo che, quando un soggetto non abbia rapporti con la criminalità organizzata, sia sufficiente che abbia scontato la metà della pena per accedere ai benefici previsti, avendo dimostrato che l'esecuzione della pena lo ha rieducato e reso reinseribile nella società.

A questo argomento si aggiunga che, come ha prima precisato la collega Finocchiaro Fidelbo, articoli successivi del provvedimento elevano enormemente le pene edittali e quindi la metà di oggi è pari ai due terzi, se non di più, dell'entità della pena detentiva di domani.

Per questo complesso di motivi vi invitiamo, colleghi, a valutare attentamente gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1-quater ai fini della loro approvazione, essendo sufficiente che il detenuto sconti la metà della pena, perché, stante la previsione dell'inversione dell'onere della prova circa l'insussistenza dei rapporti con la criminalità organizzata, il limite dei due terzi risulta eccessivamente oppressivo.

Si tenga presente che il carcere sicuro è un carcere civile, nel quale sono rispettati i diritti dei detenuti e degli agenti, e non un carcere oppressivo, quale quello che scaturisce dal provvedimento in esame. In un carcere insicuro, peraltro, rischiano di scatenarsi elementi di infezione (usiamo questo termine) e comunque di pericolo per la società esterna.

Per questi motivi chiediamo che la Ca-

mera voti a favore degli emendamenti soppressivi in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, l'Italia è un paese il cui ordinamento prevede notoriamente pene elevatissime, almeno per quanto riguarda la misura edittale. Vi sono paesi europei in cui sono previste pene molto inferiori, nei quali — nessuno può misconoscerlo — la lotta alla criminalità è condotta con ben altri risultati. Non possiamo quindi dire che l'entità della pena sia direttamente rapportabile al successo della lotta alla criminalità.

Non so per quale ragione (o forse lo so, ma non è il caso di approfondire l'analisi in questo momento), ma non vi è dubbio che l'efficacia della lotta alla criminalità non appartiene alla severità della pena. Altre sono le cause sociali e politiche dei fenomeni di cui ci stiamo occupando.

L'articolo 1-*quater*, successivo agli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, ai quali ci siamo opposti, scatena di nuovo il meccanismo perverso che abbiamo denunciato: da un lato, l'articolo 1 ha sostanzialmente bloccato i benefici per certe categorie di trasgressori della legge, dall'altro, con questi articoli, si eleva il tetto relativo all'ottenibilità degli stessi. Si adotta ancora una volta il criterio di massima severità del tipo della grida manzoniana, senza poter di fatto realizzare l'obiettivo prescelto.

Per queste ragioni siamo contrari all'articolo 1-*quater*: diverse devono essere le vie da seguire nella lotta alla criminalità, mentre con il provvedimento in esame ci limitiamo a creare nei confronti della popolazione carceraria un clima di persecuzione immotivato, senza che ciò — per le considerazioni che abbiamo più volte esplicitato — risulti in qualche modo correlato alla lotta alla criminalità che dovrebbe essere al centro delle nostre preoccupazioni. La pena viene resa ancor più severa senza un risultato apprezzabile: non ci sembra questa la strada da percorrere e per questo voteremo a favore della

soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, che consideriamo inutilmente punitive.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreani. Ne ha facoltà.

RENÈ ANDREANI. Desidero sottolineare che, qualora l'articolo 1-*quater* non fosse soppresso, rischieremmo il paradosso di veder concessa prima la liberazione condizionale e poi la semilibertà. Se così accadesse, ne risulterebbe stravolto l'impianto della legge penitenziaria, fondata sul principio del trattamento lineare e progressivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non mi sembra, signor Presidente, che l'articolo 1-*quater* sovverta l'impostazione della legge Gozzini né modifichi l'entità della pena irrogata. Con la ridisegnazione della legge Gozzini di cui all'articolo 1-*quater*, prevediamo che il condannato possa essere ammesso ad un regime di semilibertà solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena — e questo mi pare un beneficio — mentre, se si tratta di condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, è necessaria l'espiazione di almeno due terzi della pena.

È questa l'esigenza prospettata dall'opinione pubblica, dalla stampa, nelle carceri, tra i cittadini e tra le vittime; mi sembra quindi una soluzione giusta. Desidero ricordare tra l'altro, come ha ben fatto l'onorevole Casini, che queste norme riguardano i futuri imputabili e non gli attuali imputati perché questi, come prevede l'articolo 3, sono esclusi da ogni aggravamento di sanzioni all'interno della «legge Gozzini». In questo quadro mi permetto di richiamare la necessità di respingere gli emendamenti soppressivi in modo da lasciare inalterato l'impianto del provvedimento approvato in Commissione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Tessari 1-*quater*.1, Russo Franco 1-*quater*.2 e Bargone 1-*quater*.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	145
Voti contrari	187

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*.01.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, non essendo stato poc'anzi approvato l'emendamento Mastrantuono 1.2 è necessario apportare alcune correzioni formali all'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*.01. Alla quarta riga la dizione «articolo 58-*ter*» deve esser sostituita dalla seguente: «articolo 4-*bis*»; alla decima riga, la dizione: «nel comma 2» deve essere sostituita dalla seguente: «nei commi 2 e 3»; infine, all'undicesima riga, la dizione «articolo 58-*ter*» deve essere sostituita da: «articolo 4-*bis*».

Si tratta di correzioni formali che è bene però precisare sin da ora.

PRESIDENTE. Sta bene, la Presidenza

prende atto delle correzioni formali apportate all'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*.01.

Avverto che sugli articoli aggiuntivi Casini Carlo 1-*quater*.01, Gorgoni 1-*quater*.03, Finocchiaro Fidelbo 1-*quater*.05 e Pazzaglia 1-*quater*.06 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*.01, accettato dalla Commissione e dal Governo, con le correzioni dianzi segnalate dal relatore.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	332
Votanti	304
Astenuti	18
Maggioranza	153
Voti favorevoli	154
Voti contrari	150

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gorgoni 1-*quater*.03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	325
Votanti	307
Astenuti	18
Maggioranza	154
Voti favorevoli	158
Voti contrari	149

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Finocchiaro Fidelbo 1-*quater*.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	319
Astenuti	2
Maggioranza	160
Voti favorevoli	129
Voti contrari	190

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1-*quater*.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	320
Maggioranza	161
Voti favorevoli	39
Voti contrari	281

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, accolgo l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 1-*quater*.02?

CARLO CASINI. No, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, non posso accogliere tale invito perché l'arti-

colo aggiuntivo 1-*quater*.02 corrisponde alle esigenze di razionalità richieste dagli operatori del settore.

Nella sostanza si tratta di questo: tra le misure alternative al carcere è previsto l'affidamento ai servizi sociali; secondo la legge vigente — compresa la «legge Gozzini» — questo affidamento si può attuare soltanto per reati non gravi per i quali sia stata inflitta una pena inferiore a tre anni. L'affidamento al servizio sociale — voglio sottolinearlo — ha la funzione di evitare il carcere ad una delinquenza minore che non incorrerà nell'effetto «criminogeno» del carcere.

In realtà, nella pratica si è finito per ritenere che questa misura si applica a tutti i residui di pena, cioè sia quando venga inflitta una condanna grave (ad esempio 5 anni) e sia intervenuto un indulto di due anni, sia quando si sia scontato un certo numero di anni. La misura in esame, quindi, non prevista dallo spirito originario della legge, finisce per sovrapporsi indebitamente alla liberazione condizionale.

Pertanto il mio emendamento tende a ripristinare il senso originario della norma, consentendo l'affidamento al servizio sociale soltanto quando le pene inflitte non superino i tre anni, senza tener conto dell'eventuale estinzione di parte della pena.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mutando l'avviso espresso in precedenza, esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, anch'io — come il Governo — non ho

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

capito il significato di questo articolo aggiuntivo: pregherei pertanto il collega Casini di spiegarcelo...!

PRESIDENTE. Per la verità l'onorevole Carlo Casini lo ha già fatto!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, i repubblicani voteranno a favore dell'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*. 02 perché ne condividono lo spirito ed accettano in pieno la spiegazione che l'onorevole Casini ha fornito dell'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, in linea di massima non votiamo norme che non comprendiamo. Mi pare che anche fra i banchi del Governo esista una certa perplessità sul testo di questo articolo aggiuntivo; invito pertanto i colleghi a respingerlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, per la verità l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Casini è di difficile comprensione.

Mi sembra che l'unico effetto che possa avere è riferito alla eventualità che al condannato sia stato concesso l'indulto: credo che questa sia l'unica ipotesi prospettabile. In buona sostanza, l'onorevole Casini vuole stabilire che se un condannato ad una pena di quattro anni ha ottenuto un anno di condono — per cui restano da espiare tre anni — non possa godere del beneficio dell'affidamento al servizio sociale.

Ritengo che si tratti di una norma assurda, vessatoria e che, se il condannato deve scontare solo tre anni di pena, non

esistano motivi per negargli la possibilità dell'affidamento al servizio sociale. Invito pertanto l'onorevole Casini a ritirare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, credo che vi sia una divaricazione tra la spiegazione fornita dall'onorevole Casini ed il tenore letterale quanto meno dell'ultima parte del suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 02.

Se per pena si intende in concreto quella che resta da espiare in presenza di una pena più lunga, a mio avviso ci troviamo di fronte ad una norma in contrasto con lo spirito e le finalità dell'affidamento in prova. Infatti, chi ha espiato una pena, ad esempio, di dieci anni e ne abbia ancora tre da scontare, ha già dato ampiamente prova di poter usufruire anche di questo beneficio, qualora ne ricorrano le condizioni.

Se, invece, si vuole indicare la pena irrogata in concreto, cioè quella prevista specificatamente dalla sentenza, escludendo qualunque causa estintiva parziale, mi chiedo come possiamo pensare, per esempio, ad una amnistia che annulli l'effetto della pena; non mi riferisco, quindi, soltanto ad un'ipotesi di condono. Questa ipotesi causerebbe certamente profondi dubbi di costituzionalità, poiché non si vedono i motivi per cui qualcuno dovrebbe perdere un diritto del quale tutti possono fruire a parità di condizioni con l'intervento di un provvedimento del quale altrettanto tutti possono fruire.

In sostanza, si tratta di un inasprimento che non ha alcuna ragion d'essere né nel primo né nel secondo caso.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, vorrei ri-

volgere accuratamente a nome della Commissione un appello all'onorevole Casini. Già in precedenza eravamo giunti alla conclusione che l'articolo aggiuntivo avrebbe dovuto essere ritirato a causa della pluralità delle interpretazioni — l'onorevole Violante dichiara di non comprendere il significato —, la quale reca con sé un rischio per la stessa norma che entrerebbe in vigore. Ritengo che questa valutazione, stabilendo un tetto di pena che indubbiamente inasprisce le misure previste oltre il dovuto ed al di là delle linee all'interno delle quali la Commissione si è mantenuta nell'ambito dei propri lavori, crei qualche problema.

Ecco perché chiediamo all'onorevole Casini di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 02.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, accoglie l'invito formulato dal presidente della Commissione giustizia di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 02?

CARLO CASINI. Di fronte a pressioni di questo tipo devo ovviamente ritirare il mio articolo aggiuntivo 1-*quater*. 02. Voglio aggiungere, per altro, che l'amnistia estingue il reato e non la pena e che quest'ultima viene estinta dall'esecuzione della stessa. Il senso dell'articolo aggiuntivo che ho proposto è correttissimo e prego il Governo di tenerne conto quando porrà mano alla riforma della materia.

In conclusione, ribadisco l'intendimento di ritirare il mio articolo aggiuntivo 1-*quater*. 02.

GAETANO GORGONI. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorgoni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, evidentemente per carenze culturali di chi vi parla il testo dell'articolo

aggiuntivo al nostro esame non mi è parso chiaro.

Esso però contiene un dato positivo che, dunque, va elevato a capitale: è obiettivamente vero che l'affidamento in prova al servizio sociale è stato utilizzato in maniera abnorme.

Esso è nato come istituto che doveva essere applicato limitatamente alle persone condannate a pene non superiori a tre anni di detenzione; in realtà, è stato utilizzato in presenza di anomali fenomeni di estinzione della pena, con la conseguenza che è stato trasformato in un istituto applicabile anche al di fuori dei casi originariamente previsti. L'articolo aggiuntivo ha un suo significato, poiché, quanto meno, serve a delimitare i casi in cui il beneficio può essere concesso. Pertanto, al di là della dizione non particolarmente brillante in esso proposta, resta il fatto indiscutibilmente valido che si cerca di stabilire i «paletti» per un beneficio che obiettivamente non è indifferente; attraverso quest'ultimo, infatti, si può ottenere la fuoriuscita dal carcere assai prima della scadenza di qualsiasi termine finale, dal momento che bastano tre mesi per potervi accedere!

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Modificando ulteriormente il parere precedentemente espresso, esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*. 02, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Gorgoni.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. A proposito dell'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*. 02, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Gorgoni, il Governo conferma, come già dichiarato dal senatore Ruffino, che si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sull'articolo aggiuntivo Ca-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

sini Carlo 1-*quater*. 02, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Gorgoni, nonché sui successivi articoli aggiuntivi Pazzaglia 1-*quater*. 07, 1-*quater*. 09 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Casini Carlo 1-*quater*. 02, ritirato dai presentatori e fatto proprio dall'onorevole Gorgoni, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	330
Astenuto	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	125
Voti contrari	205

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1-*quater*. 07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	33
Voti contrari	279

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo ag-

giuntivo Pazzaglia 1-*quater*. 08, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	314
Votanti	313
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	24
Voti contrari	289

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pazzaglia 1-*quater*. 09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	312
Votanti	310
Astenuti	2
Maggioranza	156
Voti favorevoli	34
Voti contrari	276

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli articoli aggiuntivi Gorgoni 1-*quater*. 04 e 1-*quater*. 010 se insistano per la votazione, considerato che il Governo ne ha ritenuto il contenuto assorbito dal suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 015.

GAETANO GORGONI. Li ritiro, signor Presidente. Ritiro inoltre il mio successivo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 011, conver-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

gendo sull'articolo aggiuntivo 1-*quater*. 015 del Governo, che ha recepito in pieno il contenuto dei nostri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorgoni.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1-*quater*. 015 del Governo. Avverto che è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 1-*quater*. 015 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	168
Voti contrari	146

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo aggiunto Gorgoni 1-*quater*. 011 è stato ritirato.

L'onorevole Vairo insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 012?

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, ritiro il comma 1 del mio articolo aggiuntivo 1-*quater*. 012 e insisto per la votazione del comma 2.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Insisto nell'in-

vitare l'onorevole Vairo a ritirare l'intero suo articolo aggiuntivo 1-*quater*. 012.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore ritiro l'intero mio articolo aggiuntivo 1-*quater*. 012.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*quater*. 014 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fracchia 1-*quater*. 013. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fracchia 1-*quater*. 013, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	320
Astenuto	1
Maggioranza	161
Voti favorevoli	138
Voti contrari	182

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine di priorità delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, l'articolo 2 concerne la custodia cautelare, mentre l'articolo 3 riguarda la stessa materia trattata dagli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*: credo pertanto che sarebbe più

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

coerente accantonare a questo punto gli emendamenti riferiti all'articolo 2 e procedere subito all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor Presidente, se non erro l'accordo raggiunto tra i presidenti di gruppo prevedeva che l'Assemblea esaminasse questa sera il disegno di legge di conversione n. 5225 sino alle 19,30. Poiché siamo prossimi al termine stabilito e nel poco tempo a disposizione non potremmo ultimare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2 o 3, propongo di sospendere a questo punto i lavori relativi al decreto-legge in esame, rinviando a domani il seguito del dibattito.

PRESIDENTE. Avverto che, sulla proposta del relatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco che sarebbe opportuno che la Camera esaminasse contestualmente questioni coordinate, come sono quella relative agli emendamenti riferiti agli articoli 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater (già trattati) e all'articolo 3, accantonando dunque gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Questo anche per una ragione economica dei lavori, considerato che l'esame dei pochi emendamenti riferiti all'articolo 3 non dovrebbe occupare molto tempo. Diversamente, saremmo domani costretti a riprendere un tema interrotto.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dall'onorevole Violante. Credo sarebbe opportuno passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che disciplina il regime delle nuove norme introdotte con gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Trattandosi della medesima materia, mi sembra opportuno passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, per affrontare successivamente i problemi connessi alla custodia cautelare: materia che non riguarda il regime penitenziario ma il codice di procedura penale.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, sono dell'avviso di esaminare subito (forse si andrà oltre le 19,30 di qualche minuto) gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 e rinviare quindi il seguito della discussione alla seduta di domani. Se vi sarà buona volontà da parte di tutti, sarà possibile procedere rapidamente (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo di poter accedere alla proposta di esaminare gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione n. 5225, per poi rinviare a domani il seguito del dibattito.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Rizzo 2.7, Mellini 2.8 e Russo Franco 2.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, credo sia opportuno segnalare all'Assemblea che l'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame stravolge uno dei principi fondamentali in tema di libertà del cittadino che informano il nuovo codice di procedura penale. Quest'ultimo sancisce che il citta-

dino può essere privato della libertà non soltanto quando vi siano gravi indizi di colpevolezza, ma anche per esigenze attinenti alle indagini. Per quanto concerne poi l'applicazione della custodia cautelare in carcere, questa si richiede quando ogni altra misura è considerata inadeguata.

Mi pare quindi che il nuovo codice di procedura penale consenta, con riferimento ai reati della criminalità organizzata, di adottare misure di restrizione della libertà con la reclusione.

L'articolo 2 proposto dal Governo muta interamente i termini della questione, perché sancisce che in ogni caso è applicata la custodia cautelare in carcere, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare».

Tale norma realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra i detenuti, a seconda del tipo di reato commesso. Mi domando pertanto come essa possa in concreto funzionare dal momento che, in buona sostanza, nell'articolo si chiede l'acquisizione di una prova positiva a favore dell'imputato della quale risulti che non sussiste alcuna esigenza cautelare. Come può essere acquisita tale prova positiva? È chiaro che non lo farà il pubblico ministero, organo dell'accusa, né il giudice delle indagini preliminari, perché in questa sede non sono a lui concessi poteri istruttori. Pertanto, l'acquisizione di elementi positivi a favore dell'imputato non potrà mai in concreto essere realizzata. Siamo quindi di fronte ad una vera e propria stortura processuale.

Ecco perché già in Commissione avevo invitato il ministro a ritirare l'articolo 2 che, così come è stato congegnato, è di difficile attuazione ed intacca in maniera grave l'impalcatura del nuovo processo penale. Per questi motivi raccomando l'approvazione del mio emendamento 2.7 identico agli emendamenti Mellini 2.8 e Russo Franco 2.9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo comunista chiedo la votazione segreta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Rizzo 2.7, Mellini 2.8 e Russo Franco 2.9, non accettati dalla Commissione né da Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	135
Voti contrari	172

Sono in missione 40 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, ieri il ministro Vassalli, intervenendo sull'articolo 2, che è una delle norme più importanti del decreto-legge, se non addirittura la più importante, ha sostenuto che la modifica proposta con lo stesso articolo si troverebbe nell'ambito della legge-delega, in particolare nell'articolo 274 del codice di procedura penale che fissa le esigenze cautelari. Io ritengo che non sia così, signor ministro, e che ci troviamo di fronte ad una effettiva novità; una novità tale da ribaltare il nostro ordinamento processuale facendolo tornare indietro nel tempo, addirittura alla prima delega del 1974.

Siamo in presenza di una norma che sfida il dibattito politico e dottrinale avvenuto nel nostro paese sulla carcerazione preventiva e quindi sulla obbligatorietà del mandato di cattura. Noi stiamo reintrodotto tale obbligatorietà con una formulazione forse diversa; ad una lettura appena più attenta, non potrà che risultare evidente quanto ho detto.

Conosciamo il sistema del codice di procedura penale, che all'articolo 274 fissa esigenze cautelari e all'articolo 275 i criteri per la scelta delle stesse, cioè delle misure coercitive personali. Con l'articolo 2 del decreto-legge il Governo stabilisce che in ogni caso per determinati reati deve essere applicata la misura coercitiva della custodia cautelare, se sussista anche la minima esigenza cautelare. Ciò significa che la suddetta misura non si applica solo in quanto non sussiste alcuna esigenza cautelare.

Il significato della norma in esame è evidente. A parte l'impossibilità di superare l'onere della prova (come correttamente ha rilevato l'onorevole Rizzo poc'anzi), sta di fatto che noi violiamo apertamente la legge-delega e l'articolo 275 del codice di procedura penale che prevedono, anziché l'obbligatorietà del mandato, la modulazione delle misure di coercizione personale. Ad ogni specifica situazione deve corrispondere una determinata misura; qui invece torniamo all'obbligatorietà del mandato per i reati indicati, ritorniamo cioè alla disciplina precedente il codice di procedura penale.

D'altra parte se fosse vero, signor ministro, che questa norma è contenuta nei principi fissati dalla legge-delega, non si capirebbe per quale motivo lei abbia fatto ricorso al decreto-legge; si sarebbe certamente potuto applicare (e il decreto-legge, l'esistenza di una novità legislativa, dimostrano che ciò non è potuto avvenire) l'articolo 59 della legge di delegazione. Così non è stato perché tale articolo non consente l'obbligatorietà del mandato, cioè il principio dell'automatismo delle conseguenze del fatto indiziante rispetto alla misura della custodia cautelare.

Credo che per non ritornare indietro nel

tempo ad un percorso che abbiamo fatto tutti insieme e che è certamente valido, signor Presidente, la Camera debba approvare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10. Tale emendamento pone infatti rimedio all'errore compiuto dal Governo e lo fa in positivo, stabilendo che la custodia cautelare possa essere applicata solo allorché si tratti di imputati che hanno collegamenti con la criminalità organizzata.

Le misure previste dal terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale vengono ulteriormente specificate. Si fornisce un criterio interpretativo vincolante al magistrato, rendendo impossibile il ripetersi di casi simili a quelli che hanno suscitato tanto scalpore nell'opinione pubblica, che l'hanno commossa e che certamente qualche volta hanno creato confusione; casi che tuttavia sono tali da avere la nostra riprovazione.

L'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato dall'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10 risponde a queste esigenze, salva un principio, introduce un criterio di applicazione corretto per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, bisogna votare a favore di questo emendamento! Devono votare a favore i colleghi socialisti! Ricordo che quando Tortora era ristretto per uno dei reati per i quali oggi si dice che avrebbe dovuto marciare in galera e morire prima, stante il divieto di concedere gli arresti domiciliari, voi, compagni socialisti, avete parlato, insieme con noi, di giustizia ingiusta. Siete stati con noi sul caso Tortora, mentre Tortora, nella sua casa, a Milano, agli arresti domiciliari, faceva la campagna elettorale per voi oltre che per noi, colleghi socialisti. Voi oggi dite che avrebbe dovuto stare in galera a Bergamo e morire prima!

Voi tutti sapete, colleghi di ogni parte della Camera, quanto spesso capiti che con gli arresti domiciliari si faccia almeno se

non altro mezza giustizia, per così dire, rispetto a mandati di cattura facili. L'altro giorno voi vi pronunciavate tutti quanti contro i mandati di cattura facili. Poi, quando vi sono i mandati di cattura facili, per rimediare almeno in parte si ricorre agli arresti domiciliari. Se però si tratta di mafiosi...

Secondo quanto previsto dall'articolo 275 del codice di procedura penale integrato dall'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, Tortora era mafioso e, in quanto imputato di reati quali il traffico di droga e l'appartenenza a organizzazioni mafiose, non avrebbe dovuto beneficiare degli arresti domiciliari. Questi sono i reati di cui si tratta. Quanti Tortora ci sono? Per non parlare dei magistrati dei quali voi dite che bisogna avere fiducia, anzi dei quali tutti diciamo che bisogna avere fiducia.

Tutti diciamo che i giudici debbono essere criticati quando è giusto farlo, ma voi, di fronte a un mandato di cattura facile, levate le vostre urla soltanto in certi casi. Rispetto alla concessione di arresti domiciliari che si assumono sbagliati e che possono essere sbagliati, che cosa dite? Aboliamo gli arresti domiciliari! Non si rimedi più, nemmeno quando c'è da rimediare a qualche cosa!

Cari colleghi, questi sono problemi di coscienza per i quali nessuno è assolto per il fatto di ubbidire ad una direttiva di maggioranza, per il fatto di appartenere o meno alla maggioranza. Ognuno di voi si porterà sulla coscienza, colleghi, il peso della persona che marisce in carcere, perché avrete impedito anche ad un buon giudice di compiere un atto, se non di completa giustizia, almeno di mezza giustizia. Parlo di innocenti! Ma quand'anche si trattasse di colpevoli, voi sapete che in molti casi si hanno condanne definitive che, malgrado i termini della custodia cautelare, rischiano di essere completamente assorbite da periodi di detenzione già subito proprio a causa della custodia cautelare. È mai possibile tutto questo, colleghi?

Approvando almeno questo emendamento, ritengo si faccia atto di giustizia. Colleghi, ognuno di noi ha responsabilità che non può scaricare su alcuno!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là della passione che il collega Mellini ha profuso nel suo intervento, la quale (lo dico con l'affetto che ho nei confronti dell'onorevole Mellini), tenuto conto dell'alternativa che abbiamo dinanzi, non mi pare particolarmente centrata, desidero fare una considerazione. Il problema al quale si fa riferimento non sarebbe di estrema gravità se non fosse per l'esistenza di due diversi testi. Sottolineo l'indubbia migliore formulazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10 rispetto al testo della norma in esame. Dunque, la scelta che la Camera è chiamata a compiere è fra due testi che rivestono un carattere particolarmente tecnico. Mi rendo conto che la facoltà transattiva di certi argomenti non può esplicarsi in un dibattito di breve momento.

In ogni caso, una cosa è certa. Ad un'attenta lettura, il testo del Governo stabilisce senz'altro un principio, quello per il quale, quando secondo il pubblico ministero che procede vi sono gravi indizi di colpevolezza, dal carcere non si esce finché non sia intervenuto un giudizio che possa fare eventualmente giustizia.

Non vi è dubbio che alle nostre spalle vi sono tanti episodi in cui i ritenuti gravi indizi di colpevolezza si sono diradati, fino a sparire, come nebbia al sole, al vaglio dibattimentale. L'unico caso che consentirebbe all'imputato di non finire in galera è un'altra prova negativa, quella della non sussistenza di esigenze cautelari, che evidentemente nell'animo di chi ha messo in catene una persona non ci sono; diversamente, le esigenze cautelari non lo avrebbero indotto ad arrestare quella determinata persona.

Con riferimento al bene «libertà dell'individuo», bene indubbiamente di rilevanza costituzionale che pure deve essere conciliato con quelli della difesa sociale e dell'autorità dello Stato, riteniamo che vi sia un criterio obiettivo al quale il giudice deve poter fare riferimento per stabilire se

una persona debba aspettare *in vinculis* o libero il processo a suo carico. Ricordo a me stesso che l'articolo 275 del codice di procedura penale prevede tre casi per la carcerazione preventiva: quando vi sia pericolo di fuga; quando vi sia un concreto pericolo che la persona possa commettere altri reati; quando vi siano esigenze istruttorie determinate dal fatto che la persona *in vinculis*, una volta liberata, possa in qualche modo inquinare le prove. Dunque un giudice che conosce il suo mestiere sa quando deve far rimanere in carcere una determinata persona.

A nostro avviso, vi è un altro caso in cui è consentito tenere in carcere la persona in questione: quando, per le particolari modalità del fatto, per le circostanze in cui esso si è svolto, o per la personalità del reo (penso ai recidivi), si abbia motivo di ritenere che tale persona continui a mantenere quei legami con la criminalità, che sono evidentemente all'origine della pericolosità.

In questo modo si viene a creare un filtro ed un sistema attraverso i quali la carcerazione preventiva può essere reintrodotta senza stravolgere i principi del nuovo codice di procedura penale.

Non siamo certo noi del Movimento sociale che dobbiamo tessere in questa sede gli elogi di un emendamento presentato da una parte a noi così fieramente opposta. In ogni caso, la norma in esame è tale da consentire quella cautela che in questa materia deve essere assolutamente prevalente rispetto a tante altre considerazioni.

Ecco perché voteremo a favore dell'emendamento Finocchiaro Fiodelbo 2.10, senza ritenere che quello presentato dal Governo costituisca le colonne d'Ercole della giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, vorrei motivare il nostro dissenso nei confronti dell'emendamento Finocchiaro 2.10, i cui firmatari hanno commesso, a mio avviso, l'errore di riportare nel loro

emendamento il concetto del collegamento con la criminalità organizzato mutuo, *sic et simpliciter*, dalla legge Gozzini. L'errore consiste proprio in questa trasposizione, laddove i principi informatori sia della legge Gozzini sia dell'emendamento in questione, sono contrastanti tra loro.

Nella legge Gozzini parliamo di una esecuzione della pena già definitiva, rispetto alla quale è indispensabile accertare il collegamento, ancora attuale o meno, con la criminalità organizzata. Con l'articolo 275 del codice di procedura penale parliamo invece di esigenza di custodia cautelare in fase istruttoria. Il collegamento con la criminalità organizzata sconvolge pertanto il nostro diritto penale, laddove sconvolge l'impalcatura del concorso di persone in un reato.

MAURO MELLINI. Rendi obbligatorio il mandato di cattura! Bravo!

GAETANO VAIRO. Cosa significa richiamare i collegamenti, dal punto di vista del sistema penale, se non stravolgere l'impalcatura del concorso di persone in un reato?

MAURO MELLINI. Tu lo dai per scontato!

GAETANO VAIRO. Se si vuole richiamare, come si fa in questo caso, il collegamento con la criminalità organizzata, lo si deve fare a livello di esecuzione della pena già definitiva, nel caso di specie, si tratta soltanto di fase istruttoria, per cui si tratta di un'esigenza cautelare.

Sembrerebbe che questo richiamo di natura giuridica trovi conferma in un argomento di carattere logico. Noi, che manifestiamo delle esigenze cautelative nei confronti di chi è stato già condannato e che potrà godere i benefici della legge Gozzini soltanto dopo aver interrotto ogni legame con la criminalità organizzata, non pretendiamo nulla in occasione della flagranza di un reato. Mi sembra questa un'assurdità logica che, unitamente a quella giuridica prima trattata, ci convince ancora di più a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

votare contro l'emendamento Finocchiaro 2.10.

MAURO MELLINI. Vairo, è una vergogna che tu non capisca questo!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fian-drotti. Ne ha facoltà.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor Presi-dente, prendo la parola a titolo puramente personale, senza voler fare alcun ragiona-mento di tipo giuridico.

Per l'esperienza maturata in questi anni, credo che quando trattiamo materie come questa, dobbiamo procedere con la mas-sima cautela. Ritengo pertanto che l'emen-damento Finocchiaro Fidelbo 2.10 vada approvato, lasciando al giudice quella fa-coltà alla quale prima faceva riferimento il collega Mellini. L'imputato non deve in-fatti essere costretto ad entrare in un vi-colo cieco. Ritengo inoltre che tali ga-ranzie debbano far parte integrante dei principi che abbiamo votato in piena co-scienza negli anni passati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento Finoc-chiaro Fidelbo 2.10 è stato chiesto lo scru-tinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-greta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	179
Voti contrari	150

(La Camera approva — Applausi dei de-putati dei gruppi del PCI, della sinistra indi-pendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria).

Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10 sono preclusi i successivi emenda-menti Mellini 2.11, 2.16 della Commis-sione, Mellini 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, Gor-goni 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Si riprende la discussione,

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, non so se il Governo intenda valutare l'esito delle votazioni finora svoltesi. Ricordo, tuttavia, che figura al successivo punto dell'ordine del giorno la deliberazione ai sensi dell'ar-ticolo 96-bis, comma terzo, del regola-mento sul disegno di legge di conversione n. 5276, che non mi pare la Presidenza intenda rinviare alla seduta di domani. Ebbene, signor Presidente, se dobbiamo passare all'esame di tale punto all'ordine del giorno, bisognerà farlo subito, altri-menti mancherà il numero legale.

Aggiungo che sono personalmente inte-ressato alla questione, perché qualora non fosse presente in aula il relatore, onorevole Gei, dovrei svolgere io la relazione.

Ritengo si debba a questo punto, passare subito all'esame del punto 4 dell'ordine del giorno, recante la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma terzo, del rego-lamento, sulla sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza relativamente al decreto-legge n. 310 del 1990. Avremmo dovuto farlo alle 19,30; abbiamo superato tale orario di qualche minuto e ritengo che ora si debba passare a questo nuovo argo-mento.

PRESIDENTE. Desidero precisare che dopo aver affrontato il successivo punto all'ordine del giorno, recante la delibera-

zione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma terzo, del regolamento sul disegno di legge di conversione n. 5276, dovremo passare allo svolgimento delle interrogazioni sul terremoto verificatosi nella Sicilia orientale, alle quali risponderà il ministro per il coordinamento della protezione civile.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Ritengo di poter affermare che la votazione sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge può esaurirsi in pochissimi minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, non essendovi obiezioni, la Presidenza ritiene si possa procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, per poi passare al punto 4 dell'ordine del giorno.

Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Onorevole Gorgoni accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 3.1?

GAETANO GORGONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gorgoni. Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 3.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Casini Carlo 3.3 è precluso dalla reiezione dell'emendamento Mastrantuono 1.2.

Pongo in votazione l'emendamento Andreani 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Casini Carlo 3.01 per il quale è stato formulato un invito al ritiro.

CARLO CASINI. Signor Presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 3.01 nonché gli articoli aggiuntivi 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05 che recano la mia firma.

Prego soltanto caldamente il Governo —

e credo che trasformerò la mia richiesta in un ordine del giorno — di tenere conto delle istanze che erano alla base di tali articoli aggiuntivi, tutti miranti a correggere in parti importanti talune irrazionalità della legge Gozzini.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carlo Casini.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: S. 2513. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (approvato dal Senato) (5276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 5 dicembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 310 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5276.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANNI GEI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 310, oggi alla nostra attenzione per la valutazione della sussistenza dei requisiti d'urgenza, reca disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Assecondando le richieste degli amministratori locali, esso spostata al 31 dicembre 1990 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 1991 per i comuni, le provincie e le comunità montane dando la possibilità di tener conto della politica governativa sulla fi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

nanza locale. Vengono pure indicate le procedure in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede poi i meccanismi per il ripiano dei disavanzi delle aziende di pubblico trasporto attraverso l'accensione di mutui con la cassa depositi e prestiti, anche in eccedenza al limite di indebitamento dell'ente locale e comunque con ammortamento a loro carico. Tali assunzioni di mutui a ripiano sono comunque vincolate ad un piano di risanamento e di ristrutturazione dei servizi con l'obiettivo dell'equilibrio del bilancio entro il 31 dicembre 1996.

Il decreto-legge autorizza inoltre gli enti locali all'alienazione di beni patrimoniali per la realizzazione di opere pubbliche e per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto con la possibilità, nelle more della procedura di alienazione, di ottenere finanziamenti da istituti di credito.

Si autorizzano poi i comuni a deliberare gli importi delle tariffe e le variazioni per l'ICIAP fino al 31 dicembre 1990, così come si autorizza il ricorso ai finanziamenti presso gli istituti di credito anche senza esperire prioritariamente tentativi con la cassa depositi e prestiti.

Signor Presidente, alla luce del contenuto del decreto-legge, ritengo che si evincano chiaramente le motivazioni di urgenza già riconosciute dalla Commissione affari costituzionali. Pertanto chiedo all'Assemblea di confermare tale parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-

minale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dal comma 2 dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 310 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5276.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	330
Astenuti	1
Maggioranza	166
Hanno votato sì	312
Hanno votato no	18

(La Camera approva).

Sull'ordine dei lavori.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Poiché il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale subirà certamente una modifica all'articolo 3, comportando così il successivo passaggio all'altro ramo del Parlamento entro questa settimana per poter essere convertito definitivamente in legge, propongo alla Presidenza che l'ordine del giorno della seduta di domani venga modificato nel senso di esaminare prima il punto 5 e successivamente il punto 3 e che la stessa seduta abbia inizio non alle 16 — come era stato previsto — ma alle 15, così da consentire lo svolgimento della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 5276.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Per un richiamo al regolamento.

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, vorrei far presente che poco fa, nel corso della discussione degli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 5225, è stato approvato l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 2.10 e che, successivamente, sono stati dichiarati preclusi tutti i restanti emendamenti presentati a tale articolo. Credo che questa dichiarazione di preclusione possa essere considerata valida fino all'emendamento Mellini 2.15 compreso, ma non per gli emendamenti successivi che non fanno assolutamente riferimento al comma 1.

Vorrei far presente che avevo chiesto la parola per illustrare il mio emendamento e che, all'improvviso, mi è stato fatto rilevare che non si faceva riferimento all'emendamento Gorgoni 2.1, ma al mio emendamento 3.1 che ho poi ritirato. Pertanto, chiedo che nella seduta di domani vi sia la possibilità di votare quegli emendamenti, estremamente importanti, che non potevano essere dichiarati preclusi.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, desidero farle presente che, secondo una prassi largamente consolidata, l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo di un articolo determina la preclusione di tutti i successivi emendamenti presentati al testo di tale articolo.

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 20,5,
è ripresa alle 20,10.**

Svolgimento di interrogazioni urgenti sul terremoto verificatosi nella Sicilia orientale.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per il coordinamento della protezione civile ha informato la Presidenza che desi-

dera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

GRILLO SALVATORE e GUNNELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

quali interventi hanno già assunto di fronte alla grave situazione determinatasi nelle province della Sicilia Orientale, in particolare Ragusa e Siracusa, sconvolte da un grave sisma che ha provocato ingenti danni e vittime. (3-02786)

SERVELLO, RALLO, TRANTINO, NANNIA, LO PORTO, MACALUSO E VALENTISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'evento sismico registratosi in Sicilia orientale ha duramente colpito le province di Siracusa, Ragusa e Catania ed in particolare i centri di Carlentini, Augusta, Noto, Francoforte, Scordia, provocando morti e feriti, il crollo di decine di abitazioni e gravi lesioni ad altre centinaia di appartamenti, contribuendo così a rendere ancora più precarie le condizioni di vita per le popolazioni residenti;

la gente del siracusano, del ragusano e del catanese ha potuto sperimentare la lentezza e l'approssimazione dei soccorsi, evidenziata da una inconcepibile assenza di coordinamento tra le diverse unità preposte all'intervento—:

quali siano i provvedimenti urgenti adottati dal Governo in favore delle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma, sia per alleviare e ridurre al minimo le sofferenze e i disagi per una popolazione abbondantemente provata e sfiduciata, che conta già circa cinquemila senzatetto, sia per salvare con interventi mirati di restauro le splendide strutture architettoniche di Noto, capitale siciliana del barocco, gravemente intaccate dall'evento sismico. (3-02787)

NICOTRA. — *Al Presidente del Consiglio*

dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare per far fronte alle conseguenze del sisma che ha colpito alcune città della Sicilia orientale. (3-02788)

FOLENA, QUERCINI, SANFILIPPO, MONELLO, FINOCCHIARO FIDELBO, LUCENTI, MANGIAPANE, LAURICELLA, MANNINO ANTONINO e SINATRA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il terremoto abbattutosi nella Sicilia ha provocato perdite di vite umane e gravissimi danni alle persone e agli edifici;

molti cittadini rimasti senza tetto sono ancora in gravissime difficoltà: —

quali sono stati gli interventi finora predisposti;

come intenda provvedere per assicurare tutti gli interventi necessari, a partire dagli alloggi ai senza tetto. (3-02789)

CARIA E SCOVACRICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso:

che nella notte fra il 12 ed il 13 dicembre 1990 un terremoto di particolare intensità (7 grado della scala Mercalli) e durata (45) ha investito la zona orientale della Sicilia già considerata «di alto rischio sismico»;

che in particolare sono state colpite le comunità di Lentini, Carlentini, Agnone e Bagni, dove, oltre al crollo ed al grave danneggiamento di edifici, si sono avuti molti feriti e vittime;

che almeno due milioni di abitanti l'intera fascia territoriale interessata dal sisma hanno trascorso la notte all'aperto o in rifugi di fortuna in condizioni particolarmente difficili anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche che, se-

condo le previsioni, non tendono al miglioramento: —

quali iniziative d'immediato soccorso alle popolazioni siano state assunte e soprattutto in che modo il Governo intende operare perché non si ripresentino agli occhi dell'opinione pubblica non soltanto locale gli sconcertanti fenomeni della disarmonica e «inappropriata» erogazione dei fondi per la ricostruzione che, in riferimento al terremoto dell'Irpinia, hanno portato addirittura alla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta. (3-02793)

SERRENTINO e BATTISTUZZI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che, in relazione alle recenti scosse telluriche che hanno sconvolto alcuni paesi del siracusano, risulta dai mezzi di informazione che la macchina dei soccorsi non avrebbe funzionato a dovere, che a distanza di alcuni giorni dalla prima scossa mancherebbero i posti letto e i prefabbricati necessari per dare un ricovero a quanti sono rimasti senza casa, tanto che non sono mancate manifestazioni di protesta da parte delle collettività interessate dal sisma: —

le ragioni del mancato funzionamento a pieno regime dei soccorsi; quali siano state le disfunzioni del sistema di soccorso e, infine, quali le eventuali responsabilità. (3-02794)

AMODEO e BARBALACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — atteso che:

a) il terremoto abbattutosi nei giorni scorsi sulla Sicilia orientale ha provocato morti, feriti ed ingenti danni nelle province di Siracusa, Ragusa, Catania;

b) i danni non si limitano alle abitazioni ma anche ai luoghi in cui sono insediate le unità di crisi:

c) nelle zone di Siracusa, Augusta, Carlentini, Melilli ed in quelle limitrofe oltre il 50 per cento degli edifici scolastici è stato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

dichiarato inagibile, portando all'esasperazione una situazione già drammatica;

d) numerosi sono i senza tetto, ed i soccorsi, gli impegni immediati, l'intervento concreto dello Stato stentano ancora a decollare: —

come si intenda provvedere con urgenza ed incisività perché vengano subito assicurati gli alloggi ai senza tetto e gli interventi più appropriati per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma e per la ripresa socio-economica delle stesse zone in un quadro di grande efficienza e di trasparenza amministrativa. (3-02795)

RONCHI, RUSSO FRANCO, DONATI, CIMA, TAMINO E CECCHETTO COCO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sisma che ha sconvolto nei giorni scorsi ampi territori delle province di Siracusa e Catania si configura a tutti gli effetti come una «catastrofe annunciata»;

infatti da circa dieci anni tale territorio era stato individuato come area ad elevato rischio sismico;

nonostante ciò è bastata una scossa di terremoto non delle peggiori per portare alla luce i ritardi nel soccorsi immediati e in quelli successivi per l'assistenza alla popolazione rimasta priva di casa;

si deve inoltre aggiungere che nei mesi scorsi e proprio nell'area interessata al sisma si era svolta «con successo» un'esercitazione di protezione civile;

inoltre numerosi edifici pubblici, costruiti recentemente, hanno riportato danni tali da ingenerare il sospetto delle norme antisismiche che dovrebbero essere rigidamente applicate in aree come quelle delle province di Catania e Siracusa;

a questo si aggiungono le dichiarazioni di esponenti della Chiesa, come l'arcivescovo di Siracusa, Giuseppe Costanzo, che invita la popolazione a vigilare sulla ricostruzione e sulla erogazione dei fondi per la stessa: —

quali siano le ragioni dello scarso, per non dire nullo, coordinamento degli aiuti nelle prime ore successive al sisma, quando le esercitazioni per eventi catastrofici come quello verificatosi si erano svolte «con successo»;

per quali ragioni edifici non solo privati ma anche pubblici, sono stati edificati senza rispettare le norme antisismiche;

quali siano i provvedimenti che si intendono prendere per evitare una ricostruzione modellata sul caso del Belice e dell'Irpinia. (3-02796)

RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la Sicilia sud orientale è stata sconvolta dalle disastrose conseguenze di due scosse telluriche, verificatesi nei giorni scorsi, che hanno determinato la perdita di vite umane e ingenti danni;

ancora una volta le opere di soccorso manifestano inefficienze, carenze, difetti di coordinamento, con gravi conseguenze per le popolazioni colpite;

è necessario garantire che le opere di soccorso e gli interventi diano piena risposta alle esigenze dei cittadini interessati, siano effettuati con il massimo della sollecitudine e non diventino una nuova occasione per lo sfruttamento del denaro pubblico: —

quali iniziative intendono assumere al fine di dare piena risposta a tutte le esigenze sopra prospettare. (3-02797)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro della protezione civile.* — Per sapere:

in relazione al terremoto che ha colpito la Sicilia orientale con epicentro nel comune di Carlentini, quali siano i motivi dei ritardi nel soccorsi di prima urgenza e nel predisporre le strutture alloggiative per i senza tetto;

se intenda avviare una propria inda-

gine su tali gravi ritardi per individuare le responsabilità e se non ritenga di dover presentare un piano organico di pronto intervento in caso di terremoto da predisporre per tutte le zone a rischio sismico del nostro Paese;

quali misure intenda mettere in essere il Governo per garantire la ricostruzione delle abitazioni e degli altri caseggiati danneggiati o distrutti dal sisma;

come intenda il Governo garantire la massima trasparenza nell'utilizzo dei fondi per la ricostruzione. (3-02798)

CICCIOMESSERE, BONINO, CALDERISI e TESSARI. — *Al Ministro della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la scossa di terremoto che ha colpito la Sicilia orientale ha messo in luce gravi ritardi nell'effettuazione dei soccorsi da parte delle strutture preposte che sono stati sopperiti in parte da singoli e da strutture volontarie come è accaduto troppo spesso in casi simili: —

come si intendano portare avanti le operazioni di soccorso affinché le popolazioni, così già dolorosamente colpite, non abbiano ulteriormente a soffrire;

come si intenda effettuare il censimento dei danni affinché i futuri lavori di ricostruzione siano i più rapidi possibili e soprattutto perché sia garantito che non si verifichino, come è accaduto in Irpinia, speculazioni sulle disgrazie delle popolazioni;

se corrisponde al vero che la zona fu interessata circa un mese fa da un altro fenomeno sismico e che fu richiesto ufficialmente, da parte della camera del lavoro di Lentini, che la protezione civile intervenisse urgentemente con una commissione tecnica in grado di studiare le cause, visto oltretutto che la zona interessata era un'area a rischio, e per quale motivo non fu effettuato questo intervento. (3-02799)

Queste interrogazioni che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole ministro per il coordinamento della protezione civile ha facoltà di rispondere.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono grato alla Presidenza ed agli onorevoli interroganti per avermi offerto l'opportunità di riferire sull'evento sismico che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, sulla situazione che ne è conseguita, sui primi interventi disposti e sui provvedimenti in via di attuazione; relazione questa quanto mai doverosa, trattandosi di un evento che ha causato la perdita di vite umane ed ha provocato panico e disagio tra le popolazioni coinvolte, oltre che prodotto danni di notevole entità.

Nel rinnovare la commossa solidarietà del Governo e mia personale ai familiari delle vittime, ai numerosi feriti e a quanti hanno dovuto affrontare sofferenze e privazioni, desidero esprimere la più viva gratitudine a quanti si sono con abnegazione adoperati nell'opera di soccorso e di assistenza: vigili del fuoco reparti delle forze armate e delle forze dell'ordine, organizzazioni volontaristiche e, in particolare, la stessa popolazione, che ha dato prova di grande coraggio e di non comune civismo. Vengo ora a trattare quanto richiesto.

Alle ore 1,30 del 13 dicembre l'Istituto nazionale di geofisica comunicava alla sala operativa della protezione civile che alle ore 1,24 dello stesso giorno era stata registrata una scossa di *magnitudo* 4.7, il cui epicentro era compreso nel mare antistante Siracusa, a circa 50 chilometri dalla costa. L'Istituto nazionale di geofisica si riservava di fornire maggiori precisazioni non appena ultimata la lettura degli strumenti.

Dagli immediati contatti presi direttamente con il prefetto di Siracusa si apprendeva che la scossa aveva provocato un forte panico nella popolazione, ma che non si poteva disporre di elementi sufficienti per esprimere un giudizio sull'esistenza o sull'entità di eventuali danni a

persone o cose. In contemporanea, dalla stessa sala operativa della protezione civile, nel comunicare alle prefetture di Catania, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Palermo — ove il sisma era stato diversamente avvertito — che l'epicentro non interessava il loro territorio, si dava disposizione per un puntuale esame della situazione a difesa delle persone e dei loro beni.

Comunque, alle 2 circa dello stesso 13 dicembre, l'Istituto nazionale di geofisica era in condizione di precisare definitivamente le coordinate dell'epicentro, che ricadeva nel golfo di Noto, a 45 chilometri dalla costa. Scattava così, d'intesa con le prefetture interessate, l'attività del servizio di emergenza della protezione civile; egualmente il servizio previsione e prevenzione si impegnava a seguire l'evoluzione del sisma che, alle 4,30 di quella notte risultava aver registrato altre quattro repliche del terzo e quarto grado della scala Mercalli.

Comunque, a mano a mano che veniva a delinearsi la zona più interessata dal sisma, venivano intensificati i contatti con le prefetture di Siracusa e di Catania, con le varie sale operative ed in particolare con il comando del gruppo carabinieri di Siracusa. Quest'ultimo dava notizia che a Carlentini era crollata una palazzina di tre piani sotto le cui macerie si prevedeva la presenza di vittime. Comunicava altresì che alcune ruspe si muovevano sollecitamente sotto la guida dei vigili del fuoco e degli uffici tecnici del comune e del genio civile.

Contemporaneamente, giungeva conferma dalla prefettura di Siracusa del rinvenimento di due vittime e di qualche ferito estratto da una palazzina della stessa Carlentini. Si intensificavano così le misure di emergenza e, prima di partire personalmente insieme al nucleo di valutazione della protezione civile alle 8 del 13 dicembre per le zone colpite, disponevo l'immediata convocazione della commissione grandi rischi, settori sismico e vulcanico, che si riuniva nella stessa mattinata nella sede di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica.

Sul luogo, sulla base delle notizie fornite dalle autorità locali provvedevo ad impartire le prime direttive allo scopo di coordinare i soccorsi. Gli interventi venivano concordati con il presidente della regione ed erano tutti protesi ad assicurare la prima assistenza ed il ricovero in alberghi, villaggi turistici e tende ai sinistrati, in modo che gli stessi potessero beneficiarne entro la sera.

In serata — e precisamente alle 18,30 — rientravo a Roma per partecipare alla parte conclusiva della riunione della predetta commissione grandi rischi e del gruppo nazionale della difesa dai terremoti. In quella sede, attraverso un'analisi degli eventi verificatisi nella stessa zona, emergeva la preoccupazione della possibilità di un ripetersi di ulteriori scosse sismiche, che potevano aver luogo anche dopo un intervallo di tre-quattro giorni dalla prima scossa.

In conseguenza di tali ipotesi, sempre d'intesa con la commissione, disponevo l'invio sul posto della rete sismica mobile oltre che delle ulteriori apparecchiature del sistema Argo. Ugualmente, pur escludendo l'ammissibilità di un allarme generalizzato alle popolazioni coinvolte dal paventato evento, stante la pratica impossibilità di valutarne la probabilità di accadimento, indicavo alcune misure cautelative da prendere con la massima urgenza.

In particolare, oltre ad una doverosa e riservata informativa a quanti erano interessati al problema, sottolineavo la necessità della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado almeno per alcuni giorni, anche ai fini di consentire un accurato e puntuale esame della stabilità degli edifici. Convocavo quindi urgentemente il settore industriale della commissione grandi rischi, mentre — sul piano più strettamente operativo — mi ponevo il problema di ottenere una valutazione dello stato di resistenza delle strutture degli edifici di pubblica utilità (ospedali, caserme, uffici pubblici), nonché una verifica dello stato di efficienza dei pubblici servizi (gas, elettricità, telefoni). Confermavo, quindi, il «non cessato allarme» alla regione ed alle autorità locali, ribadendo quelle che passano

per le più elementari norme di comportamento in caso di terremoto; ciò al fine di non determinare motivi di più grave preoccupazione per le popolazioni.

Sulla base di tali indicazioni, alle ore 22 (sempre del giorno 13 dicembre) impartivo con telex le relative istruzioni ai prefetti di Siracusa, Catania e Ragusa, invitandoli ad interessare con ovvia riservatezza i relativi comitati di protezione civile.

Il giorno 14, alle ore 11, presiedevo una nuova riunione della stessa commissione rischio sismico, alla quale partecipavano i responsabili del settore industriale. Si procedeva così ad un esame urgente delle problematiche derivanti dalla presenza di varie industrie a rischio, esistenti nel polo industriale di Priolo, Gargallo, Augusta e Melilli. La presenza di estesi e di delicatissimi insediamenti industriali nella zona di Augusta e Priolo imponeva alla sala operativa del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile il problema degli eventuali danni che potevano subire le industrie a rischio (chimiche e petrolchimiche), le centrali elettriche, le linee elettriche e telefoniche, nonché le reti stradali e ferroviarie.

Si accertava in tal modo che, per quanto riguarda le industrie a rischio della zona, si erano registrati lievi danni solo alle infrastrutture della Esso Italia di Augusta, della Enimont — dove gli impianti si erano arrestati ed erano tornati in attività dopo le opportune verifiche —, della Eyna Mid Italia Spa di Catania, in cui, invece, a parte lievi danni alle strutture, non si registrava alcuna specifica emergenza.

Nella stessa mattinata venivano approntati due nuclei di collegamento del dipartimento presso le prefetture di Siracusa e Catania, soprattutto al fine di garantire ogni tipo di comunicazione a mezzo delle stazioni satellitari; alle ore 17 diventavano comunque operative anche due linee preferenziali SIP richieste dal dipartimento per il collegamento, punto a punto, con le prefetture di Siracusa e Catania.

Oltre ai suindicati provvedimenti, si provvedeva all'allestimento del Copifer, all'approntamento di elicotteri della marina e dell'esercito sugli aeroporti di Cata-

nia, Pontecagnano e Viterbo, all'ulteriore attivazione del Ministero della difesa e dell'interno per il migliore ricovero dei senzatetto, nonché del personale e dei mezzi che potevano essere richiesti per un'ulteriore più pressante emergenza.

E' bene comunque ricordare che, già nella serata del 13 dicembre, erano affluiti nelle località più colpite (Carlentini, Lentini, Francofonte) tende, effetti letterei, cucine da campo, ambulanze e prefabbricati, mentre un primo contingente di roulotte del Dipartimento della protezione civile era già in viaggio per via stradale e ferroviaria.

L'evento ha purtroppo provocato, come è noto, delle vittime. Il giorno 13 si sono registrati 12 decessi a Carlentini, dovuti a crolli, un decesso per infarto. Altri 2 decessi, sempre dovuti ad infarto, si sono verificati il 16, dopo la seconda scossa.

Per quanto riguarda il numero dei feriti, esso ammonta a circa 200, di cui 112 a Catania e provincia e 81 a Siracusa e provincia. Per fortuna nessuno di essi ha riportato lesioni gravi.

Particolarmente colpiti risultano i comuni di Carlentini, Lentini, Augusta, Francofonte, Melilli, Noto, Avola, Catania, Militello e Scordia ed è soprattutto intorno a queste zone che si è concentrato, fin dall'inizio, il massimo degli sforzi. Le esigenze del ricovero e della sistemazione dei «senza tetto» sono fronteggiate con interventi di vari o genere. Alla data odierna risultano utilizzati complessivamente: una aertenda per 400 persone; 757 tende; 936 roulotte di cui 528 già in uso; 100 containers di cui 16 già installati. I restanti sono pronti man mano che dalle prefetture giunge la richiesta di un loro possibile utilizzo, essendo condizionato dalla preparazione del terreno indispensabile per la loro messa in opera. Infine risultano utilizzati 30 moduli prefabbricati per 2 mila metri quadri.

Inoltre sono stati messi a disposizione 4.192 posti letto con relativo corredo, 529 stufe, 73 padiglioni per servizi igienici, 4 gruppi elettrogeni, 16 ambulanze e 18 cucine da campo. A tale proposito voglio sottolineare come, anche in piena emergenza,

si sia cercato di venire incontro alle più diverse esigenze dei terremotati, ai quali è stato consentito, nei limiti del possibile, di scegliere il tipo di assistenza alloggiativa.

Fin dai primi momenti si è potuta assicurare l'assistenza sanitaria, mentre speciali reparti dell'esercito hanno provveduto alla distribuzione dei pasti caldi. In tale emergenza rilevante ed altamente proficuo è stato il ruolo del volontariato. Particolarmente incisivo si è rivelato l'apporto delle forze di volontariato, con cospicui contributi di uomini e di mezzi. Ricordo in special modo la Croce rossa italiana, presente con oltre 50 volontari; il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta di Palermo, che ha fornito due furgoni logistici, attrezzature di servizi sanitari, 6 volontari, tra cui un medico e 2 unità cinofile; l'AVITI, pubblica assistenza e soccorso di Palermo, che ha fornito l'ambulanza e 2 volontari, ha allestito un presidio in Francofonte ed ha montato tende per circa 600 persone; la Fraternità della Misericordia di Melilli, intervenuta con 23 volontari e ambulanze; il Gruppo volontari Sicilia protezione civile; la SAS di Acireale e di Siracusa, che hanno assicurato l'impiego di 10 unità cinofile. Un prezioso contributo è stato fornito, infine, da 22 volontari radioamatori che hanno operato fin dal 13 dicembre.

Allo stato un bilancio dei danni e dei «senzatetto» non può essere ovviamente che provvisorio, operandosi ancora in questo momento in piena emergenza.

Sulla base, comunque, delle ultime informazioni pervenute anche dai nuclei di collegamento inviati sul posto e muniti di stazioni satellitari, risultano per la provincia di Siracusa 2.644 edifici danneggiati, di cui 173 pubblici e 2.471 privati. Nella provincia di Catania gli edifici danneggiati sono 1.622, di cui 1.406 privati, 171 pubblici e 45 di culto. Nella provincia di Ragusa vi sono 141 edifici danneggiati, di cui 44 pubblici e 97 privati.

In ordine ai dati sopra riferiti è da precisare che sono in corso gli accertamenti diretti ad individuare gli edifici danneggiati e quelli da considerarsi inagibili; questa opera si sta svolgendo e richiederà

del tempo soprattutto nella provincia di Siracusa, essendo la più colpita.

Per quanto riguarda la situazione dei «senzatetto», alla data di ieri sera (quindi di questa mattina) si registra: nella provincia di Siracusa 9.082 «senzatetto», dei quali 160 sistemati presso edifici scolastici, 2.550 presso alberghi e villaggi turistici, 1.500 in tende, 1.010 in roulotte; i restanti 3.862 hanno trovato sistemazione in vario modo (presso parenti, nelle seconde case ed altro). Nella provincia di Catania i «senzatetto» sono 773 dei quali 247 sistemati presso alberghi e 250 in carrozze ferroviarie e in roulotte; i restanti hanno trovato sistemazione in vario modo. Nella provincia di Ragusa abbiamo 18 «senzatetto», sistemati anch'essi in modo diverso.

In ordine alle ulteriori scosse verificatesi alle ore 14,50 del giorno 16 dicembre, con epicentro nei pressi di Agrigento, che hanno provocato grande panico tra la popolazione e due morti per infarto, è da rilevare che l'evento, già previsto, può considerarsi, alla stregua delle previsioni della commissione grandi rischi, fenomeno di definizione del processo di assestamento. Altrettanto può dirsi per le ulteriori scosse registrate nella giornata odierna.

Ovviamente una tale affermazione non può non essere improntata alla massima prudenza, trattandosi di un fenomeno che non permette previsioni certe.

Dal quadro pur provvisorio appena delineato emerge tuttavia chiara la necessità che l'evento venga affrontato in maniera organica ed oculata. In tale ottica ho provveduto ad emanare un'ordinanza con la quale ho nominato il prefetto Alvaro Gomez y Paloma delegato per il coordinamento in luogo degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi sismici ogni forma di prima assistenza, nonché per le attività e le opere necessarie ed urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità. Per l'attuazione dei predetti interventi è stata disposta dal fondo della protezione civile una prima assegnazione di 5 miliardi.

È stata altresì prontamente predisposta un'ordinanza che dispone la sospensione o il differimento di taluni termini in favore

delle popolazioni colpite. Si tratta in particolare di termini di prescrizione o che comportano decadenze di qualsiasi diritto relativo all'esecuzione di provvedimenti per le consegne o il rilascio di immobili e di scadenze relative a processi esecutivi mobiliari e immobiliari.

La predetta ordinanza ha ottenuto un parere di massima favorevole da parte dei Ministeri delle finanze e del lavoro. Da parte sua il ministro della difesa ha disposto, su mia richiesta, già in data 14 dicembre con effetto immediato la sospensione della chiamata alle armi in favore dei giovani residenti nei comuni danneggiati dal sisma e la concessione di una licenza speciale di 30 giorni in favore dei giovani alle armi residenti in tali comuni.

Sempre per il medesimo motivo ho tenuto questa mattina una riunione al dipartimento della protezione civile con la partecipazione dei rappresentanti al massimo livello delle amministrazioni centrali, regionali e locali interessate dal sisma. A tali riunioni sono intervenuti anche i presidenti della commissione grande rischio sismico e del gruppo nazionale difesa terremoti. L'obiettivo è stato quello di fare il punto della situazione e di pervenire ad una ricognizione generale delle necessità, al fine di adottare con un provvedimento organico ed urgente le necessarie misure idonee al ripristino dello stato di normalità nelle zone colpite.

Dall'esposizione del presidente della regione è emersa innanzitutto la preoccupazione di garantire una sistemazione più adeguata di quella che si è potuta approntare nell'emergenza attraverso la fornitura di un congruo numero di prefabbricati, parte dei quali dovrà essere utilizzata dai nuclei familiari temporaneamente alloggiati negli edifici scolastici anche al fine di permettere la regolare riapertura delle scuole dopo il periodo natalizio. Parte di questi prefabbricati dovrà altresì essere adibita a scuole laddove gli edifici scolastici sono stati compromessi dall'evento sismico.

Sempre nel quadro della sollecita sistemazione dei «senzatetto» è emersa, come linea di condotta ottimale, la classifica-

zione per fasce degli edifici. In tal senso la regione ha già posto in atto un censimento le cui risultanze sono state nella mattinata odierna consegnate ai tecnici del dipartimento.

Tale classificazione permetterà, nel rispetto delle singole competenze, di intervenire immediatamente su quegli edifici suscettibili di una rapida riattazione. Ciò agevolerà il sollecito e definitivo rientro di gran parte della popolazione provvisoriamente alloggiata.

È stato altresì affrontato il problema della necessità che vi sia una vigilanza attiva sul territorio. Problema articolato nei due particolari aspetti della semplificazione e definizione dei compiti, da una parte, e dell'individuazione di una procedura amministrativa chiara, dall'altra.

In tal senso la regione Sicilia, dimostrando la massima disponibilità di collaborazione, ha già provveduto all'individuazione di organi e strutture responsabili per la ricostruzione, mentre, per quanto riguarda la semplificazione delle procedure, ha provveduto alla nomina, mediante apposito decreto, di un responsabile che possa essere il referente *in loco* del delegato del dipartimento.

Onorevoli colleghi, la protezione civile ha piena la consapevolezza che tutta la sua politica è in fase di sviluppo: lo è sul piano normativo, su quello delle strutture, oltre che dei suoi stessi uomini. Credo però che il ministro abbia il dovere, di fronte alla Camera, di esprimere tutto il suo apprezzamento a quanti, al centro ed in periferia, hanno operato anche in questa dolorosa emergenza con generosità, abnegazione e non comune senso di servizio.

La stessa nomina del prefetto Gomez ad autorità delegata *in loco* a coordinare interventi diretti ad assicurare alle popolazioni ogni forma di prima assistenza nonché ogni attività necessaria ed urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità rappresenta un di più di quanto il dipartimento della protezione civile, la regione siciliana, i prefetti, i vigili del fuoco, le forze armate e quelle dell'ordine, i volontari e gli enti e strutture pubbliche private vanno svolgendo in quelle zone col-

pite dal sisma. Anche questa resta, infatti, una esperienza di collegamento e di coordinamento che è utile alle popolazioni e serve agli sviluppi ulteriori della protezione civile.

Voglio aggiungere che, sul piano di quella doverosa trasparenza che sta a cuore a tutti noi, nella ordinanza da me disposta si assicura all'attività del prefetto Gomez, oltre ai primi stanziamenti prelevati dal cosiddetto «fondo della protezione civile», il principio che «per la gestione amministrativo-contabile il prefetto Gomez si avvale, oltre che delle ragionerie delle locali prefetture, di funzionari della Ragioneria generale dello Stato». Si aggiunge che «i relativi rendiconti saranno trasmessi alla Corte dei conti».

Accanto a tutto questo, le popolazioni di Sicilia hanno bisogno della solidarietà e del calore umano e politico del Parlamento; so che anche questo non è mancato e non mancherà. I siciliani hanno una loro dignità ed una loro fierezza che non è venuta meno anche nelle ore tremende che stanno vivendo. È questo, d'altronde, il modo migliore per rendere omaggio alle vittime, ai feriti e a quanti soffrono per la perdita o per la sofferenza dei loro cari. Questi sentimenti — a nome di tutti — ho sentito il dovere, oltre che il bisogno, di esprimere già nelle prime ore di quella gelida mattina del 13 dicembre; questi stessi rispettosi sentimenti rinnovo oggi dalla Camera dei deputati.

Già altra volta ebbi modo di dire in quest'aula che non siamo dei rassegnati e che l'impegno che abbiamo assunto con noi stessi è quello di fare della protezione civile un fatto corale di uomini, strutture e servizi, ma soprattutto di coinvolgimento generale di intelletti e di cuori. A tali principi abbiamo inteso ed intendiamo continuare ad ispirare la nostra azione.

Ciò che non accetteremo mai è la provocazione fine a se stessa, quella che finisce con il gettare discredito e perfino con lo speculare sulle sofferenze e sui dolori della gente! So che questa Camera e gli onorevoli parlamentari che prenderanno la parola in questo dibattito forniranno un esempio di come si deve essere solidali,

pronti e disponibili. Per quel che mi riguarda, sono qui ad ascoltare i loro interventi, ben conscio dell'alto contributo morale, politico e operativo che si vorrà offrire al Governo ed alla protezione civile, ma soprattutto della lezione di compostezza che il paese si attende anche e soprattutto dal Governo e Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvatore Grillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02786.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, devo dire che la risposta fornita dall'onorevole Lattanzio — che ho ascoltato attentamente — riporta fedelmente quanto accaduto in Sicilia, pur non avendo approfondito taluni aspetti sui quali sarebbe necessaria un'ulteriore riflessione qualora tornassero a verificarsi fatti simili.

È stato detto che, nella stessa notte del terremoto, per diverse ore l'Istituto di geofisica non è stato in grado di identificare il sisma e di localizzarne l'epicentro, nonostante gli strumenti esistenti che avrebbero dovuto dare in tempi reali risultati certi. Pur essendo molto importante stabilire subito se si è all'inizio o alla fine dell'evento sismico, fino alle 4 di mattina non si è riusciti a saperlo. Non so per quali motivi ciò non sia stato possibile, ma ritengo che anche su questa vicenda il Governo debba riflettere.

Un'altra questione da definire è perché il centralino del Ministero della protezione civile non abbia funzionato per diverse ore e solo attraverso il Ministero dell'interno si sia riusciti ad entrare in contatto con la «sala crisi».

Un'ulteriore osservazione andrebbe rivolta anche al tipo di intervento che si è avuto a Carlentini e nella stessa Augusta, poiché a mio avviso se questo fosse stato coordinato con maggiore tempestività avrebbe consentito lo sgombero di numerose case pericolanti, che invece sono rimaste abitate per le successive 36 ore. Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle tende,

queste sono rimaste senza riscaldamento per molte ore.

Comunque, complessivamente devo dire che si è riusciti a far fronte al fenomeno sismico, e fino a questo momento possiamo ritenere che l'intervento del Governo sia stato abbastanza efficiente, pur con le notazioni da me sottolineate, non per spirito polemico ma per un atto di collaborazione nei confronti del Governo, affinché esso assuma le opportune determinazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo, cofirmatario dell'interrogazione Servello n. 3-02787, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, ho ascoltato attentamente la risposta fornita dal ministro Lattanzio e, nonostante lo consideri un galantuomo, non posso essere d'accordo con quanto ha detto, specie quando ha concluso che si dichiarava sostanzialmente soddisfatto per ciò che è stato fatto. Devo quindi esprimere la mia insoddisfazione per la risposta alle interrogazioni che sono state presentate.

Ritengo che quanto è accaduto non poteva certamente essere previsto da alcuno; ma il ministero che lei presiede, signor ministro, ha il compito di fare in modo di approntare tutto ciò che è necessario per venire incontro ad eventi improvvisi e non previsti. Dalla stessa relazione del ministro si evince che non sono state neppure date notizie precise sulla natura del sisma; sono passate ore ed ore prima che si potesse avere un'idea anche approssimativa in proposito. Ma, a parte questo fatto che è già abbastanza grave, vorrei rilevare che attraverso la televisione e altri mezzi di comunicazione alcuni «luminari» della scienza si sono rivolti alla popolazione (e non sempre lo hanno fatto con quel senso di responsabilità che dovrebbero avere e che in parte mi sembra abbia dimostrato il ministro questa sera), sottolineando che certi eventi non si possono prevedere.

La ripetizione delle scosse sismiche ha fatto impazzire una popolazione che era

già stata assalita dal panico, con tutte le conseguenze che lei può immaginare, signor ministro. Ritengo che questo debba essere evitato e che quanti forniscono notizie attraverso i *mass media* debbano essere molto cauti nel fare previsioni; tra l'altro, non credo che siano in grado di farle, perché non mi pare che fino a questo momento la scienza sia in condizione di prevedere gli eventi (anche se qualcuno sostiene tesi diverse).

Per quanto riguarda le notizie sulle industrie a rischio, bisogna ringraziare il cielo che non siano stati provocati danni. Lei infatti sa, signor ministro, che proprio nella zona di Siracusa vi sono molte industrie. Per fortuna, i danni sono stati lievi; a giudicare da quello che è accaduto, non so che cosa vi sarebbe stato se i danni fossero stati gravi.

Lei, signor ministro, ha parlato di due linee della SIP che sono state installate il giorno successivo al terremoto presso le prefetture di Catania e di Siracusa. Una grande conquista! Io ho tentato in mille modi di mettermi in contatto con entrambe, ma ci sono riuscito solo dopo due giorni. Ciò dimostra come, per questa parte, i soccorsi abbiano funzionato ben poco. Inoltre, lei ha parlato di 1.500 tende e di 1.010 *roulotte*; ma queste ultime sono arrivate con molto ritardo, fino a ieri sapevo addirittura che erano ancora in viaggio. Le tende con il riscaldamento sono arrivate sul posto molto tempo dopo il sisma; tra l'altro, con il freddo che fa, servono a ben poco.

La popolazione, quindi, si è sentita tradita ed abbandonata. Questo è il succo del discorso. Lei, signor ministro, non ci ha saputo dire (o forse io non l'ho ascoltata bene) il numero esatto delle vittime a tutt'oggi. Questo mi sembra grave; comunque, devo ribadire che la popolazione prova angoscia e sdegno. A Carlentini si sono svolti funerali ufficiali ai quali non ha partecipato nessun rappresentante del Governo: e la gente si sente, giustamente, abbandonata. A quei funerali vi era addirittura un solo necroforo e gli stessi parenti hanno dovuto aiutare a seppellire i morti. Questa è la situazione che si è veri-

ficata a Carlentini, ed io voglio denunciarla in quest'aula con un senso di angoscia e con sdegno.

Mi creda, signor ministro, non sono venuto qui per drammatizzare, lungi da me qualsiasi tentazione del genere, tanto più che si tratta di una situazione già realmente drammatica.

Per concludere, niente speculazioni, come è accaduto in Irpinia e che non si ripeta quello che si è verificato, nel Belice!

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02788.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, parlare del terremoto è anche parlare di casa mia. Voi sapete tutti che sono di Lentini, un paese che dista da Carlentini pochi metri, non pochi chilometri. Posso quindi fornire una testimonianza di ciò che è avvenuto e di come si siano articolati i soccorsi.

Io la ringrazio, signor ministro, perché lei l'indomani mattina rapidamente è volato in aereo nella nostra provincia, nella nostra città per constatare quanto era frutto di quel sisma improvviso e per certi versi catastrofico.

Mi preme sottolineare alcuni aspetti quali quelli che in effetti ha già denunciato l'onorevole Salvatore Grillo. È stato il volontariato (come è d'altronde ovvio in questi casi) a prestare i primi soccorsi. Per la verità devo dire che il primo ad accorrere nel luogo del crollo di un edificio dove sotto le macerie giacevano 12 persone, salvandone alcune, è stato il sindaco di Lentini, che, insieme all'ispettore Guercio della polizia di Stato, ha avuto notizia dell'accaduto da un radioamatore che chiedeva soccorso perché nella vicina Carlentini vi erano dei morti. Il sindaco è arrivato subito con una pala che si trovava casualmente in possesso di un cittadino che era corso fuori dalla propria abitazione per cercare un riparo nella piazza. Per fortuna sono state così estratte dalle macerie alcune persone ancora vive. Si è poi provveduto, tramite la

polizia, ad allertare tutti gli altri organismi, compresa la prefettura, che giustamente non poteva conoscere (devo dare atto di ciò) l'ubicazione dei crolli.

Dico questo per sottolineare come in avvenire occorra rendere più efficiente l'organismo da lei presieduto che tuttavia, giustamente, non può essere considerato totalmente responsabile. Competenze particolari sono infatti affidate ai prefetti e in particolare ai sindaci. Quando parliamo di protezione civile non possiamo infatti dimenticare che i sindaci sono la prima autorità locale di quella struttura. Ciò va detto anche per rispetto dei compiti periferici demandati agli organi degli enti locali.

Ricordo anche l'intervento del personale sanitario della USL di Lentini che ha prestato immediato soccorso, riuscendo così a salvare persone che sarebbero potute altrimenti rimanere anch'esse vittime del terremoto. La stessa presidente nazionale della Croce rossa, signora Fanfani, che ho avuto l'onore di accompagnare in visita presso i superstiti si è resa conto dell'efficienza in qualche modo dimostrata da parte dell'autorità sanitaria locale.

Devo dare atto, signor ministro, indipendentemente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico, e per un giusto riconoscimento di merito, a tutte le autorità locali e a tutti i gruppi spontanei che sono sorti, di essersi immediatamente posti a disposizione. Essendo infatti stato sospeso dal tribunale regionale amministrativo il consiglio comunale, vi era in carica un funzionario regionale di Palermo che al momento del sisma non era presente e che sostanzialmente non conosceva nemmeno le vie della città. Si tratta certo di un inconveniente non addebitabile a nessuno, che ha creato anche qualche scollamento e provocato qualche protesta. Ma la prontezza del presidente della regione, Nicolosi, che prontamente si è recato, nelle prime ore della mattina, a Carlentini, ha consentito la nomina di un comitato costituito dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari al quale è stato affidato il compito di organizzare ed assumersi la responsabilità di tutte le operazioni di soccorso. Perché il problema è questo. Spesso manca l'autorità

che organizza le azioni di soccorso. Ebbene, quando manca tale autorità vi è sempre una grande confusione.

Lo stesso presidente della regione Nicolosi si è reso conto di tale carenza a Carlentini, ed è rimasto per ventiquattr'ore nella zona al fine di organizzare, in prima persona ed in collaborazione con il comitato, tutto ciò che era necessario in quel momento. Negli altri centri, per la verità, le autorità locali hanno ben operato. Mi riferisco a quelle di Lentini, Augusta, Melilli, Sortino, Siracusa, Noto, Avola, Scordia, Mineo e Palagonia, dove gli effetti del sisma sono stati di minore entità. Sostanzialmente, ciò che si aspetta la popolazione in simili casi è stato fatto.

Lei, signor ministro, ci ha preannunziato una serie di provvedimenti e di ciò la ringraziamo. Detto questo, vogliamo però sottolineare la necessità della certezza della rapidità degli interventi. Non vorremmo, infatti, che si verificassero delle «incompiute» e che si procedesse nell'opera di ricostruzione con tempi lunghi, perché ciò evidentemente farebbe perdere la fiducia nelle istituzioni a quelle nostre popolazioni.

Signor ministro, mi consenta ora di richiamare due circostanze al fine di meglio definire il provvedimento che il Consiglio dei ministri si appresta...

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, il tempo a sua disposizione è terminato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, mi consenta di concludere il mio intervento visto che sono originario di quelle zone.

Mi rivolgo al ministro della difesa per sottolineare l'opportunità di estendere l'esonero a quei giovani che sono attualmente in servizio di leva (e non soltanto a quelli che debbono essere ancora chiamati alle armi). Il ministro Rognoni deve rendersi conto che le famiglie che hanno subito questi disagi vogliono i propri figli a casa. Si provveda dunque all'esonero di questi ragazzi che provengono dalle zone danneggiate; non è sufficiente un permesso di trenta giorni, ma occorre un completo esonero.

Al ministro di grazia e giustizia vorrei dire che ieri il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena si è recato nelle zone terremotate, anche perché le carceri di Siracusa e di Noto sono state evacuate, in quanto sono risultate danneggiate.

Vorrei raccomandare, attraverso un raccordo con la protezione civile, un intervento immediato per recuperare l'abitabilità del carcere di Noto al fine di fugare le apprensioni dei duecento agenti di custodia, degli operatori del settore ed anche dei detenuti delle carceri lesionate, che sono stati allontanati di ben duecentocinquanta chilometri dal luogo di residenza. Occorre cioè un intervento immediato per il recupero del carcere di Noto; bisogna poi accelerare la costruzione del nuovo carcere di Siracusa, in merito al quale è già stato concesso un finanziamento all'ITALSTAT.

In conclusione, desidero ringraziare lei, signor ministro, e tutte le autorità competenti, nella certezza che non diminuirà l'attenzione del Parlamento e del Governo sugli eventi drammatici e di grande rilevanza umana cui abbiamo assistito in questi giorni. Mi associo con lei nel dire «no» alle basse speculazioni che certamente non fanno onore al nostro sistema democratico.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanfilippo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Folena n. 3-02789, di cui è cofirmatario.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, colleghi, consentitemi di esprimere tutta la mia amarezza in quest'aula deserta, che si somma alla amarezza per aver dovuto assistere ai funerali delle vittime senza che un solo rappresentante del Governo avvertisse l'esigenza di portare concretamente la propria solidarietà ai familiari delle vittime ed ai cittadini colpiti dal terremoto.

Tutto ciò evidenzia una certa mancanza di solidarietà, quella solidarietà che nel paese ha ancora qualche difficoltà a montare, forse perché la gravità delle calamità naturali si misura sulla base delle decine o delle centinaia di morti. E molti di fronte al

bilancio pur grave di quindici vittime, ritengono che in quelle zone non vi sia stato il dramma.

Dalla esposizione fatta dal ministro è scaturita, a mio avviso, una visione astratta di quanto è accaduto. Do atto al ministro di aver fornito cifre abbastanza precise; tuttavia la realtà che si è vissuta a Siracusa ed a Catania è molto diversa rispetto a quella descritta.

Per ore e per giorni si è cercata la protezione civile: tutti sapevano che esisteva, ma nessuno sapeva come fare per ottenerne un sostegno. L'esercito era pronto, mobilitato, aspettava ordini senza sapere cosa fare. All'università di Catania si sono tenute lezioni fino a due giorni dopo il terremoto, allorquando si è scoperto che le aule erano inagibili. Non parliamo poi del fatto scandaloso dei familiari delle vittime che hanno dovuto seppellire i propri morti.

Rispetto alle cifre fornite, concernenti il sostegno offerto ai cittadini, non vorrei che vi fosse una cattiva informazione. Il ministro ha parlato di prefabbricati per duemila metri quadrati messi a disposizione dei «senzateetto». Egli dovrebbe però sapere che non si è in grado di montarli, o al massimo se ne monta uno a giorno con una esasperante lentezza. Si parla di 1.010 *roulottes* che dovrebbero essere a disposizione ma che ancora non sono arrivate, se non in minima parte. Non parliamo poi della vicenda grottesca connessa alle tende. Bisognava girare ore per cercare chi riuscisse a montarle e dopo il montaggio si è scoperto che mancava il riscaldamento.

Non si può negare che nei primi giorni del terremoto (credo fino ad oggi) vi sia stata una completa assenza di coordinamento. Probabilmente ciò potrà essere risolto con la nomina del commissario; ci auguriamo tuttavia che quanto accaduto sia a tutti di esperienza per migliorare il nostro intervento in occasione di eventi che mi auguro non debbano più verificarsi.

Nell'auspicare che la situazione muti rapidamente, constato che i danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico e privato sono enormi. Se non si provvede, mediante un coordinamento diretto, alla ricostruzione di tale patrimonio, rischiamo di avere un

nuovo Belice ed una nuova Irpinia. Questo però è ciò che i siciliani non vogliono. Se una cosa ha contraddistinto l'atteggiamento dei siciliani è stata quella di avere uno scatto di orgoglio: costoro non vogliono un altro Belice, un'altra Irpinia, vogliono solo ricostruire le loro case.

Chiedo al ministro e al Governo di fare in modo che questa gente abbia tale possibilità, che non si perda molto tempo in discussioni accademiche, che si metta mano ad una serie di provvedimenti che permettano a questa parte della Sicilia di dare un esempio al resto d'Italia. Quella gente non vuole essere umiliata, e per non esserlo ha bisogno di atti concreti e celeri che diano il segnale che non si intendono percorrere vecchie strade: lì occorre ricostruire e ricostruire rapidamente (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Caria n. 3-02793 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Serrentino n. 3-02794 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

L'onorevole Amodeo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02795.

NATALE AMODEO. Signor Presidente, signor ministro, da anni scienziati, studiosi, specialisti del settore, attraverso scritti, documenti, convegni, denunciano la pericolosità della zona sud-orientale della Sicilia, classificandola come area ad elevato rischio sismico.

Per anni è stato detto che in quella zona era prevedibile un sisma di proporzioni non quantificabili. Tuttavia queste preoccupazioni, questi allarmi non hanno suscitato altrettanta preoccupazione negli addetti: nessun provvedimento preventivo si è registrato, se è vero che mai una risposta è stata data ad essi.

Questo fino a qualche mese fa, quando le province di Siracusa, di Catania e di Ragusa sono state invase, pacificamente invase,

dall'esercito della protezione civile, abbondante di mezzi e di strumenti scientifici.

Mai militari sono stati accolti così bene dalla popolazione per la esercitazione che si ripromettevano di effettuare e che hanno effettuato. E nello scongiuro di un sisma che non si sarebbe mai dovuto verificare, la gente a vederli diceva: «Almeno, se accadrà, i soccorsi saranno pronti, puntuali, immediati».

Questo non si è verificato, signor ministro: l'evento catastrofico, con morti e feriti, purtroppo è avvenuto, ma la risposta immediata che si attendeva non c'è stata. I soccorsi sono arrivati in ritardo dimostrando ancora quanto lenta, anchilosata, sia la burocrazia e come non basti una esercitazione per togliere la ruggine ad un sistema.

Ancora oggi, a distanza di otto giorni, si registrano ben altri ritardi, relativi alle risposte che la gente colpita chiede e che non vengono. Sono interventi invocati dalla popolazione, dai commercianti e dalle industrie, che rischiano di chiudere e di creare ulteriori danni e maggiore disoccupazione.

Sono richieste che anelano alla ripresa, al ritorno alla vita. Ed il terrore che si legge oggi sui volti delle popolazioni, delle migliaia di persone senza tetto non dipende più da quanto è accaduto, ma è un terrore forse ancor più forte e grave per ciò che potrebbe ulteriormente accadere se il tempo della ricostruzione fosse eguale a quello occorso per le ricostruzioni precedenti.

La gente si chiede quanto durerà e chi gestirà la ricostruzione. Tornerà anche in questa parte della Sicilia lo spettro del Belice e dell'Irpinia? Le baracche diventeranno eterne? Si registreranno i tempi seguiti al terremoto di Messina? Gli speculatori aggrediranno anche Siracusa, Catania e Ragusa come è avvenuto per le altre province?

Ecco, signor ministro, cosa temiamo, cosa teme questa gente che ieri l'altro, mentre il tempo, ancora inclemente, sferzava i volti già segnati di ragazzi e di anziani, si teneva per mano in cerchio nella strada principale del paese. Le popolazioni

colpite chiedono non una parola di speranza o di fiducia (è giustamente sorda alle parole), ma atti concreti da parte dello Stato, atti veri, atti sinceri.

Quanto lei ha detto, signor ministro, alla fine della sua risposta mi tranquillizza: è ciò che mi aspettavo e che tanti si aspettavano; è cosa diversa dalla ricostruzione dei fatti in maniera analitica. Ed il giudizio che esprimo sulla sua relazione lo esprimo sulla seconda parte di essa: per questo, mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cecchetto Coco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Ronchi 3-02796, di cui è cofirmataria.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor Presidente, onorevole ministro, non mi pare che lei abbia risposto a quanto avevamo chiesto nella nostra interrogazione, se non parzialmente. Il collega che è intervenuto prima di me si è riferito proprio all'intervento della protezione civile, ma noi chiediamo come mai tale intervento (che, a suo dire, sarebbe stato positivo in fase di esercitazione) non abbia poi in realtà, nell'opera di soccorso prestato, avuto successo.

Come membro della Commissione bicamerale d'inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia sono rimasta colpita dal ripetersi della storia: ho sentito infatti risuonare in parte espressioni pronunciate nel 1980 e nel 1981, a ridosso del terremoto dell'Irpinia, nella sua risposta di oggi. E questo ci preoccupa con riferimento al modo in cui si realizzerà la ricostruzione in questa zona della Sicilia a me particolarmente cara per ragioni familiari (mio marito è di origine catanese), oltre che per la mia impostazione culturale, favorevole ad un riequilibrio tra nord e sud del paese.

Nutro perplessità circa la proposta avanzata poco fa dall'onorevole Nicotra in merito all'esonero dal servizio di leva. La legge n. 219 del 1981, concernente il terremoto in Irpinia, all'articolo 58 prevedeva l'impiego nelle zone terremotate di quanti avessero manifestato l'intenzione di effettuare il servizio civile. Una legge succes-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

siva ha invece previsto l'esonero; non vi è più stato così l'impegno di quanti avevano optato per il servizio civile ed è mancata questa forma di aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. Credo invece che il Governo dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di trasformare il servizio militare dei giovani residenti in tali zone in servizio civile da prestare nella loro terra.

Perplessità suscita anche la questione del commissario. La vicenda dell'Irpinia dovrebbe insegnarci che questa figura dovrebbe essere quanto meno ripensata. È necessario inoltre tenere conto delle conclusioni cui perverrà la Commissione bicamerale d'inchiesta prima di adottare soluzioni che ricalchino gli errori del passato.

La zona in questione era stata già da tempo definita zona ad alto rischio sismico, come conferma la stessa protezione civile, ma gli edifici pubblici, che hanno subito lesioni gravi, erano per lo più costruiti con criteri non antisismici. È necessario quindi che il ministero, nell'effettuare la sua funzione di controllo, sorvegli che nelle zone ad alto rischio sismico gli edifici vengano costruiti con criteri antisismici. Ciò permetterebbe di prevenire in qualche misura i danni, senza limitarsi ad intervenire una volta che questi si sono verificati.

Concludo chiedendo — come è stato già fatto — che vi sia una rapida riattazione di quanto è stato lesionato e che si proceda in questa direzione piuttosto che ricorrere ai prefabbricati. L'esperienza ci insegna che i prefabbricati, purtroppo, rappresentano le strutture che, in tutte le zone sismiche, rimangono più a lungo e che sono difficilmente abbandonati. Se si riesce a svolgere una indagine seria su quali siano state le lesioni, su come sia possibile rendere riabitabili gli edifici lesionati credo che si eviterà il ricorso ai prefabbricati, i quali hanno bisogno di infrastrutture che poi sarà difficile abbattere, perché tendono ad autopertuarsi.

Tale denuncia è stata sollevata più volte da chi si interessa di questa materia; ciò emerge prepotentemente dai verbali della Commissione d'inchiesta sui terremoti verificatesi nella Campania e nella Basilicata.

Per queste ragioni ritengo opportuno che il Governo prenda atto di tale denuncia.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-02797.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, purtroppo devo dire che non solo non sono soddisfatto, ma sono anche vivamente preoccupato. Infatti, trascorrono i giorni, si contano i morti ed i feriti — ai quali auguriamo una pronta guarigione — e si calcolano i danni, che sono ingenti, com'è emerso dall'intervento del ministro: vi sono oltre 5 mila edifici inagibili e più di 10 mila senza tetto!

Anche in questo caso è accaduto che le opere di soccorso sono state lente ed insufficienti e che si sono verificati ritardi, carenze e la mancanza di qualsiasi coordinamento.

Abbiamo appreso che oggi è stato nominato un commissario per le zone terremotate. Ci viene spontaneo chiedere per quale motivo, se si riteneva che tale figura potesse servire, soprattutto ai fini del coordinamento, non sia stato nominato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento sismico. L'elemento che purtroppo ci lascia stupefatti, signor ministro, è che malgrado le numerose esperienze che abbiamo dietro le spalle e nonostante l'Italia sia una zona ad alto rischio sismico, ogni volta che si verifica un terremoto è come se fosse la prima volta. Siamo totalmente impreparati! Se è vero, com'è vero, che addirittura mancavano le linee telefoniche, che tutto è stato rimesso al volontariato e al caso e che l'esercito è rimasto inattivo perché non sapeva che cosa doveva fare, ci viene da chiedere come siano stati sistemati i terremotati, signor ministro.

Anche attraverso le sue parole abbiamo appreso che oltre 4 mila cittadini hanno provveduto con mezzi propri e con sistemazioni provvisorie, che ovviamente non possono durare in eterno. Siamo inoltre venuti a conoscenza del fatto che a ben 1.500 cittadini sono state affidate delle tende nelle quali hanno dovuto addirittura soffrire il freddo per la mancanza di riscaldamento.

Sono inoltre venute a mancare le *roulottes* perché delle mille a cui si è fatto riferimento ne sono arrivate soltanto 500, ovviamente insufficienti per far fronte a tutte le esigenze.

Devo inoltre rilevare che si affaccia lo spettro dei *containers*. Credo sia giusto parlare di spettro, signor ministro, perché il nostro ricordo va immediatamente al Belice, nel quale dopo vent'anni ci sono ancora cittadini che vivono in quelle strutture. Alla luce di tale considerazione risulta più che realistico che si possa avere, dall'altra parte della Sicilia, un nuovo Belice!

Io mi chiedo — come ha fatto anche il giornale *La Sicilia* di Catania — per quale motivo, ad esempio, non vengano utilizzati i locali della ex base NATO: pare che vi siano circa mille appartamenti vuoti in una zona che dispone, tra l'altro, di cinema e negozi, e che quindi potrebbe risultare confortevole per chi ha già patito tanti guai e sofferenze.

Per quanto concerne il futuro, signor ministro, vorremmo sapere come e quando si verificherà la ricostruzione. Dovremo assistere ai soliti atti di furbizia, alle ruberie e alle truffe ai danni dello Stato? Quali criteri verranno seguiti — lei di questo argomento non ha parlato — per individuare le zone colpite e i reali danni? Quali saranno i tempi della ricostruzione?

Riteniamo che almeno questa volta dovremmo disporre di un piano chiaro, organico e trasparente dell'insieme degli interventi che dovranno essere effettuati. Signor ministro, la nostra grande preoccupazione è rappresentata dalla rabbia dei cittadini che sono stati colpiti dal sisma. A Carlentini, si è svolta un'imponente manifestazione, ricordata anche dall'onorevole Amodeo, nella quale sono apparsi cartelli che recavano la scritta: «Gheddafi, pensaci tu!». La sfiducia nei confronti dello Stato è totale, anche perché quei cittadini si sono sentiti abbandonati, se è vero com'è vero che neanche un rappresentante del Governo era presente ai funerali delle vittime.

Signor ministro, credo che siano necessari non solo parole di solidarietà — che pure sono importanti — ma anche interventi chiari e urgenti, che ancora non ve-

diamo attuati. Ci sembra che il ministro per il coordinamento della protezione civile proceda, un po' a tentoni. Occorre invece un colpo di reni, diciamo così, per fornire risposte chiare: i cittadini si devono sentire rassicurati ed avere la garanzia che in quella parte della Sicilia non ci sarà un nuovo Belice.

Bisogna assicurare loro che saranno costruite le case e che non rimarranno in eterno nelle *roulottes*, nelle tende o, peggio ancora, nei contenitori. Vorremmo cioè che da parte del Governo venisse almeno questa volta la dimostrazione di una grande capacità operativa. Allo stato, signor ministro, non possiamo purtroppo non essere insoddisfatti della risposta che ella ha fornito al Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Arnaboldi n. 3-02798 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla replica.

Poiché nessuno dei presentatori dell'interrogazione Ciccimessere n. 3-02799 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti sul terremoto verificatosi nella Sicilia orientale.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 19 dicembre 1990 alle 15:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2513. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (*approvato dal Senato*) (5276).

— *Relatori:* Gregorelli e D'Amato Carlo. (*Relazione orale*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5225).

— *Relatore:* Alagna.
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2509. — Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (*modificato dal Senato*) (5107-ter-B).

— *Relatore:* Carrus.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2514. — Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e

di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delegha al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (*modificato dal Senato*) (5108-B).

— *Relatore:* Piro.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 23,55.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 1990**

Babbini, Bonferroni, Guglielmo Castagnetti, Coloni, Cristofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Facchiano, Marte Ferrari, Foschi, Gottardo, Lanzinger, Mam-mone, Napoli, Romita, Rossi di Montelera, Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Scàlfaro, Scovacricchi, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Vizzini.

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 dicembre 1990
(alla ripresa pomeridiana dei lavori)**

Amodeo, Piero Angelini, Arnaboldi, Babbini, Biondi, Bonferroni, Bonino, Guglielmo Castagnetti, Coloni, Colucci, Cristofori, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Ebner, Facchiano, Fausti, Marte Ferrari, Fornasari, Foschi, Francese, Franchi, Gottardo, Grippo, Lanzinger, Lenoci, Mam-mone, Napoli, Patria, Quercioli, Rebullà, Ricciuti, Romita, Rossi di Montelera, Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Sacconi, Sangalli, Sarti, Scàlfaro, Scovacricchi, Segni, Silvestri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Vizzini, Zolla.

**Assegnazione di proposte di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma della comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alla II Com-

missione permanente (Giustizia), in sede referente:

S. 509 — Senatore SANTALCO: «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (5306) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*);

S. 1280 — Senatori CONSOLI ed altri: «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (5308) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*).

**Annunzio di una domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

— contro il deputato Lia per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 594 (ingiuria) e 612 (minaccia) del codice penale (doc. IV, n. 193).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

**Ritiro di un documento del
sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Scovacricchi n. 4-23101 del 17 dicembre 1990.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Palmieri n. 4-22960 del 4-12-90 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02591.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1.3 e 1.4 identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	291
Votanti	291
Astenuti	—
Maggioranza	146
Voti favorevoli	30
Voti contrari	261

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boдрato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martino Guido
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Mattioli Gianni Francesco

Matulli Giuseppe

Mazza Dino

Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore

Merloni Francesco

Merolli Carlo

Michelini Alberto

Migliasso Teresa

Milani Gian Stefano

Minozzi Rosanna

Mombelli Luigi

Monaci Alberto

Montali Sebastiano

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Motetta Giovanni

Mundo Antonio

Napoli Vito

Nappi Gianfranco

Negri Giovanni

Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco

Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio

Novelli Diego

Nucara Francesco

Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta

Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo

Paganelli Ettore

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino

Parigi Gastone

Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria

Pellegatta Giovanni

Pellegatti Ivana

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Perani Mario

Perinei Fabio

Perrone Antonino

Picchetti Santino

Piccirillo Giovanni

Piermartini Gabriele

Pinto Roberta

Pintor Luigi

Piredda Matteo

Pisanu Giuseppe

Pisicchio Giuseppe

Poggiolini Danilo

Polverari Pierluigi

Potì Damiano

Prandini Onelio

Provantini Alberto

Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Rallo Girolamo

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo

Reina Giuseppe

Renzulli Aldo Gabriele

Ricci Franco

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rizzo Aldo

Rodotà Stefano

Rojch Angelino

Romani Daniela

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele

Rubinacci Giuseppe

Russo Franco

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sanna Anna

Sannella Benedetto

Santarelli Giulio

Saretta Giuseppe

Savino Nicola

Savio Gastone

Scalia Massimo

Senaldi Carlo

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serra Giuseppe

Serrentino Pietro

Sinatra Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Amodeo Natale
Angelini Piero

Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippa Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.1

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	313
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	24
Voti contrari	289

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Trabacchi Felice

Sono in missione:

Amodeo Natale
Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Ferrari Marte
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.2

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	365
Votanti	353
Astenuti	12
Maggioranza	177
Voti favorevoli	171
Voti contrari	182

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele

Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo

Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco

Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo

Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bruni Giovanni
Caveri Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Costa Silvia
Curci Francesco
D'Addario Amedeo
D'Amato Carlo
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Martino Guido
Medri Giorgio
Pellicanò Gerolamo
Ravaglia Gianni

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando

Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacicchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.5

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	353
Votanti	353
Astenuti	—
Maggioranza	177
Voti favorevoli	145
Voti contrari	208

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caccia Paolo Pietro
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo

Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore

Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria

Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Ebner Michl
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni

Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.6

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	331
Votanti	331
Astenuti	—
Maggioranza	166
Voti favorevoli	131
Voti contrari	200

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.10

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	333
Votanti	333
Astenuti	—
Maggioranza	167
Voti favorevoli	150
Voti contrari	183

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto

Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo

Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francesse Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.11

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Voti favorevoli	129
Voti contrari	191

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capacci Renato
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno

Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Carrus Nino

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francesse Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.12

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	326
Votanti	326
Astenuti	—
Maggioranza	164
Voti favorevoli	143
Voti contrari	183

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tempestini Francesco
Testa Antonio
Toma Mario
Trabacchi Felice

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.13

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	320
Votanti	318
Astenuti	—
Maggioranza	160
Voti favorevoli	124
Voti contrari	194

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latterì Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Columbu Giovanni Battista
Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.14

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	323
Votanti	319
Astenuti	4
Maggioranza	160
Voti favorevoli	43
Voti contrari	276

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa

Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano

Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Guerzoni Luciano

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.15

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	331
Votanti	331
Astenuti	—
Maggioranza	166
Voti favorevoli	37
Voti contrari	294

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.16

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	332
Votanti	332
Astenuti	—
Maggioranza	167
Voti favorevoli	30
Voti contrari	302

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbj Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.17

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

· Presenti	326
Votanti	326
Astenuti	—
Maggioranza	164
Voti favorevoli	35
Voti contrari	291

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani René
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco

Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippi Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.18

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	338
Votanti	327
Astenuti	11
Maggioranza	164
Voti favorevoli	26
Voti contrari	301

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani René
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colombo Emilio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mammi Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Tassi Carlo

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano

Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.19

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	324
Votanti	323
Astenuti	1
Maggioranza	162
Voti favorevoli	20
Voti contrari	303

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani René
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo

Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Fiandrotti Filippo

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.20

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	322
Votanti	308
Astenuti	14
Maggioranza	155
Voti favorevoli	28
Voti contrari	280

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zangheri Renato

Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Caradonna Giulio
Cecchetto Coco Alessandra
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Tassi Carlo

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo

Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1.21

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	310
Votanti	310
Astenuti	—
Maggioranza	156
Voti favorevoli	27
Voti contrari	283

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammi Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino

Parigi Gastone
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rosini Giacomo
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1-bis.1, 1-bis.2 e 1-bis.3, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	352
Votanti	352
Astenuti	—
Maggioranza	177
Voti favorevoli	168
Voti contrari	184

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele

Costa Silvia
Crescenzi Ugo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
De Mita Ciriaco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe

Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio

Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio

Mammone Natia
Patria Renzo
9,luercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1-ter.1 e 1-ter.2 identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	351
Votanti	349
Astenuti	2
Maggioranza	175
Voti favorevoli	161
Voti contrari	188

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Merolli Carlo

Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna

Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alessi Alberto
Pisicchio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo

Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1-ter.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	326
Votanti	326
Astenuti	—
Maggioranza	164
Voti favorevoli	20
Voti contrari	306

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Lavorato Giuseppe
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Sinatra Alberto
Tassi Carlo
Valensise Raffaele
Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè

Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francesse Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippi Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 1-ter.4

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	323
Votanti	323
Astenuti	—
Maggioranza	162
Voti favorevoli	39
Voti contrari	284

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippio Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 1-*quater* 1, 2 e 3, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	332
Votanti	332
Astenuti	—
Maggioranza	167
Voti favorevoli	145
Voti contrari	187

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo

Toma Mario
Torchio Giuseppe

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francesse Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 01

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	322
Votanti	304
Astenuti	18
Maggioranza	153
Voti favorevoli	154
Voti contrari	150

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Costa Raffaele
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 03

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	325
Votanti	307
Astenuti	18
Maggioranza	154
Voti favorevoli	158
Voti contrari	149

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Costa Raffaele
Del Donno Olindo
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Servello Francesco
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 05

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	319
Astenuti	2
Maggioranza	160
Voti favorevoli	129
Voti contrari	190

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano

Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Costa Raffaele
Mastrantuono Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-quater 06

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	320
Votanti	320
Astenuti	—
Maggioranza	161
Voti favorevoli	39
Voti contrari	281

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Donno Olindo

Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippa Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto

Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 02

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	331
Votanti	330
Astenuti	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	125
Voti contrari	205

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo

Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe

Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Cursi Cesare

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio

Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 07

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	312
Astenuti	—
Maggioranza	157
Voti favorevoli	33
Voti contrari	279

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latterì Ferdinando
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippa Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 08

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	313
Astenuti	1
Maggioranza	157
Voti favorevoli	24
Voti contrari	289

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Baruffi Luigi

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 09

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	312
Votanti	310
Astenuti	2
Maggioranza	156
Voti favorevoli	34
Voti contrari	276

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino

Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Baruffi Luigi
Capecchi Maria Teresa

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 015

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	314
Votanti	314
Astenuti	—
Maggioranza	158
Voti favorevoli	168
Voti contrari	146

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lia Antonio
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, articolo aggiuntivo 1-*quater* 013

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	321
Votanti	320
Astenuti	1
Maggioranza	161
Voti favorevoli	138
Voti contrari	182

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo

De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo

Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Toma Mario
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Costa Raffaele

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, identici

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	307
Votanti	307
Astenuti	—
Maggioranza	154
Voti favorevoli	135
Voti contrari	172

*(La Camera respinge).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, emendamento 2.10

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	329
Votanti	329
Astenuti	—
Maggioranza	165
Voti favorevoli	179
Voti contrari	150

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina

Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco

Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroli Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo

Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Francesse Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio

Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5225, deliberazione *ex* articolo 96-bis

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	331
Votanti	330
Astenuti	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	312
Voti contrari	18

*(La Camera approva).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guarino Giuseppe

Ingrao Pietro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Mainardi Fava Anna
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreani Renè
Bassi Montanari Franca
Calderisi Giuseppe
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Donati Anna
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Pellegatta Giovanni
Piccirillo Giovanni
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Valensise Raffaele

Si è astenuto:

Mellini Mauro

Sono in missione:

Angelini Piero
Arnaboldi Patrizia
Babbini Paolo
Biondi Alfredo
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Castagnetti Guglielmo
Coloni Sergio
Cristofori Nino
d'Aquino Saverio
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Foschi Franco
Francese Angela
Franchi Franco
Gottardo Settimo
Grippe Ugo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Patria Renzo
Quercioli Elio
Rebulla Luciano
Ricciuti Romeo
Romita Pier Luigi

Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Silvestri Giuliano
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Vizzini Carlo
Zolla Michele

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RECCHIA, PEDRAZZI CIPOLLA, ORLANDI e CALVANESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella casa circondariale di Fuorni (Salerno) nel corso della notte tra il 9 e il 10 dicembre, circa 150 agenti di custodia, provenienti da Napoli ed altre città campane, avrebbero compiuto una perquisizione straordinaria allo scopo di prevenire una rivolta armata da parte di gruppi di detenuti legati alla criminalità organizzata;

la direttrice del carcere non era presente al momento della perquisizione e la riservatezza sull'operazione avrebbe portato a non informare lo stesso comandante degli agenti di custodia del carcere di Fuorni;

la perquisizione si sarebbe svolta con metodi inusuali, con percosse e pestaggi nei confronti dei detenuti, 80 dei quali hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici —:

chi abbia ordinato la perquisizione;

quali esiti la stessa abbia dato;

se siano accertate ulteriori responsabilità ed irregolarità nella conduzione della stessa;

se non ritenga urgente far chiarezza su tale episodio onde evitare i rischi di destabilizzazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, che porterebbe ad alimentare di nuovo un clima ingovernabile nelle carceri, danneggiando gravemente tutto il contesto istituzionale dell'esecuzione della pena e delle finalità di rieducazione e risocializzazione ad essa affidate. (5-02588)

D'AMATO CARLO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo socialista del comune di Gragnano ha presentato documentata denuncia al procuratore generale della Repubblica di Napoli nei confronti dell'amministrazione comunale di Gragnano (NA) che secondo i denunzianti non ha mai adeguato il piano regolatore generale al piano di recupero e al piano urbanistico territoriale secondo il disposto della legge 35/87 in vigore;

la stessa amministrazione non ha mai fornito prove documentali (anagrafe urbanistica, variante al PRG per il recupero di 2.300 vani tagliati dal piano urbanistico territoriale, trasmissione degli atti al C.T.R., ecc.) per cui gli stessi denunzianti assumono che è stata redatta una falsa mappa dai tecnici comunali non abilitati e che il CO.RE.CO lasciò decorrere i termini per la sua approvazione;

il comune di Gragnano è stato dichiarato zona sismica, e pertanto soggetto al rispetto dalla legge 64/74 e alle relative norme di attuazione di cui ai decreti 3 marzo 1975 e 2 luglio 1981 anche se con delibera consiliare n. 90/89 inopinatamente approvata dal CO.RE.CO nell'agosto dell'89 fu predisposta una reinterpretazione dell'articolo 8 al P.D.R. che disattendeva le norme succitate;

la commissione edilizia, scaduta da oltre due anni (fu eletta nell'ottobre del 1985) trovasi ad agire in contrasto con la legge 142/90, per cui ne fanno ancora parte consiglieri comunali ed un assessore in carica titolari di imprese di costruzioni o di ditte fornitrici del comune;

il mancato accertamento delle dimensioni delle particelle urbane nonché delle volumetrie preesistenti ha consentito la ricostruzione di vecchi edifici con notevoli incrementi volumetrici sulla base di semplici perizie di parte (come si evince da documentazione fotografica preesistente almeno per il corso principale) e

ciò è avvenuto per n. 2 fabbricati in via Roma (concessione edilizia n. 4 del 7 luglio 1990) e per un fabbricato in via Marianna Spagnuolo (concessione n. 47/89), in via Castellammare (concessione n. 44/89), in via Ponte Trivione (concessione n. 61/89 del 2 ottobre 1990);

per un fabbricato in via S. Caterina il sindaco è in possesso di un ordine di abbattimento di un attico costruito in violazione delle norme urbanistiche e non ha ritenuto di mettere in esecuzione il disposto della magistratura;

per la costruzione di altri fabbricati di notevoli dimensioni in via Roma, piazza Auby e in via Raffaelli la stessa commissione edilizia ha già espresso parere favorevole per cui non è difficile ipotizzare il definitivo stravolgimento del centro storico di Gragnano a vantaggio di una selvaggia speculazione edilizia —

se non ritengono per quanto di competenza di intervenire affinché, tenuto conto della gravità dei fatti sopra esposti e regolarmente denunciati, sia reso noto quali iniziative abbia assunto la magistratura competente e se non sia il caso di sospendere l'amministrazione comunale in carica. (5-02589)

RUSSO FRANCO, CIMA, RUSSO SPENA, RONCHI, TAMINO e LANZINGER. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1990, n. 290, è stato pubblicato il decreto del 7 dicembre 1990 che designa i componenti la delegazione trattante l'accordo sindacale intercompartimentale del triennio 1991-93;

all'articolo 2 tale decreto prevede che siano presenti alla suddetta trattativa le seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONSAL, CONFEDIR, cioè tutte le organizzazioni sindacali presenti al CNL;

la circolare cosiddetta Pomicino del 28 ottobre 1988 n. 24518/8.93.5 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1988, n. 257, prevede che al tavolo intercompartimentale siano presenti anche le organizzazioni sindacali che partecipano ad almeno 2 tavoli contrattuali;

la federazione delle rappresentanze sindacali di base è organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto delle aziende autonome e in quello degli enti pubblici non economici, nei quali è stata quindi presente in sede di accordo contrattuale —

se non si ritiene che l'esclusione dalla delegazione trattante l'accordo intercompartimentale della federazione delle rappresentanze sindacali di base non sia un atto illegittimo;

per quali motivi il decreto 7 dicembre 1990 prevede l'esclusione di tale organizzazione sindacale;

come si intende intervenire per garantire il rispetto delle norme e i diritti della suddetta federazione sindacale.

(5-02590)

PALMIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento Fiat-GEOTECH di Breganze (Venezia) nel 1987 aveva ridotto gli organici da 1430 lavoratori ai 980 attuali. Un taglio di organico grave accompagnato tuttavia da promesse relative allo sviluppo tecnico-produttivo dello stabilimento. Successivamente, l'azienda ha posto in cassa integrazione fino al 31 dicembre 1990 n. 650 operai e n. 110 impiegati;

il 30 novembre scorso, la CGIL-CISL-UIL e il consiglio di fabbrica della Fiat-GEOTECH di Breganze, emettevano un comunicato dove si diceva che la Fiat aveva informato i sindacati nazionali che nel gruppo GEOTECH si intende ridurre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

il personale di 2000-2200 lavoratori su un totale di 8800;

il 3 dicembre scorso i sindacati nazionali comunicavano ai sindaci e ai parlamentari della provincia di Vicenza che la Fiat aveva fatto capire l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Breganze con i suoi attuali 980 lavoratori circa; e che si intendeva respingere con forza la prospettiva avanzata dai dirigenti dell'azienda;

già il 12 ottobre scorso una interrogazione parlamentare faceva presente tali preoccupazioni e chiedeva al Ministro dell'industria un suo intervento, tenuto conto dell'importanza che ha questo stabilimento sull'economia e sulla situazione sociale del vicentino —;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria intendono prendere urgenti iniziative per attivare un incontro, eventualmente anche presso la Commissione Industria della Camera, con i massimi dirigenti della Fiat al fine di approfondire le linee e i piani per questo settore produttivo e le misure da prendere per evitare la chiusura dello stabilimento di Breganze;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria intendono far valere il ruolo e il potere del Governo nella formulazione di piani di salvaguardia e di sviluppo di questo comparto produttivo e, in questo contesto, impedire la chiusura dello stabilimento in questione.
(5-02591)

MATULLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

l'istituto detto « Conservatorio delle Montalve alla Quietè » di Firenze, data la sua origine ai tempi dei Lorena, fu riconosciuto quale « istituto pubblico di educazione femminile » (assieme ad una serie considerevole di educandi e collegi femminili ubicati in diverse parti d'Italia) con R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, modificato col R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312:

da tempo l'istituto gestisce una scuola parificata che attualmente è frequentata da 150 alunni suddivisi nelle otto classi dell'obbligo, al cui funzionamento si provvede, oltre che con le rette degli alunni, con la gestione di un patrimonio immobiliare e terriero, un tempo enorme ed ancor oggi assai considerevole;

l'istituto ha sede in una villa di sua proprietà che costituisce uno degli edifici più significativi dei dintorni fiorentini, ristrutturata nel '400, e arricchita da numerose e preziosissime opere d'arte, nonché da un bellissimo giardino all'italiana su cui si affaccia, e che oggi avrebbe bisogno di forti e costosi interventi di manutenzione e restauro;

la difficoltà a fronteggiare una situazione debitoria continuamente alimentata dalla gestione della scuola, nasce anche da una legislazione obsoleta che avrebbe necessità di essere riformata, con riferimento alle situazioni generali degli educandi e dei collegi femminili di cui al citato R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312, ma soprattutto dal tipo di rapporto che si è determinato col Ministero, da quando cioè si è preteso che un consiglio di amministrazione di tre persone nominate dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, vedesse le proprie deliberazioni sottoposte al controllo preventivo del Ministero (esercitato attraverso il provveditore agli studi) ed anche, da alcuni anni, per le alienazioni immobiliari, al preventivo parere del Consiglio di Stato;

la situazione debitoria e la particolare pesantezza dell'iter decisionale dell'istituto hanno determinato non soltanto una esposizione considerevole verso le banche, ma soprattutto una situazione di precarietà per tutto il corpo insegnante, che da diversi anni costituisce l'assillo degli organi amministrativi dell'istituto;

i debiti accumulati (che — nell'ordine di qualche miliardo — rappresentano una parte estremamente ridotta rispetto al capitale del « conservatorio » che ammonta sicuramente a diverse decine di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

miliardi), non possono essere fronteggiati con una adeguata opera di risanamento, e non soltanto di emergenza, da una amministrazione che vede per ogni sua deliberazione un *iter* di approvazione che si aggira dai 5 ai 9 mesi;

l'ultima deliberazione per la vendita ad asta pubblica di un terreno edificabile, assunta l'11 maggio 1990 è stata bloccata dagli uffici del Ministero della P.I., che, pur di fronte alla evidente e nota minaccia, in qualche caso attuata, di pignoramenti da parte delle banche, interrompeva l'*iter* per chiedere chiarimenti sulle « motivazioni che spingevano l'istituto a vendere »;

di fronte a questo stato di cose gli amministratori (il professor Roberto Giacinti presidente, la dottoressa Alessandra Buyet e il dottor Giorgio Lumini, consiglieri) impediti anche a provvedere alla normale gestione dell'istituto (finanche alla predisposizione di ordinarie misure di sicurezza, tanto che l'istituto ha subito furti anche recentemente) hanno comunicato al ministero le loro dimissioni con telegramma in data 10 novembre 1990 che non hanno avuto alcun seguito, come nessun seguito aveva avuto la richiesta dello stesso consiglio di riesaminare un impossibile *iter* burocratico sulla cui legittimità esistono pareri divergenti;

recentemente i creditori hanno effettuato sull'intero complesso il pignoramento immobiliare cautelativo confermando la insostenibilità della situazione;

alle preoccupazioni dei genitori degli alunni della scuola, che reclamano una certezza circa il futuro *iter* scolastico dei loro figli, si aggiungono quelle di una città che non vuole vedere esposta anche al rischio della materiale conservazione una villa di così rilevante significato storico e artistico —

quali iniziative, e con quale urgenza, intende porre in essere per fronteggiare una situazione che si commenta da sola e che non è più sostenibile. (5-02592)

BERNASCONI e PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alcuni recenti fatti verificatisi nelle strutture giurisdizionali del nostro territorio hanno ulteriormente aggravato il loro già precario funzionamento;

il CSM ha approvato il trasferimento di un magistrato dalla sezione distaccata di Desio al tribunale di Monza, preceduto da altre concessioni di trasferimento, facendo sì che un ufficio giudiziario con un bacino di utenza di circa 400.000 abitanti rimanga con due soli magistrati sui 5 previsti dalla pianta organica e con organico già scoperto del 40 per cento;

si aggiunge il sottodimensionamento del personale di cancelleria e la incompleta copertura dei posti in pianta organica: su 5 cancellieri solo 2 sono effettivamente in servizio;

alcuni titolari sono stati distaccati in altre sedi, insieme a personale amministrativo;

è poi recentissimo il trasferimento « d'ufficio » di due collaboratori di cancelleria a Catania;

in questa situazione è assolutamente impossibile assicurare il funzionamento della sezione distaccata di Desio, che potrà al massimo espletare i soli affari urgenti —

quali azioni intende adottare per assicurare l'organico completo della sede distaccata di Desio e per impedire ulteriori allontanamenti. (5-02593)

BELLOCCHIO, PIRO, USELLINI e SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

è stata approvata la legge 9 luglio 1990, n. 187, recante norme in materia di tasse automobilistiche e di automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico;

l'articolo 6 — che mira a risolvere finalmente un annoso problema particolarmente sentito dai possessori di autovetture — consente la sistemazione dei rapporti tributari pendenti in materia di tasse automobilistiche con contemporanea registrazione al PRA, sulla base di idonea documentazione, dei passaggi di proprietà non trascritti, dei furti, delle distruzioni e delle esportazioni non autorizzate dei veicoli;

l'operatività del predetto articolo 6 è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze che ne definisca modalità e termini;

il decreto ministeriale non è stato sino ad oggi pubblicato, provocando in tale modo l'inoperatività della legge con legittima delusione da parte dei numerosissimi automobilisti che notoriamente sono interessati all'opportunità offerta dalla legge di chiudere defatiganti contenziosi, generalmente causati dall'incuria di terzi e non di rado trascinati per anni —

quali siano le ragioni del grave ritardo nell'emanazione del decreto attuativo in premessa, di cui gli interroganti sollecitano l'immediata adozione. (5-02594)

SANGUINETI, PUMILIA, CHELLA, BRUNO ANTONIO, ANGELINI, BARBALACE, COLZI, MACCHERONI, RIDI, D'AMATO CARLO, FORLEO e CEROFOLINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

risulta che la Finmare abbia predisposto un progetto per il cabotaggio italiano che prevede la realizzazione in due fasi di 10 traghetti da 5000 tonnellate;

i primi 5 traghetti dovrebbero entrare in funzione dal gennaio 1993 e è previsto che tali traghetti siano impegnati per i collegamenti nord Italia con la Sicilia su rotte su cui insistono già a svolgere questo servizio sia la Tirrenia, società della Finmare, che altri armatori privati;

da molti anni si parla di progetti di cabotaggio da realizzarsi sulla base di

dati reali e che comunque il « vero cabotaggio » non può essere solo considerato nel collegamento con le isole;

è all'attenzione della Commissione trasporti della Camera un disegno di legge del Governo sul cabotaggio e sui sistemi portuali;

in numerose discussioni parlamentari ed anche in altre sedi si è sempre parlato della necessità di organizzare il cabotaggio italiano di intesa tra l'armamento pubblico e l'armamento privato al fine di ridurre od eliminare dannose concorrenze tra operatori nazionali quando è noto a tutti che dal primo gennaio 1993 bisognerà fronteggiare la concorrenza europea;

il progetto presentato dalla Finmare viene anche basato su dati di traffico forse sopravvalutati e la stessa nuova società costituente della Finmare va ad operare in tratte già servite da altra società della stessa finanziaria —

se non si ritenga utile l'apertura di un tavolo tra i vari soggetti interessati per approfondire i dati del traffico previsto nord/sud, per esaminare le sovrapposizioni che si andrebbero a determinare e soprattutto per verificare concretamente la possibilità di un « vero progetto » di cabotaggio in cui sia complementare il ruolo dell'armamento pubblico e del privato, e che dovrebbe consistere oltreché nell'indispensabile collegamento del continente con le isole, anche con la realizzazione di un collegamento di trasporto marittimo tra vari porti del continente. Tra l'altro si sottolinea che la definizione di un articolato progetto di cabotaggio potrebbe essere uno degli elementi da tenere in considerazione nella definizione del disegno di legge sul cabotaggio in discussione alla Camera. (5-02595)

SANGUINETI, PUMILIA, CHELLA, BRUNO ANTONIO, ANGELINI, BARBALACE, COLZI, MACCHERONI, RIDI, D'AMATO CARLO, FORLEO e CEROFOLINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e*

della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:

la Finmare ha presentato all'IRI un progetto per il cabotaggio nazionale che prevede la costruzione di 10 traghetti da 5000 tonnellate in due fasi;

la prima fase comporta l'assegnazione della costruzione di 5 traghetti ad un cantiere olandese, perché la Fincantieri interpellata dalla Finmare nel mese di agosto 1990 prima non ha risposto e poi ha dichiarato di non essere in grado di rispettare i tempi di consegna richiesti dalla Finmare e, successivamente su sollecitazione dell'IRI — Fincantieri e Finmare — sembra abbiano raggiunto un'intesa affinché la motorizzazione e alcune altre attrezzature per 4 traghetti siano fornite dalla Fincantieri —:

come mai due finanziarie pubbliche entrambe facenti capo all'IRI non abbiano trovato tempi e modi per far coincidere progetti e programmi, relativi alla costruzione dei traghetti per il progetto di cabotaggio;

se corrisponde al vero che il cantiere di Livorno è attualmente vuoto e quindi in grado di ospitare una costruzione;

come mai i cantieri militari di Riva Trigoso e del Muggiano non possano temporaneamente essere utilizzati per la costruzione di naviglio civile posto che allo stato non hanno commesse militari e che a breve-medio periodo non ne sono previste. Per fare ciò occorrerebbe chiedere al CIPI la autorizzazione a costruire in deroga al piano della cantieristica italiana. Sia la Fincantieri che la Finmare sono sovvenzionate dallo Stato italiano per centinaia di miliardi l'anno e nonostante ciò i loro bilanci sono negativi, in particolare quello della Fincantieri, che è in deficit di oltre 254 miliardi nell'anno 1990. Da notare che la Fincantieri ha beneficiato di sostegni in aggiunta alle sovvenzioni per il processo di ristrutturazione e che nel momento attuale ha molti lavoratori in cassa integrazione e, nono-

stante ciò, il suo gruppo dirigente si è permesso di non rispondere positivamente alla richiesta della Finmare assumendo un atteggiamento in puro stile burocratico che è l'esatto opposto di una gestione imprenditoriale e dinamica della cantieristica italiana. La Finmare si è rivolta ai cantieri olandesi che sono quelli che hanno suggerito al governo olandese di votare sempre in sede comunitaria contro le direttive per gli aiuti alla cantieristica —:

perché i Ministri interessati non impongano un tavolo di discussione tra aziende pubbliche al fine di evitare uno spreco di denaro pubblico, una mortificazione imprenditoriale di tali aziende, con la conseguenza che molti lavoratori sono stati messi in cassa integrazione con una penalizzazione economica e morale.

(5-02596)

BELLOCCHIO e MANNINO ANTONINO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

dopo dubbi e perplessità l'applicazione dell'articolo 4 — ottavo comma della legge 312/80 va comunque estesa con la conseguente rideterminazione della posizione pensionistica anche al personale civile ancorché cessato dal servizio posteriormente al 1° gennaio 1978 e sino alla cessazione da esso;

nonostante precise circolari trasmesse dal Ministero sia in data 22 novembre prot. 5748 che in data 28 novembre prot. 80938, non s'è provveduto sino ad oggi all'inquadramento del personale statale in quiescenza con trattamento economico ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, dando altresì la precedenza ai civili e militari in servizio —:

quali iniziative urgenti intenda adottare — ed in quali tempi certi — per sanare una palese ingiustizia che si perpetra da anni a scapito dei cittadini più deboli.

(5-02597)

FERRARA e BELLOCCHIO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sono informati dell'ennesimo atto intimidatorio perpetrato dalla camorra all'istituto tecnico commerciale « Gallo » di Aversa (CE) del 14 ultimo scorso nella cui sede è stato rinvenuto un ordigno, ritenuto non idoneo all'esplosione da parte degli artificieri, ma che ha determinato gravissimo allarme nella massa degli studenti, nelle loro famiglie e nel corpo docente;

se sono informati delle caratteristiche dell'edificio in cui ha sede l'istituto suddetto, edificio che, in modo del tutto evidente, non disponendo di scale esterne né adeguate, e non disponendo neanche di uscite congrue, impedisce, in caso di necessità, uno sgombero sicuro degli studenti, dei docenti e del personale non docente;

se ritengono conforme ad elementari regole di sicurezza e di ordine l'assenza di qualunque ostacolo all'accesso nell'edificio suddetto di esterni alla comunità scolastica;

se possono desumere dalla ubicazione dell'edificio ovvero da altri elementi i motivi di queste forme di intimidazione, di turbamento, di minacce che da anni interrompono l'ordinato svolgimento dei corsi di insegnamento, che pongono a dura prova la dedizione del corpo docente, e, soprattutto, causano inquietudine, paura, scoramento negli studenti ed una continua allarmata apprensione nelle famiglie;

se, anche a seguito delle interrogazioni nn. 5/00364, 5/01806, 5/01852, rivolte dagli interroganti, sono in condizioni di riferire quali iniziative hanno adottato o intendono adottare per garantire sicurezza, serenità, fiducia alla comunità scolastica e alle famiglie così continuamente ed intollerabilmente sottoposte ad attacco criminoso. (5-02598)

RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

le reali motivazioni che impediscono all'ANAV di procedere allo snellimento del traffico di atterraggio sull'aeroporto di Fiumicino anche dopo la definitiva installazione e collaudo del nuovissimo radar di avvicinamento che doveva consentire (secondo il contratto stipulato a trattativa privata con la società Selenia) atterraggi su piste parallele e con separazioni di tre miglia;

quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare per porre rimedio ad una situazione operativa che non ha eguali nel resto d'Europa; anche alla luce della pretesa della società fornitrice di avanzare ulteriori onerose richieste extra contrattuali per addivenire, in un ipotetico futuro, al miglioramento ed all'affinamento delle prestazioni del radar installato, peraltro previste dal contratto di fornitura ed in tal ambito pagate dall'azienda di assistenza al volo. (5-02599)

BELLOCCHIO, FERRARA, UMIDI SALA, ROMANI e DI PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quale fondamento abbia la notizia riportata sulla stampa secondo la quale nel predisporre le modifiche statutarie per l'adeguamento alla legge Amato, il Banco di Napoli prevederebbe un singolare ampliamento delle « poltrone » del comitato esecutivo in adesione a richieste che proverrebbero, secondo tali notizie di stampa, da correnti e sottocorrenti della DC napoletana;

come sia giudicata tale evenienza — nel caso risponda al vero — tenuto conto dei più volte declamati criteri di separazione tra gestione degli enti pubblici creditizi e partiti;

se non sia il caso — considerato che il Banco di Napoli beneficia di un rilevante apporto pubblico di fondi al suo capitale — che sulle progettate modifiche statutarie e sulle complessive ipotesi di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

trasformazione sia fornita preventiva informativa al Parlamento, dal momento che non si può certo trattare di materie da decidere in ristrette conventicole di fazioni partitiche;

se sia stata — come doveroso — rappresentata preventivamente alla Banca d'Italia la gamma delle possibili innovazioni da apportare alla struttura e allo statuto del Banco. (5-02600)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COLUCCI FRANCESCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è stato confermato ufficialmente dalla Farnesina il sequestro dell'operatore televisivo Giorgio Salomone nel nord dell'Uganda;

l'operatore faceva parte di una *troupe* del TG 1 insieme al giornalista Stefano Ziantoni per un servizio sui padri comboniani in quella zona;

autori del sequestro sarebbero stati alcuni ribelli del gruppo OLUM (probabile erede del movimento democratico del popolo ugandese - UPDM);

non si hanno ulteriori notizie circa la sorte e lo stato di salute del sequestrato —:

cosa il ministro interrogato abbia già fatto o intenda fare per accertare i motivi, la dinamica e la finalità del sequestro e come intenda operare con la massima rapidità per il rilascio dell'operatore televisivo Giorgio Salomone.
(4-23155)

MARTINAT. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il grave stato di disagio in cui si trovano ad operare gli avvocati e i procuratori del foro di Torino, che ha portato all'estrema conseguenza di una astensione dal lavoro della durata di una settimana da parte dei professionisti stessi;

tale motivo di agitazione è stato deliberato dal consiglio dell'ordine con l'avvallo di tutti, nessuno escluso, i membri dell'ordine forense torinese;

il disservizio riguarda principalmente l'ufficio notifiche presso la corte d'appello di Torino e l'ufficio esecuzioni,

l'organizzazione dei quali comporta il formarsi di lunghe code ed un insostenibile ritardo nell'esecuzione dei pignoramenti;

la protesta degli avvocati ha come fine non solo le legittime rivendicazioni della categoria, inerenti ad una maggior agilità e speditezza nell'espletamento della loro professione, ma anche e soprattutto quello di tutelare e garantire i cittadini, fortemente penalizzati dai disservizi in oggetto —:

se intende prendere urgentemente in esame la proposta, formulata dagli avvocati stessi, di modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile al fine di ottenere che le notificazioni possano essere eseguite dal procuratore legale di parte a mezzo servizio postale (così come disposto dall'articolo 152 del nuovo codice di procedura penale);

nell'attesa di una sollecita modifica del summenzionato articolo del codice di procedura civile, quali urgenti provvedimenti intenda prendere per mitigare il disagio della categoria e dei cittadini riguardo alla grave situazione sopracitata.
(4-23156)

STEFANINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 novembre 1989 è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione dello svincolo autostradale in località Marotta (Pesaro-Urbino) alla progressiva Km. 185+350 dell'autostrada Bologna-Bari per l'importo di lire 15.432.160.014;

è scaduto il termine di 240 giorni per l'inizio dei lavori e delle procedure espropriative;

per motivi finanziari la società autostradale ha operato una selezione degli interventi, stralciando alcune opere tra cui il casello autostradale di Marotta;

la mancata esecuzione dell'opera programmata penalizza tutta la valle del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

Cesano e accentua l'isolamento di una zona già colpita da una crescente crisi economica —:

quali siano gli orientamenti del Governo sull'ingiustificato e grave provvedimento deliberato dalla società autostrade;

se non ritenga opportuno un intervento urgente per modificare la decisione adottata, ripristinando la validità degli impegni assunti con il decreto del Ministro dei lavori pubblici. (4-23157)

D'AMATO CARLO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la facoltà di economia e commercio della Università degli Studi di Napoli, con i suoi 16.000 studenti, 56 ordinari, 55 associati e 56 ricercatori, è una realtà che non può non essere apprezzata nel processo, in atto, di sviluppo delle Università italiane;

la predetta facoltà effettua un solo corso di laurea, pur avendo richiesto nel piano quadriennale l'attivazione di un secondo corso in « economia aziendale » che sarebbe stato attivato, senza ulteriore aggravio di oneri da parte dello Stato, con l'attuale corpo docente;

ad altre strutture universitarie è stato concesso il secondo corso di laurea, è il caso dell'Università del Molise e di Salerno —:

se non ritiene di prendere in considerazione la richiesta dell'Università di Napoli per l'istituzione del corso in « economia aziendale » nell'ambito del piano triennale, consentendo finalmente almeno una possibilità di scelta ai sedicimila studenti della facoltà di economia e commercio con un *trend* di accrescimento di circa 3200 immatricolati da circa un quadriennio, che denotano il crescente interesse agli studi economici e dall'altro l'indispensabilità di uno sdoppiamento nella II Università confermato non solo da ragioni immediate inoppugnabili ma anche da motivazioni culturali, essendo impen-

sabile la sua assenza in un'area quale il Mezzogiorno che deve offrire, attraverso la formazione, reali sbocchi occupazionali. (4-23158)

D'AMATO CARLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

lo stato di agibilità della Circumvallazione esterna di Napoli, che attraversa ben sedici comuni dell'Area Nord di Napoli, è diventato quanto mai precario tant'è che, a seguito dei gravissimi incidenti (dodici nell'89 e già cinque nei primi mesi del '90) è stata definita « la strada della morte »;

l'amministrazione provinciale cui compete la manutenzione di oltre 1300 chilometri di strade, non è assolutamente in grado di far fronte ad interventi di recupero di agibilità e sicurezza di questa importante arteria utilizzata da circa 250 mila pendolari;

la Regione Campania, benché sollecitata ad utilizzare i fondi della legge 64, non ha ritenuto di intervenire in merito;

il prefetto di Napoli, interprete delle istanze degli enti locali e delle fondate proteste dei cittadini, ha rappresentato al Governo nazionale la necessità di definire un intervento urgente ed adeguato —:

se non ritiene di intervenire per assumere la gestione di detta strada nella diretta competenza del Ministero dei lavori pubblici tenendo presente che la legge 12 febbraio 1958, n. 126, (disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) all'articolo 2, lettera *d*), definisce statali le strade che costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali. È il caso appunto della circumvallazione esterna che attraverso i suoi 33 chilometri circa di percorso consente il collegamento tra la via Appia e la Domiziana, entrambe importanti arterie statali.

(4-23159)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

da alcuni giorni un movimento franoso, inspiegabilmente sottovalutato, interessava una collina nel comune di Montecorice (SA), località Ortodonico;

all'improvviso due palazzine di recente costruzione, edificate con concessione edilizia, sono state inghiottite da una frana, fortunatamente senza provocare vittime;

indubbiamente la pioggia ininterrotta che da giorni si abbatte sulla zona ha accelerato i tempi dello smottamento, ma il fenomeno franoso non può certamente essere attribuito solo alle recenti piogge —:

se non intendano sollecitare un'inchiesta giudiziaria per determinare eventuali responsabilità in ordine al movimento franoso;

non si intende accertare se la zona era edificabile senza particolari cautele;

se sussistono colpe in ordine alla sottovalutazione del « preavviso » dei giorni precedenti l'evento;

quali provvedimenti si intendono adottare affinché attraverso un esame del territorio, che peraltro ha già subito selvagge colate di cemento nella sua fascia costiera, venga redatta una apposita mappa che individui le zone a rischio. (4-23160)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

i lavori di manutenzione agli impianti dell'ospedale San Leonardo di Salerno — USL 53 — appaltati alla Società Aerimpianti sembra siano stati da questa subappaltati alla impresa De Rosa di Napoli;

a parità di addetti alla manutenzione, il costo annuo del servizio sarebbe

passato dai precedenti due miliardi a sei miliardi;

la installazione di nuovi impianti per le strutture della USL 53 è stata sempre affidata alla Aerimpianti e da questa sempre subappaltata alla impresa De Rosa di Napoli;

l'impresa De Rosa provvede a tali nuove installazioni utilizzando lo stesso personale che per contratto dovrebbe attendere alla manutenzione ordinaria e nelle medesime ore in cui esso dovrebbe attendere a tale compito —:

se la USL 53 abbia stipulato con l'Aerimpianti nuovo contratto per la manutenzione ordinaria, atteso che il precedente, prorogato di semestre in semestre, sarebbe scaduto da tempo;

i motivi della triplicazione della spesa per la manutenzione a parità di numero e costi del personale addetto;

se il nuovo contratto prevede la possibilità di subappalto;

se al subappaltante sia concessa la facoltà di distogliere il personale addetto alla manutenzione ordinaria per impiegarlo nelle nuove installazioni oggetto di diverso contratto e diverso corrispettivo;

con quali criteri sono stati stipulati eventuali nuovi contratti con la Società Aerimpianti e quali gli estremi degli atti deliberativi del comitato di gestione. (4-23161)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

già con precedente atto di sindacato ispettivo, n. 4-21511 del 25 settembre 1990, l'interrogante evidenziava l'inconcepibile, costante e sospetto disservizio delle apparecchiature TAC presso l'ospedale San Leonardo di Salerno — USL 53;

ancora una volta la USL 53 torna in cronaca giornalistica per la sua inefficienza: una donna di 56 anni, ferita per-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

ché coinvolta in un movimento franoso verificatosi nella notte del 13 dicembre a Salerno, è stata ricoverata al reparto chirurgia d'urgenza del predetto nosocomio, ma non è stato possibile praticarle gli accertamenti TAC perché l'apparecchiatura risultava guasta da quindici giorni;

tale situazione è divenuta insostenibile (ridicola se non fosse drammatica), non essendo possibile che un bacino di utenza sanitaria di oltre duecentomila abitanti veda compromesso il proprio diritto alla salute da una struttura sanitaria assolutamente carente ed inefficiente, valida solo come centro di potere politico e clientelare —;

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare perché la città di Salerno possa finalmente disporre di una attrezzatura per gli accertamenti TAC idonea e funzionale in una struttura degna della antica tradizione medica della *Hyppocratica civitas*;

se non ritenga opportuno disporre una indagine ispettiva presso la USL 53 di Salerno per l'accertamento di eventuali responsabilità in ordine a quanto innanzi evidenziato, e più in generale in ordine a quanto ripetutamente denunciato.

(4-23162)

RUSSO FRANCO, TAMINO e RONCHI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

martedì 11 dicembre, 2000 persone hanno bloccato l'Autosole presso Colleferro in provincia di Roma per protestare contro 572 licenziamenti chiesti dalla SNIA-BPD;

tale protesta si svolgeva con modalità del tutto pacifiche, con l'apertura di striscioni;

nonostante questo, vi è stato un violento intervento della polizia con gas lacrimogeni, che ha portato al ferimento grave di un operaio;

la protesta dei dipendenti della SNIA aveva ottenuto il consenso generale di tutta la popolazione di Colleferro, con la chiusura di scuole e negozi —;

per quali motivi la polizia è intervenuta con l'uso della violenza in una civile manifestazione;

come si intende garantire il diritto al lavoro delle 572 persone attualmente dipendenti della SNIA, che rischiano all'improvviso il licenziamento. (4-23163)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

persistendo nel settore arabo di Gerusalemme un virtuale stato d'assedio, ai palestinesi della Cisgiordania è stato impedito nella giornata di lunedì 17 di raggiungere le moschee a Gerusalemme e la striscia di Gaza è rimasta per il terzo giorno consecutivo sotto il coprifuoco;

4 membri del movimento islamico Hamas di Gaza sono stati colpiti dal provvedimento di deportazione, contro cui è stato osservato un totale sciopero generale dalla popolazione di Gerusalemme —;

se non si ritenga opportuno e urgente impegnare il Governo italiano contro la ripresa delle deportazioni e contro il persistere di uno stato di violenza nei territori occupati;

in che modo si intende intervenire nei competenti organismi sovranazionali per sollecitare la convocazione di una conferenza internazionale di pace per la soluzione di tutti i conflitti dell'area medio-orientale;

infine, se non si ritiene opportuno sostenere in sede ONU la risoluzione per la protezione dei palestinesi presentata dai paesi non-allineati. (4-23164)

PICCHETTI, CIOCCI LORENZO, COLOMBINI e SAPIO. — *Al Ministro delle*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

sono di dominio pubblico le proclamate intenzioni dell'IRI di procedere alla costituzione di un'unica struttura unificando quelle esistenti ITALSTAT e ITALIMPIANTI nel campo delle costruzioni e dell'impiantistica;

in questo quadro, partendo da una discutibile e superficiale affermazione del presidente dell'IRI che « lo Stato muratore ha fatto il suo tempo » si viene preparando il terreno per il passaggio a privati di alcune strutture produttive dell'ITALSTAT, in particolare la società Condotte d'Acqua, impresa altamente specializzata nei grandi lavori ed opere infrastrutturali;

le maestranze di questa impresa, così come i lavoratori di tutto l'ITALSTAT, hanno più volte scioperato per ottenere garanzie contro processi di sven-dita che minacciano l'occupazione e contro intenti privatistici che, togliendo del tutto dal settore delle costruzioni le imprese pubbliche, finirebbero col favorire, anziché ostacolare, tutti quei processi negativi relativi alla poca trasparenza dell'esecuzione di opere nel campo dell'edilizia;

quanto viene accadendo all'ITALSTAT non sembra tener conto del protocollo IRI-sindacati e quello specifico ITALSTAT-sindacati con il quale si sono sottoscritti impegni tesi a coinvolgere le organizzazioni dei lavoratori nella definizione di scelte di assetti societari che incidano direttamente sulla organizzazione produttiva e sull'occupazione delle aziende interessate —:

quali siano in questa realtà gli orientamenti del Ministro e quali interventi si ritengano opportuni perché i processi di riassetto del settore pubblico nel campo delle costruzioni non si realizzino con privatizzazioni selvagge;

quale la specifica situazione della società Condotte d'Acqua e le sue prospettive;

in che modo si intende far rispettare il protocollo IRI-ITALSTAT-sindacati rendendo così trasparente tutta l'operazione di riassetto del settore pubblico delle costruzioni. (4-23165)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare in ordine alla grave situazione dell'edilizia scolastica nel comune di Eboli (SA) che ha costretto gli allievi del liceo artistico « Carlo Levi », già in agitazione dall'inizio dell'anno scolastico per le carenze strutturali del plesso, a manifestare contro l'amministrazione comunale che, disattendendo promesse e progetti di qualche anno fa, di delocalizzare il liceo negli ambienti dell'ex istituto tecnico agrario — già Convento di Sant'Antonio — costringe gli studenti dell'artistico in aule anguste, umide, ant igieniche ed assolutamente spazialmente inadonee all'ordinario svolgimento della complessa attività didattica, tanto che le lezioni vengono frequentate a giorni alterni, e, in qualche circostanza, gli allievi sono stati costretti a seguirle in piedi per l'affollamento contemporaneo di due classi nella stessa aula; pertanto il collegio dei docenti ha deciso di ricorrere alla misura estrema, proponendo l'attuazione del doppio turno. (4-23166)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

« Nel carcere di Salerno malmenati tutti i detenuti, i parenti dei carcerati denunciano una spedizione punitiva ». Questo il titolo su cinque colonne, in prima pagina, apparso su un giornale campano a diffusione regionale del 15 dicembre scorso. La notizia è di quelle « forti »;

tutti '(sic!) i detenuti, senza alcun apparente motivo, sarebbero stati denudati e picchiati da oltre cento uomini in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

tuta mimetica, arrivati in *pullman*, alle tre di notte, alla casa circondariale di Salerno;

l'opinione pubblica salernitana oscilla tra lo scetticismo e l'indignazione apprendendo i fatti così come riportati dall'articolista, che assomigliano tanto a sistemi da *gulag* sovietico —:

se è vero l'episodio evidenziato;

come si sono svolti realmente i fatti;

a quale corpo appartengono i presunti « massacratori »;

quali provvedimenti, comunque ed in ogni caso, si intendano adottare.

(4-23167)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per fare chiarezza sull'ormai storica vicenda della costruzione del plesso scolastico in Eboli (SA) da adibire a liceo classico: risulta all'interrogante che negli anni '70 l'amministrazione comunale approvava il progetto generale, con una previsione di spesa dell'importo di cinquecentoquarantasei milioni; tale progetto generale veniva riapprovato, con delibera consiliare n. 132 del 31 ottobre 1977, per un importo di un miliardo e mezzo e, successivamente, con delibera consiliare n. 197 del 27 ottobre 1980, il progetto medesimo veniva nuovamente riapprovato e l'importo preventivo elevato a due miliardi e duecentoquaranta milioni; nel corso della costruzione del 2° lotto sono state apportate varianti senza le preventive deliberazioni autorizzative; nel corso dell'esecuzione dell'opera, è insorto un contenzioso con l'impresa esecutrice dei lavori per il completamento del 2° lotto, contenzioso ancora in atto; nel gennaio '89 la G.M. approvava il progetto esecutivo del 3° lotto per un importo di un miliardo e cinquecento milioni; fino ad oggi, per detto terzo lotto, non è stata ancora indetta la relativa gara di appalto, anche in conseguenza del contenzioso an-

cora in atto tra il comune e l'impresa Soja, esecutrice del secondo lotto. Con la conseguenza che:

a) i costi, rispetto alla previsione di spesa iniziale, sono quasi quintuplicati;

b) più di quindici anni di attesa, senza calcolare gli anni ancora a trascorrere e gli eventuali ulteriori costi aggiuntivi, non sono stati sufficienti per il completamento della struttura;

c) gli alunni del liceo classico di Eboli sono ancora in attesa di una sede idonea e funzionale. (4-23168)

RABINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

per quale incomprensibile motivo il Ministro interrogato ha deciso di depennare dal novero delle manifestazioni incluse nella lotteria nazionale il Palio d'Asti e ciò nonostante la formale adozione del decreto di inclusione da parte dello stesso Ministero;

se non ritiene di dover adottare immediate correzioni al citato depennamento che ha provocato incredulità e stupore nella città interessata, anche in considerazione dell'ormai notevole fama raggiunta dalla manifestazione in questione. (4-23169)

PIRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari sociali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la signora Silvana Innocenti in Presi, residente nel comune di Sambuca Pistoiese (PT), nel luglio 1989 ha presentato domanda, ai sensi della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, al sindaco per potere usufruire dei contributi per l'installazione di un servoscala essendo invalida al 100 per cento e con limitazione permanente della mobilità;

la domanda fu ritenuta valida ed accolta ed inviata alla Regione Toscana;

il fondo è stato ripartito tra le Regioni;

l'assessore ai servizi sociali di Sambuca Pistoiese non ha ancora ricevuto notizie dalla Regione —:

in quali tempi la signora Silvana Innocenti potrà avere il contributo a cui ha diritto, considerando il fatto che pur essendo pensionata ha già provveduto all'installazione di un servo scala spendendo lire 15.810.000;

quale sia, in generale, Regione per Regione il numero di domande accolte e il numero di domande finanziate, ai sensi della legge 13 del 1989, a tutt'oggi.

(4-23170)

MAZZA e COLUCCI FRANCESCO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 20 luglio 1990 avente per oggetto la « rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per la utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato », si sono stabiliti i criteri per la fissazione dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica;

in tale contesto gli uffici del Ministero delle finanze applicano nuovi canoni aumentati fino a sei volte anche alle Unioni pesca sportiva per la concessione delle acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

lo stesso decreto ministeriale stabilisce che gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico;

si configura così paradossalmente una agevolazione fiscale e quindi economica a chi, pubblico o privato, dallo sfruttamento idroelettrico dalle acque pubbliche trae grandi utili pur depauperando fiumi e torrenti del flusso minimo che consente la vita degli stessi, mentre richiede la sestuplicazione dei canoni di

concessione a quei cittadini che attraverso la pesca sportiva praticano sì uno sport sano e gradevole, ma contemporaneamente sono presidio vigile per la tutela delle acque dall'inquinamento sempre più diffuso —:

se è corretta e conforme all'intento del Ministro la interpretazione che vuole vengano gravate le organizzazioni della pesca sportiva dell'aumento fino a sei volte del canone erariale per l'esercizio della pesca e della piscicoltura nelle acque pubbliche;

in caso affermativo, se non si ritenga di rivedere con apposito nuovo decreto i canoni relativi all'esercizio della pesca sportiva, lasciandoli invariati ai livelli precedenti la entrata in vigore del decreto ministeriale 20 luglio 1990, modificando invece e conseguentemente quelli relativi alle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, che, comunque, andrebbero rivisti in consistente aumento;

che cosa intenda fare concretamente il Governo per aiutare a favorire la pratica della pesca sportiva nelle acque pubbliche che oggi non viene sostenuta, come invece si potrebbe, da interventi di ripopolamento ittico, né da azione di risanamento delle acque dall'inquinamento, né da correzione dello incontrollato e massivo sfruttamento idroelettrico che trasforma, spesso, i greti di fiumi e torrenti in aride e squallide pietraie inerti.

(4-23171)

VITI, RICCI, TORCHIO, CAFARELLI, ROICH, DE GENNARO, CHIRIANO e TEALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministro della sanità sta mettendo a punto provvedimenti mirati a regolare l'utilizzo da parte dei presidi sanitari di « grandi apparecchiature di diagnostica » mediante immagini e a definire la materia relativa alla collocazione, pianificazione e organizzazione dei « presidi di diagnostica mediante immagini »;

i provvedimenti dei quali si fa cenno si fondano su criteri e vincoli; i criteri, prevedendo il riferimento ai cosiddetti « bacini di utenza », non possono regolare le scelte di ospedali e le cliniche, tanto meno quelli privati non convenzionati col sistema sanitario nazionale, in termini imperativi; i vincoli, introducendo il « principio dell'autorizzazione » e nonostante il riferimento al principio del « silenzio-assenso », rischiano di rendere defatiganti e vischiose procedure che invece andrebbero snellite —:

quali iniziative si intendano assumere per rendere trasparente e competitiva un'offerta di apparecchiature che andrebbe sottratta a procedure macchinose, burocratiche, a controlli multipli per essere affidata essenzialmente alla qualità, efficienza, ed eventualmente alla possibilità, affidata alle società produttrici delle « grandi apparecchiature », di utilizzare il principio della autocertificazione, peraltro già previsto dal nostro ordinamento, a mezzo del quale si potrebbe notificare, dietro la responsabilità penale, il possesso dei requisiti richiesti, da assoggettare successivamente ai controlli di rito. (4-23172)

MILANI, VAIRO, LOIERO, CILIBERTI e SANZA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se ritiene opportuna la definizione dell'accorpamento ITALSTAT-ITALIMPIANTI senza che vi sia stata l'audizione del Presidente dell'IRI da parte delle Commissioni Bilancio ed Attività produttive della Camera dei deputati, già fissata per il 18 dicembre scorso e rinviata al prossimo gennaio su richiesta dello stesso dottor Nobili;

quali siano i bilanci reali delle due società prima che abbia luogo l'operazione di fusione. (4-23173)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'ambiente e per gli interventi*

straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che:

la comunità montana di Monti Latari e della Penisola sorrentina sta per appaltare la realizzazione del primo lotto della « Dorsale Sorrentina », strada di scorrimento veloce, la cui realizzazione costerà circa 1.500 miliardi, che stravolgerebbe territorio ed ambiente di tutta la zona a monte della penisola, massacrando, tra l'altro, il Monte Faito ed i Colli di S. Pietro e la zona di Arola, tutte località suggestive, di inestimabile valore ambientale e paesistico e ricchissime di vegetazione;

tale strada non è altro che un inutile doppione della « Variante Sorrentina » in via di completamento, che scorre lungo la Statale 166;

di tale realizzazione non esiste alcun progetto generale completo, ma solo alcuni particolari relativi ai primi lotti, né risulta esserci previsione di spesa per ogni singolo lotto;

due miliardi elargiti dall'Agenzia per il Mezzogiorno, come acconti sui lavori, non si sa che fine abbiano fatto, né la giunta esecutiva ha dato chiarimenti ai gruppi di opposizione che li richiedevano;

il progetto relativo ai primi lotti è difforme alle prescrizioni del PUT della zona, né risulta essere stato sottoposto all'approvazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali né dei consigli comunali dei comuni interessati all'attraversamento della strada;

con delibera n. 213 del 26 settembre 1989 la giunta esecutiva della comunità montana approvava il preavviso di gara per realizzare il primo lotto della superstrada, ma, in seguito a vari ricorsi di associazioni ambientaliste, il CO.RE.CO. di Napoli rinviava per chiarimenti il suddetto atto. Tali chiarimenti erano forniti e — molto stranamente — il CO.RE.CO. lasciava decorrere i termini per la pronuncia, rendendo esecutiva la deliberazione. A febbraio 1990 l'assemblea della comunità delegava la giunta esecu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

tiva per la costituzione della commissione giudicatrice dell'offerta e nel maggio successivo veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare per la gara di appalto del primo lotto (precisamente 57);

singularmente le lettere di invito furono spedite il 4 agosto con scadenza il 4 settembre;

solo 4 ditte, anziché chiudere per ferie, prepararono il progetto e la documentazione relativa e risposero all'invito: la Fratello Costanzo Costruttori di Catania (il cui nome compare in alcuni verbali delle deposizioni di noti pentiti della mafia) e il raggruppamento delle società Capalbo, Comapre a Passerelli che farebbero capo, secondo quanto risulta agli interroganti, a noti esponenti politici della DC e del PSI e peraltro anche a componenti dell'assemblea della comunità montana su citata —:

quali urgenti provvedimenti ritengano di adottare al riguardo;

se ritengano chiaro e legittimo il procedimento che ha portato ad appaltare il primo lotto della « Dorsale Sorrentina »;

in che modo si ritiene di scongiurare questo ennesimo saccheggio dell'ambiente;

se è vero che sull'attività della comunità montana si allungano le rapaci mani dei potentissimi *clan* camorristici della zona, più volte paventati dal rappresentante del MSI nell'assemblea dell'ente, Fabrizio Guastafierro;

se risultino esserci rapporti di amicizia, parentela, affari, di componenti dell'assemblea suddetta con esponenti della malavita organizzata;

se non ritengano che la singolare procedura per la progettazione e l'appalto dei lavori di detta superstrada non faccia altro che favorire l'inserimento della malavita organizzata nelle materie della comunità montana;

come è possibile che la commissione giudicatrice costituita in febbraio, abbia

deciso di attendere il mese di agosto per far partire le lettere di invito alle varie aziende;

se sia vero che uno dei componenti di tale commissione sia il padre del professor Adriani, che ha presentato il progetto per l'esecuzione del II° lotto di lavori per la dorsale;

quale risulti essere l'utilità della strada in questione, dato il prossimo completamento della variante sorrentina sulla Statale 166;

se risulti vero che la magistratura indagli sui comportamenti assunti da un parlamentare della zona in relazione di parentela con i proprietari della ditta Passerelli che monopolizza i lavori pubblici di tutta l'area, per verificare se siano ravvisabili ipotesi di reato di interesse privato;

se risulta che — come avviene spesso — nei lavori pubblici della zona, le ditte appaltatrici si apprestino a concedere parte dei lavori in sub-appalto a ditte di comodo, senza requisiti né garanzie alcuna, nell'ambito della spartizione della « torta » e dei pubblici appalti tra i *clan* camorristici della zona, così come evidenziato da alcuni organi di stampa;

se si ritenga di investire la Commissione Antimafia della questione;

se la magistratura ha avviato o intenda avviare un'inchiesta in proposito;

se la Corte dei conti ha promosso iniziative di indagine sulla gestione contabile e finanziaria della comunità montana dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina, che risulterebbe ai limiti dalla bancarotta. (4-23174)

PICCHETTI e COLOMBINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella zona di Roma Montesacro, piazza Sempione, stanno accadendo da tempo fatti di una gravità estrema che mettono in discussione la libera convi-

venza dei cittadini e il rispetto delle regole della vita democratica;

gruppi organizzati di giovani dell'estrema destra, in pieno giorno, intervengono con violenza e provocazioni contro quanti esprimono pubblicamente posizioni anti-semita e democratiche;

nelle settimane scorse era stata bruciata la bandiera rossa della locale sezione del PCI esposta per la morte dell'onorevole Paietta e, successivamente, bruciata anche la bacheca esterna della stessa sezione;

l'8 dicembre, l'aggressione operata da decine di giovani in tipico assetto da picchiatori con caschi e spranghe, si è indirizzata verso giovani di alcuni centri sociali che propagandavano iniziative contro il razzismo, provocando due feriti;

l'intera zona è praticamente presidiata in continuazione da queste squadre che impediscono altre presenze esterne di forze politiche e organizzazioni sociali;

il commissariato di P.S. del IV distretto è stato più volte sollecitato ad interventi tesi a garantire l'ordine democratico ma le iniziative messe in campo non hanno sortito alcun effetto concreto;

il permanere di una tale situazione può determinare scontri e incidenti ripetuti con conseguenze non prevedibili —

se non ritenga opportuno un intervento diretto affinché, appurata la situazione, si possano assumere da parte delle forze chiamate a garantire l'ordine pubblico e democratico tutte quelle iniziative preventive che assicurino in quella zona di Roma il rispetto di regole civili e tolleranti nella vita politica e sociale.

(4-23175)

FRANCHI e BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1989 è stato pubblicato il decreto del Presi-

dente della Repubblica 18 novembre 1988 n. 566 contenente il regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche;

il punto « 3 » dell'articolo 83 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale Regolamento gli interessati debbano presentare, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti, domanda di conversione dei vecchi titoli aeronautici in quelli nuovi, onde evitare la decadenza dei titoli stessi;

il termine di cui al punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 scade il 3 febbraio 1991;

la direzione generale dell'aviazione civile dalla data di pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica sino a pochi giorni fa — cioè per quasi due anni — ha dimostrato completo disinteresse al problema astenendosi dal dare le previste disposizioni sulle modalità da seguire per la richiesta di conversione dei vecchi titoli aeronautici in quelli nuovi, generando negli interessati la preoccupazione di incorrere nella decadenza dal diritto alla conversione dei titoli stessi;

nel frattempo molte centinaia di piloti — permanendo il silenzio di Civilavia — hanno inoltrato alla medesima le domande in carta da bollo di conversione dei titoli onde evitare appunto la decadenza;

proprio pochi giorni fa — cioè a meno di due mesi dalla data del 3 febbraio 1991 — Civilavia ha diffuso un facsimile della domanda per chiedere la conversione dei titoli aeronautici, pretendendo che tutte le domande debbano essere redatte secondo tale facsimile ed inoltrate al suo servizio navigazione — ufficio brevetti ed abilitazioni tramite le varie circoscrizioni aeroportuali;

presso le stesse circoscrizioni aeroportuali non c'è chiarezza su come interpretare tale facsimile (se sia, ad esempio,

sufficiente applicarvi sopra le relative marche da bollo o se invece la domanda debba essere trascritta su carta da bollo) —:

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare la posizione di tutti quei piloti che diligentemente hanno inoltrato la domanda prima della predisposizione del fac-simile da parte di Civilavia, ed ai quali si richiede adesso una nuova domanda, al fine di evitare che il comportamento per lungo tempo omissivo di Civilavia provochi l'annullamento delle domande presentate e l'esborso di altro denaro da parte di coloro che hanno già inoltrato le domande in bollo corredandole di foto, fotocopie del brevetto ecc;

se non ritenga, comunque, opportuno — data la situazione — di provvedere alla proroga del termine del 3 febbraio 1991. (4-23176)

ARNABOLDI, CIMA, RUSSO FRANCO, RUSSO SPENA, CIPRIANI, RONCHI, SCALIA e TAMINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 dicembre 1990 le forze dell'ordine sono penetrate, senza titolo legittimo, nell'ex cinema Doria a Roma, locale sede del collettivo « Alice nella Città » dopo essere stato inutilizzato e inutilizzabile dalla collettività dall'inizio del 1980, ed hanno identificato undici persone contestandogli il reato di occupazione abusiva;

le persone identificate transitavano nei locali dell'ex cinema Doria quali utenti di servizi culturali e sociali che il centro sociale espleta ormai da ben quattro anni a favore della collettività;

due persone di cittadinanza straniera sono state condotte in questura ed ivi trattenute senza legali per oltre tre ore;

in questo periodo, alle insistenti richieste dei suddetti cittadini inglesi circa il rispetto del loro diritto ad avere comunicazioni scritte e verbali in lingua in-

glese, veniva risposto, incurante di tali legittime richieste, dal commissario responsabile dell'ufficio stranieri che in quel momento ci si trovava in Italia e l'italiano era l'unica lingua con la quale fosse obbligato a comunicare le contestazioni. Il suddetto commissario costringeva, inoltre, i cittadini britannici a firmare documenti concernenti la contestazione di reato di occupazione abusiva, reato del quale i due inglesi, essendo di passaggio in Italia per motivi di turismo, non potevano riconoscere il contenuto;

la vicenda proprietaria-legale dell'ex cinema Doria è da anni ormai al centro di un contraddittorio non ancora concluso tra lo IACP, proprietario dell'immobile, la signora Patrizia Colombo ex affittuaria dell'immobile, la società Benventi-Bonfant della quale amministratrice unica è la stessa signora Colombo, ed il collettivo Alice nella Città;

come già evidenziato nelle precedenti interrogazioni parlamentari in merito, l'ex cinema Doria si trova al centro re speculative evidenziate dalla paradossale e contraddittoria posizione giuridica della signora Colombo essendo ella stessa l'unico effettivo soggetto di due interessi contrapposti sul medesimo stabile e nella medesima causa;

considerate le vicende che hanno interessato la scorsa estate il collettivo Alice nella città, oggetto di un procedimento di sgombero attuato con procedure che sfioravano i limiti della legalità non essendosi esperite le procedure di garanzia (informazione dei legali e dei componenti del collettivo circa l'avvio della procedura);

ribadendo come i fatti denunciati all'inizio, oltre che essere di dubbia legittimità, costituiscano l'ennesimo atto di ostruzionismo nei confronti di un'esperienza nota per i servizi sociali e culturali offerti alla cittadinanza, merito pubblicamente riconosciuto anche dall'assessore alla cultura del comune di Roma —:

quali iniziative intende intraprendere al fine di accertare la legittimità del

comportamento del commissario responsabile dell'ufficio stranieri;

se non ritenga di dover emettere circolare nella quale si obbliga i funzionari del suddetto ufficio a tradurre nella lingua degli eventuali trattenuti tutte le imputazioni d'accusa;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire affinché ai due cittadini britannici in visita turistica in Italia venga cancellata l'accusa incongruente di occupazione abusiva, essendo l'occupazione del Doria già in corso da anni per opera del collettivo Alice nella Città;

le motivazioni che hanno portato le forze dell'ordine ad un intervento e ai conseguenti undici fermi all'interno dell'ex cinema Doria soprattutto in relazione al fatto che una delibera del Consiglio comunale di Roma ha già deciso l'acquisizione, da parte di quest'ultimo, degli stessi locali. (4-23177)

BERSELLI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da circa un anno la sanità ambulatoriale convenzionata bolognese è gestita da un sistema informatico che controlla i vari CUP (centri unificati prenotazioni) delle unità sanitarie locali 27, 28, 29;

tale sistema informatico, a suo tempo abbondantemente pubblicizzato come modernissimo ed in grado di assicurare a tutti i cittadini, tramite un'apposita tessera magnetica, facili ed immediate prenotazioni delle varie prestazioni ambulatoriali, in realtà funziona in modo approssimativo;

in particolare, esso è limitato solo ad alcune branche della specialistica ambulatoriale (esami di laboratorio ma non visite specialistiche, mentre per la radiologia è in corso di preparazione la modifica al programma) ed è gestito in maniera estremamente rigida non consentendo, ad esempio, gli spostamenti delle

prenotazioni e la scelta fra più orari disponibili;

tale sistema è altresì particolarmente lento tant'è che il tempo occorrente per le singole prenotazioni risulta addirittura superiore a quello che si impiegava manualmente;

esso è stato dalla società ITALSIR di Roma dato in affitto all'esorbitante canone annuo di 12 miliardi di lire per cinque anni;

per qualsiasi ulteriore anche minima e modestissima modifica al *software*, cioè al programma, vengono sborsate somme ulteriormente esorbitanti sul miliardo e mezzo-due miliardi di lire;

è in corso di preparazione una seconda *release* (versione) del programma informatico di cui sopra che consentirebbe le funzioni di base più elementari con ulteriori relevantissimi oneri per la collettività;

tutto ciò ha determinato e sta determinando un crescente malcontento tra gli operatori anche in funzione dell'illecito vantaggio assicurato alla società ITALSIR che oltre all'esorbitante canone annuale di 12 miliardi di lire per cinque anni si vede periodicamente riconoscere somme altrettanto esorbitanti ogni qualvolta si renda necessaria una anche modestissima modifica al programma; il che fa ragionevolmente supporre che sia stato volutamente previsto un programma particolarmente rigido e comunque incompleto per consentire di volta in volta ulteriori notevolissimi vantaggi alla società ITALSIR e logicamente a quanti sono stati e sono il tramite per tale operazione —:

quanto al Ministro della sanità, se non ritenga di far cessare tale scandalo disponendo urgentemente un'inchiesta al fine di individuare le responsabilità e di ricostruire i vari passaggi di tale incredibile vicenda;

quanto al Ministro di grazia e giustizia, se è presso quale ufficio giudiziario sia pendente un procedimento penale, per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

quale reato ed a carico di chi, in riferimento ai fatti di cui sopra. (4-23178)

DUTTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la città di Collesalerno vive un momento di drammatica tensione a causa degli annunciati licenziamenti di 572 dipendenti della SNIA, settore Difesa, con conseguenze pesantissime della città già colpita da un progressivo calo dell'occupazione in questi anni;

per lunedì 17 dicembre era stata programmata una manifestazione di mobilitazione generale cittadina in segno di protesta;

un gruppo di manifestanti si è diretto verso il casello dell'Autostrada del Sole incontrando l'opposizione delle forze dell'ordine —;

se risponde a verità che alcuni agenti di polizia abbiano esploso candelotti lacrimogeni sulla folla ed in particolare se essi, come affermano alcuni partecipanti alla manifestazione, siano stati sparati ad altezza d'uomo. (4-23179)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i carabinieri hanno interrotto un summit della camorra a Casal di Principe, arrestando tra gli altri Francesco Schiavone, detto « Sandokan », uno dei più noti boss della provincia di Caserta; l'irruzione dei militari è avvenuta nell'abitazione dell'assessore alle finanze di Casal di Principe, Gaetano Corvino, democristiano, tuttora latitante;

l'episodio conferma — se ce ne fosse bisogno ancora — gli stretti legami tra criminalità organizzata ed esponenti dei partiti di potere, in particolare della Democrazia Cristiana, nel Casertano;

quali indagini, e con quale risultato, sono state esperite per appurare i partico-

lari di tutti gli intrecci affaristici tra uomini dei « clan » ed amministratori comunali di Casal di Principe;

quali iniziative si intendano con urgenza adottare per restituire la politica ai cittadini nel Casertano, sottraendola al « protettorato della camorra »;

se non ritengano assumere le opportune iniziative per lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe, sulla cui elezione, anche alla luce dei fatti denunciati in premessa, incombe la presenza dei « clan », comunque provvedendo alla rimozione degli amministratori comunali, come già avvenuto, ad iniziativa del Prefetto, a Baucina ed altrove;

per quali altri comuni del Casertano si intenda, con urgenza, analogamente intervenire, non essendo diverse le condizioni di stretto collegamento se non di identificazione (denunciato già in una miriade di atti ispettivi — privi di risposta — degli interroganti) tra amministratori comunali del Casertano ed esponenti malavitosi. (4-23180)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per conoscere — premesso che:

il Consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'università degli studi di Napoli « Federico II » in data 10 dicembre 1990 ha votato un ordine del giorno nel quale si legge:

« Il Consiglio della facoltà di lettere e filosofia, convocato il 10 dicembre 1990 ricordato che nelle proposte per il piano quadriennale 1986-90 e per il piano triennale 1991-93 approvato dal S.A. dell'Ateneo era prevista la richiesta della facoltà di lettere e filosofia di far parte del II Ateneo urbano metropolitano;

considerato che tale richiesta risponde 1) ad oggettive esigenze di sviluppo dell'area umanistica; 2) alle esigenze di decongestionamento dell'ateneo Federiciano, anche alla luce del recente incremento delle immatricolazioni alla facoltà per

l'a.a. 1990/91 (passate da 1879 a 1942 secondo i dati provvisori alla data del 23 novembre 1990), che conferma una tendenza di incremento ormai costante da diversi anni accademici; 3) alla differenziazione effettiva del bacino di utenza in quanto la richiesta della facoltà non prevede un raddoppio speculare della facoltà esistente, ma la costituzione di una facoltà di lettere organizzata intorno ai corsi di laurea in psicologia e in scienze dell'educazione, così da non contrastare neppure con il ruolo svolto dalla facoltà di lettere e filosofia dell'istituto universitario orientale;

considerato altresì che il decreto ministeriale previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245 sembra doversi muovere su linee difformi da quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989 in ragione della dichiarata indisponibilità dell'istituto universitario navale a far parte del previsto II ateneo nelle forme per esso ipotizzate;

ribadisce, con forza, la propria richiesta che nel II ateneo urbano metropolitano sia prevista una facoltà di lettere e filosofia coi corsi di laurea in psicologia e in scienze dell'educazione.

La facoltà sottolinea come tale richiesta risponda, per quanto attiene al corso di laurea in psicologia a precise e comprovate richieste del mercato del lavoro non soddisfatte in considerazione del fatto che nessun corso di laurea in psicologia è attivato o è previsto per l'intera Italia meridionale continentale (solo a Palermo esiste un siffatto corso di laurea dopo Roma); e, per quanto attiene a scienze dell'educazione, alla mancanza nell'ateneo federiciano e nell'area metropolitana di Napoli di una facoltà di magistero statale, così che rischia di essere vanificata parzialmente l'importante previsione della legge 19 novembre 1990, n. 341 sugli ordinamenti didattici relativa alla costituzione di scuole di specializzazione per la formazione di docenti della scuola secondaria.

Il consiglio inoltre precisa che presso la facoltà di lettere e filosofia è presente un organico di docenti e un'articolazione di insegnamenti in grado di far fronte, per il primo biennio, all'istituzione di un corso di laurea in psicologia. A tal proposito il consiglio dichiara la propria disponibilità a collaborare con gli organismi dirigenti del II ateneo nell'ipotesi che venga prevista la istituzione del corso di laurea in psicologia (che, eventualmente può essere gemmato dall'attuale facoltà di lettere e filosofia) »:

quale sia l'avviso del Governo atteso quanto sopra, in ordine a quella che può essere definita senza dubbio una fondata valutazione ed una altrettanto fondata istanza della facoltà di lettere e filosofia e dell'università di Napoli essendo francamente intollerabile che gli studenti napoletani che intendono frequentare i corsi di laurea in psicologia debbano iscriversi all'università di Roma, nonostante lo straordinario rilievo dell'ateneo napoletano ed addirittura la concreta previsione di un secondo ateneo urbano metropolitano e nonostante le concrete possibilità di realizzare a Napoli un corso di laurea in tale settore accademico. (4-23181)

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

a turno, i grossi complessi industriali italiani, pubblici e privati, hanno avviato nell'ultimo decennio, strumentali e massicce ristrutturazioni aziendali che conseguentemente hanno provocato disoccupazione, cassa integrazione, prepensionamenti;

il tutto economicamente a carico della comunità nazionale, dopo avere dalla stessa, attraverso l'intervento pubblico, succhiato decine di migliaia di miliardi secondo i più disparati titoli;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

la crisi industriale nel napoletano è emblematica nei suoi aspetti fondamentali;

significative sono le condizioni nelle quali sono state ridotte le grandi aziende come la Fincantieri, la Fmi/Nuova Mecfond, Sofer, Ilva ed ancora - da ultima - la Olivetti; per soffermarci solo al settore metalmeccanico; se si osservano poi i comparti chimico, manifatturiero, cementiero ed altri ancora il quadro del degrado si presenta irreversibile;

solo due « settori » sono in continua « espansione » e ad organici « aperti »; quello della criminalità organizzata e quello delle forze di polizia che devono far fronte al primo;

il problema del giorno è ora rappresentato dalla Società Olivetti che ha prima preannunziato e poi programmato esecutivamente tagli occupazionali, di una vistosa consistenza; sempre dopo aver privatizzato profitti e fatto proprie risorse pubbliche a iosa, ed essere stata favorita da non poche amministrazioni pubbliche che si sono fornite dei suoi prodotti;

nel « disegno » Olivetti era stato propagandato che le industrie consociate nel napoletano non sarebbero state minimamente intaccate da questa nuova spregiudicata iniziative del De Benedetti, tra i peggiori capitalisti del regime;

niente di più falso della propaganda di costui perché il piano strategico elaborato dalla Olivetti prevede invece per lo Stabilimento di Pozzuoli i seguenti tagli:

Olivetti Teksud	- 21 unità
Diaspron Sud	- 17 unità
Olivetti Telecom.	- 185 unità
Olivetti/Sanyo Ind.le	- 23 unità

totale ... - 246 unità;

tale decisione non può essere minimamente accettata perché non si può scaricare sui lavoratori e sull'economia napoletana la mancanza di capacità programmatica ed i grandi ritardi nell'at-

tuazione di una politica di ristrutturazione produttiva e gestionale: la Olivetti (come la Fiat) ha dimostrato o di non sapere prevedere flussi di mercato o di utilizzare le congiunture negative per espellere cinicamente migliaia di lavoratori;

neanche si può accettare che una azienda di grosse proporzioni ed estesa su tutto il territorio nazionale possa unilateralmente disattendere accordi siglati con i rappresentanti dei lavoratori e che per i programmi sottoscritti ha attinto a sostanziose risorse della legge 64 per il rilancio del settore informatico (circa 760 miliardi di cui la metà già incassata) ed alla realizzazione di centri di ricerca e sviluppo (circa 2.000 miliardi) dalle attività oscure;

i progetti sopra citati vedevano come siti di realizzazione gli stabilimenti napoletani per i quali erano stati addirittura prospettati nuovi posti di lavoro;

e De Benedetti ha abusato continuamente delle somme statali per la industrializzazione del Sud. Si è pagato le sue diversificazioni industriali scindendo continuamente la fabbrica di Pozzuoli in piccole e nuove unità produttive; come la Diaspron Sud, Olivetti Telecomunicazioni, Olivetti Teksud, e l'ultima nata, in collaborazione con imprenditori giapponesi, la Olivetti/Sanyo Industriale;

a conclusione di ogni ciclo produttivo si è pensato di inventare nuove aziende allo scopo di ottenere nuove sovvenzioni dallo Stato;

è legittimo chiedersi quando De Benedetti elaborerà un « piano strategico » investendo solo i suoi capitali come un imprenditore autentico dovrebbe fare;

la Cisnal Metalmeccanici di Napoli ha rigettato il piano « strategico » elaborato dalla Olivetti, in special modo per quel che riguarda le unità produttive allocate in Campania, ed ha chiesto la costituzione di un qualificato tavolo di trattative e di confronto a livello ministeriale;

la stessa Cisin Metalmeccanici di Napoli ha denunciato altresì lo stato dei rapporti e delle relazioni industriali della Olivetti che mentre nel suo « piano strategico » dichiara la « tradizionale superiore qualità dei rapporti con le OO.SS. e la volontà di gestire con esse questa difficile fase di ristrutturazione, nella realtà intende strumentalizzare le OO.SS., togliendo ad esse qualsiasi possibilità di dialogo e di intervento »:

quali valutazioni dia il Governo in ordine all'incredibile passo « strategico » compiuto dall'Olivetti nel solco della socializzazione delle perdite aziendali rinvenienti e di precise tattiche di espulsione di mano d'opera per recuperare poi più consistenti profitti o rimediare alla sua incapacità gestionale;

di quante e quali risorse pubbliche, a qualunque titolo, sia in Italia che nelle aree meridionali, l'Olivetti e le società del gruppo, siano state destinatarie, erogate o meno che esse siano state nella totalità;

quali interventi il Governo voglia assumere a difesa dei lavoratori dipendenti dalle società del gruppo;

cosa si attende ancora per istituire, come la Cisin Metalmeccanici ha richiesto, un tavolo ministeriale di serio confronto tra la proprietà ed i sindacati, dopo che essi siano stati liberati da tentativi di condizionamento per indurli a salvare solo il « salvabile », quantificato dalle aziende e non da obiettivi elementi di valutazione;

se si intenda bloccare la ulteriore erogazione di risorse già stanziare ma non erogate e comunque di non stanziarne di ulteriori, a nessun titolo, sin quando il quadro di riferimento non venga chiarito in termini di gestione, di programmazione, di mercato, di rapporto tra investimenti su risorse e proprie e pubbliche, in relazione alla effettiva occupazione. (4-23182)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'in-*

terno, delle finanze, della sanità, dell'agricoltura e foreste, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e dell'ambiente. — Per conoscere — premesso che:

Matteo Palmisani responsabile della L.I.P.U. (Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli) delegazione di Caserta, ha inviato il 27 novembre 1990 una lettera alla Soprintendenza ai Beni CC. ed AA. per le province di Caserta e Benevento, al Commissario Prefettizio della Provincia di Caserta, all'Intendenza di Finanza di Caserta, alla U.S.L. n. 15 — Servizio Veterinario, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Caserta, alla Regione Campania Assessorato Caccia e Pesca-Servizio Foreste di Napoli, alla Regione Campania-Servizio Caccia e Pesca di Napoli, alla Commissione Regionale per la Caccia del seguente, preciso tenore: « la L.I.P.U. di Caserta si interessa da sette anni al Bosco di San Silvestro, cercando di esaltarne e valorizzarne le risorse naturali, artistiche e storiche effettuando con successo visite guidate ed installando nidi artificiali in collaborazione con l'Ist. di Entomologia di Pavia diretto dall'ex Ministro dell'Ambiente Prof. Pavani;

la L.I.P.U. ha effettuato operazioni di protezione attiva nel bosco, ripulendolo più volte dai rifiuti abbandonati da estranei che, nonostante la presenza dei guardiani dell'Amministrazione provinciale di Caserta, hanno libero accesso;

ha effettuato opera di vigilanza nei giorni del lunedì dell'Angelo, 1° maggio ed il 15 agosto, giorni caldi per l'ingresso incontrollato di estranei;

da tempo ha denunciato alla Soprintendenza ed agli organi d'informazione la conduzione illegittima ed a dir poco discutibile del bosco, da parte dell'amministrazione provinciale di Caserta constatando inoltre che:

in seguito all'irregolare istituzione da parte della Regione Campania del « Centro Riproduzione di selvaggina allo stato naturale » con la Delibera di G.R. del 27 luglio 1982 n. 6144, sono stati im-

messi incontrollatamente animali selvatici estranei a questo ambiente od addirittura competitivi tra loro e cioè daini (*Dama dama*), caprioli (*Capreolus capreolus*) e lepri cecoslovacche (*Lepus capensis*) che hanno inevitabilmente degradato il bosco quasi allo stato irreversibile;

l'operato dei bidelli-guardiani dell'amministrazione provinciale di Caserta è stato più di una volta poco corretto, tant'è che non hanno quasi mai impedito l'ingresso degli estranei al bosco, tutt'altro che rispettosi dell'ambiente, con conseguente accumulo di rifiuti che la L.I.P.U. più di una volta ha rimosso;

non è stato mai chiaro l'operato della guardie venatorie dell'amministrazione provinciale di Caserta, tant'è che una di loro aveva addirittura piazzato bocconi avvelenati per uccidere le volpi in evidente violazione della legge sulla caccia;

con il *placet* dell'Isp. Dipartimento delle Foreste di Caserta, furono abbattuti circa 70 alberi ad alto fusto, senza una plausibile motivazione, tant'è che la L.I.P.U. interpellò l'allora Assessore all'ambiente dell'amministrazione provinciale di Caserta Pisaturo, senza ricevere nessuna spiegazione dell'accaduto;

che l'amministrazione provinciale di Caserta ha sostituito il catenaccio del cancello di ingresso al bosco, impedendo ai soci della L.I.P.U. di svolgere il lavoro scientifico e didattico, autorizzato dalla Soprintendenza;

considerato che tale situazione non può più continuare soprattutto per quanto riguarda la presenza dannosa degli animali, come segnalato dall'Istituto nazionale della biologia della selvaggina di Bologna, dalla relazione in seguito a sopralluogo effettuato da funzionari della Soprintendenza Regione e Provincia e da Danilo Mainardi - noto etologo - che ha visitato il bosco di recente;

la Soprintendenza di Caserta nonostante abbia avuto dal '87 in affidamento il bosco non ha mai preso concrete inizia-

tive per fermare il degrado ». Ed ha richiesto ai destinatari per la parte di rispettiva competenza di:

« 1) revocare, con decorrenza immediata, la Delibera di G.R. del 27 luglio 1982 n. 6144 che istituisce il « Centro Regionale di Produzione della selvaggina allo stato naturale » nel Bosco di San Silvestro;

2) allontanare tutti gli animali immessi nel bosco e cioè daini, caprioli e lepri cecoslovacche;

3) allontanare i guardiani-bidelli dell'amministrazione provinciale di Caserta;

4) consegnare di fatto, alla Soprintendenza di Caserta il Bosco di San Silvestro;

5) dichiarare il Bosco di San Silvestro zona protetta, secondo: Decreto Pavan del luglio 1987 - L.R. n. 13/87 - Legge 192/90 articolo 15;

6) concedere alla L.I.P.U. di Caserta la gestione del bosco »;

quale seguito risulti abbiano dato od intendano dare i destinatari della lettera in questione e comunque quale sia l'avviso al riguardo dei ministri di cui al presente atto precisando quali siano i precisi motivi, qualora essi si discostino dalle istanze della L.I.P.U. (4-23183)

MAZZA e CIABARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

l'articolo 4 della legge 228 del 1984 a cui l'articolo 7-bis della legge 160 del 1988 fa riferimento, sancisce che il trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici, viene stabilito per ciascun anno, dal consiglio di amministrazione dell'INPS che, deve entro il 30 novembre di ciascun anno determinare anche l'importo provvisorio del trattamento spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo;

l'articolo 7 della legge 160 del 1988 sancisce che l'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria per i lavoratori rimpatriati ex legge 402 del 1975 (specificatamente pari al 7,5 per cento relativo al 1988, 15 per cento relativo al 1989, 20 per cento relativo al 1990 della retribuzione convenzionale), viene stabilito con decreto del Ministero del lavoro;

a tutt'oggi non risulta che il consiglio di amministrazione dell'INPS abbia stabilito l'importo provvisorio del trattamento speciale per i frontalieri per le domande presentate dal 1° gennaio 1989; né risulta che il Ministero del lavoro abbia emesso nessun decreto che stabilisca la retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il pagamento della disoccupazione ordinaria rimpatriati per le domande presentate dal 1° gennaio 1988 —:

se il consiglio di amministrazione dell'INPS abbia stabilito l'importo giornaliero per il trattamento speciale disoccupazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e comma 2, della legge 228 del 1984 a cui l'articolo 7-bis della legge 160 del 1988 fa riferimento;

se il Ministero del lavoro abbia stabilito la retribuzione convenzionale per la disoccupazione ordinaria rimpatriati;

se, in difetto, si intende provvedere a breve;

perché si ritardi l'applicazione di un chiaro disposto legislativo e si crei, così, forte disagio nella categoria dei lavoratori all'estero e disappunto per il mancato riconoscimento concreto di un diritto sancito dal Parlamento italiano. (4-23184)

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la POLMAR (polizia di mare), gli agenti di custodia, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco che hanno frequentato il corso di specializzazione alla scuola sottufficiali della Mad-

dalena percepiscono l'indennità di imbarco escluso i vigili del fuoco;

persino i dipendenti della provincia che fanno vigilanza pesca percepiscono indennità d'imbarco —:

se non intenda intervenire affinché anche ai VV.FF., che si sono sacrificati frequentando la Scuola di cui sopra ed ai quali vengono affidati mezzi costosissimi, sia riconosciuta, per ragione di equità, l'indennità d'imbarco. (4-23185)

MATTEOLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la città di Piombino sta attraversando una grave crisi a causa della monocultura che ha trionfato sino ad oggi tanto da renderla siderurgico-dipendente, e che gli enti locali, la regione Toscana, gli imprenditori dovranno confrontarsi, nei prossimi mesi, sulle possibilità di sbocco —:

se risulta che l'azienda ILVA di Piombino sia orientata a migliorare le produzioni e soprattutto se è vero che l'impianto di agglomerazione, che risale come costruzione a 50 anni or sono, verrà sostituito, e se l'investimento previsto di 100 miliardi è attualmente finanziato;

se tali correttivi all'impianto sono destinati, oltre che a migliorare le condizioni di vita da un punto di vista ambientale, anche a favorire l'occupazione. (4-23186)

BENEVELLI, BERNASCONI e TAGLIABUE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il periodico *Tempo Medico* nel numero del 30 novembre scorso documenta la comprovata inefficacia del farmaco IMB proposto dal dottor Zora e collaboratori per la cura del cancro;

la somministrazione a pazienti del farmaco IMB fu iniziata senza che fossero

rispettati i passaggi prescritti dai protocolli della sperimentazione farmacologica, tanto che nel 1987 il Ministro della sanità ne ordinò il sequestro su tutto il territorio nazionale. Dopo tale intervento la distribuzione del farmaco IMB ha proseguito in locali della basilica di S. Maria in Trastevere in ragione delle sue prerogative di extraterritorialità -;

quale sia il giudizio dell'autorità sanitaria italiana sulla sconcertante vicenda;

se corrisponda al vero la notizia che il dottor Zora starebbe sperimentando l'IMB su pazienti affetti da AIDS.

(4-23187)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la professoressa Boccasile Lucia in Bovio ha istruita la pratica definita dall'ufficio imposte dirette di Bari e inoltrata al Ministero delle finanze — ufficio informativo II D.D., Roma — con plico in data 29 agosto 1990, pag. 395 protocollo n. 10716 -;

per quali motivi non si addivenga ad una sollecita definizione della pratica, che si trascina ormai da quattro anni.

(4-23188)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comitato di gestione dell'USL 3 della Versilia (Toscana) con delibera n. 1168 del 2 agosto 1990 ha disposto il trasferimento, presso il presidio ospedaliero di Viareggio, dei medici cardiologi attualmente operanti presso l'UTIC del presidio ospedaliero di Pietrasanta;

lo spostamento dell'UTIC di Pietrasanta a Viareggio non risponde a criteri di razionalizzazione dei servizi bensì ad una logica perversa che mira a smembrare l'ospedale di Pietrasanta in attesa

del progettato mega-ospedale della Versilia;

per il nuovo mega-ospedale sono stati spesi miliardi in progettazione ma che ancora non è iniziato nemmeno l'iter per l'esproprio dei terreni e pertanto, se tutto va bene, occorreranno almeno dieci anni prima che sia realizzato;

l'ospedale di Pietrasanta opera in una zona dove sono residenti circa 65.000 abitanti nel periodo invernale ma nei periodi estivi i residenti si triplicano;

il traffico della Versilia, soprattutto nei periodi estivi, non consente spostamenti rapidi e quindi dirottare su Viareggio coloro che hanno problemi cardiaci può essere pericoloso per il malato;

in questi ultimi tempi sono stati spesi centinaia di milioni per dotare l'UTIC di Pietrasanta di strutture moderne e per adeguare il reparto alle esigenze dei pazienti e tale spesa, con il trasferimento, viene praticamente ad essere vanificata;

il trasferimento dell'UTIC a Viareggio porta come conseguenza l'abbandono dell'ospedale di Pietrasanta tanto è vero che attualmente il presidio ospedaliero è lasciato all'incuria: lo studio medico del reparto di medicina è senza riscaldamento e da giorni è crollato parte del soffitto senza che nessuno intervenga; le condizioni igieniche dei bagni sono da terzo mondo; una speciale cappa, marca Aironeblu, atta a proteggere gli infermieri che preparano i cicli oncologici, acquistata di recente al prezzo di oltre sette milioni, è inutilizzabile perché manca una stanza dove possa operare; il reparto di medicina con settanta posti letto viene seguito nelle 24 ore da appena quattro medici più il primario che è costretto a stare in ospedale dalla mattina alle ore otto, sino alla sera alle ore venti e trenta e che senza più il supporto del reparto UTIC rischia di trovarsi di fronte ad un carico di lavoro eccessivo con grave pregiudizio per i pazienti e per i medici stessi; mancano infermieri per il reparto oncologico;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

tutto quanto sopra è stato verificato dall'interrogante in data 12 dicembre u.s. durante una visita ispettiva accompagnato dal consigliere comunale di Pietrasanta, signor Marchi, e dal consigliere della associazione intercomunale della Versilia, signor Carli —:

se è vero che il trasferimento dell'UTIC di Pietrasanta a Viareggio è stato caldeggiato dal dottor Pesola, responsabile dell'unità operativa malattie cardiovascolari di Viareggio e nel contempo coordinatore dell'USL 3 della Versilia;

se è vero che il comitato di gestione dell'USL 3 della Versilia è presieduto da persona che non ha dimostrato nella gestione delle proprie aziende oculatizzazione avendo subito protesti, essendo coinvolto in un fallimento oltre ad avere un contenzioso con il comune di Viareggio, per tasse non pagate, per 65 milioni;

anche in considerazione del fatto che il Governo ha varato il 1° dicembre 1990 il decreto-legge n. 355 sul commissariamento delle USL che mira a moralizzare le UUSLL, se intendano intervenire per acclarare l'iter della delibera n. 1168 del 2 agosto 1990 indicando una ispezione ministeriale;

se non ritengano che, nel momento in cui il comitato di gestione sta per essere sciolto e nominato il commissario unitamente al comitato dei garanti, il comitato di gestione in carica non abbia titoli ad adottare provvedimenti che vanno a modificare l'assetto assistenziale del settore cardiologico di tutta la Versilia;

se sono a conoscenza che tutta la cittadinanza del comprensorio Versilia Nord è contraria al trasferimento e che serpeggia nella stessa un nervosismo che potrebbe dar luogo a manifestazioni incontrollabili;

se sono a conoscenza che i sindaci ed i consiglieri comunali del comprensorio hanno espresso parere contrario.

(4-23189)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se sia vero che, con riferimento allo scandalo dell'IFIR che, stando agli organi di stampa, coinvolgerebbe numerosi magistrati, un gruppo di politici ed alcuni banchieri, ritenuti al di sopra di ogni sospetto, l'imputato Viscione Paolo, accusato di aver sottratto alla cassa dell'istituto di vendite giudiziarie circa un miliardo e duecento milioni, avrebbe dichiarato ai magistrati che la sottrazione aveva lo scopo di salvare la banca popolare dell'Irpinia dove esistevano delle situazioni difficili da giustificare « per questo con un gruppo di amici ci siamo sacrificati per coprire le sofferenze »;

l'operazione non ebbe buon esito poiché la Banca d'Italia svolse indagini anche sulla cassa rurale di Ceppaloni ove gli assegni erano stati negoziati —:

se tutto ciò risponde a verità, quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in ordine a quanto già emerso e in corso di accertamento.

(4-23190)

BRUZZANI, CAPECCHI, CAPRILI, GABBUCCIANI, MINOZZI e PALLANTI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1990 un'eccezionale evento meteorologico ha devastato parte dei territori delle province di Pistoia e di Lucca, determinando purtroppo la perdita di una vita umana;

tale calamità ha provocato gravi danni alle opere pubbliche, alle strutture produttive presenti nelle zone suddette (arginature, reti idrauliche, viabilità, aziende floricole, ortovivaistiche, cereali-cole, zootecniche, imprese artigianali e industriali) ed a singole strutture residenziali civili:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

i danni menzionati,, secondo una prima quantificazione, ammontano per il solo comparto floricolo della provincia di Pistoia a circa 100 miliardi;

il valore complessivo delle opere e delle strutture andate distrutte nei territori citati sembra aggirarsi attorno ai 230 miliardi, in base ad una stima ancora di massima -:

se e quando intendono sottoporre al Governo l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo con carattere d'urgenza;

se ritengono che un eventuale decreto-legge debba contenere finanziamenti adeguati e distinti con particolare riferimento:

ad opere infrastrutturali pubbliche per la difesa idrogeologica, oltre che di sistemazione di infrastrutture viarie e di assetto del territorio;

alla necessità di un congruo finanziamento, con specifiche destinazioni, delle leggi n. 590 del 1981 e n. 198 del 1985, ai fini del risarcimento dei danni e del ripristino delle strutture produttive agricole colpite dall'evento, compresa la bonifica dei terreni alluvionati;

al reperimento di sufficienti fondi per il risarcimento dei danni e la ripresa produttiva dei comparti extra-agricoli e per gli interventi a favore di singoli cittadini colpiti dall'alluvione. (4-23191)

TEALDI, CAVIGLIASSO, RABINO, RINALDI e ZAMBON. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso che:

il regolamento CEE n. 768/89 del Consiglio del 21 marzo 1989 (articolo 7, paragrafo 3) istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo;

il regolamento CEE n. 3313/89 della Commissione del 19 dicembre 1989 reca modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo così

come modificato dal regolamento CEE n. 1279/90 (articolo 10, paragrafo 3);

altri Paesi (Francia, Olanda, ecc.) hanno già presentato il loro programma di aiuti al reddito agricolo a favore dei coltivatori di seminativi e la Commissione CEE ha già deciso in merito;

pertanto, è opportuno conoscere — per una corretta informazione degli interessati — a quale punto è il programma italiano prevedente tali aiuti tenendo conto che migliaia di piccole nostre aziende sono in allarmante stato di crisi e paventano di conseguenza di dover chiudere le loro attività in carenza ed in ritardo di aiuti e di sostegni -:

se non ritengano i Ministri aditi di far conoscere a quale punto è attualmente il programma italiano in ordine all'istituito regime di aiuti transitori al reddito agricolo di cui alle premesse.

(4-23192)

TEALDI, CAVIGLIASSO, RABINO, RINALDI e ZAMBON. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 22 della legge 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni, della regione Piemonte, occupandosi degli abbattimenti di esemplari di specie faunistiche non cacciabili, attribuisce alle giunte provinciali la competenza per disporre abbattimenti di tali specie nel caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio naturale arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e alla piscicoltura;

l'articolo stesso subordina tale attività della giunta provinciale al parere obbligatorio dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina avente sede a Bologna;

tale istituto ancorché tempestivamente richiesto ritarda incomprensibilmente (a volte per parecchi mesi) l'espressione del suo richiesto parere in ordine alla esposta necessità di abbatti-

mento mirato di selvaggina (in particolare di corvidi);

tale ritardo provoca la vanificazione dei piani di abbattimento diligentemente disposti dalle province a tutela e salvaguardia del patrimonio agricolo e faunistico con conseguenti proteste da parte dei danneggiati;

a causa di tale vanificazione di programmi di abbattimento, aumentano a dismisura le richieste di risarcimento danni presentate dagli agricoltori con la necessità di fortissimi esborsi da parte della pubblica amministrazione così danneggiata dagli inspiegabili ritardi del predetto istituto —:

quali interventi immediati intende adottare il Ministro interrogato nei riguardi del predetto istituto per assicurare l'auspicata massima celerità nell'espressione del richiesto parere per l'approvazione dei piani di abbattimento succintamente elencati in premessa. (4-23193)

TEALDI, CAVIGLIASSO, FRASSON, RABINO, RINALDI e ZAMBON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per il coordinamento delle politiche comunitarie e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — premesso che:

nella scorsa settimana si sono svolte in tutto il Piemonte affollate vivaci manifestazioni di coltivatori attentamente seguite e condivise dalla popolazione dei vari centri urbani interessati per denunciare il grave stato di crisi in cui versa l'agricoltura italiana;

in particolare, tale crisi è accentuata nei settori della zootecnia da carne e da latte e dei cereali ed è dovuta principalmente ad una politica comunitaria che non difende sufficientemente il prodotto interno;

il mondo agricolo chiede:

a) che la Comunità economica europea non aderisca alle richieste maturate

in sede GATT tendenti allo smantellamento dei sussidi in agricoltura;

b) che difenda il prodotto CEE secondo la logica del rispetto dei principi fissati dal Trattato di Roma;

c) che a livello nazionale vengano adottati provvedimenti per la valorizzazione dei nostri prodotti sostenendone l'immagine rispetto a quelli dei paesi terzi con interventi consistenti e determinanti per consentire alle varie iniziative pubbliche e private già in corso di proseguire nell'azione già intrapresa in tal senso;

d) che, considerato quanto sopra, non vengano assolutamente ridotte le provvidenze stanziare in bilancio in favore all'agricoltura come infaustamente e assai inopportunamente previsto dalla legge finanziaria in corso di approvazione;

in mancanza di tali provvedimenti, sicuramente la crisi in atto causerà la chiusura di molte aziende per carenza di sostegno con i conseguenti gravissimi disagi economici per le popolazioni ancora rimaste fedeli all'agricoltura;

si paventano ulteriori e ancora più minacciose manifestazioni che potrebbero turbare l'ordine pubblico e, pertanto, appare necessario provvedere energicamente e tempestivamente a porre rimedio a quanto sopra succintamente indicato;

le principali organizzazioni sindacali e le amministrazioni civiche dei comuni rurali si rendono interpreti di tali esigenze per chiedere giustamente provvedimenti nel senso sopra indicato —:

quali iniziative intendono adottare il Governo e, in particolare, i Ministri interrogati a fronte dei gravissimi problemi sopra segnalati. (4-23194)

TEALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

migliaia di cittadini dializzati devono sottoporsi a continue, frequenti e periodiche cure trasfusionali;

le forze dell'ordine nel corso dei loro controlli e indagini agli effetti della tossicodipendenza constatano nelle braccia degli stessi tracce di iniezioni e da ciò derivano spiacevoli equivoci, fermi e disagi;

a ciò si dovrebbe porre facile rimedio munendo tali cittadini di apposito « tesserino » che attesti lo *status* di tali persone inferme (come già avviene per i diabetici e i cardiopatici) per consentire loro di esibire il tesserino medesimo alle forze dell'ordine predette evitando così gli equivoci sopra lamentati —;

quali provvedimenti intende adottare il Ministro interrogato in ordine alla proposta sopra formulata. (4-23195)

TEALDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

dalla scorsa estate sono in atto provvedimenti di chiusura festiva e riduzione di corse su alcune linee ferroviarie interessanti vaste plaghe della provincia di Cuneo fra le quali la linea Ceva-Ormea, unica struttura di trasporto della già peraltro fortemente penalizzata Valle Tanaro;

tali provvedimenti sono stati dichiarati indispensabili ed improcrastinabili per realizzare investimenti atti a ridurre i costi di esercizio, prospettandosi ora la necessità di sopprimere addirittura completamente tali linee per la realizzazione dei relativi lavori;

le popolazioni interessate, sottoposte ai conseguenti gravi disagi e rilevanti danni in campo turistico ed economico, hanno ora appreso che le sospensioni di servizio di cui sopra, non sono motivate — come era stato dichiarato — solo dalle necessità — per periodi strettamente limitati collegati all'esecuzione dei lavori sopracitati — ma da carenze dell'organico del personale;

peraltro, le istituite corse sostitutive di *pullmans* hanno dimostrato di non poter garantire assolutamente servizi puntuali ed efficienti specie in occasione

delle frequenti abbondanti nevicate che si abbattano su quella zona;

pare all'interrogante, ma soprattutto all'intera utenza, che alla carenza di personale si possa e si debba porre immediato rimedio con idonei provvedimenti urgenti;

il protrarsi della situazione aggrava sempre di più le deleterie condizioni economiche in cui versano quelle laboriose e troppo sovente dimenticate popolazioni rimaste fedeli ancora alla nostra montagna a presidio della medesima —;

quali urgenti provvedimenti intende adottare il Ministro interrogato per porre rimedio a quanto sopra succintamente esposto. (4-23196)

TEALDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

ai collaterali di militari o civili deceduti per servizio o fatti di guerra, a norma del DPR 23 dicembre 1978, n. 915, verificandosi nei loro confronti tutte le condizioni previste dalla legge, compete:

a) una pensione, a titolo di assegno alimentare (articolo 57, lettera c);

b) un'indennità speciale annua, pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre (articolo 69) — indennità speciale annua che impropriamente veniva chiamata 13^a mensilità —;

c) un'indennità integrativa speciale (IIS) di cui all'articolo 74 ed un « assegno aggiuntivo » di perequazione automatica (articolo 75);

col 1° gennaio 1982, a norma dell'articolo 1 del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, furono soppressi i su menzionati articoli 74 e 75 con l'introduzione (in sostituzione del precedente sistema di perequazione delle pensioni di guerra — scala mobile è indennità di perequazione automatica) di un nuovo sistema di adegua-

mento automatico basato su un diverso indice statistico;

l'articolo 5 della legge 6 ottobre 1986 abrogando, con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore (16 ottobre 1986), la lettera c) dell'articolo 57 del DPR n. 915 del 1978 (concernente la concessione della pensione ai collaterali di militare o civile deceduto per fatti di guerra) ha stabilito — al comma 2 — che tutti coloro che già beneficiavano di tale pensione avrebbero continuato a percepire, a titolo di assegno personale, il relativo importo secondo la « tabella T » allegata al provvedimento stesso e bloccando l'assegno aggiuntivo nella misura maturata per l'anno 1985, dettando altresì — al comma 5 — le disposizioni per tutte le domande di pensione prodotte prima del 16 ottobre 1986 e rimaste ancora inevase;

pertanto, gli interessati hanno continuato a percepire, regolarmente ogni anno, le somme attribuite ad ognuno di loro (compresa l'ISA o 13^a mensilità) e bloccate nella misura della nuova « tabella T »;

con provvedimento telegrafico del novembre 1990, la direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro su « avviso manifestato dalla direzione generale pensioni di guerra » ha soppresso con provvedimento immediato l'ISA (13^a mensilità) nei confronti dei collaterali beneficiari del trattamento di cui all'articolo 5 della citata legge n. 656 del 1986, disponendo — con circolare (che pare in corso di emissione) — la regolarizzazione delle indennità erogate negli anni precedenti a decorrere dal 16 ottobre 1986;

pertanto, il recupero delle somme corrisposte a titolo di ISA (13^a mensilità) verrebbe disposto in difformità dell'articolo 11 della stessa legge n. 656 che ha affermato il principio dell'« abbuono » delle somme percepite dagli interessati in perfetta buona fede;

il provvedimento penalizza ingiustamente la vasta categoria dei collaterali

dei militari civili deceduti o per servizio o fatti di guerra e crea inopportuno malessere e dissenso —:

quali provvedimenti intende adottare, il Ministro adito, per evitare l'iniqua soppressione dell'ISA succintamente sopra citata. (4-23197)

CIMA, CERUTI e CECCHETTO COCO.
— Al Ministro per l'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il 30 novembre scorso è scaduta la proroga concessa dalla regione Veneto al comune di Preganziol (Treviso) per l'effettuazione, a sue spese, di indagini geognostiche sul terreno sito in località Borgo Verde e sede delle ex-cave di argilla della fornace Dosson;

su tale terreno è stata progettata la costruzione, da parte della ditta Boneco Srl, di una discarica di seconda categoria tipo B destinata a smaltire 300.000 metri cubi di rifiuti speciali;

il progetto è dell'ottobre 1989 ed è stato integrato nel marzo 1990;

la discarica di cui sopra è prevista nelle immediate vicinanze di un centro abitato e di un laghetto;

in data 22 marzo 1990 la CTPA ha votato a maggioranza l'autorizzazione, che è stata poi deliberata dalla giunta regionale in data 26 luglio 1990 (decreto n. 1340) nonostante il comune interessato abbia espresso per due volte parere negativo, prima e dopo le recenti elezioni amministrative;

secondo uno studio della provincia di Treviso il terreno non è adatto alla localizzazione di discariche a causa delle caratteristiche della falda acquifera, mentre secondo la CTPA nella zona di Preganziol le falde sotterranee sono protette da uno strato di argilla che fornisce sufficienti garanzie di tenuta;

in base a tale considerazione il progetto della ditta Boneco non prevede, a quanto risulta, l'installazione di teloni di

protezione sul fondo della discarica ma prevede di portare allo scoperto il banco argilloso per deporvi direttamente i rifiuti;

il locale comitato di difesa ambientale e il comune di Preganziol hanno entrambi presentato ricorso al TAR sollevando dubbi sulla legittimità delle procedure seguite per la concessione dell'autorizzazione;

il limitato tempo a disposizione del comune per le indagini geognostiche e l'impossibilità di effettuare carotaggi all'interno della cava che dovrebbe ospitare la discarica non hanno consentito l'effettuazione di uno studio esauriente della situazione;

la provincia di Treviso e quella di Verona sono destinate ad accogliere gran parte dei rifiuti speciali del Veneto;

in particolare la provincia di Treviso dovrebbe accogliere quasi 8 milioni di metri cubi di rifiuti a fronte di stime che parlano di circa 180.000 metri cubi di rifiuti prodotti *in loco* all'anno -;

se non ritenga opportuno intervenire per quanto di sua competenza, anche mediante la sospensione dell'autorizzazione ad iniziare i lavori, per consentire al comune di Preganziol l'effettuazione di una indagine geognostica esaustiva, che dia elementi certi di valutazione circa le condizioni del terreno destinato ad accogliere i rifiuti;

se non ritenga opportuno accertare le ragioni, che risultano indubbiamente poco chiare, del forte squilibrio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella che dovrebbe essere smaltita nelle province di Treviso e di Verona. (4-23198)

RONZANI, CIMA, PROVANTINI, BARZANTI, ANGELONI, CIABARRI, UMIDI SALA, TRABACCHINI, TRABACCHI, SERAFINI MASSIMO, SAMÀ, RUBBI ANTONIO, RUSSO FRANCO, GUIDETTI SERRA, RUSSO SPENA, PINTO, PICCHETTI, MASINA, DONATI, BERTONE,

TADDEI, DI PRISCO, SCALIA, ANDREANI, SCHETTINI, FELISSARI, CAPECCHI, GRASSI, BINELLI, BOSELLI, BRESCIA, PEDRAZZI CIPOLLA, MIGLIASSO, MINOZZI, ANGELINI GIORDANO, FAGNI, COLOMBINI, PELLEGGATTI, SERRA, SOAVE, MONTECCHI, MONTANARI FORNARI, MASINI, LUCENTI, LORENZETTI, GALANTE, FRACCHIA, GABBUGIANI, MATTIOLI e SERAFINI ANNA MARIA. — *Al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il 15 novembre di quest'anno una delegazione composta dagli amministratori di Alice Castello, Cavaglià e Santhià in provincia di Vercelli, dai rappresentanti del comitato popolare e da alcuni parlamentari, incontrando il direttore generale del Ministero per l'ambiente, hanno sollecitato la sospensione dei lavori di costruzione di due discariche, una per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili e, l'altra, per rifiuti speciali e industriali;

a sostegno di tale richiesta veniva presentato nei giorni immediatamente successivi un esposto dal quale è possibile evincere le ragioni che spingono le popolazioni di Alice Castello e di Cavaglià, sul cui territorio dovrebbero sorgere le due discariche, a sollecitare l'adozione da parte del Ministro competente, di un'ordinanza di immediata sospensione dei lavori;

la zona nella quale sono state avviati i lavori di costruzione delle due discariche, denominata regione Valdora, viene giudicata « a medio e ad alto rischio » per quanto riguarda il pericolo di inquinamento delle falde idriche;

in seguito alle manifestazioni di protesta organizzate dalle amministrazioni locali e dai comitati sorti per opporsi alle due discariche nonché all'incontro avvenuto al Ministero per l'ambiente, quest'ultimo ha deciso di inviare sul posto il servizio geologico, il servizio di valutazione di impatto ambientale, i nuclei operativi ecologici e la divisione rifiuti;

tutta la vicenda è costellata da fatti che sollevano, ogni giorno di più, inquietanti interrogativi in ordine alla regolarità delle procedure che sono state seguite;

nei giorni scorsi sono stati resi di pubblico dominio i verbali relativi alle conferenze tecniche svoltesi a livello regionale dai quali si evince: 1) che era stato espresso parere negativo nei confronti della proposta di costruire una discarica di rifiuti industriali a Cavaglià; 2) che nei confronti della proposta di costruzione della discarica di Alice Castello il parere era stato prima negativo e poi positivo;

questo svolgersi dei fatti rende ancora più incomprensibile il comportamento della giunta regionale piemontese;

l'11 novembre di quest'anno il consiglio direttivo del consorzio dei comuni vercellesi ha approvato una delibera di affidamento della realizzazione della seconda parte dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Alice Castello;

vi sono motivi più che sufficienti per ritenere che tale deliberazione venga annullata dato che la sua approvazione è avvenuta col voto determinante del rappresentante del comune di Bianzé, il quale però non aveva più i titoli per far parte del consiglio direttivo;

sull'episodio, che getta ulteriore ombra sull'intera vicenda e si configura come un autentico colpo di mano, è stato presentato un esposto alla procura della Repubblica di Vercelli;

inoltre vi sono ragioni per ritenere che i lavori di costruzione della seconda parte della discarica di Alice Castello siano iniziati alcune settimane prima che il consiglio direttivo ne deliberasse l'avvio;

tale fatto, qualora accertato definitivamente, si configurerebbe come l'ennesima irregolarità e rischierebbe di compromettere ogni possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici;

i funzionari dell'assessorato all'ambiente della provincia di Vercelli hanno accertato e verbalizzato che i lavori di impermeabilizzazione della discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e assimilabili, avvengono senza provvedere alla stesura, lungo le pareti dello strato dello spessore di un metro di argilla o di altro materiale impermeabile;

anche questo ultimo episodio rappresenta una palese violazione delle prescrizioni contenute negli allegati che sono parte integrante delle delibere di approvazione del progetto —:

se non ritenga di dover ordinare l'immediata sospensione dei lavori e istituire una commissione con lo scopo di accertare non soltanto la compatibilità ambientale delle due opere, i pericoli di inquinamento che esse determinano ma anche la regolarità delle procedure che sono state seguite. (4-23199)

RONCHI e SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Daniele Mutinelli, nato a Bergamo il 14 gennaio 1968, è stato riconosciuto obiettore di coscienza al servizio militare ed è in servizio civile dal 29 gennaio 1990 presso il comune di Pontedilegno (provincia di Brescia);

a tutt'oggi ha usufruito, in quasi un anno di servizio civile, di soli quattro giorni di licenza breve;

nonostante suoi ripetuti solleciti il sindaco del paese, Paolo Costa, l'assessore al turismo e vicesindaco, Andrea Bulferetti, ed il segretario comunale nonché responsabile degli obiettori, Carlo Merico, si rifiutano di stabilire i giorni di licenza, spettanti per legge, al giovane Daniele Mutinelli;

il giovane obiettore ha avvisato con raccomandata espresso in data 29 novembre 1990 il distretto militare di Brescia della situazione venutasi a creare, senza per questo ricevere risposta;

la ragione del comportamento dei signori Paolo Costa, Andrea Bulferetti e Carlo Merico non è ravvisabile in esigenze di servizio, come del resto risulta dal programma di lavoro dell'obiettore e dalla sua cartella di servizio, ma in un atteggiamento improntato alla più completa indifferenza verso i diritti di un cittadino che sta prestando parte del suo tempo di vita per la difesa della nazione;

in caso di comportamento analogo da parte di un ufficiale verso un suo subordinato scatterebbero senz'altro drastici provvedimenti da parte del Ministero della difesa —:

cosa intenda fare per garantire al signor Daniele Mutinelli la fruizione del periodo di licenza cui ha diritto;

quali provvedimenti, auspicabilmente di carattere giudiziario, intenda prendere nei confronti di Paolo Costa, Andrea Bulferetti e Carlo Merico, rispettivamente sindaco, vicesindaco e segretario comunale di Pontedilegno;

se non intenda immediatamente revocare la convenzione tra Ministero della difesa e comune di Pontedilegno per l'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile, vista l'evidente incapacità e superficialità degli amministratori del suddetto comune nell'utilizzare i mesi di vita messi a disposizione da un giovane per la difesa della propria nazione.

(4-23200)

CIABARRI, ANGELINI GIORDANO e CIANCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il servizio ferroviario interessante la provincia di Sondrio presenta attualmente le seguenti disfunzioni:

a) sulla linea Colico-Chiavenna il perdurare di una cospicua carenza di tensione elettrica provoca ripetutamente la fermata dei convogli con pesanti ritardi e disagi per l'utenza. Il problema è strutturale e risolvibile soltanto mediante instal-

lazione di una sottostazione elettrica. La mancanza di interventi vanificherebbe gli sforzi di miglioramento della linea e del servizio che hanno consentito un consistente recupero di utenza (quasi il 20 per cento) negli ultimi 3 anni;

b) sulla linea Lecco-Sondrio l'insufficienza del materiale rotabile provoca, su alcuni treni, condizioni inaccettabili di sovraffollamento e disagio, determinando giustificate proteste dei lavoratori e degli studenti pendolari;

c) è stata ventilata l'ipotesi di disabilitare dalla spedizione merci quelle stazioni che presentano un movimento di partenza inferiore ai 250 carri annui. Questo indirizzo, se attuato, porterebbe ad un'ulteriore drastica diminuzione del traffico merci, dal momento che le uniche stazioni abilitate sarebbero Tirano e, ben fuori provincia, Lecco;

il mantenimento a livelli qualificati del servizio ferroviario è una condizione indispensabile per assicurare un equilibrato sviluppo della provincia di Sondrio in relazione alle difficili condizioni d'accesso e all'esigenza di contenere il traffico automobilistico per ragioni di compatibilità ambientale —:

quali iniziative intende assumere per:

disporre l'utilizzazione di una sottostazione elettrica ambulante, fra quelle attualmente disponibili, per ovviare alla situazione di emergenza e programmare l'installazione di una sottostazione fissa per risolvere in via definitiva il problema denunciato per la linea Colico-Chiavenna;

adeguare la quantità e la qualità del materiale rotabile sulla linea Lecco-Sondrio;

dare disposizioni affinché, nella definizione dei parametri per la abilitazione degli scali merci, si tenga conto della specifica realtà delle aree alpine ed in particolare della provincia di Sondrio.

(4-23201)

PROCACCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Piossasco (TO), nella frazione di Allivellatori, presso l'abitazione di Piera Falcione, che si trova in aperta campagna, si susseguono episodi dovuti ad intemperanze da parte di cacciatori che vanno a esercitare la loro pratica nelle immediate vicinanze della casa e non esitano a sparare in direzione dell'abitato;

più volte i cacciatori hanno ammazzato animali che si trovavano oltre la recinzione (nei pressi del giardino di casa) mettendo a repentaglio la vita delle persone, compresi i bambini;

la proprietaria dell'abitazione, Piera Falcione, esasperata da queste continue intromissioni, avrebbe deciso di vendere la casa —:

come intenda intervenire il Ministro per affrontare il problema della caccia esercitata troppo vicino alle abitazioni; una pratica che rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone, un disturbo costante della quiete pubblica, oltre ad essere incomprensibile l'esercizio venatorio inseguendo e sparando agli animali fra strade di transito e case di campagna;

quali provvedimenti intenda prendere per garantire la sicurezza dei cittadini residenti in zone dove l'attività venatoria è molto diffusa. (4-23202)

CIOCCI LORENZO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Pomezia ha proceduto all'adozione di varianti al PRG prevedendo la destinazione di altri 300 ettari a zona industriale mentre circa 250 della precedente perimetrazione risultano essere inedificati;

tra le aree inserite nei piani industriali risultano esservi quelle agricole a

ridosso della zona archeologica di Pratica di Mare ed altre di alto pregio naturalistico e ambientale —:

quali iniziative intende adottare ai fini della salvaguardia delle suddette aree.. (4-23203)

CIOCCI LORENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 novembre 1990 il consiglio comunale di Pomezia ha adottato le varianti ai piani industriali e soltanto poche ore dopo la commissione edilizia comunale ha esaminato, senza istruttoria alcuna, numerose richieste di concessione edilizia per la costruzione di manufatti industriali esprimendo parere favorevole e successivamente rilasciate dal sindaco;

ciò è avvenuto senza che la delibera di adozione venisse pubblicata all'albo pretorio comunale e in mancanza del parere del CO.RE.CO sulla legittimità dell'atto e quindi prima che la delibera potesse essere considerata esecutiva;

con tale procedura (a parte ogni altra considerazione) si è disconosciuto il diritto a presentare ricorso o osservazioni da parte di cittadini o associazioni disattendendo quindi precise norme di legge —:

quali iniziative intende adottare al fine di ristabilire il corretto funzionamento politico e amministrativo nel comune di Pomezia. (4-23204)

EBNER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni sono state introdotte dal legislatore una serie di imposte e di addizionali sul consumo di energia elettrica, consumata sia dagli utenti, sia dagli autoproduttori;

sull'energia elettrica venduta agli utenti attualmente vanno applicate le seguenti imposte ed addizionali e devono

essere fatte le relative seguenti dichiarazioni:

1) imposta erariale sul consumo di energia elettrica (4,1 lire/KWh) – dichiarazione bimestrale all'UTIF competente;

2) sovrapprezzo termico (35,70; 32,80; 38,40 o 40,60 lire/KWh) – dichiarazione (mod. CO/7-1) bimestrale alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma;

3) maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico (6,70; 5,90; 6,80 o 7,30 lire/KWh) – dichiarazione bimestrale (mod. CO/7-2) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma;

4) addizionale ENEL (22 o 33 lire/KWh) – dichiarazione bimestrale (mod. CO/3-A) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma;

5) sovrapprezzo termico a carico del distributore (0,25 lire/KWh) – dichiarazione (mod. CO/2-A) alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di Roma;

6) addizionale a favore del comune (risp. 18 e 6,5 lire/KWh) – dichiarazione al comune interessato ed all'UTIF competente;

7) addizionale a favore della provincia (11,5 lire/KWh) – dichiarazione all'ufficio finanze della provincia ed all'UTIF competente;

8) addizionale erariale (7 lire/KWh) – dichiarazione all'UTIF competente;

9) IVA rispettivamente del 9 per cento e del 19 per cento sul costo dell'energia elettrica, comprese le imposte e le addizionali indicate dal n. 1 al n. 8 – dichiarazione annuale all'ufficio IVA provinciale;

10) IRPEF sul prezzo dell'energia elettrica venduta al netto delle imposte e delle addizionali di cui sopra;

quasi per ogni imposta ed addizionale, la ditta distributrice di energia elettrica deve effettuare 2 versamenti, uno in

acconto, e l'altro a saldo, al bimestre. Mentre nel residuo territorio statale l'addizionale a favore del comune, della provincia e quella erariale possono essere versate su di un solo conto, nella province di Bolzano e di Trento queste tre addizionali devono essere versate separatamente al comune, alla provincia ed allo Stato;

la situazione contributiva per le ditte distributrici di energia elettrica si è quindi man mano estremamente complicata e con essa gli adempimenti burocratici a carico delle ditte stesse. Questa situazione, d'altro canto, certamente non facilita il controllo della pubblica amministrazione circa l'effettivo pagamento delle varie imposte ed addizionali –;

se il ministro non intenda adottare le misure necessarie per unificare le sopraindicate imposte e cosiddette addizionali in un'unica imposta od addizionale da versare allo Stato e che lo stesso poi ripartirà ai vari enti pubblici;

in caso questa proposta non dovesse essere realizzabile per un qualsiasi motivo, non ritenga necessario di unificare almeno il sovrapprezzo termico, la maggiorazione « straordinaria » dello stesso sovrapprezzo termico nonché l'addizionale ENEL, dato che tutte e tre queste addizionali devono essere versate a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico a cui vanno inviate le relative dichiarazioni;

non intenda unificare anche per la provincia di Bolzano le addizionali a favore dei comuni, a favore della provincia ed a favore dello Stato (addizionale erariale);

non intenda adottare misure al fine di non applicare agli autoproduttori le addizionali aggiunte all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica (11 lire/KWh) a favore dei comuni (risp. 18 e 6,5 lire/KWh), a favore della provincia (11,5 lire/KWh) ed a favore dello Stato (4 lire/KWh) o esonerare gli autoproduttori da dette addizionali almeno i primi 100.000

KWh di consumo all'anno. L'istituzione di dette addizionali a carico anche degli autoproduttori sembra infatti in contrasto con la legge 29 maggio 1982, n. 308, tendente a favorire lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, tra le quali, appunto anche l'energia idraulica, come indicato all'articolo 1 di detta legge;

non ritenga necessario unificare per gli autoproduttori almeno le addizionali sul consumo di energia elettrica anche per la provincia di Bolzano. (4-23205)

DONATI. — *Ai Ministri per i problemi delle aree urbane e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Lecce intende procedere alla realizzazione dei megaparcheggi sotterranei di piazza Mazzini e della Villa comunale, due strutture ubicate la prima in pieno centro commerciale, la seconda a stretto ridosso del centro storico sotto ai giardini pubblici nonché di fronte ad una scuola elementare e ad una superiore;

il parcheggio di piazza Mazzini, insieme a quello cosiddetto di « Marcovito », ubicato quest'ultimo alla cintura cittadina in ottima posizione relativamente alla viabilità interna e di afflusso, era stato inserito dalla regione Puglia con deliberazione n. 909 del 13 settembre 1988 nel terzo piano annuale della legge n. 64 del 1986; provvisoriamente accantonato il valido sito del parcheggio di Marcovito, si è andati avanti con quello di piazza Mazzini, ad oggi però incagliato in un giudizio davanti al TAR Puglia per un contenzioso tra le imprese interessate relativamente alla scelta effettuata di procedere a trattativa privata per l'aggiudicazione dell'opera;

nel frattempo, intervenuta la cosiddetta legge Tognoli il comune di Lecce approva la delibera consiliare del 20 febbraio 1990 (n. II) avente ad oggetto: « legge 22 marzo 1989 n. 122. Programma urbano parcheggi — Affidamento all'ITALIMPA dell'incarico per la reda-

zione del piano urbano parcheggi e della concessione per la realizzazione di un parcheggio », in cui, partendo dalla constatazione dell'urgenza del problema cittadino del traffico, si delibera la stipula di una convenzione con la ITALIMPA SPA (IRI-ITALSTAT) per la redazione del piano urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge n. 122 del 1989 a titolo gratuito, con contestuale affidamento in concessione, a trattativa privata, ex legge n. 1137 del 1929 e legge n. 584 del 1977, della realizzazione del parcheggio sotterraneo di via Costa (Villa comunale);

oltre a sottolineare la carenza di motivazione da parte del comune circa il ricorso allo strumento della trattativa privata è opportuno soffermarsi su altra macroscopica incoerenza: da un lato il comune decide di ricorrere ad uno strumento di programmazione quale il piano urbano parcheggi, dall'altro individua già, al di fuori di qualsiasi logica di piano organico, un intervento prioritario, prima ancora di stipulare la convenzione con la ITALIMPA per la redazione del piano urbano parcheggi;

appare evidente dunque, come questo parcheggio sia piuttosto il frutto di un accordo commerciale che il frutto di una seria politica di pianificazione, pertanto il successivo piano urbano parcheggi prevede il suddetto parcheggio della Villa comunale tra quelli più urgenti da realizzare in una prima fase, insieme a quelli di piazza Mazzini e viale Brindisi;

nel merito della convenzione sottoscritta da comune ed ITALIMPA il 2 giugno 1990 occorre rimarcare che:

1) la convenzione, giusta la delibera succitata, prevede la realizzazione di un parcheggio a 688 posti macchina;

2) il parcheggio è realizzato e gestito dalla stessa ITALIMPA in concessione con autofinanziamento;

3) il comune costituisce a favore del concessionario diritto reale di superfi-

cie anche in sottosuolo (articolo 952 e seguenti del codice civile) per la durata della concessione (40 anni) e le opere realizzate rimarranno di proprietà del concessionario per tutta la durata della concessione con trasferimento gratuito al comune alla scadenza;

4) il 30 per cento dei posti auto potrà essere ceduto per la durata della concessione a terzi;

successivamente alla stipula della convenzione viene redatto il progetto con la novità che i posti auto vengono ridotti a 400 circa (da 688) di cui una parte a raso ed in tale forma il progetto passa in commissione edilizia, ma i timori di azioni giudiziarie connesse al mancato rispetto del deliberato originario fa sì che venga richiesto alla ITALIMPA il ripristino del progetto originale, con il risultato che i posti auto ritornano tutti sotterranei pur rimanendo 400 con la richiesta di finanziamento *ex lege* n. 122 del 1989, che procede per un progetto di 700 posti;

è noto come con la legge n. 122 del 1989, a cui le opere per cui si interroga si collegano, sono state previste agevolazioni finanziarie volte a privilegiare interventi che favoriscono il decongestionamento dei centri urbani, attraverso la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, invece è di tutta evidenza che i due megaparcheggi in questione, non solo non presentano tali caratteristiche, ma per la loro collocazione costituirebbero un'ulteriore fonte di traffico e congestionamento del centro urbano; la scelta di privilegiare i parcheggi nel centro urbano anziché nelle zone di ingresso in città, oltre a contraddire lo spirito della « legge Tognoli », si pone in stridente e netta contraddizione con la volontà più volte dichiarata dalla stessa amministrazione comunale di procedere ad una progressiva chiusura del centro storico al traffico ed alla creazione di ampie zone pedonalizzate;

in particolare, il megaparcheggio sotterraneo che dovrebbe sorgere nelle vicinanze della Villa comunale, da un lato appare inutile, poiché dovrebbe contenere un numero di posti auto quasi corrispondenti a quelli già oggi utilizzabili nei parcheggi a raso esistenti nella zona e dall'altro dannoso, poiché comporterebbe un aumento dell'inquinamento atmosferico nei pressi di una scuola elementare e l'aggressione di parte della Villa comunale per far posto alle auto;

in tutta questa vicenda ha preso ferma posizione un comitato popolare, che ha visto l'adesione di Verdi, WWF, Lega per l'ambiente, Città nuova, Marevivo, GARDEN, del periodico locale di ecologia *Filoverde*, di un'altra lista civica cittadina, nonché di numerosi singoli cittadini; lo stesso direttore didattico della scuola elementare interessata in quanto dirimpettaia, insieme al consiglio di circolo, ha preso pubblicamente posizione contro tale opera in quanto si è fatto all'uopo rilevare che il progetto prevede l'emissione dei gas di scarico dei silos all'interno della Villa comunale, a due passi dalla scuola elementare;

occorre considerare un altro aspetto del progetto: verrà tagliato un tratto della Villa con conseguente abbattimento di diversi alberi: l'amministratore delegato dell'ITALIMPA ha addirittura dichiarato alla stampa locale, mentendo, che su ciò vi è parere favorevole del Corpo forestale, circostanza questa poi pubblicamente smentita dal responsabile preposto;

infine, per chiudere il quadro, si sottolinea che il sottosuolo dell'area interessata risulterebbe essere zona di interesse archeologico per la presenza di reperti di varie epoche, importanti vestigia di epoca romana, aspetto avvalorato dal parere contrario al parcheggio pronunciato da docenti del dipartimento di archeologia dell'università di Lecce come pure dai fondati timori espressi della competente sovrintendenza —:

quali siano le informazioni in possesso dei Ministri circa l'impatto sul ter-

ritorio della realizzazione dei parcheggi in oggetto, e se essi siano in sintonia con quanto previsto e perseguito dalla legge n. 122 del 1989;

quali iniziative i Ministri intendano assumere affinché sia sospeso l'iter di realizzazione delle opere in attesa di un complessivo chiarimento dell'intera vicenda. (4-23206)

RIDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

dal 1987 erano in corso le procedure per il rinnovo della carica di presidente della camera di commercio di Salerno, ricoperta in regime di *prorogatio* dal Commissario Pastore Antonio;

il lungo tempo trascorso per il rinnovo della carica di presidente, pari a due terzi della normale durata quinquennale del mandato, ha come unica spiegazione l'impedimento alla riconferma di Pastore per la pendenza di un processo penale davanti al tribunale di Salerno per interesse privato in atti di ufficio, ex articolo 324 del codice penale;

le procedure per la riconferma del Pastore Antonio alla carica di presidente hanno ricevuto una brusca e decisiva accelerazione nei mesi di settembre ed ottobre 1990 sul falso presupposto della definizione del processo penale con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione del 29 giugno 1990;

viceversa il processo è allo stato pienamente pendente, stante l'appello proposto dalla procura generale della Repubblica di Salerno con atto n. 528 del 24 luglio 1990;

questi fatti, oltre tutto notori, erano facilmente accertabili dai Ministeri interessati, dal prefetto di Salerno e dal presidente della regione Campania;

essi costituiscono una ennesima dimostrazione che le scelte, anche le più delicate, sono ispirate a criteri di lottizza-

zione partitica e, peggio, di corrente; soggiacciono supinamente a pressioni di qualche personaggio, peraltro molto attivo nella predica del rispetto delle regole; sono effettuate nel più assoluto disprezzo della questione morale, della trasparenza e degli interessi delle categorie imprenditoriali, alle quali è stata imposta una decisione arbitraria, inopportuna ed illeggitima ed è stata sottratta la possibilità di fornire indicazioni e proposte più adeguate attraverso la ripetizione e l'aggiornamento delle terne dei candidati —:

se valutano opportuna politicamente la riconferma del commissario Pastore Antonio a presidente della camera di commercio di Salerno, a fronte di una sentenza sostanziale di colpevolezza e comunque della pendenza del giudizio per un reato contro la pubblica amministrazione;

le ragioni che ostano alla revoca della nomina del Pastore, al commissariamento della camera di commercio di Salerno e alla ripetizione sollecitata delle procedure per il rinnovo del presidente della camera di commercio di Salerno. (4-23207)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia noto al Governo e, per la loro specifica competenza, ai ministri interrogati che molti mutui (sembra in numero di 170 nel solo piacentino) stipulati con l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna, nel 1968, regolarmente redatti con « scrittura privata » su modulo del citato istituto, con agricoltori della zona dal rag. Drudi Vittorio nato a Cesena (FO) il 4 febbraio 1937 quale funzionario del detto Ente, non sarebbero mai stati erogati, mentre i « mutuatari » che hanno avuto la iscrizione ipotecaria per la restituzione rateale trentennale, della stipula pagano le rate in « restituzione », secondo i patti e le condizioni sottoscritte. Da informazioni sembra che le somme di capitale mu-

tuande siano ancora « ferme in qualche ufficio o tesoreria regionale, ma sta di fatto che gli agricoltori interessati, pagano da oltre due decenni la restituzione e non hanno mai riavuto la somma mutuata. Tra l'altro tali somme di oltre lire 2.000.000 (lire due milioni) all'epoca in cui la lire vinceva l'« oscar » mondiale della moneta, avevano un valore almeno quindici volte superiore a quello attuale, cosa del resto confermata ufficialmente anche dalla recente norma che aumenta al tasso del 10 per cento annuo gli interessi legali.

Per sapere come tali fatti siano potuti accadere e senza nessun controllo oggi siano rimasti coperti da un'omertà che appare davvero strana in Emilia-Romagna.

Per sapere se, in proposito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti giudiziari, anche penali, e se la cosa sia nota alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle conseguenti e conseguite responsabilità contabili di pubblici ufficiali di carriera o onorari, cui siano addebitabili simili incredibili situazioni. (4-23208)

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ha sancito la soppressione e messa in liquidazione, tramite uno speciale ufficio del Ministero del tesoro, di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili;

per attuare l'opera di soppressione e messa in liquidazione degli enti è stato istituito, presso il Ministero del tesoro, un apposito ufficio, l'« Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti disciolti »;

allo stesso Ispettorato è stata successivamente affidata la liquidazione di altri

enti in applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386; articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70; articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641; legge 22 luglio 1975, n. 382; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 23 dicembre 1978, n. 833;

a tutt'oggi, nonostante siano trascorsi 34 anni dalla legge del 1956 e a 12 anni dall'ultima legge che imponeva la soppressione di altri enti, solo per 83 dei 638 enti affidati alla gestione dell'Ispettorato si è giunti a concludere le operazioni di liquidazione;

sono 19.441 le vertenze legali in corso (civili, amministrative e tributarie), relative alla situazione di tali enti;

tale situazione è causa di ingente dispendio di denaro pubblico, oltre che per la costosa gestione delle liquidazioni, anche per il mantenimento dell'imponente apparato burocratico dell'Ispettorato, nel quale sono impiegati oltre 300 dipendenti (con un costo di oltre 12 miliardi di lire annui solamente per stipendi ed oneri riflessi, per non parlare dei costi generali relativi al complesso delle strutture);

lo stesso Ispettorato si trova sovente a far fronte ad insormontabili difficoltà burocratiche nel tentativo di ottenere la collaborazione di altri Ministeri;

la riscossione dei crediti nei confronti di enti e di privati, che richiede lunghissime procedure burocratiche, risulta di difficile attuazione, non essendo sovente reperibili i destinatari delle dispendiose ricerche da parte degli incaricati (dai semplici portalettere alle forze di polizia), quando non impossibile, nel caso che enti o privati siano da tempo scomparsi o trasferiti;

i funzionari ed i dipendenti dell'Ispettorato sono in molti casi costretti ad impiegare il proprio tempo nel tentativo di esigere crediti riguardanti somme asso-

lutamente irrisorie e sproporzionate rispetto alla spesa sostenuta per il tentativo di esazione, essendo consentito dalle norme in vigore di trascurare esclusivamente il recupero di crediti di valore inferiore alle 20.000 lire;

fra gli enti non ancora liquidati ne figurano alcuni la cui prolungata esistenza in vita sembra immotivata, considerate le caratteristiche degli stessi e le finalità per le quali nacquero;

le regioni sovente ostacolano la definizione delle procedure rinviando, spesso per anni, atti doverosi;

fra tali enti figura ad esempio l'E-GELI, un istituto che venne incaricato di amministrare i beni requisiti ai cittadini ebrei perseguitati dalla campagna razziale avviata nel 1938, oltre che di gestire e liquidare patrimonio immobiliare di cittadini appartenenti a Paesi *ex* nemici dell'Italia, ed il cui scioglimento non è stato finora possibile (a più di 30 anni dall'affidamento al tesoro) perché l'Ispettorato non ha ancora trovato il modo di « disfarsi » di ben 49 immobili di proprietà di cittadini francesi e statunitensi;

fra i suddetti enti risultano anche l'Ente nazionale Tre Venezie (che aveva fra le sue competenze quella di occuparsi dei beni dei cittadini che scelsero di optare per il Terzo Reich di hitleriana memoria, e la cui liquidazione presenta difficoltà superiori al normale non essendo ancora stato effettuato — dopo decenni — il trasferimento dell'archivio dell'ente a Roma da alcune città del Veneto), l'EN-DIMEA (Ente nazionale distribuzione medicinali degli Alleati, la cui situazione è stata « risolta » con il suo inserimento nella gestione dell'ARAR, Azienda rilievo alienazione residuati, altro ente inutile tuttora in fase di scioglimento);

fra tali enti si registra pure l'ente che una legge ha pudicamente definito Gioventù italiana e che, a quasi mezzo secolo dalla caduta del regime fascista, risulta essere null'altro che la Gioventù italiana del Littorio, la cui situazione di

stallo è dovuta ad un forte contenzioso riguardante soprattutto la situazione del personale dell'ente oltre alle 430 « partite attive » ancora da riscuotere —:

a) quando sia stato redatto il verbale (contenente l'elenco dell'attività, i libri contabili, gl'inventari, i rendiconti) di consegna all'« Ispettorato generale per gli affari e per la gestione degli enti dissolti » dei seguenti enti:

1) Ente economico della pastorizia (soppresso nel 1945);

2) Ente gestione liquidazione immobiliare (EGELI) (soppresso nel 1957);

3) Azienda carboni italiani (ACAI) (soppresso nel 1958);

4) Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR) (soppressa nel 1959);

5) Segretariato nazionale per la montagna (soppresso nel 1965);

6) Unione edilizia nazionale (soppressa nel 1928);

7) Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM) (soppresso nel 1966);

8) Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » (soppresso nel 1967);

9) Ente zolfi italiani (EZI) (soppresso nel 1968);

10) Ente autotrasporti merci (EAM) (soppresso nel 1968);

11) Orfanotrofio della marina militare (soppresso nel 1974);

12) Gestione case lavoratori (GESCAL) (soppressa nel 1972);

13) Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) (soppresso nel 1972);

14) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (soppresso nel 1972);

15) Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano (soppressa nel 1972);

16) Opera nazionale protezione della maternità e della infanzia (soppressa nel 1975);

17) Ente « Gioventù italiana » (soppresso nel 1975);

18) Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (soppressa nel 1977);

19) Ente nazionale biblioteche popolari scolastiche (soppresso nel 1977);

20) Ente nazionale serico (soppresso nel 1977);

21) Centro nazionale per i sussidi audiovisivi (soppresso nel 1977);

22) Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie e universitarie (CIVIS) (soppresso nel 1977);

23) Casa internazionale dello studente (soppressa nel 1977);

24) Fondazione assistenza e riformamenti per la pesca (soppressa nel 1977);

25) Centro avicolo di Corticella (soppresso nel 1977);

26) Centro avicolo di Portici (soppresso nel 1977);

27) Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (soppresso nel 1978);

28) Centro Giuliano autonomo di Sardegna - EGAS (soppresso nel 1978);

29) Ente autonomo per il Monte di Portofino;

30) Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari in Genova;

31) Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alle aziende trasporti municipali di Milano (soppressa nel 1978);

32) Istituto dei registri di varietà di prodotti sementieri (soppresso nel 1978);

33) Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavo-

ratori dell'industria - INAPLI (soppresso nel 1978);

34) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (soppresso nel 1978);

35) Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano - INIASA (soppresso nel 1978);

36) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo - ENMPF (soppresso nel 1979);

37) Opera nazionale per i pensionati d'Italia - ONPI (soppressa nel 1979);

38) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani - ENAOLI (soppresso nel 1979);

39) Opera nazionale per gli invalidi di guerra - ONIG (soppressa nel 1978);

40) Ente nazionale di assistenza lavoratori - ENAL (soppresso nel 1979);

41) Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » (soppresso nel 1979);

42) Unione italiana di assistenza all'infanzia;

43) Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici « Gaetano Giardino » - ONAMIP (soppressa nel 1979);

44) Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » (soppresso nel 1979);

45) Ente Patronato Regina Margherita pro ciechi Istituto « Paolo Colosimo » di Napoli (soppresso nel 1979);

46) Consorzio nazionale produttori canapa (soppresso nel 1979);

47) Ente nazionale per le Tre Venezie - ENTV (soppresso nel 1979);

48) Istituto di incremento ippico di Foggia (soppresso nel 1979);

49) Ente Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato (soppresso nel 1979);

50) Ente italiano della moda - EIM (soppresso nel 1979);

51) Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (soppresso nel 1979);

52) Utenti motori agricoli (soppresso nel 1979);

53) Opera nazionale per i combattenti - ONC (soppressa nel 1979);

54) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi - ENLRP (soppresso nel 1979);

55) Consorzio umbro-laziale per l'incremento e la tutela della pesca (soppresso nel 1979);

56) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise (soppresso nel 1979);

57) Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia meridionale (soppresso nel 1979);

58) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro (soppresso nel 1979);

59) Fondazione figli degli italiani all'estero - FFIE (soppressa nel 1979);

60) Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare - ENAGM (soppresso nel 1980);

61) Ente economico fibre tessili (soppresso nel 1945);

62) Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza professori medi (soppresso nel 1980);

63) Ente nazionale lavoro ciechi (soppresso nel 1984);

64) Ospedale coloniale italiano « Garibaldi » di Tunisi (soppresso nel 1984);

65) Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali - CIPS (soppresso nel 1982);

66) Fondo di previdenza personale INCIS (soppresso nel 1976);

67) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (soppresso nel 1974);

68) Laboratorio di chimica agraria di Bologna;

69) Associazione nazionale controllo combustione (soppressa nel 1979);

70) Ente nazionale prevenzione infortuni (soppresso nel 1979);

71) Istituto legnanese di assistenza (soppresso nel 1981);

72) opera pia « Colonie permanenti per le cure marine dell'infanzia in Milano » (soppresso nel 1981);

73) Istituto legnanese per le cure marine, termali e climatiche in Legnano (soppresso nel 1981);

74) Ente colonie climatiche provincia di Pavia;

75) opera pia per la cura balneare marina in Milano (soppressa nel 1981);

76) opera pia Regina Margherita in Roma (soppressa nel 1981);

77) orfanotrofio militare di Napoli (soppresso nel 1980);

78) lascito scolastico Sbarretti in Roma (soppresso nel 1981);

79) Opera nazionale *pro derelictis* di Firenze (soppressa nel 1981);

80) Società per l'educazione correttiva dei minorenni dell'Antico Regno Sardo di Torino (soppressa nel 1981);

81) fondazione G. Pirelli (soppressa nel 1982);

82) Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia;

83) Sezione autonoma commerciale dell'Ente nazionale per l'artigianato e piccole industrie (soppressa nel 1989);

84) Istituto nazionale assistenza malattie « INAM » (soppresso nel 1981);

85) Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici - UANSF (soppresso nel 1978);

86) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPAS (soppresso nel 1981);

87) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria INADEL (soppresso nel 1981);

88) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPALS (soppresso nel 1981);

89) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPDEDP (soppresso nel 1981);

90) gestione e servizi per l'assistenza sanitaria ENPAIA (soppresso nel 1981);

91) Cassa nazionale malattie gente dell'aria (soppresso nel 1981);

92) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori (soppresso nel 1981);

93) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti (soppresso nel 1981);

94) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (soppresso nel 1981);

95) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti (soppresso nel 1981);

96) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie della cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (soppresso nel 1981);

97) Cassa nazionale previdenza e assistenza del notariato (soppressa nel 1981);

98) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie

della cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Genova (soppresso nel 1981);

99) gestioni e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

100) gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie (soppresso nel 1981);

101) gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie (soppresso nel 1981);

102) Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani (soppressa nel 1981);

da 103) a 195) Casse mutue provinciali malattia per gli artigiani (sopprese nel 1974);

196) Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti (soppressa nel 1974);

da 197) a 290) Casse mutue provinciali malattia per i coltivatori diretti (sopprese nel 1974);

291) Federazione nazionale casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali (soppressa nel 1974);

da 291) a 380) Casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali (sopprese nel 1974);

381) Cassa mutua malattia per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (soppresso nel 1981);

382) Fondo assistenza malattia dirigenti FIAT - FASDIFI (soppresso nel 1981);

385) gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro - INAIL (soppresso nel 1981);

386) gestioni e servizi di assistenza sanitaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS (soppresso nel 1981);

387) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (soppresso nel 1981);

388) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (soppresso nel 1981);

389) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso nel 1981);

390) Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano (soppressa nel 1981);

391) Cassa mutua provinciale malattia di Trento (soppressa nel 1981);

392) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie della Cassa previdenziale lavoratori del porto di Savona (soppresso nel 1981);

393) gestione e servizi per l'assicurazione contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (soppresso nel 1981);

394) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (soppresso nel 1981);

395) gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (soppresso nel 1981);

da 396) a 552) Casse mutue aziendali e casse di soccorso;

553) centro avicolo di Roma (soppresso nel 1977);

554) Consorzio interprovinciale obbligatorio per la tutela della pesca nel lago Maggiore (soppresso nel 1979);

555) Pio istituto agricolo vogherese « Fondazione Carlo Gallini in Voghera » (soppresso nel 1981);

b) quali attività siano state svolte dall'Ispettorato per portare avanti la chiusura degli stessi enti e per quali ragioni a distanza di decenni (in qualche caso di 34 anni) dalla soppressione gli enti non siano ancora stati liquidati definitivamente;

c) quali siano le proprietà tuttora in capo agli enti e chi ne abbia materialmente la disponibilità;

d) se sia vero che addirittura per interi anni, ed in qualche caso per un decennio, non sia stato fatto nulla per addivenire alla definizione di alcuna procedura o pratica relativa a molteplici enti, premessa per rendere possibile la liquidazione dell'ente;

e) se siano in corso, e quante, vertenze giudiziarie in sede civile, amministrativa, tributaria interessanti i vari enti;

f) per quando si preveda abbia luogo la chiusura, con decreto, della liquidazione. (4-23209)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

in relazione ad una sua intervista al quotidiano francese *Le Monde*, quale sia l'esatto significato da attribuire alla frase secondo cui Israele dovrebbe essere « isolato »;

se la tesi dell'« isolamento » debba essere limitata alle iniziative in corso per una conferenza internazionale sul Medio Oriente o se debba essere estesa al ruolo ed alla posizione dello Stato di Israele indipendentemente dalla crisi del Golfo e dai suoi sviluppi verso una soluzione pacifica o in direzione di un conflitto armato. (3-02800)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se l'atteggiamento responsabile del Governo ha posto mente all'andamento negativo della protezione industriale che si va diffondendo dai mezzi di trasporto, dalle macchine e dal materiale meccanico alle calzature e all'abbigliamento, alla moda;

fino a che punto la concorrenza straniera opera negativamente sui nostri prodotti;

se il costo del lavoro, gli aggravi fiscali ed altre imposizioni non siano le cause primarie della flessione e della recessione. (3-02801)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se il salto di qualità atteso per il prossimo decennio, per quanto riguarda i lineamenti della nuova offerta dei servizi, potrà contare, a partire dal '95, sull'en-

trata in esercizio dei quadruplicamenti ferroviari dei grandi assi Nord-Sud ed Est-Ovest. Di fronte alla vastità dei cambiamenti ed alle sfide innovative sta la rilevante problematica delle costruzioni e il disinteresse del governo che ancora non inizia alcun progetto;

se almeno sono in fase di programmazione le scelte tecniche per la messa a punto di un sistema di infrastrutture ben complesse. La posta in gioco è la supremazia del mercato degli spostamenti commerciali fra le principali città italiane e fra il nostro e gli altri paesi europei. (3-02802)

DEL DONNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se rispondono a verità le più o meno sordide voci che si mescolano alla vicenda degli ostaggi in IRAQ. Infatti, mentre da una parte i Governi occidentali sono fermamente legati a quella che viene definita « la linea della fermezza », dalla altra parte si è formata una « cordata » delle multinazionali che attivano i canali misti per raggiungere il portafoglio del dittatore di Bagdad;

se vi sono gli estremi per affermare che insieme ai cibi ed ai medicinali arrivano anche pacchi di dollari e di moneta pregiata. Gli ostaggi hanno un prezzo e tutti pagano anche se lo negano. Sotto accusa sono da noi l'ENI e le altre aziende;

se risponde a verità la notizia che « sabato 17 novembre, nel corso di una riunione dei familiari degli ostaggi, organizzata a Bologna, questi fatti sono stati denunziati in modo esplicito » (*Il Borghese*, 2 dicembre 1990). (3-02803)

MELLINI e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

se risponda a verità che il magistrato palermitano Giovanni Falcone ab-

bia, come viene riportato dalla stampa in data 12 dicembre 1990, avanzato l'ipotesi che la sentenza d'appello nel noto « maxi-processo » di Palermo sia frutto di intimidazioni subite da quei giudici;

in caso positivo in base a quali elementi una ipotesi di tanta gravità sia stata formulata e sia stata propalata attraverso i mezzi di informazione e se ciò sia avvenuto dopo che ne fossero stati informati gli organi responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblici;

quale sia il pensiero del Governo in ordine alla propalazione di tali notizie, che, ove non suffragate da elementi certi, finiscono, ad avviso dell'interrogante, col rappresentare un grave insulto nei confronti dei giudici e dei giudicati cui si riferiscono ed una forma di indebita pressione nei confronti di chi non condivide tesi e convincimenti di chi le propala;

se risulti al Governo che nei confronti dei propalatori di tali notizie, in difetto di elementi attendibili di prova di così gravi affermazioni, sia stato iniziato procedimento penale per diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, o, altrimenti, se risulti al Governo che sia stata presa in esame dalle procure competenti l'eventuale sussistenza del reato di violazione del segreto d'ufficio. (3-02804)

MANNINO ANTONINO e LA VALLE.
— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la « Dichiarazione di Londra » del Consiglio atlantico ha previsto una revisione della concezione strategica della NATO e che a tale scopo è stato istituito un *Joint strategic group* che, entro la primavera del 1991, dovrà fornire un sostituto del documento MC 14/3, detto della « risposta flessibile » —:

quale sia la partecipazione italiana e quali siano gli orientamenti generali ivi sostenuti dalla nostra delegazione. (3-02805)

MANNINO ANTONINO e LA VALLE.
— *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che la « Dichiarazione di Londra » del Consiglio Atlantico ha previsto che, subito dopo la firma del trattato CEE, USA e URSS avrebbero dovuto iniziare trattative sulle armi nucleari a corto raggio —:

se tale impegno stia per essere attuato o è in corso d'attuazione;

se l'Italia abbia partecipato, e con quali posizioni, al gruppo consultivo speciale istituito in vista di tale trattativa. (3-02806)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per conoscere:

se non ritenga che in realtà la città di Gela sia l'immagine viva e testimonianza che lo Stato in quella città non esiste. Una città dove si può morire andando a fare la spesa, passeggiando per la strada, o sopravvivere accettando la

logica delle prepotenze, del terrore, della sottomissione;

cosa intende fare lo Stato in un paese dove le sole autorità che dettano e fanno rispettare la loro legge, sono le cosche mafiose. L'illegalità impunita rende tutto lecito. I conflitti si risolvono non nell'ambito della giustizia e della legge, ma premendo un grilletto. Come nel Far West.

(2-01263)

« Del Donno ».

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma